



CORTE COSTITUZIONALE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

REPERTORIO RAGIONATO DELLE MASSIME DELLE PRONUNCE COSTITUZIONALI

VOLUME 8

IL SISTEMA PENALE DELLA GIUSTIZIA

ANNI 2016-2023

Il presente Volume è destinato alle esigenze di documentazione per l'attività giurisdizionale della Corte costituzionale.

Si declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

COORDINAMENTO DEI REPERTORI:

Massimiliano BONI

CURA DEL VOLUME:

Anna Valeria SEGHETTI

COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEI TESTI:

Lorenzo CARBONARA,
Bruno CAROTTI, Paola
CICCAGLIONI, Bruno
BATTAGLIA

EDITOR:

Bruno CAROTTI

CONTROLLO DEI TESTI:

Eleonora MASCI

FEBBRAIO 2024

INDICE

Introduzione.....	1
Presentazione alla prima edizione.....	3
Presentazione alla seconda edizione	7

PARTE PRIMA DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

SEZIONE PRIMA. I PRINCIPI

CAPITOLO 1. LEGALITÀ DEL REATO E DELLA PENA

1. La legalità come principio supremo e la concorrenza di tutele tra ordinamenti	11
1.1. La “regola Taricco”	12
2. Legalità e fonti: la riserva di legge	14
2.1. La delega	14
2.2. La decretazione d’urgenza.....	18
2.3. La legge regionale	19
2.4. Segue: le connessioni con la materia “ordinamento penale”	20
2.5. Segue: l’ambito di competenza in materia di sanzioni amministrative.....	25
3. Legalità e precetto: tassatività e determinatezza	26
3.1. Contenuto e finalità della garanzia	26
3.2. I limiti alla “elasticità” delle formule linguistiche	27
3.3. Il ruolo dell’interpretazione giurisprudenziale; il divieto di analogia	28
4. Legalità e tempo: l’irretroattività <i>in peius</i>	29
4.1. La portata del principio	29
4.2. L’estensione all’esecuzione della pena: le deroghe al <i>tempus regit actum</i>	29
5. Segue: la retroattività <i>in mitius</i>	35
5.1. Il fondamento costituzionale	35
5.2. L’ambito di operatività	37
6. Segue: la <i>vacatio legis</i> e la successione di leggi penali	37

CAPITOLO 2. OFFENSIVITÀ

1. In generale	39
2. L’offensività “in astratto” e “in concreto”	39
3. Principio di offensività e reati di pericolo.....	40
4. Offensività e responsabilità penale d’autore	41

CAPITOLO 3. PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

1. In generale 45

CAPITOLO 4. FUNZIONI E CARATTERI DELLA PENA

1. Finalità rieducativa 46
1.1. In generale 46
1.2. L'ergastolo e i limiti della sua compatibilità costituzionale 46
2. Proporzionalità e individualizzazione 47
2.1. Il rapporto di congruità tra sanzione e gravità dell'illecito sanzionato 47
2.2. Il divieto di automatismi e pene fisse 55
3. La pena pecuniaria 59
3.1. Le pene pecuniarie fisse e proporzionali 59
4. Le pene accessorie 61
5. Le sanzioni sostitutive 63
5.1. In generale 63
5.2. Pena pecuniaria e criterio di ragguglio (casistica) 63
5.3. Lavoro sostitutivo previsto dal Codice della strada 64

CAPITOLO 5. LA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA E I SUOI LIMITI

1. Il limite della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrio 65
2. Le scelte di incriminazione come *extrema ratio* 68

**CAPITOLO 6. LEGALITÀ E SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ: IL
RUOLO DELLA CORTE**

1. In generale 69
2. Il divieto di pronunce additive *in malam partem* 69
3. Segue: la necessità di evitare “zone franche” 72
4. Il controllo sulla dosimetria della pena 75
5. L'effetto retroattivo delle pronunce di accoglimento sui rapporti esauriti 81

**CAPITOLO 7. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CARATTERE
PUNITIVO**

1. La determinazione della natura punitiva (i “criteri Engel”) 83
1.1. In particolare: le sanzioni in materia di abusi di mercato 84
1.2. Segue: la confisca urbanistica 85
1.3. Segue: la revoca della patente di guida 85
2. Le garanzie fra CEDU e Costituzione 86
3. I principi applicabili 88
3.1. Legalità e riserva di legge 88
3.2. Irretroattività e determinatezza 89
3.3. Retroattività *in mitius* 92
3.4. Segue: retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale (casistica) 93
3.5. Proporzionalità 95
3.6. Diritto al silenzio (casistica) 100
3.7. Diritto al *ne bis in idem* (rinvio) 101
4. Le sanzioni amministrative conseguenti a depenalizzazione 101

SEZIONE SECONDA. GLI ISTITUTI

CAPITOLO 8. IL REATO

1. Le circostanze	106
1.1. Le attenuanti generiche.....	106
1.2. Il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti	106
1.3. Segue: giudizio di bilanciamento e recidiva	110
1.4. Il concorso di aggravante speciale e comune (casistica).....	116
2. Il reato continuato.....	117

CAPITOLO 9. L'IMPUTABILITÀ

1. Ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool (casistica).....	118
---	-----

CAPITOLO 10. LA PUNIBILITÀ

1. Le cause di non punibilità.....	119
1.1. La discrezionalità legislativa	119
1.2. La particolare tenuità del fatto	119
1.3. Segue: l'ambito di applicazione (casistica).....	120
1.4. Segue: il requisito della non abitualità (casistica).....	122
1.5. Segue: tenuità del fatto e decisione sulla domanda risarcitoria	123
1.6. L'integrale pagamento del debito tributario (casistica)	124
2. Le soglie di punibilità nei reati tributari (casistica).....	124
3. Le cause di estinzione del reato e della pena	125
3.1. Prescrizione	125
3.2. Segue: la legislazione d'emergenza da COVID-19 (casistica)	129
3.3. Oblazione	131
3.4. Sospensione condizionale della pena (casistica).....	131
3.5. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (rinvio).....	132
3.6. Liberazione condizionale.....	132
3.7. L'adempimento delle prescrizioni nei reati ambientali (casistica).....	132

CAPITOLO 11. IL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DEI REATI

1. In generale	134
----------------------	-----

CAPITOLO 12. DI ALCUNE FATTISPECIE CRIMINOSE

1. Delitti contro la pubblica amministrazione	136
1.1. In generale	136
1.2. Abuso d'ufficio.....	136
2. Delitti contro l'ordine pubblico	136
2.1. Associazione di stampo mafioso	136
3. Delitti contro la fede pubblica	136
3.1. Reati di falso.....	136
4. Delitti contro la famiglia.....	137
4.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare	137
5. Delitti contro la persona.....	137
5.1. Aiuto al suicidio (casistica)	137
5.2. Ingiuria	139

Indice

5.3. Diffamazione a mezzo stampa (casistica).....	139
6. Delitti contro il patrimonio	141
6.1. Furto (casistica).....	141
6.2. Rapina (casistica)	142
6.3. Deturpamento e imbrattamento di beni immobili o mezzi di trasporto (casistica).....	143
7. Reati in materia di immigrazione.....	144
7.1. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	144
8. Reati militari	145
8.1. In generale	145
8.2. Il reato di ingiuria tra militari (casistica)	145
8.3. Distruzione o sabotaggio di opere militari (casistica).....	146
9. Reati in materia di circolazione stradale (casistica)	147
9.1. Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime	147
10. Altre fattispecie.....	148
10.1. Tolleranza abituale, reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (casistica).....	148
10.2. False attestazioni o certificazioni del dipendente pubblico (casistica).....	149
10.3. Delitto di tortura	150

CAPITOLO 13. LE MISURE DI SICUREZZA

1. Principi generali.....	151
2. Misure personali detentive.....	152
2.1. Assegnazione presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza	152
3. Misure personali non detentive (casistica).....	155
3.1. Libertà vigilata	155
3.2. Segue: libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale	156
4. Misure patrimoniali	157
4.1. Confisca allargata (casistica).....	157

CAPITOLO 14. LE MISURE DI PREVENZIONE E LA NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Misure di prevenzione	158
1.1. Natura, finalità e condizioni per l'applicazione	158
1.2. Destinatari delle misure (casistica).....	159
2. Segue: le misure personali	160
2.1. Avviso orale del questore	160
2.2. Sorveglianza speciale e inosservanza delle prescrizioni (casistica).....	161
3. Segue: le misure patrimoniali	162
3.1. Confisca di beni e tutela dei terzi	162
3.2. Il procedimento in caso di incapacità irreversibile del proposto (casistica).....	163
4. Le sanzioni.....	164
4.1. Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali.....	164
5. Misure interdittive	165
5.1. Informazione e comunicazione antimafia (casistica).....	165

CAPITOLO 15. IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (TULPS)

1. Armi e materie esplosive.....	169
1.1. Porto d'armi.....	169

Indice

1.2. Confisca.....	170
--------------------	-----

PARTE SECONDA DIRITTO PROCESSUALE PENALE

SEZIONE PRIMA. I PRINCIPI

CAPITOLO 16. LA LIBERTÀ PERSONALE

1. Garanzia dell' <i>habeas corpus</i>	175
2. Segue: misure restrittive della libertà di locomozione	175
3. Custodia cautelare.....	176
4. Arresto e fermo	177

CAPITOLO 17. LA LIBERTÀ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLE COMUNICAZIONI

1. Contenuto e garanzie	179
2. La corrispondenza.....	179
2.1. Corrispondenza epistolare (casistica)	179
2.2. Posta elettronica e messaggistica istantanea	181
3. Le intercettazioni e i tabulati telefonici.....	181

CAPITOLO 18. IL DIRITTO DI DIFESA

1. In generale	183
2. I contenuti.....	183
2.1. Il diritto di partecipare al processo	183
2.2. Il diritto al silenzio	184
2.3. La facoltà di scelta dei riti alternativi	186
3. Il patrocinio a spese dello Stato	187

CAPITOLO 19. IL GIUSTO PROCESSO

1. Diritto alla prova.....	192
2. Parità tra accusa e difesa.....	192
3. Ragionevole durata del processo	192
3.1. Natura e limiti della garanzia.....	192
3.2. Il procedimento di equa riparazione: il computo del termine (casistica)	194
3.3. Segue: l'istanza di accelerazione	195
4. Contraddittorio.....	197
5. Terzietà e imparzialità del giudice	197
6. Pubblicità delle udienze	198

Indice

CAPITOLO 20. ALTRI PRINCIPI

1. Il giudice naturale	200
2. L'obbligatorietà dell'azione penale	200
3. I limiti alla discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali	200

SEZIONE SECONDA. PROFILI GENERALI

CAPITOLO 21. I SOGGETTI

1. Il giudice	202
1.1. Capacità e composizione (casistica)	202
1.2. Incompatibilità	203
1.3. Astensione e ricusazione	209
2. La polizia giudiziaria	210
2.1. Il rapporto di dipendenza con l'autorità giudiziaria e il segreto investigativo	210
3. L'imputato	211
3.1. Capacità di partecipare al processo (casistica)	211
4. Le parti private	212
4.1. I rapporti fra azione civile e azione penale	212
4.2. La persona offesa dal reato e la parte civile	213
4.3. Il responsabile civile	213

CAPITOLO 22. GLI ATTI

1. Le notificazioni (casistica)	216
1.1. Notifica a mezzo PEC	216
1.2. Notifica personale all'imputato della <i>vocatio in iudicium</i>	216

CAPITOLO 23. LE PROVE

1. Le prove illegittimamente acquisite (casistica)	218
--	-----

CAPITOLO 24. LE MISURE CAUTELARI

1. Misure cautelari personali	219
1.1. In generale	219
1.2. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere	219
1.3. Segue: per gli indiziati del reato di cui all'art. 416- <i>bis</i> cod. pen.	219
1.4. Segue: per gli imputati di associazione terroristica	220
1.5. Limiti alla custodia in carcere del genitore imputato di gravi reati (rinvio)	221
2. Impugnazioni (casistica)	221
2.1. Il riesame: l'inosservanza dei termini del procedimento	221
2.2. Segue: la pubblicità dell'udienza (esclusione)	222

Indice

SEZIONE TERZA. IL PROCEDIMENTO

CAPITOLO 25. LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE

1. Perquisizioni personali e domiciliari (casistica).....	225
2. Individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA (casistica)	226
3. Incidente probatorio.....	227
3.1. Perizia.....	227
3.2. Testimonianza del minorenni (rinvio).....	227
4. Archiviazione	227
4.1. Archiviazione per particolare tenuità del fatto (casistica).....	227
5. Udiienza preliminare.....	228
5.1. La disciplina dell'assenza dell'imputato (casistica).....	228

CAPITOLO 26. I PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Il giudizio abbreviato	231
1.1. Reati puniti con la pena dell'ergastolo	231
1.2. Giudizio abbreviato condizionato (casistica).....	234
2. Il giudizio direttissimo	235
2.1. Termine a difesa e accesso ai riti speciali (casistica).....	235
3. Il giudizio immediato.....	236
3.1. Avviso della facoltà di chiedere riti alternativi (casistica).....	236
4. Il procedimento per decreto (casistica)	236
4.1. Giudizio conseguente all'opposizione	236
4.2. Sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria	236
5. La sospensione del procedimento con messa alla prova	237
5.1. Natura 237	
5.2. Messa alla prova e presunzione di non colpevolezza (casistica).....	238
5.3. Condizioni per l'ammissione: limiti edittali (casistica)	239
5.4. Divieto di una seconda concessione (casistica)	240
5.5. Programma di trattamento e durata (casistica).....	240
5.6. Poteri del giudice (casistica).....	242
5.7. Messa alla prova e lavoro sostitutivo.....	242

CAPITOLO 27. IL DIBATTIMENTO

1. Mutamento del giudice e rinnovazione della prova	244
2. Lettura degli atti.....	244
2.1. Dichiarazioni rese dal c.d. testimone assistito	244
3. Nuove contestazioni.....	245
3.1. L'accesso ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione.....	245
3.2. Segue: in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto (casistica)	248
3.3. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza	249

CAPITOLO 28. LE IMPUGNAZIONI

1. L'appello	251
1.1. In generale.....	251
1.2. La garanzia del doppio grado di giurisdizione.....	251

Indice

1.3. I poteri di impugnazione del pubblico ministero e dell'imputato	251
1.4. L'appello della parte civile (casistica)	252
1.5. L'appello dei terzi avverso il capo di condanna relativo alla confisca (casistica).....	252
1.6. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (casistica).....	253
1.7. La decisione sugli effetti civili in caso di estinzione del reato (casistica).....	253
2. Il ricorso per cassazione.....	254
2.1. Interesse ad impugnare (casistica)	254
3. Il giudizio di revisione	255
3.1. In generale	255

CAPITOLO 29. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE

1. Il giudicato.....	257
1.1. L'intangibilità del giudicato e i suoi limiti: la legalità della pena.....	257
1.2. I vizi del titolo esecutivo: inesistenza e nullità	257
1.3. Il divieto di un secondo giudizio	258
1.4. Segue: i limiti di ammissibilità del "doppio binario"	258
2. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva	262
2.1. Natura ancillare rispetto alle misure alternative	262
2.2. Divieto per determinati reati (casistica).....	263
3. La determinazione della pena detentiva da parte del giudice dell'esecuzione (casistica)	265
3.1. Fungibilità della pena e reato continuato.....	265
3.2. Pluralità di condanne per il medesimo fatto	266
4. L'esecuzione delle pene pecuniarie	266
4.1. Conversione per insolvibilità (casistica).....	266
5. Il procedimento di sorveglianza.....	267
5.1. Il rito camerale c.d. <i>de plano</i> (casistica)	267
6. Il casellario giudiziale.....	269
6.1. Iscrizioni e certificazioni (casistica)	269
7. Le spese di giustizia.....	270
8. Effetti extrapenali della condanna	270

CAPITOLO 30. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1. Competenza (casistica)	272
---------------------------------	-----

CAPITOLO 31. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il mandato di arresto europeo	273
--	-----

PARTE TERZA

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

CAPITOLO 32. I DIRITTI DEI DETENUTI

1. In generale	279
2. Libertà di comunicazione e diritto alla segretezza della corrispondenza	279

Indice

2.1. Il controllo sulla corrispondenza postale del detenuto (rinvio).....	279
3. Libertà di manifestazione del pensiero e diritto allo studio	279
4. Diritto di conferire con il difensore	280
5. Le condizioni di detenzione: i rimedi risarcitori	280
5.1. In generale	280
5.2. Segue: applicabilità a favore degli internati.....	280

CAPITOLO 33. I BENEFICI PENITENZIARI E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

1. Il divieto di presunzioni assolute o automatismi	282
2. Permessi premio	283
2.1. Funzione dell'istituto.....	283
2.2. Termine per il reclamo (casistica)	283
3. Detenzione domiciliare	284
3.1. In generale	284
3.2. La detenzione domiciliare “generica” e “umanitaria” (casistica)	284
3.3. Detenzione domiciliare ordinaria e speciale a tutela dei figli minori (rinvio).....	286
4. Semilibertà.....	286
4.1. Semilibertà “surrogatoria” (casistica).....	286
5. Liberazione anticipata (casistica).....	287
6. Divieto di concessione di benefici (casistica)	287
6.1. La revoca di un precedente beneficio	287
6.2. Il requisito della parziale espiazione della pena.....	288
7. I benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi (art. 4- <i>bis</i>).....	290
7.1. In generale	290
7.2. La collaborazione con la giustizia: liberazione condizionale ed ergastolo	290
7.3. Segue: permessi premio.....	291
7.4. Segue: i reati ostativi	294
7.5. L'osservazione scientifica della personalità (casistica)	295

CAPITOLO 34. IL REGIME SPECIALE DI DETENZIONE (ART. 41-BIS)

1. In generale	297
2. Le restrizioni (casistica).....	298
2.1. Il divieto di scambiare oggetti	298
2.2. Il divieto di cuocere cibi	299
2.3. Il divieto di ricevere e spedire libri e riviste a stampa	299
2.4. Il visto di censura della corrispondenza.....	301
2.5. Il regime dei colloqui (rinvio)	301
3. Regime speciale e detenuti in esecuzione di una misura di sicurezza (casistica).....	302

PARTE QUARTA
DIRITTO PENALE E MINORI

CAPITOLO 35. IL PROCESSO PENALE E I MINORI

1. Il Tribunale per i minorenni: finalità, poteri e composizione.....	305
2. L'istituto della messa alla prova (casistica)	306
3. La tutela del minore nel processo penale ordinario.....	307
3.1. L'acquisizione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio	307

CAPITOLO 36. L'ESECUZIONE PENALE MINORILE

1. Finalità.....	309
2. Il divieto di automatismi	309
3. Le misure penali di comunità (casistica).....	311

**CAPITOLO 37. IL RILIEVO DELL'INTERESSE DEL MINORE NELLE
MISURE RIGUARDANTI I GENITORI**

1. Tutela dei minori ed esigenze di difesa sociale.....	312
2. Limiti alla custodia cautelare in carcere per gravi reati	313
3. Misure alternative e benefici penitenziari per la cura dei figli	315
3.1. La detenzione domiciliare ordinaria e speciale.....	315
3.2. L'assistenza all'esterno dei figli minori (casistica).....	319
4. Regime speciale e colloqui con figli minorenni.....	320

INDICE DEI REPERTORI.....	323
---------------------------	-----

INDICE DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOLI	325
---	-----

Introduzione

Con il presente Volume, curato dalla dott.ssa Seghetti, vengono all'esame del "Repertorio ragionato delle massime delle pronunce costituzionali" le decisioni che riguardano la materia penale, qui ordinata – come meglio indicato nella Presentazione della curatrice – per mezzo di una quadripartizione avente ad oggetto il diritto penale sostanziale, quello processuale, la fase dell'esecuzione e la normativa che riguarda i minori.

Si conclude così – seppure al momento solo idealmente, in attesa degli altri lavori in corso di realizzazione di cui si dà conto nel Piano editoriale a chiusura del Volume – il percorso avviato lo scorso anno con il Volume 1, dedicato al processo costituzionale, percorso volto a fornire al lettore una raccolta quanto più completa e ragionata delle massime sulla giurisprudenza costituzionale redatte tra il 2016, anno di costituzione dell'Ufficio del Massimario, e il 2022.

Si auspica in tal modo che il presente lavoro possa essere di interesse e d'aiuto a chi voglia orientarsi nel "sistema penale della giustizia", che, inteso in senso lato, è, soprattutto negli anni più recenti, oggetto di una meditata e significativa attività giurisprudenziale della Corte. Molti sono gli spunti che potranno rintracciarsi; uno di questi è il tema che riguarda il rapporto tra i poteri della Corte e la discrezionalità legislativa, il quale è oggetto di un'evoluzione che va nel senso di una «più incisiva azione che la giurisprudenza costituzionale tende a esercitare, superando, con una larga varietà di tecniche decisorie, le strettoie dell'inammissibilità»¹.

Le massime riportate nel Volume sono così testimoni di «una rinnovata sensibilità», la quale ha imposto alla Corte «di rinvenire nella giustizia costituzionale meccanismi adeguati per cancellare la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando il più possibile la discrezionalità legislativa»². Tale atteggiamento è andato gradualmente cambiando – superando l'iniziale «grande deferenza nei confronti della discrezionalità legislativa»³, seppure mitigando tale tendenza «dalla cautela e dalle condizioni che la stessa Corte si è imposta»⁴. Si è così passati dalla teoria delle "rime obbligate" a quelle delle rime "adeguate", ossia a considerare l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale «condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore», ferma restando, naturalmente, la facoltà *ex post* del legislatore «di intervenire con scelte diverse»⁵.

¹ *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull'attività svolta nell'anno 2018*, riunione straordinaria del 21 marzo 2019, p. 13.

² *Ibidem*, p. 14.

³ M. Cartabia, *L'attività della Corte costituzionale nel 2019*, 28 aprile 2019, p. 21.

⁴ G. Coraggio, *Relazione sull'attività della Corte costituzionale*, 2020, p. 12.

⁵ *Ibidem*, p. 13. Sul tema, da ultimo si rinvia agli atti, di futura pubblicazione, dell'incontro di studio svolto presso il Palazzo della Consulta il 13 gennaio 2022, avente ad oggetto "Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione".

Detto altrimenti, è questo anche il tema delle “zone franche” (in parte esaminato anche nel Volume 1)⁶, che da sempre la Corte cerca di arginare e ridurre, e che proprio in materia penale pone delicati problemi di equilibrio costituzionale e di tutela delle libertà fondamentali.

Il Volume tratta di questi temi – il cui precipitato giuridico potrà essere individuato sia nel diritto penale sostanziale, come, ad esempio, nelle fattispecie relative all’aiuto al suicidio o al reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa, sia nella «complessa, stratificata e a tratti disomogenea legislazione sull’esecuzione carceraria ed extra muraria delle pene»⁷ – e in cui il bilanciamento di esigenze contrapposte trova soluzione anche alla luce della giurisprudenza delle Corti europee.

Ancora una volta, il diritto penale – «e con esso il diritto penitenziario, che ne costituisce per così dire il braccio esecutivo»⁸ – diventa cartina di tornasole, da un lato, del rapporto tra Corte e Legislatore e, dall’altro, delle diverse opzioni seguite per tutelare, specie alla luce del principio della proporzionalità della pena, i diritti fondamentali della persona, anche in ambiti non strettamente penali, quali le sanzioni amministrative di natura “punitiva”.

Di tutti questi temi il presente Volume cerca di dare ragione, come meglio precisato nella Presentazione che segue.

Roma, febbraio 2023

M. B.

⁶ *Repertorio ragionato delle massime delle pronunce costituzionali*. Vol. 1, “*Il processo costituzionale*”, 2022, p. 69 e ss.

⁷ *Ibidem*, p. 12.

⁸ M. Cartabia, *L’attività della Corte costituzionale nel 2019*, p. 22.

Presentazione alla prima edizione

Il presente Repertorio raccoglie le massime, elaborate dall'Ufficio del Massimario nel periodo intercorso tra l'ottobre del 2016, al momento della sua costituzione, ed il 2022, sui temi pertinenti alla giustizia penale.

Esso segue, per ciascuna delle quattro Parti in cui è suddiviso, un duplice criterio di sistematizzazione: il primo sostanzialmente incentrato sui principi che costituiscono il parametro di riferimento del vaglio di compatibilità richiesto alla Corte; il secondo improntato, tendenzialmente, ad una sistematica corrispondente all'impianto dei codici (penale e di procedura penale) o del *corpus* normativo cui afferiscono i singoli istituti che vengono in rilievo.

Fanno eccezione a questa regola le massime riguardanti la tutela dei minori, spesso avvinte dai medesimi enunciati di principio e per questo raccolte unitariamente nella Parte quarta (Diritto penale e minori), anche se riconducibili ad ambiti differenti. In questa sede sono quindi confluite le massime attinenti al processo penale minorile e alla esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, ma anche quelle che hanno ad oggetto disposizioni che all'interno del codice di rito disciplinano istituti di tutela dei minori (ad esempio, l'acquisizione della testimonianza del minore in sede di incidente probatorio) ovvero introducono delle eccezioni alla disciplina ordinaria per i genitori, imputati o detenuti, a salvaguardia del loro rapporto con i figli e a garanzia dell'adempimento dei loro doveri di cura (ad es. in materia di misure cautelari e misure alternative alla detenzione).

Nella struttura e nell'impostazione formale il Repertorio ricalca quello sul Processo costituzionale (Volume 1 della serie dei Repertori) e ne condivide le scelte di fondo, prima fra tutte l'essere un repertorio "ragionato".

Benché l'ordine di esposizione delle massime sia rigorosamente cronologico (a partire dalla più recente), si è cercato, attraverso una articolazione il più possibile analitica ed aderente agli enunciati di principio, di offrire anche una chiave di lettura e, ove possibile, evidenziare le tappe del percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale su alcune questioni (così, ad esempio, per l'estensione del divieto di retroattività *in peius* all'esecuzione della pena e alle misure alternative alla detenzione).

Le massime di principio sono generalmente anteposte a quelle del caso concreto all'interno del medesimo paragrafo. Là dove non è stato possibile seguire questa impostazione – per la presenza di più parametri o per la specificità della questione prospettata, che ne rendeva più opportuna la collocazione all'interno della sezione dedicata ai singoli istituti – si è fatto ricorso allo strumento del rinvio.

In presenza di massime di principio dal contenuto sostanzialmente analogo o identico, di norma si è preferito riportare la massima più recente, richiamando con una breve nota il precedente, se non già contenuto tra quelli citati.

Nel Repertorio non sono state inserite le massime relative a questioni decise con pronunce meramente processuali (generalmente ordinanze), salvo che nel caso di questioni di interesse anche nella prospettiva di future riproposizioni o di massime contenenti comunque affermazioni di rilievo o riferimenti di giurisprudenza costituzionale o di legittimità.

Infine, l'elenco dei nomi e delle parole notevoli, che figura alla fine del volume, vuole essere solo uno strumento sussidiario ed ulteriore di ricerca, attraverso l'evidenziazione di singoli istituti, espressioni ricorrenti o nomi comuni, e non va quindi inteso come un indice analitico.

Il Repertorio si articola in quattro Parti.

La prima ha ad oggetto il diritto penale sostanziale; la seconda il diritto penale processuale; la terza l'ordinamento penitenziario e la quarta il diritto penale e i minori.

Nel diritto penale sostanziale, la prima Sezione è riservata ai principi costituzionali e, in primo luogo, al principio di legalità e ai suoi corollari (riserva di legge, tassatività e determinatezza, irretroattività *in peius*). Seguono il principio di retroattività della *lex mitior*, il principio di offensività, la presunzione di non colpevolezza e i principi concernenti il trattamento sanzionatorio (finalità rieducativa, proporzionalità e individualizzazione della pena).

I capitoli successivi sono dedicati al tema della discrezionalità legislativa e al sindacato di costituzionalità sulle norme penali, con specifico riguardo al divieto di additive *in malam partem*, al controllo sulla dosimetria della pena e agli effetti delle sentenze di incostituzionalità.

Nell'ultimo capitolo della Sezione si è ritenuto opportuno riunire le massime relative alle sanzioni amministrative, anche a carattere punitivo – secondo la ormai nota elaborazione della Corte EDU (c.d. criteri Engel) –, per dare conto unitariamente dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale sul tema. Sono state così dapprima considerate le sanzioni amministrative in generale, per poi esaminare le pronunce che hanno esteso numerosi principi propri della pena in senso stretto alle sanzioni punitive. Infine si è preso in esame il fenomeno della successione di norme sanzionatorie amministrative a norme penali in conseguenza di interventi di depenalizzazione.

Nella seconda Sezione, sono invece contenute le massime che si riferiscono ai singoli istituti del codice penale (di parte generale e speciale) e alla normativa complementare, al cui interno ampio spazio occupano le misure di prevenzione.

Una analoga scansione è ripetuta nella Parte seconda, che si apre con una prima Sezione destinata a raccogliere i principi costituzionali operanti sul versante processuale della giustizia penale: regole e principi posti a presidio del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e a garanzia di diritti, facoltà e poteri delle parti. Le successive due Sezioni si incentrano rispettivamente sugli aspetti statici (soggetti, atti, prove, misure cautelari) e sui profili dinamici del processo, comprensivi questi ultimi di tutto ciò che va dalle indagini preliminari all'esecuzione del giudicato.

La Parte terza – interamente dedicata all'ordinamento penitenziario – si occupa, nell'ordine, dei diritti dei detenuti, dei benefici e delle misure alternative alla detenzione, nonché delle eccezioni alla disciplina ordinaria previste per determinate categorie di condannati e del regime speciale di detenzione (art. 41-bis ordin. penit.).

La quarta ed ultima Parte è riservata ai minori e dà conto della giurisprudenza costituzionale che, nel periodo considerato, ha riaffermato la specificità del sistema di giustizia minorile e, in particolare, la speciale rilevanza che nell'esecuzione della pena rivestono la funzione rieducativa e il criterio di individualizzazione del trattamento, alla luce della personalità in continua evoluzione del minore. Come anticipato, trovano posto in questa sede anche

Presentazione alla prima edizione

questioni nelle quali il minore si pone come soggetto terzo, estraneo al processo che si svolge nei confronti degli adulti e non destinatario diretto delle misure.

Roma, febbraio 2023

V. S.

Presentazione alla seconda edizione

In questa nuova edizione, il Volume 8 del Repertorio ragionato delle massime della giurisprudenza costituzionale si arricchisce delle massime relative alle decisioni del 2023, rimanendo inalterato nella struttura e nell'impostazione generale. Rispetto alla precedente edizione, è stato in parte modificato il Capitolo 7, che – in considerazione della contemporanea pubblicazione del Volume 4 (Amministrazione pubblica), nel quale viene ampiamente trattato il tema del diritto sanzionatorio amministrativo – si incentra ora esclusivamente sulle massime relative alle sanzioni amministrative di carattere punitivo, alle quali la Corte ha esteso larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali, basato sull'art. 25 Cost.

Le decisioni intervenute nell'ultimo anno confermano indirizzi già consolidati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, specie in riferimento al principio di proporzionalità della pena e alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare delle persone detenute. Alcuni profili nuovi sono senz'altro da segnalare per la loro rilevanza sul piano innanzitutto delle affermazioni di principio.

Così, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che consentiva al questore di vietare l'uso del telefono mobile al destinatario dell'avviso orale c.d. rafforzato, la sentenza n. 2 ha affermato che – «considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale» – il divieto in questione, penetrando nel «nucleo essenziale» del diritto tutelato dall'art. 15 Cost., si traduce in un limite alla libertà di comunicare, spazio vitale che circonda la persona, con la conseguenza che la relativa decisione non può che spettare all'autorità giudiziaria.

Successivamente, con la sentenza n. 94, la Corte ha ritenuto che, in relazione ai delitti puniti con la pena edittale fissa dell'ergastolo, il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata viola i principi di eguaglianza, di offensività della condotta del reo e della necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato, conseguendo da esso l'ergastolo quale unica ed indefettibile pena irrogabile, in conflitto con la tenuta costituzionale della pena perpetua, non rimediabile attraverso il sistema delle tutele riconosciute nella fase della espiazione della stessa.

In tema di colloqui visivi in regime di 41-*bis* ord. penit., la sentenza n. 105 ha affermato che una disciplina che impedisca totalmente la possibilità di mantenere un contatto fisico con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilito dall'art. 27 Cost. anche per i detenuti in regime speciale, e con i parametri costituzionali e internazionali che tutelano il preminente interesse del minore, così escludendo sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata che i colloqui debbano sempre avvenire con l'impiego del vero divisorio “a tutta altezza”.

Nel 2023 sono state poi decise due giudizi nei quali la Corte aveva promosso altrettanti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE su differenti profili della disciplina del MAE, attinenti alla possibilità di rifiutare la consegna, rispettivamente, di una persona affetta da patologie croniche incompatibili con la custodia in carcere e di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione

europea, ma stabilmente radicato nel territorio italiano. Nel ribadire il necessario rispetto del diritto alla salute e alla non discriminazione tra cittadini europei e di Paesi terzi nell'esecuzione del MAE, la Corte ha dichiarato, nel primo caso, non fondate le questioni sollevate, ritenendo che il meccanismo interpretativo configurato dai giudici di Lussemburgo (che fa leva sulla interlocuzione tra gli Stati) sia idoneo a fornire adeguata tutela al diritto fondamentale alla salute (n. 177) e ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale *in parte qua* della disposizione censurata, nel testo applicabile *ratione temporis* e in quello modificato nel 2021 (n. 178).

Di particolare rilevanza è stata la pronuncia originata dal c.d. “caso Regeni”. La tortura – ha affermato in tale circostanza la Corte – è un delitto contro la persona e un crimine contro l'umanità, proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo allo *ius cogens* di formazione consuetudinaria; lo statuto universale del crimine di tortura è infatti connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura. L'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato. Sulla base di tale premessa la Corte, con la sentenza n. 192, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo *in parte qua* l'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. La stasi *sine die* del processo per i delitti di tortura commessi da agenti della funzione pubblica, quale deriverebbe dalla impossibilità di notificare personalmente all'imputato gli atti di avvio del processo medesimo si risolve, infatti, secondo la Corte in una “immunità *de facto*”, che offende i diritti inviolabili della vittima, il principio di ragionevolezza e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione sulla tortura.

Due importanti pronunce di non fondatezza sono poi intervenute in materia di circolazione stradale rispettivamente sulla revoca automatica della patente in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (n. 194) e sul trattamento sanzionatorio delle lesioni stradali aggravate dalla fuga del conducente (n. 195).

La sentenza n. 197 infine ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione della pena, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione previsto per i fatti di omicidio commessi in contesti familiari e affettivi, evidenziando, in particolare, come tale divieto determinasse una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e incoerente rispetto alla sua stessa *ratio* nei casi in cui a compiere l'atto omicida è la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all'interno del proprio contesto familiare, che il complessivo impianto della legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) vorrebbe invece più efficacemente proteggere.

Roma, febbraio 2024

V. S.

PARTE PRIMA

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

SEZIONE PRIMA. I PRINCIPI

Capitolo 1. Legalità del reato e della pena

1. La legalità come principio supremo e la concorrenza di tutele tra ordinamenti

In relazione al principio di legalità, gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvencono nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia. Quindi, in questa ipotesi di «concorrenza di tutele», si ha che l'art. 7 CEDU ben può offrire, talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela più ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.), cosicché la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest'ultimo, è poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019 e n. 282 del 2010*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il *nomen* ad essa attribuito dall'ordinamento, non può, ormai, non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di "conoscere", in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata. (*Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018*). [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, è indiscutibile che un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento. [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Il principio di legalità in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., esprime un principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva. Se l'applicazione di una norma del Trattato sul funzionamento dell'unione europea comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, la Corte costituzionale avrebbe il dovere di impedirlo. [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione europea rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio

all'art. 53 CDFUE, sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE). [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione [dei reati] ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l'attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di *civil law*, i quali non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l'art. 49 CDFUE abbia identica portata, ai sensi dell'art. 52, par. 4, della medesima Carta. [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea quale corollario del principio di certezza del diritto, è presente anche nel sistema di tutela della CEDU, e incarna pertanto un principio generale del diritto dell'Unione. [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.1. La “regola Taricco”

La regola che la Corte di giustizia UE ha tratto dall'art. 325 del TFUE con la sentenza “Taricco” interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, in quanto – nei casi e alle condizioni indicati da detta pronuncia – imporrebbe ai giudici penali, nell'ambito dei procedimenti riguardanti le frodi all'IVA, di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di atti interruttivi, limitano ad un quarto l'aumento del tempo necessario alla prescrizione dei reati fiscali puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000. L'applicazione diretta della regola europea trova, peraltro, impedimenti di ordine costituzionale nella circostanza che in Italia la prescrizione appartiene al diritto penale sostanziale e come tale soggiace al principio supremo di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), il quale esige che il regime legale della prescrizione sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma vigente al tempo di commissione del fatto, così assicurando agli imputati un trattamento di maggior favore e un livello di protezione più elevato (come tale salvaguardato dall'art. 53 CDFUE) di quello concesso loro dall'art. 49 CDFUE e dall'art. 7 CEDU. In forza di tale circostanza – estranea al diritto dell'Unione, il cui primato e la cui uniforme applicazione non sono quindi posti in discussione – la “regola Taricco” risulta non sufficientemente determinata e priva, sotto tale profilo, di base legale, in quanto non era ragionevolmente prevedibile dagli interessati in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, e in quanto non è idonea a escludere che la determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati di cui trattasi

sia determinato dal giudice mediante scelte discrezionali operate caso per caso (ciò che è vietato dalla riserva di legge e dal principio della separazione dei poteri, di cui l'art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale). In particolare, il “numero considerevole di casi” di impunità delle frodi gravi in danno dell'Unione – cui è subordinato l'obbligo indicato dalla sentenza Taricco – è per sua natura ambiguo e comunque non riempibile attraverso l'esercizio della funzione interpretativa, risolvendosi nell'assegnazione al giudice penale di un obiettivo di risultato, da raggiungere (in difetto di indicazione analitica del percorso da seguire) con qualunque mezzo rinvenuto nell'ordinamento. [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., e dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. – dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008. La norma censurata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE (c.d. regola Taricco), comporta che venga omessa l'applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., quando il regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o quando il termine di prescrizione risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro (c.d. principio di assimilazione). A seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 24 del 2017, la Grande sezione della CGUE, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S., ha chiarito in primo luogo che, in virtù del divieto di retroattività *in malam partem* della legge penale che discende immediatamente dal diritto dell'Unione, la “regola Taricco” non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015; e, in secondo luogo, che spetta ai giudici nazionali il compito di saggiare la compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza in materia penale, quale principio supremo dell'ordine costituzionale italiano e cardine del diritto dell'Unione. Conseguentemente, la “regola Taricco” non è applicabile nei giudizi *a quibus*, poiché in entrambi si procede per fatti avvenuti prima dell'8 settembre 2015. Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di rilevanza, perché riconoscere solo sulla base della sentenza M.A. S. l'avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applicazione della “regola Taricco”, seppure individuandone i limiti temporali. Independentemente dalla collocazione dei fatti, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE, il cui testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “regola Taricco”, sia tale regola in sé. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento. [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

In precedenza, la Corte con O. 24/17 [Pres. GROSSI; Red. LATTANZI] aveva disposto la sottoposizione alla Corte di giustizia UE, in via pregiudiziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE), delle seguenti questioni di interpretazione: 1) se l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; 2) se l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 3) se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

2. Legalità e fonti: la riserva di legge

2.1. La delega

Nella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto – spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili – il controllo del rispetto dei principi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. (Precedenti: S. 174/2021 - mass. 44205; S. 127/2017 - mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 - mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 - mass. 27715). [S. 175/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

La delega per il riordino o per il riassetto normativo – come, nel caso di specie, il trasferimento, all'interno del codice penale, della figura criminosa del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, in omaggio al principio della “riserva di codice” contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q), della legge n. 103 del 2017, – concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, sicché va delimitato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 231/2021 - mass. 44276; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 61/2020 - mass. 41958; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 94/2014 - mass. 37869; S. 73/2014 - mass. 37833; S. 162/2012 - mass. 36437; S. 80/2012; S. 293/2010 - mass. 34955; S. 230/2010 - mass. 34783). [S. 105/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

In punto di sanzioni, il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. Per la materia penale è infatti più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, perché il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili. (*Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997; ordinanza n. 134 del 2003*). [S. 174/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) rimette al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. (*Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014*). [S. 189/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La coerenza fra legge delega e decreto legislativo assume peculiare crucialità quando siano in questione scelte di politica criminale compiute dal Parlamento, nel senso della depenalizzazione di alcune fattispecie di reato. In tal caso, il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost., e quindi sulle modalità di esercizio, da parte del Governo, della funzione legislativa delegata, è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge sancito, in materia penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost., che attribuisce al Parlamento funzione centrale, tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare. (*Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014*). [S. 127/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.1.1. Casi concreti

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10-*bis* limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto – in precedenza illecito amministrativo tributario – una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all'omesso versamento di ritenute risultanti dalle

certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 – sicché l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate –, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente. [S. 175/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 586-*bis*, settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. terza penale, e dal Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, nel compiere l'operazione di "riassetto normativo" nel settore del doping, non realizza un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti – come richiesto dal criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. *g*), della legge n. 103 del 2017 –, ma arricchisce la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. In tal modo la fattispecie penale si è sensibilmente ridotta, alterando significativamente la sua struttura e deviando il baricentro del bene giuridico protetto, passato dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte. Il principio di legalità, infine, comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte poste in essere tra il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore della disposizione censurata, e la data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza di questa Corte, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale. [S. 105/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Savona, sez. pen., in riferimento all'art. 76 Cost. – dell'art. 3, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui – nel riformulare l'art. 35, comma 8, del r.d. n. 773 del 1931 – prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. La scelta del legislatore delegato di inasprire il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame non viola il criterio direttivo specifico di cui all'art. 36, comma 1, lett. *n*), della legge n. 88 del 2009 che, nell'attuazione della direttiva 2008/51/CE, imponeva di «prevedere l'introduzione di sanzioni penali». Tale criterio non precludeva infatti al Governo di rivedere anche l'impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici previgenti; nella specie, il legislatore delegato ha aggravato il precedente trattamento sanzionatorio mediante l'individuazione di una sanzione

ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lett. n). Né sono violati i criteri generali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), in quanto la clausola che consentiva la previsione di sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle leggi penali vigenti» deve essere interpretata, in senso più restrittivo, come intesa ad escludere la possibilità di incidere sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e interessi che non si esauriscano nella nuova normativa; non pertinente è, infine, il criterio generale delle sanzioni identiche, non applicabile ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti e norme modificative delle medesime. (*Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 49 del 1999 e n. 456 del 1998*). [S. 174/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 76 Cost. – degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati – per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. – e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Le disposizioni censurate – nel prevedere, pur in assenza di espressa autorizzazione del legislatore delegante, l'applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte per gli illeciti depenalizzati – non contrastano con gli indirizzi generali della legge delega, ma ne costituiscono, all'opposto, un coerente sviluppo e completamento (come riconosciuto anche nei pareri delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto), in quanto evitano che si produca una completa impunità dei fatti pregressi, contraria alla *ratio* dell'intervento di depenalizzazione, che è quella di modificare in senso (tendenzialmente) mitigativo – e non già di eliminare – la sanzione per un fatto che resta, comunque sia, illecito. [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari – in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il secondo dei quali inconferente – nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione c.d. cieca dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda non si applica ai reati previsti dal codice penale, e specificamente a quello previsto dall'art. 392 cod. pen. Benché l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge delega n. 67 del 2014 espressamente contempra la trasformazione in illecito amministrativo di “tutti i reati” puniti con sola pena pecuniaria, la scelta di non depenalizzare quelli previsti dal codice costituisce legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della *ratio* di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale. Infatti, a fronte di elementi testuali della delega suscettibili di divergenti letture, il legislatore delegato si è assunto la responsabilità di operare una specifica scelta di “riempimento” normativo alla luce di una plausibile interpretazione del citato art. 2, ritenendo che l'estensione della clausola generale di depenalizzazione ai reati *intra*

codicem puniti con sola pena pecuniaria sia impedita dalla presenza di alcuni di essi nell'elenco nominativo delle fattispecie da depenalizzare, e, sul piano sistematico, dalla vistosa incongruità degli effetti dell'estensione (atteso che, a fronte della mancata depenalizzazione di fattispecie contravvenzionali di minore offensività rientranti nell'elenco delle materie escluse dalla delega, verrebbero depenalizzate fattispecie delittuose *intra codicem* sanzionate con la sola multa o ammenda, ma inserite – come l'art. 392 cod. pen. – in un complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni rilevanti). È altresì significativo che il parere della competente commissione parlamentare abbia reputato l'esclusione censurata come una delle possibili scelte del legislatore delegato. [S. 127/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

V. anche, in riferimento al regime di procedibilità dei reati, S. 223/19, nel Capitolo 11.

2.2. La decretazione d'urgenza

Il procedimento legislativo implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione, consentendo, così, alle une e all'altra [in materia penale] un apporto critico alle scelte di criminalizzazione adottate dalla maggioranza. Ciò vale anche e specificamente per le norme penali introdotte mediante decreto-legge. (*Precedenti: S. 230/2012; S. 487/1989*). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

2.2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 cod. pen., la locuzione – riferita alla violazione integrativa del reato – «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Come emerge dal preambolo, dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni ufficiali che ne hanno accompagnato l'approvazione, il d.l. n. 76 del 2020 reca un complesso di norme eterogenee accomunate dall'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19. In quest'ottica, il provvedimento interviene in molteplici ambiti; non può però sostenersi che la norma censurata sia palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto. Se l'intervento normativo censurato non nasce con l'emergenza epidemiologica, ma si connette all'epifania, ben anteriore, degli indirizzi giurisprudenziali che hanno dilatato la sfera applicativa dell'incriminazione per abuso d'ufficio, è però l'esigenza di far “ripartire” celermente il Paese dopo il prolungato blocco imposto per fronteggiare la pandemia che – nella valutazione del Governo e del Parlamento, in sede di conversione – ha impresso ad essa i connotati della straordinarietà e dell'urgenza. Valutazione, questa, che non può considerarsi manifestamente irragionevole o arbitraria. [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. – dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, che, modificando l’art. 131-*bis*, secondo comma, cod. pen., dispone che, agli effetti dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. L’addizione operata dalla legge di conversione – finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell’agire della pubblica amministrazione – non è eterogenea rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019. (*Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996*). [S. 30/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

2.3. La legge regionale

La legislazione regionale – pur non potendo costituire fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un’attività penalmente sanzionata dall’ordinamento nazionale – può concorrere a precisare, *secundum legem*, i presupposti di applicazione di norme penali statali; ciò, particolarmente, quando la legge statale subordina effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali (in particolare riferimento alle cc.dd. norme penali in bianco). (*Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2014, n. 63 del 2012, n. 185 del 2004, n. 504 del 1991, n. 213 del 1991, n. 14 del 1991 e n. 487 del 1989*). [S. 178/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Se resta preclusa al legislatore regionale una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dalla legislazione statale, per altro verso sono da ritenere legittime le norme regionali che si limitano ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 295 del 2009, n. 387 del 2008, n. 210 del 1972 e n. 104 del 1957*). [S. 178/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

La riserva di legge statale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. si estende a tutte le vicende modificative ed estintive della punibilità, rendendo così illegittimi anche gli interventi normativi delle Regioni sulle cause di estinzione del reato. Nondimeno, nelle materie di loro competenza le Regioni possono concorrere a precisare *secundum legem* i presupposti applicativi di norme penali, come può verificarsi nei casi in cui la legge statale subordina effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2014, n. 63 del 2012, n. 183 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004*). [S. 2/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Il legislatore, anche regionale, può integrare i precetti punitivi e sanzionatori mercé il rinvio ad altri atti normativi, ma è in palese contrasto con i principi costituzionali di cui all’art. 25 Cost. che ciò avvenga in modo tale che la determinazione *ex lege* della conseguenza giuridico-sanzionatoria derivante dalla violazione del precetto normativo sia assente o, ad ogni modo, insufficiente. [S. 121/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

2.4. Segue: le connessioni con la materia “ordinamento penale”

I profili penalistici relativi agli abusi edilizi, compresa l'estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), afferiscono alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento penale», per cui sono integralmente sottratti al legislatore regionale. (*Precedenti: S. 68/2018 - mass. 41443; S. 49/2006; S. 70/2005 - mass. 29218; S. 196/2004*). [S. 93/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Il condono edilizio straordinario disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, opera su due piani distinti: sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l'estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l'estinzione dell'illecito amministrativo. In questo quadro, anche per effetto dei molteplici rinvii operati da tale norma a diverse disposizioni della legge n. 47 del 1985, il versamento integrale dell'oblazione è elemento costitutivo della fattispecie estintiva del reato, e come tale si riconnette alla competenza esclusiva del legislatore statale, che non solo è l'unico che può intervenire sulla sanzionabilità penale, ma dispone anche, specie in occasione di sanatorie amministrative, di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità. (*Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42875; S. 2/2019 - mass. 40268; S. 70/2008 - mass. 32215; S. 196/2004 - mass. 28573; S. 167/1989 - mass. 12737; O. 327/2000 - mass. 25598; O. 149/1999 - mass. 24635*). [S. 44/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La disciplina dell'oblazione si impone alle regioni, in quanto riconducibile al monopolio in capo allo Stato sulle scelte sanzionatorie, unicamente in relazione alla misura dell'oblazione, ai relativi termini di versamento, ed in genere alle relative articolazioni procedurali ed organizzative. Per il fatto di inerire a una fattispecie estintiva del reato che si ripercuote anche sulla sanzionabilità amministrativa, i presupposti e le procedure dell'oblazione si impongono alle regioni anche in vista della collaborazione cui sono tenuti – nell'ambito del complessivo procedimento - i Comuni, titolari di fondamentali poteri di gestione e controllo del territorio, con l'autorità giurisdizionale. anche considerato che il giudice penale non ha competenza “istituzionale” per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici. (*Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 198/2004 - mass. 28586; S. 196/2004 - mass. 28573; S. 370/1988 - mass. 13791*). [S. 44/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La giurisprudenza costituzionale definisce i poteri di intervento del legislatore regionale in materia di condono edilizio nel senso che quest'ultimo non possa incidere né sulle scelte di principio relative all'*an*, al *quando* e al *quantum* della sanatoria amministrativa, né conseguentemente sul regime penale dei relativi abusi, ma debba limitarsi a concorrere alla più precisa definizione *secundum legem* dei presupposti della disciplina statale sul condono, compresa quella penale. (*Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42875; S. 2/2019 - mass. 40268; S. 68/2018 - mass. 41447; S. 73/2017 - mass. 39504; S. 117/2015 - mass. 38422; S. 46/2014 - mass. 37771; S. 63/2012 - mass. 36160; S. 290/2009 - mass. 34064; S. 49/2006 - mass. 30152; S. 70/2005 - mass. 29218; S. 196/2004*). [S. 135/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

Una norma regionale deve ritenersi invasiva della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale non solo quando incida su fattispecie penali, modifichi i presupposti per la loro applicazione o introduca nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, ma anche allorché produca effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato. (*Precedente citato: sentenza n. 172 del 2017*). [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale non può essere intesa in senso tale da precludere alle Regioni di stabilire, negli ambiti riservati alla propria competenza concorrente o residuale, requisiti soggettivi connessi all'assenza di precedenti penali, per chi voglia fruire di benefici previsti dalla legislazione regionale. [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Una normativa regionale che intervenga sulla disciplina del patrocinio legale nel processo penale non presenta profili di interferenza con la materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza statale, poiché non incide su fattispecie penali, non modifica i presupposti per l'applicazione di norme penali, non introduce nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, né produce effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato. (*Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2014, n. 63 del 2012, n. 122 del 2010, n. 259 del 2009, n. 387 del 2008, n. 183 del 2006, n. 172 del 2005 e n. 185 del 2004*). [S. 172/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.4.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata, per inconferenza del parametro dedotto, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021 che, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge reg. Veneto n. 21 del 2004, prevede la possibilità di destinare l'incremento della misura dell'oblazione prevista dalla legge statale sul condono edilizio per finalità diverse da quelle contemplate dalla legislazione statale. Alla disciplina dell'oblazione in quanto ricadente nell'ambito di competenza di cui all'evocato parametro è estranea la destinazione degli introiti che le regioni riscuotono per effetto dell'incremento consentito dall'art. 32, comma 33, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. Infatti, a differenza dei proventi della fattispecie ordinaria di oblazione, l'impiego della quota incrementale è liberamente modulabile dalle Regioni, in quanto la tipologia degli interventi che tali fondi sono destinati a sostenere non è correlata – tanto tanto nella normativa statale, quanto in quella regionale – alle attività procedimentali e organizzative concernenti le singole domande di condono, ma unicamente al perseguimento di finalità generali inerenti al governo del territorio, situandosi così completamente "a valle" della fattispecie estintiva del reato. (*Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858*). [S. 44/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 che esonera le strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici – realizzate per sostituire edifici abitativi e produttivi sgomberati per effetto del terremoto del 1997 – dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione. I manufatti consentiti o tollerati per fronteggiare l'emergenza alloggiativa causata da eventi sismici, in attesa del recupero di quelli

danneggiati, derogano al solo obbligo di edificare previa autorizzazione e non anche alla disciplina sulla vigilanza e il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia. [S. 93/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 14, lett. *f*) e *n*), dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. *l*), *m*) e *s*), Cost. - del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui, abrogando il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, limita il vincolo paesaggistico ai soli boschi, con esclusione delle relative zone di rispetto e conseguente asserita estensione dell'area di applicazione del condono edilizio. La disposizione impugnata è stata assunta in osservanza dei limiti dei poteri di intervento del legislatore regionale in materia per cui la detta eliminazione non allarga di per sé l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, né invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale». [S. 135/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che prevede il trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di realizzazione o gestione degli impianti di sbarramento in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, ovvero ancora in violazione delle prescrizioni che il titolo autorizzativo impartisce. Con la disposizione impugnata, il legislatore veneto ha previsto e regolato le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni attinenti alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di sbarramento regionali, nel legittimo esercizio di una prerogativa sua propria. (*Precedenti: S. 84/2019 - mass. 42240*). [S. 201/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. *l*), e 27, secondo comma, Cost. – dell'art. 6, comma 4, lett. *e*), della legge reg. Umbria n. 11 del 2018, in quanto, nel prevedere finanziamenti alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, esclude le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al Titolo XIII, Capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale. La disposizione impugnata non incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, poiché non introduce alcun effetto sanzionatorio ulteriore rispetto a quelli già previsti dalle norme penali richiamate, limitandosi a stabilire una condizione soggettiva che si atteggia come mero requisito di “onorabilità” per l'ottenimento di un beneficio economico erogato dalla Regione in materie di competenza legislativa concorrente (quali l'ordinamento della comunicazione e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi), rispetto al quale l'interessato non potrebbe vantare alcun diritto in assenza della legge regionale impugnata. In quanto misura volta a prevenire il rischio di possibili abusi di denaro pubblico da parte di soggetti già condannati, ancorché in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, il requisito in esame non eccede inoltre le legittime finalità cautelari perseguite dal legislatore regionale,

e si sottrae anche alla censura di incompatibilità con il principio di non colpevolezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 454 del 2000, n. 206 del 1999 e n. 563 del 1989*). [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lett. l) e s), Cost. – dell’art. 9 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che sostituisce l’art. 9 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui stabilisce che coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC). Scopo della modifica normativa è permettere di regolarizzare le situazioni relative a preparati transitati nella disponibilità di altri soggetti (ad esempio, a causa di passaggi ereditari) senza essere stati dichiarati da proprietari oggi defunti, ferma restando l’eventuale valutazione della rilevanza penale delle condotte per effetto dell’art. 46 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che rinvia alle sanzioni previste dalla legge n. 157 del 1992. Così interpretata, la impugnata disposizione regionale, lasciando impregiudicata la sanzionabilità penale delle condotte e consentendo un’ulteriore attività di controllo sulle nuove comunicazioni, non riduce *in peius* il livello di tutela della fauna selvatica stabilito, anche in attuazione della direttiva 79/409/CEE, dalla legislazione nazionale. (*Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019*). [S. 236/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e in relazione all’art. 279 cod. ambiente, dell’art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, il quale prevede che la violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati per le emissioni odorigene determina l’applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore. Il campo di indagine afferente al richiamo che la disposizione impugnata opera alla norma statale evocata quale parametro interposto va ridotto alle sole condotte che si sostanziano nella violazione dei valori limite previsti nelle autorizzazioni, non essendo più sanzionata penalmente quella delle prescrizioni impartite dal titolo abilitativo reso ai sensi dell’art. 269 dello stesso codice. La disciplina in esame, dunque, vista in una prospettiva esclusivamente penale, non delinea surrettiziamente fattispecie incriminatrici nuove, ma assegna un rilievo essenziale alla presenza di un atto amministrativo che abbia recepito le relative indicazioni quanto ai valori limite previsti dalla stessa disciplina regionale. Così ricostruiti sia il perimetro della censura sia, in via interpretativa, il tenore della disposizione censurata, essa richiama una disposizione statale nella parte in cui questa prevede sanzioni penali per la violazione di dati prescrittivi (i valori limite) definiti da uno specifico provvedimento amministrativo (l’autorizzazione riconducibile all’art. 269 cod. ambiente). [S. 178/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

È ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge reg. Lazio n. 15 del 2008, censurato dal TAR Lazio, in

riferimento agli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., in quanto – nella procedura di accertamento di conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente e pregressa degli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso – condiziona il rilascio della sanatoria al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma (pari al valore di mercato dell'intervento) più elevata di quella (pari al doppio degli oneri concessori) stabilita dall'art. 36 del TUE. Posto che nel meccanismo di estinzione dei reati edilizi delineato dagli artt. 36, comma 2, e 45, comma 3, del TUE l'effetto estintivo del reato è determinato dal rilascio del permesso in sanatoria previo accertamento della c.d. "doppia conformità" dell'abuso, e che il pagamento dell'oblazione – lungi dall'essere riconducibile al modello di cui agli artt. 162 e 162-*bis* cod. pen. – si configura quale adempimento (con funzione in parte ripristinatoria e in parte sanzionatoria) del procedimento amministrativo che conduce all'adozione del permesso, la scelta del legislatore regionale di quantificare autonomamente l'oblazione interviene su un elemento del procedimento di formazione dell'atto amministrativo senza alterare il meccanismo di estinzione del reato, e dunque non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, risultando bensì espressiva della funzione di "governo del territorio" tipica della disciplina urbanistica ed edilizia, rimessa alla potestà legislativa delle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e, in particolare, di quelli desumibili dal TUE, tra i quali rientra la previsione del pagamento di una somma, ma non necessariamente la relativa misura, che può essere determinata autonomamente dalle leggi regionali. [S. 2/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell'art. 14, primo comma, lett. *f*), dello statuto siciliano e dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. – l'art. 14, commi 1 e 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che "[...] il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda" (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell'intervento; e nella parte in cui si pone "un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni" (comma 3) dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria. La normativa regionale impugnata dal Governo consente – in contrasto con il principio fondamentale della c.d. doppia conformità enunciato dall'art. 36, comma 1, t.u. edilizia – di rilasciare il permesso in sanatoria pur se l'intervento edilizio non era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera, e inoltre introduce l'istituto del silenzio assenso, in luogo del silenzio rigetto previsto dal citato art. 36 in base a una scelta che costituisce norma di principio e che esclude, tra l'altro, l'effetto estintivo delle contravvenzioni contemplate dall'art. 44 del t.u. edilizia. In tal modo, il legislatore siciliano finisce per configurare un surrogato condono edilizio e comunque travalica la competenza legislativa esclusiva statutariamente attribuita alla Regione in materia di urbanistica, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento penale", con riguardo alla sanatoria di abusi edilizi. Né rileva in contrario la presunta coerenza delle disposizioni regionali impuginate con gli approdi di una parte della giurisprudenza amministrativa, peraltro contraddetta da orientamenti espressi anche di recente, giacché un eventuale riconoscimento

normativo della c.d. sanatoria giurisprudenziale (o impropria) può provenire solo dal legislatore statale. (*Precedente citato: sentenza n. 233 del 2015*). [S. 232/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Per le materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali», «armi, munizioni ed esplosivi», si rinvia al Volume 5, Tomo II, Capitoli 28 e 29, par. 2 e 5.

2.5. Segue: l'ambito di competenza in materia di sanzioni amministrative

La competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma accede alle materie sostanziali alle quali le sanzioni si riferiscono. La loro previsione spetta all'ente nella cui sfera di competenza rientra la disciplina di cui si intende sanzionare l'inosservanza. (*Precedenti: S. 148/2018 - mass. 39983; S. 121/2018 - mass. 40810; S. 240/2007 - mass. 31473 – 31474 - 31475; S. 384/2005 - mass. 29855; S. 12/2004 - mass. 28217*). [S. 121/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

L'eventuale interferenza degli illeciti amministrativi regionali, e delle relative sanzioni, con i reati previsti dal legislatore statale non determina, di per sé, una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale, in quanto l'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 fa sì che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo in via residuale. Laddove, però, le disposizioni regionali e statali convergano sul medesimo fatto storico, qualificato come illecito amministrativo dalle prime e quale reato dalle seconde, e la legislazione regionale introduca un'eccezione al citato meccanismo della prevalenza, la competenza esclusiva viene lesa, frustrando così l'applicazione uniforme della legge penale per l'intero ordinamento giuridico e determinando altresì il rischio – alla luce dell'odierno contesto ordinamentale, orientato alla tutela del principio del *ne bis in idem* per l'autore dell'illecito – di paralizzare l'azione penale, ove preceduta dall'inflizione della sanzione amministrativa. (*Precedenti: S. 201/2021 - mass. 40810; S. 121/2018*). [S. 121/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

2.5.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, in materia di tutela degli animali, limitatamente all'inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale,», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Pur risultando affine ad altre formule utilizzate dal legislatore statale, l'inciso – a differenza del ricorso ad altra formula, quale «salvo che il fatto costituisca reato» o equivalente, ovvero all'assenza di previsioni circa il possibile concorso tra illeciti – introduce un regime di “doppio binario” sanzionatorio, determinando una deroga non consentita al meccanismo di prevalenza di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981). [S. 121/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 5, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, che, irrogando una sanzione amministrativa nel caso di abbandono di animali domestici o di affezione, coincide nella sostanza con l'art. 727, primo comma, cod. pen. e determina la pressoché totale sovrapposibilità tra le due fattispecie. La disposizione impugnata dal Governo, così priva di qualsiasi

ambito autonomo di applicazione, non solo è resa inutile rispetto alle finalità di tutela perseguite dal legislatore regionale, ma pregiudica altresì l'effettività della corrispondente disposizione penale, per effetto del generale divieto di *ne bis in idem*, fondato sulla Costituzione così come sulle norme convenzionali e del diritto dell'Unione europea vincolanti per il nostro ordinamento. Essa, inoltre, rischia di frustrare, nell'ambito regionale siciliano, le finalità di politica criminale del legislatore statale, ove le sanzioni amministrative vengano applicate dall'autorità amministrativa prima del processo penale. (*Precedente: S. 149/2022 - mass. 44927*). [S. 121/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Prot. n. 7 CEDU, dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata nello stesso giudizio costituzionale. Infatti, con l'ablazione dell'inciso della legge regionale «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale», che impediva l'applicazione del meccanismo di prevalenza di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, si rispande la garanzia contro il rischio di duplicazione di procedimenti in relazione al medesimo fatto, consentendo all'autorità amministrativa di sospendere il procedimento sanzionatorio e di trasmettere gli atti al pubblico ministero. [S. 121/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

3. Legalità e precetto: tassatività e determinatezza

3.1. Contenuto e finalità della garanzia

Il principio di determinatezza, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (*Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 327 del 2008; ordinanza n. 24 del 2017*). [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La giurisprudenza costituzionale in materia di limiti all'eterointegrazione del precetto penale da parte di fonti di rango secondario si riferisce esclusivamente alle leggi penali in senso stretto, per le quali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale. [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost., assume una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque “una percezione sufficientemente chiara ed immediata” dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta. (*Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 327 del 2008, n. 5 del 2004 e n. 185 del 1992*). [O. 243/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È un principio irrinunciabile del diritto penale che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, ed entro quale limite temporale, permetta una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (*Precedente citato: sentenza n. 5 del 2004*). [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3.2. I limiti alla “elasticità” delle formule linguistiche

Il principio secondo cui il ricorso a un’enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un’analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché, mediante l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 24 del 2019 e n. 172 del 2014*). [S. 145/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

È compatibile con il principio di determinatezza l’uso, nella formula descrittiva dell’illecito sanzionato, di una tecnica esemplificativa oppure di concetti extragiuridici diffusi o, ancora, di dati di esperienza comune o tecnica, tanto più ove l’opera maieutica della giurisprudenza, specie di legittimità, consenta di specificare il precetto legale. (*Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2019 e n. 42 del 1972*). [S. 145/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

L’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, di espressioni sommarie, clausole generali o concetti “elastici”, non comporta di per sé un *vulnus* del principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 25 del 2019, n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004*). [S. 278/19. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

Per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s’inserisce. In particolare, l’inclusione, nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato; quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (*Precedenti citati: sentenze n. 327 del*

2008, n. 5 del 2004, n. 34 del 1995 e n. 122 del 1993). [S. 25/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

3.3. Il ruolo dell'interpretazione giurisprudenziale; il divieto di analogia

Il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale: corollari posti a tutela sia del principio "ordinamentale" della separazione dei poteri, e della conseguente attribuzione al solo legislatore del compito di tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e irrilevanti, nonché – evidentemente – tra le diverse figure di reato; sia della garanzia "soggettiva", riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, a tutela delle sue libere scelte d'azione. (*Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 34 del 1995, n. 364 del 1988 e n. 96 del 1981; ordinanza n. 24 del 2017*). [S. 98/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

In materia di responsabilità penale, l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non vale, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale; pertanto nessuna interpretazione può surrogarsi integralmente alla *prævia lex scripta*, con cui si intende garantire alle persone la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione e ciò in quanto nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia è indispensabile l'esistenza di un diritto scritto di produzione legislativa rispetto al quale l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un *posterius* incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. (*Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 327 del 2008 e n. 364 del 1988*). [S. 24/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. [S. 24/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

L'*abolitio criminis* – per *ius superveniens* o a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale – è cosa diversa dallo sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità, che approdi all'esito (simile) di ritenere che una determinata condotta non costituisca reato. In un ordinamento in cui il giudice è soggetto solo alla legge, la giurisprudenza ha un contenuto dichiarativo e nella materia penale deve conformarsi al principio di legalità, per cui non è assimilabile alla successione della legge penale nel tempo. Ne deriva che la sopravvenienza di un diritto vivente che esclude che una data condotta costituisca reato determina la facoltà, e non l'obbligo, del giudice rimettente di uniformarvisi. (*Precedente citato: sentenza n. 230 del 2012*). [S. 25/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

La necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all'individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, avvalorata, perlomeno nei paesi di tradizione continentale e certamente in Italia, l'imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati, rispetto a cui l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un *posterius* incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. (*Precedente citato: sentenza n. 327 del 2008*). [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Se è vero che anche la più certa delle leggi ha bisogno di "letture" ed interpretazioni sistematiche, resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla *praevia lex scripta*, con cui si intende garantire alle persone la sicurezza giuridica delle consentite libere scelte d'azione. (*Precedente citato: sentenza n. 364 del 1988*). [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

4. Legalità e tempo: l'irretroattività *in peius*

4.1. La portata del principio

Una persona accusata di un reato deve poter conoscere *ex ante* (ossia al momento della commissione del fatto), sia la fattispecie di reato, sia l'entità della pena con proiezione, entro certi limiti, anche alle modalità della sua espiazione in regime carcerario, sia la durata della prescrizione (art. 157 cod. pen.). (*Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Dall'art. 25, secondo comma, Cost., discende tanto il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante, quanto il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato, sia a garanzia della ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui il destinatario della norma si esporrà trasgredendo il precetto penale, sia per consentirgli – nell'ipotesi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico – di compiere scelte difensive, con l'assistenza del proprio avvocato, sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui potrebbe andare incontro in caso di condanna. (*Precedente: sentenze n. 223 del 2018 e n. 364 del 1988*). [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Il divieto di applicazione retroattiva di pene non previste al momento del fatto, o anche solo più gravi di quelle allora previste, opera come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di "stato di diritto", che evoca immediatamente la soggezione dello stesso potere a una "legge" pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

4.2. L'estensione all'esecuzione della pena: le deroghe al *tempus regit actum*

Pur a seguito della più recente giurisprudenza costituzionale che ha operato una revisione dei rapporti tra i principi stabiliti dal secondo comma dell'art. 25 Cost.

e la disciplina delle misure concernenti l'esecuzione delle pene detentive, il divieto di applicazione retroattiva non concerne i meri benefici penitenziari, quali i permessi premio. (*Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462 - 43463; S. 32/2020*). [S. 20/22. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Sebbene, in passato, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, sulla base della natura processuale loro attribuita, siano state considerate soggette al principio *tempus regit actum*, benché causa di effetti sfavorevoli sul trattamento dei destinatari, nondimeno – anche considerando la giurisprudenza della Corte EDU, che ha fatto ampio ricorso alla nozione di norma “sostanzialmente penale” – si è manifestata l'esigenza di distinguere tra interventi normativi di carattere procedurale in tema di esecuzione e variazioni relative invece ai profili sostanziali delle misure di ordinamento penitenziario. Pertanto, se l'applicazione dei primi risponde al principio *tempus regit actum* ed è talvolta addirittura necessaria, anche al fine di tutelare l'eguale trattamento dei detenuti e di mantenere la loro pacifica convivenza in carcere, devono essere invece valutate diversamente le disposizioni sopravvenute che implicano una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, per le quali sussiste il divieto della loro applicazione retroattiva, ex art. 25, secondo comma, Cost. (*Precedenti: sentenze n. 32 del 2020, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 376 del 1997, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004 e n. 10 del 1981. Contra: sentenza n. 273 del 2001; ordinanze n. 108 del 2004 e n. 280 del 2001*). [S. 17/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Se, in materia di successione di leggi processuali, vige, in via generale, il principio *tempus regit actum* – in forza del quale ciascun “atto” processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede – tuttavia una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Una delle *rationes* fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio è infatti quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta, sì da preservarlo da un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale della fattispecie, funzione che non può che essere riferita al momento del compimento della condotta, nel quale la norma esplica la sua capacità deterrente. (*Precedenti: sentenze n. 32 del 2020, n. 230 del 2012 e n. 394 del 2006*). [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Non v'è dubbio che vi siano ragioni assai solide a fondamento della soluzione, consacrata dal diritto vivente, secondo la quale le pene devono essere eseguite, di regola, in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato: in primo luogo, perché l'esecuzione delle pene detentive è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato, e dunque nel tempo inevitabilmente muta il contesto, fattuale e normativo, nel quale l'amministrazione penitenziaria si trova a operare, con la necessità di fisiologici assestamenti della disciplina normativa; in secondo luogo, perché le regole

trattamentali sono basate esse stesse su complessi bilanciamenti tra i delicati interessi in gioco; infine perché un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione finirebbe per creare, all'interno del medesimo istituto penitenziario, una pluralità di regimi esecutivi paralleli, con gravi difficoltà di gestione per l'amministrazione, ma anche differenze di trattamento tra i detenuti. La regola deve, però, soffrire un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In tal caso, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un *aliud* rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle *rationes* che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio *nomen iuris*, va eseguita di norma "dentro" il carcere; tra il "fuori" e il "dentro", infatti, la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

[...] Sebbene l'art. 25, secondo comma, Cost., non vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari, come – segnatamente – i permessi premio e il lavoro all'esterno, ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena, secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale sin dagli anni novanta del secolo scorso. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

4.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU – dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui, richiamando il secondo comma dell'art. 572 cod. pen., inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 69 del 2019, prevede che il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori è ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, senza prevedere un regime transitorio che dichiarò applicabile tale norma solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima. La disposizione censurata può e deve essere interpretata – in linea con la sopravvenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2020 – nel senso che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019. Modificando il quadro interpretativo del regime intertemporale delle novelle incidenti sulla esecuzione della pena a seguito di una complessiva rimediazione

della portata del divieto di retroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., la sentenza citata ha infatti affermato che la regola di diritto vivente secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non a quella in vigore al tempo della commissione del reato, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione *in peius* della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, e che ciò vale anche per il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in ogni ipotesi in cui il legislatore, come nel caso di specie, estenda il novero dei reati ostativi senza una disciplina transitoria mirata ad escludere dall'inasprimento normativo i condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente. (*Precedenti: sentenze n. 193 del 2020 e n. 32 del 2020*). [S. 183/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. Il rimettente interpreta erroneamente l'art. 5 della legge n. 33 del 2019, secondo cui la novella – introdotta dal precedente art. 1, comma 1, lett. *a*) – applicandosi ai procedimenti concernenti i «fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore» della medesima va riferita ai reati consumatisi dopo tale data, anche allorché la condotta costitutiva del reato sia stata posta in essere prima, ma l'evento si sia verificato successivamente. È infatti evidente che la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare al principio generale *tempus regit actum*, dettando una disciplina transitoria speciale che confina espressamente la preclusione censurata ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; deroga che si giustifica in quanto la disciplina censurata, pur incidendo su disposizioni concernenti il rito, ha un'immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili in caso di condanna, e non può pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale, tra cui segnatamente il divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del fatto, come affermato anche dalla giurisprudenza EDU. Da ciò consegue che il giudice *a quo* avrebbe dovuto considerare applicabile all'imputato la disciplina processuale vigente al momento della condotta, e ammetterlo pertanto al giudizio abbreviato da lui richiesto. [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise d'appello di Brescia in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU, dell'art. 3-*bis*, comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 43 del 2015, nella parte in cui include il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, nel catalogo di reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit., determinando, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. *a*), cod. proc. pen., l'impossibilità di sospendere l'ordine di esecuzione della pena inflitta a chi abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge. Se, prima della sentenza n. 32 del 2020, – che ha modificato il diritto vivente relativo al regime intertemporale delle novelle che inseriscano nuovi reati nel catalogo dell'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. –, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità era costante nel senso della non riconducibilità all'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull'esecuzione della

pena, e conseguentemente nel senso della pacifica applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo anche ai condannati che avessero commesso il reato prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, in seguito alla suddetta pronuncia costituzionale il principio *tempus regit actum*, in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In questa ipotesi, a seguito dell'indicata pronuncia, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost. Pertanto, dal momento che il censurato art. 3-bis, comma 1, nulla dispone circa la sua applicabilità alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, nessun ostacolo si oppone più a che il giudice *a quo* adotti, rispetto a tali reati, l'unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena, facendone applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. (Precedente: sentenza n. 32 del 2020). [S. 193/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. La norma censurata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, dalla Corte d'appello di Lecce, e dai GIP dei Tribunali di Cagliari, Napoli, Brindisi e Caltanissetta, assoggetta al regime "ostativo" che vige per i delitti c.d. "di prima fascia" dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., alcuni delitti contro la pubblica amministrazione – quelli di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen. – cosicché, per essi, i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia. Plurime e convergenti ragioni – tra cui l'orientamento assunto dalla Corte EDU con la sentenza Del Rio Prada contro Spagna del 2013 – inducono a dubitare della persistente compatibilità tra il principio costituzionale evocato e il diritto vivente (la cui presenza impone di pronunciare una sentenza di accoglimento, anziché una sentenza interpretativa di rigetto), che ritiene che le norme disciplinanti l'esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena. In esito a una complessiva rimediazione, occorre concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, infatti, l'applicazione retroattiva è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost., anche per l'intuitiva evidenza degli effetti distorsivi prodotti dal mutamento del quadro normativo sull'esecuzione della

pena rispetto alle scelte difensive degli imputati, esposti a conseguenze sanzionatorie affatto imprevedute e imprevedibili, i cui effetti sono però irrevocabili. Se l'art. 25, secondo comma, Cost. non si oppone a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno, in quanto il rendere più gravose le condizioni al loro accesso non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire, la conclusione opposta si impone, invece, in relazione agli effetti prodotti sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione, e in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà, poiché trattasi di misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena. La medesima conclusione si impone – in forza del rinvio “mobile” di cui all'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 – per la liberazione condizionale, istituto funzionalmente analogo alle misure alternative alla detenzione, anch'esso finalizzato al graduale reinserimento del condannato nella società. Identica conclusione va tratta, infine, quanto all'effetto riflesso spiegato dalla disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Sebbene dalla collocazione di tale norma il diritto vivente abbia dedotto la sottoposizione al generale principio *tempus regit actum*, non v'è dubbio che essa – nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella relativa alla condanna per un reato di cui all'art. 4-bis, ordin. penit. – produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo; tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e la sua concreta incidenza sulla libertà personale, con conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa. (*Precedenti: sentenze n. 253 del 2019, n. 99 del 2019, n. 68 del 2019, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 299 del 2005, n. 273 del 2001, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 39 del 1994, n. 349 del 1993, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004, n. 280 del 2001 e n. 327 del 1989*). [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. [...] Negare il permesso premio a un condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione di tale beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimento nella società del condannato, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. (*Precedenti: sentenze n. 253 del 2019, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995*). [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

5. Segue: la retroattività *in mitius*

5.1. Il fondamento costituzionale

Il principio di retroattività della *lex mitior* in materia penale trova fondamento, nell'ordinamento costituzionale, sia direttamente, sia per effetto dell'azione degli artt. 49 CDFUE e 7 CEDU, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Per il primo profilo, il principio non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., che deve essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato, non ostando così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che, all'opposto, aboliscano precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato. La *ratio* immediata di detta norma, infatti, è – *in parte qua* – quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la *lex mitior* sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. (*Precedenti*: S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 215/2008 - mass. 32585; S. 393/2006 - mass. 30799). [S. 198/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Il principio di retroattività *in mitius*, sancito nel cod. pen. dall'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, ha un fondamento costituzionale e sovranazionale. Il primo è riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere. Il secondo, avente ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., è riconducibile sia all'art. 49, par. 1, CDFUE, quest'ultimo rilevante anche ai sensi dell'art. 11 Cost., sia all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU, nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui l'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. (*Precedenti*: S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804). [S. 198/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Mentre l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* della legge penale medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, purché giustificabili al metro di quel vaglio positivo di ragionevolezza, in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all'interesse individuale in gioco. (*Precedente*: S. 236/2011 - mass. 35793). [S. 198/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Il principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., – che deve essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato – ma è da rinvenire nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice. Da ciò consegue anche che, mentre l'irretroattività *in peius* costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. In particolare, il principio di retroattività della legge favorevole – che, in seguito alla pronuncia della Corte EDU Scoppola contro Italia, ha acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU – può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. (*Precedenti: sentenze n. 63 del 2019, n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006*). [S. 238/20. Pres. MORELLI; Red. AMOROSO]

La *ratio* immediata dell'art. 25, secondo comma, Cost. è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò per l'ovvia ragione che la *lex mitior* sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. (*Precedenti: sentenze n. 63 del 2019 e n. 394 del 2006*). [S. 238/20. Pres. MORELLI; Red. AMOROSO]

La giurisprudenza costituzionale assegna al principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L'uno – di matrice domestica – riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro – di origine internazionale, avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la regola della retroattività della *lex mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost. ma il suo fondamento è ravvisabile anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e tale riconduzione segna anche il limite della garanzia costituzionale: mentre, infatti, l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* della medesima legge penale è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. (*Precedenti: sentenze n.*

236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 72 del 2008, n. 394 del 2006, n. 393 del 2006 e n. 15 del 1996). [S. 63/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Al principio della retroattività della *lex mitior* non è riconosciuto lo stesso statuto costituzionale del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole; in ogni caso, il principio di retroattività della legge penale più favorevole può trovare applicazione solo se tale legge sia esente da vizi di illegittimità costituzionale. (*Precedente: sentenza n. 236 del 2011*). [S. 143/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

5.2. L'ambito di operatività

L'ambito di operatività del principio di retroattività *in mitius* non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, riguardano il complessivo trattamento riservato al reo; esso non si riferisce, dunque, soltanto a quelle norme che concernono in senso stretto la pena, ma anche a quelle disposizioni che incidono su discipline penali di natura sostanziale. (*Precedenti: sentenze n. 236 del 2011, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998, n. 72 del 1998 e n. 85 del 1988; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 del 1999, n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 del 1996 e n. 137 del 1996*). [S. 238/20. Pres. MORELLI; Red. AMOROSO]

6. Segue: la *vacatio legis* e la successione di leggi penali

La pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell'art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l'entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza. (*Precedenti: S. 74/1975 - mass. 7733; O. 170/1983 - mass. 12789*). [S. 151/23. SCIARRA; Red. PETITTI]

La valenza della *vacatio legis* conseguente alla pubblicazione è riconducibile, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 73, terzo comma, Cost., alla indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall'effettiva "possibilità di conoscere la legge penale", essendo anch'esso necessario presupposto della "rimproverabilità" dell'agente. (*Precedente: S. 364/1988 - mass. 13799*). [S. 151/23. SCIARRA; Red. PETITTI]

A differenza della situazione in cui, decorso il termine di *vacatio legis*, i contenuti di un atto normativo siano divenuti efficaci, quale conseguenza della sua entrata in vigore, ma la loro applicabilità sia differita nel tempo, quando, invece, l'atto stesso non ha mai acquisito vigenza – essendo il differimento intervenuto nel periodo intercorso tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il termine ordinario di *vacatio legis* – non si determina un fenomeno di successione di leggi nel tempo; non può, pertanto, aversi alcuna applicazione del principio di retroattività *in mitius* e, di converso, del divieto di ultrattività di una normativa penale *in malam partem*. [S. 151/23. SCIARRA; Red. PETITTI]

6.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 73,

terzo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-*bis* del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La scelta del legislatore di modulare la *vacatio legis* di un diverso atto normativo non è di per sé in contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost.; peraltro il termine è stato differito e non anticipato, e per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari. [S. 151/23. SCIARRA; Red. PETITTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, par. 1, CEDU e all’art. 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-*bis* del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. Il rimettente muove dall’erroneo convincimento che il nuovo termine di *vacatio legis*, differito dal citato decreto-legge nel periodo intercorso tra la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale e il termine di 15 giorni, impedirebbe l’applicazione, sin dal 1° novembre 2022, delle modifiche più favorevoli al reo ivi previste, nella specie l’estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio *a quo*. Invece, non avendo il citato decreto legislativo acquisito vigenza né conseguito efficacia obbligatoria prima del detto differimento, non si verifica un fenomeno di successione di leggi nel tempo e non può, dunque, applicarsi l’evocato principio di retroattività *in mitius*. [S. 151/23. SCIARRA; Red. PETITTI]

Capitolo 2. Offensività

1. In generale

Il principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo "fatto" di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali. (*Precedenti: S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820*). [S. 188/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

L'offensività deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del fatto e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. (*Precedente: sentenza n. 333 del 1991*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Il principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. – che pone il fatto alla base della responsabilità penale – è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell'offensività della fattispecie base potrebbe risultare "neutralizzata" da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità, le quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderle comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. (*Precedenti: sentenze n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012*). [S. 205/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

2. L'offensività "in astratto" e "in concreto"

Il principio di necessaria offensività del reato – la cui matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo l'insieme dei valori connessi alla dignità umana – opera su due piani distinti; da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività "in astratto"); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività "in concreto"). (*Precedenti: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 360/1995*). [S. 139/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Il principio di offensività opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività «in astratto»); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di

qualsiasi attitudine lesiva (offensività «in concreto»). (*Precedenti*: S. 225/2008 - mass. 32613 - 32614; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 519/2000 - mass. 25908; S. 263/2000 - mass. 25484). [S. 211/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]
Nello stesso senso, v. S. 141/19.

3. Principio di offensività e reati di pericolo

Nella determinazione delle fattispecie tipiche di reato il legislatore tiene conto non soltanto della struttura e della pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare, ma anche della concreta esperienza nella quale quei fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare. (*Precedenti*: S. 333/1991; S. 132/1986 - mass. 12388). [S. 139/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Il principio di offensività in astratto non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto. (*Precedenti*: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 360/1995 - mass. 22565; S. 133/1992; S. 333/1991 - mass. 17541). [S. 139/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie da quest'ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell'ipotesi del reato di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'*id quod plerumque accidit*. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico. Quest'ultimo – rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva. (*Precedenti*: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 247/1997). [S. 139/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Il rispetto del principio di offensività (*nullum crimen sine iniuria*), desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica comunque rispettosa del principio di legalità, consistano in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo. (*Precedente*: S. 354/2002 - mass. 27220). [S. 211/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Il principio di offensività «in astratto» non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità legislativa la scelta per forme di tutela anticipata, che colpiscano l'aggressione ai beni giuridici protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva; prospettiva questa nella quale non è precluso, di norma, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto sempre che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'*id quod plerumque accidit*. (Precedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823 - 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 360/1995 - mass. 22565; S. 133/1992; S. 333/1991 - mass. 17541 - 17546; S. 62/1986 - mass. 12302). [S. 211/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Il principio di offensività “in astratto” va inteso come precetto che impone al legislatore di limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi meritevoli di protezione: precetto che non esclude il ricorso al modello del reato di pericolo, anche presunto, a condizione che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto non risulti irrazionale o arbitraria. (Precedenti: sentenze n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 225 del 2008, n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986). [S. 278/19. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

4. Offensività e responsabilità penale d'autore

Il principio di offensività, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. (Precedenti: S. 249/2010; S. 225/2008; S. 354/2002; S. 370/1996; S. 14/1971; S. 110/1968). [S. 211/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Non è compatibile con il principio di offensività l'incriminazione di un mero *status*, anziché di una condotta, pur potendo rilevare, nei reati propri, la condizione soggettiva dell'autore. [S. 211/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

4.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lagonegro, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui, ai fini della punibilità della condotta del porto di armi c.d. “improprie” fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, senza giustificato motivo, non richiede, per il caso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche (c.d. strumenti “nominati”) la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona. La distinzione che la norma censurata opera rispetto agli strumenti “innominati” – per i quali la

seconda parte del medesimo comma richiede, invece, la sussistenza delle dette circostanze – non è priva di *ratio*, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti “nominati” quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie “bianche” nonché quelli che, in base all’esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l’offesa alla persona. La detta condizione svolge, peraltro, anche una insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico, al fine di escludere l’indeterminatezza della categoria degli strumenti “innominati”. La norma censurata non confligge nemmeno con il principio di offensività: nella sua declinazione “in astratto”, infatti, la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria, trattandosi di oggetti che presentano un significativo rischio di poter essere utilizzati in modo illecito: l’anticipazione della tutela risulta giustificata – anche in chiave di proporzionalità dell’intervento – pure dall’elevato rango degli interessi in gioco, al culmine dei quali si pone la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica delle persone. Con riferimento alla declinazione “in concreto” del citato principio, il rimettente muove da una interpretazione non condivisibile della sua valenza: se, rispetto ai reati di pericolo presunto, il giudice dovesse accertare la concreta pericolosità della condotta verrebbe meno la distinzione con i reati di pericolo concreto mentre il principio in esame opera nel senso che il giudice deve escludere la punibilità di fatti, pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando, alla luce delle circostanze concrete, manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno. Infine, la censura di violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. appare priva di autonomia rispetto a quella di violazione del principio di offensività del reato, per cui cade insieme a quest’ultima. (*Precedenti*: S. 62/1986 - *mass.* 12302; S. 79/1982 - *mass.* 9694). [S. 139/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

V. successivamente O. 214/23 di manifesta infondatezza di identica questione.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta pen., e dal Tribunale di Ravenna, sez. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 73 cod. antimafia che punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. La fattispecie censurata è finalizzata a tutelare l’ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo derivanti dalla violazione di una regola – quella posta dall’art. 120 cod. strada – collegata alla necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità di soggetti pericolosi. Non è pertanto violato il principio di offensività, perché l’essere sottoposto a misura di prevenzione personale non si pone come evenienza del tutto estranea al reato e non configura una “responsabilità penale d’autore”, ma identifica una pericolosità specifica della condotta sanzionata, tenuto conto che la revoca della patente non consegue più automaticamente all’assoggettamento a misure di prevenzione personale e che queste devono comunque essere calibrate sulla pericolosità in concreto. La pericolosità rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversità di disciplina rispetto all’ipotesi di guida senza patente di soggetti non colpiti da misure di prevenzione prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada; la scelta

legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità è infatti coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti. Il che esclude, sotto il profilo della finalità rieducativa, anche il carattere sproporzionato del relativo trattamento sanzionatorio. (*Precedenti*: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 25/2019 - mass. 41556; S. 24/2019 - mass. 42485; mass. 42486 - 42487 - 42490 - 42490 - 42491; S. 354/2002 - mass. 27220; O. 257/1985 - mass. 11132; S. 66/1984 - mass. 13325; O. 66/1971 - mass. 5511). [S. 211/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Salerno in riferimento all'art. 25 Cost., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La sanzione detentiva censurata non viola il principio di offensività, perché la diffamazione è delitto tutt'altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell'ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero. [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. A prescindere dal bene giuridico tutelato, non univocamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità, l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione anche quando la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi non viola il principio di offensività "in astratto", in quanto funzionale alla protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, in considerazione dei pericoli cui sono esposti. La scelta del legislatore non può peraltro dirsi costituzionalmente imposta, rientrando la stessa nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale non contrastanti con la Costituzione. Resta ferma, in ogni caso, l'operatività del principio di offensività "in concreto" e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva. [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

In senso analogo, S. 278/19.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e dell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 (nel quale l'art. 31 è stato parzialmente trasfuso), censurati dal GUP

del Tribunale di Palermo – in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – nella parte in cui, sanzionando con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.329 a 20.658 euro l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata o per trasferimento fraudolento di valori ovvero sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, si riferiscono anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali. La mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale dell'obbligato risulta tutt'altro che priva di offensività anche nel caso in cui la variazione derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, poiché solo la comunicazione diretta all'autorità competente assicura la conoscenza tempestiva e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale delle persone obbligate, consentendo immediatamente gli opportuni accertamenti, né tale obiettivo potrebbe essere raggiunto se la polizia tributaria dovesse assumere di propria iniziativa le informazioni attraverso la consultazione dei pubblici registri. Attesa la sussistenza dell'offensività "in astratto", restano privi di autonomo rilievo gli ulteriori profili (riferiti agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) collegati alla sua pretesa mancanza; spetta poi al giudice comune il compito di allineare al canone dell'offensività "in concreto" il fatto oggetto del giudizio, verificando se la singola condotta omissiva risulti assolutamente inidonea, avuto riguardo alla *ratio* della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità. (Precedenti: sentenze n. 109 del 2016, n. 139 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 225 del 2008; ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001). [S. 99/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Capitolo 3. Presunzione di non colpevolezza

1. In generale

Rispetto a una misura ispirata ad una finalità cautelare, la presunzione di non colpevolezza potrebbe essere chiamata in causa solo indirettamente, in quanto la misura, per i suoi caratteri di irragionevolezza assoluta o di sproporzione o di eccesso rispetto alla funzione cautelare, dovesse in realtà apparire non come una cautela, ma come una sorta di sanzione anticipata, conseguente alla commissione del reato. (*Precedenti: sentenze n. 172 del 2012, n. 206 del 1999, n. 239 del 1996 e n. 141 del 1996*). [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., vincola in egual misura la legislazione statale e quella regionale. [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

V. anche, in riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, S. 91/18 nel Capitolo 26, par. 5.2.

Capitolo 4. Funzioni e caratteri della pena

1. Finalità rieducativa

1.1. In generale

L'art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sole pene in senso stretto, irradiandosi su ogni aspetto e momento del percorso trattamentale. [S. 66/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

L'evocazione, quale parametro violato, dell'art. 27, terzo comma, Cost. è pertinente nel quadro di censure miranti a denunciare il carattere manifestamente sproporzionato della pena prevista dal legislatore rispetto alla gravità del fatto di reato. [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

[N]ella giurisprudenza costituzionale, la necessaria finalità rieducativa della pena [non è mai] stata utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimità costituzionale miranti a censurare l'ineffettività di comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilità della pena in essa prevista. [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il principio della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 Cost., è riferibile esclusivamente alle sanzioni propriamente penali, senza possibilità di estenderlo alle sanzioni amministrative. (*Precedenti: sentenze n. 112 del 2019, n. 109 del 2017, n. 281 del 2013; ordinanze n. 286 del 2010 e n. 434 del 2007*). [S. 212/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

La finalità rieducativa della pena, prescritta dall'art. 27, terzo comma, Cost., risulta costantemente evocata, nella giurisprudenza costituzionale, in relazione alla necessità che la pena non sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità del fatto di reato, e non certo a sostegno di pronunce il cui effetto sia quello di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto discrezionalmente dal legislatore. (*Precedenti: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018*). [S. 155/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

1.2. L'ergastolo e i limiti della sua compatibilità costituzionale

L'accesso alla liberazione condizionale, nell'evoluzione legislativa effetto della giurisprudenza costituzionale, fondata su principi su cui si è andata formando anche la Corte EDU in tema di pena perpetua, ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra. (*Precedenti: sentenze n. 161 del 1997, n. 168 del 1994, n. 274 del 1983, n. 264 del 1974 e n. 204 del 1974*). [O. 97/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Sulla pena dell'ergastolo, v. anche S. 94/23 nel Capitolo 8, par. 1.3.

In generale, sulla finalità rieducativa della pena con riferimento alle misure alternative alla detenzione, si veda la Parte terza (Ordinamento penitenziario).

2. Proporzionalità e individualizzazione

2.1. Il rapporto di congruità tra sanzione e gravità dell'illecito sanzionato

Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., esige che la pena sia adeguatamente calibrata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato e al suo disvalore soggettivo, il quale dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori – quali principalmente patologie o disturbi significativi della personalità – che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (*Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274*). [S. 217/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

Al minor grado di rimproverabilità soggettiva deve corrispondere una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost. (*Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938*). [S. 217/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

Il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, il quale a sua volta dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (*Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738*). [S. 197/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost., richiede che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato. (*Precedente: S. 222/2018 - mass. 40938*). [S. 197/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

In materia di commisurazione della pena, il divieto di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili derivante dall'art. 3 Cost. deve essere letto alla luce del principio di “personalità” della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo comma, Cost., il quale esige che la pena costituisca una risposta il più possibile “individualizzata” rispetto alla situazione del singolo condannato. (*Precedente: S. 26/1979 - mass. 13292*). [S. 197/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

In via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la

severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato (*Precedenti: S. 63/2022 - mass. 44730; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274*). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Il principio della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato. (*Precedente: S. 141/2023 - mass. 45820*). [S. 188/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto. (*Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274*). [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Con riferimento alle sanzioni penali, l'individualizzazione della pena – che si ottiene con l'indicazione di una forbice edittale, che consenta al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta – costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. In via di principio, perciò, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (*Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478*). [S. 40/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Una manifesta disparità sanzionatoria tra condotte illecite non può non ingenerare, in chi risulti colpito da una sanzione eccessivamente severa, il sentimento di aver subito una ingiustizia. Sentimento che ha le proprie radici proprio nel *vulnus* avvertito a quel valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile tutelato dall'art. 3 Cost., e rappresentato dalla coerenza tra le parti di cui si compone. (*Precedente: S. 204/1982 - mass. 11572*). [S. 95/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. (*Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 136/2020 - mass. 43506; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 284/2019 -*

mass. 41855 - 41857; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 40/2019 - mass. 42186 - 42188; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 236/2016 - mass. 39108; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 341/1994 - mass. 20950; S. 409/1989 - mass. 13587; S. 218/1974 - mass. 7391). [S. 63/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. (*Precedenti: S. 136/2020; S. 73/2020; S. 284/2019; S. 112/2019; S. 88/2019; S. 40/2019; S. 222/2018; S. 236/2016; S. 68/2012; S. 341/1994; S. 409/1989; S. 218/1974.*) [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. (*Precedente: sentenza n. 185 del 2015.*) [S. 143/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, cosicché il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile (*Precedenti: sentenze n. 73 del 2020 e n. 222 del 2018.*) [S. 55/2021. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nella giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità della sanzione penale, il minimo assoluto dei quindici giorni di reclusione ha identificato il punto di caduta di fattispecie delittuose talora espressive di una modesta offensività. (*Precedente: sentenza n. 341 del 1994.*) [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

La ragionevolezza della pena deve essere giudicata secondo una valutazione complessiva della pena pecuniaria e della pena detentiva, dando rilievo all'unitarietà del trattamento sanzionatorio complessivamente predisposto dal legislatore; in tal modo si consente al giudice, attraverso la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto. (*Precedenti: sentenze n. 15 del 2020, n. 233 del 2018 e n. 142 del 2017;*

ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002). [S. 136/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

La pena va intesa come reazione proporzionata dell'ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore. Infatti, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. E il *quantum* di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (*Precedenti: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 343 del 1993*). [S. 73/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Il principio di proporzionalità della pena è fondato sul combinato disposto degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla CDFUE (art. 49, paragrafo 3) e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 3 della CEDU. (*Precedenti: sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994*). [S. 284/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

La determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, entro il limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative: limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. (*Precedenti: sentenze n. 68 del 2012, n. 161 del 2009 e n. 324 del 2008*). [O. 207/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27 Cost., i quali esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo è di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere. (*Precedenti: sentenze n. 222 del 2018, n. 149 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

L'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; laddove, poi, la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché

alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione *ab initio* del processo rieducativo, così da dare corpo ad una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena. (*Precedente citato: sentenza n. 236 del 2016*). [S. 233/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

La determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost.; tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, profilandosi una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La finalità rieducativa della pena implica un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. (*Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994*). [S. 205/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

L'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. Il principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a negare legittimità alle incriminazioni che, seppur idonee a fini di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenibili con la tutela dei beni e valori offesi. In questa prospettiva, deve essere ricordato anche l'art. 49, n. 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»). In tale delicato settore dell'ordinamento, il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale (*Precedenti citati: sentenze n. 341 del 1994, n. 409 del 1989 e n. 50 del 1980*). [S. 236/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Anche la finalità rieducativa della pena – che, caratterizzando quest'ultima nel suo contenuto ontologico, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga il legislatore e i giudici della cognizione – richiede un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. L'eventuale palese sproporzione della risposta punitiva (e del sacrificio della libertà personale) vanifica tale finalità, compromettendo *ab initio* il processo rieducativo, al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna ingiusta svincolata dalla gravità e dal

disvalore della propria condotta. In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012, n. 68 del 2012, n. 183 del 2011, n. 129 del 2008, n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990*). [S. 236/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». Il drastico aumento di pena (da uno a cinque anni di reclusione, nel minimo, e da cinque a quindici anni, nel massimo) previsto per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle ipotesi aggravate in esame viola i principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena. Diversamente dalle altre aggravanti speciali, volte a tutelare anche gli stranieri e a contrastare fenomeni di criminalità organizzata, l'utilizzazione di vettori internazionali non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello della fattispecie base (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento; quanto all'utilizzazione di documenti falsi o illegalmente ottenuti – certamente offensiva anche della “fede pubblica” – a sfuggire ad ogni plausibile giustificazione è invece l'entità dello scarto sanzionatorio tra la fattispecie base e quella aggravata, che presenta tratti di assoluta anomalia “intrasistemica” rispetto tanto alle pene previste per i delitti di falsità nel codice penale, che non superano nel minimo un anno di reclusione, quanto alla legislazione di settore, risultando così manifestamente sproporzionato. La parificazione delle condotte in esame a quelle di traffico internazionale di migranti costituisce, inoltre, una scelta legislativa manifestamente irragionevole, in quanto, se compiute senza scopo di lucro, le prime sono ordinariamente compatibili con situazioni nelle quali l'aiuto all'ingresso illegale è prestato per finalità (in senso lato “altruistiche”) assai lontane da quelle del traffico, nelle quali lo straniero è “vittima” della condotta criminosa. I fatti descritti dal frammento normativo censurato dal Tribunale di Bologna, oggetto dell'ablazione, ricadranno così nel comma 1 dell'art. 12 t.u. immigrazione e saranno assoggettati alle pene previste per la fattispecie base, salvo che ricorrano altre circostanze aggravanti e fermo restando il concorso di eventuali reati di falsità documentale. (*Precedente: S. 236/2016 - mass. 39110*). [S. 63/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., per violazione del principio di proporzionalità della pena. Ritenuto che il rimettente abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità “intrinseca” del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, che punisce chi commette oltraggio a pubblico ufficiale, e dunque anche del minimo legale, la sostituzione automatica dell'originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella di quindici giorni di reclusione, risultante dall'art. 23 cod. pen., è già stata implicitamente ritenuta compatibile con l'evocato principio, in relazione al

delitto di cui all'abrogato art. 341 cod. pen., caratterizzato da minor pregnanza offensiva rispetto al delitto attualmente previsto dall'art. 341-bis cod. pen. L'invocato principio di proporzionalità non risulta violato neanche in ragione dei parametri sovranazionali, richiamati dal rimettente come criteri interpretativi delle norme costituzionali interne, ma senza indicazioni giurisprudenziali da cui desumere il carattere sproporzionato del ricorso a sanzioni detentive nei confronti dell'autore di un oltraggio (al di là del generico richiamo al principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, appaiono inconferenti i richiami alla sentenza della Corte EDU, 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia). (*Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994*). [S. 284/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. La cornice edittale del reato di incauto acquisto di cui alla disposizione censurata non può essere plausibilmente posta a raffronto con quella prevista per il delitto di ricettazione, essendo quest'ultimo delitto sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Parimenti, strutturalmente inidonea a fungere nella specie da *tertium comparationis* risulta la cornice edittale del reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, poiché, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, esso è concepito come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell'incauto acquisto, che invece presuppone l'acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell'acquisto. Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto consente un'ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, al fine di garantirne l'individualizzazione, anche tenendo conto del valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena. [O. 207/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. – l'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La divaricazione di quattro anni – venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come convertito – tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti e il massimo edittale della pena comminata dal successivo comma 5 per i fatti lievi costituisce un'anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena. Uno iato sanzionatorio così vasto e sproporzionato condiziona, infatti, la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Quanto all'entità della pena, la misura di sei anni indicata dal rimettente si ricava da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento e rispetta la logica perseguita dal legislatore, in quanto: a)

corrisponde alla pena introdotta dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti; b) sei anni è la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti non lievi aventi ad oggetto le "droghe leggere"; c) in sei anni era altresì stabilita la pena massima per i fatti lievi concernenti le "droghe pesanti" nel testo originario del citato d.P.R. Tale misura, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 32 del 2014*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarate inammissibili – in rispetto della priorità di valutazione del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto – in riferimento agli artt. 3, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 49, par. 3, CDFUE e all'art. 3 CEDU – nella parte in cui prevede per i fatti "non lievi" concernenti le c.d. droghe pesanti una pena minima edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa, corrispondenti al massimo edittale della pena comminata per i fatti di lieve entità concernenti tutti i tipi di stupefacenti. Pur riguardando due ipotesi di reato autonome e non del tutto omogenee, la divaricazione – venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge di conversione – tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato e il massimo edittale di pena previsto dal comma 5 dello stesso art. 73 ha raggiunto un'ampiezza tale da determinare un'anomalia sanzionatoria, alla quale può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni, tutte costituzionalmente legittime e alternative a quella censurata, non essendo quella indicata dai rimettenti l'unica opzione in armonia con la Costituzione, né potendo ritenersi costituzionalmente imposto che a continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria. Tenuto conto dell'elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, va formulato pertanto un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell'art. 73 del t.u. stupefacenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2014, n. 279 del 2013, n. 23 del 2013, n. 113 del 2011 e n. 129 del 2008*). [S. 179/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. – l'art. 567, secondo comma, cod. pen. (delitto di alterazione di stato di famiglia del neonato commesso mediante falso), nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. La severa cornice edittale censurata dal rimettente Tribunale di Varese – mentre non può ritenersi anacronistica in rapporto al mutato contesto normativo, tecnico e scientifico (giacché il disvalore della condotta sanzionata e l'inerente allarme sociale non sono attenuati né dall'astratta possibilità delle prove genetiche per l'accertamento della filiazione, né dalle riforme del diritto di famiglia intervenute nel diverso settore del diritto civile) – risulta, sul piano

della ragionevolezza intrinseca, manifestamente sproporzionata al reale disvalore della condotta punita, ledendo congiuntamente il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso (art. 3 Cost.) e quello della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). L'eccessiva severità della sanzione, pur se applicata nel minimo edittale, costringe infatti il giudice ad infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso, anche nell'ipotesi di condotte poste in essere allo scopo di giovare agli interessi del neonato attribuendogli un legame familiare altrimenti assente; e può così ingenerare nel condannato la convinzione (ostativa a un efficace processo rieducativo) di essere vittima di un ingiusto sopruso. La manifesta irragionevolezza per sproporzione si evidenzia anche al cospetto della meno severa cornice (reclusione da tre a dieci anni) stabilita dal primo comma dell'art. 567 cod. pen. per l'altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neonato, commessa mediante la sua sostituzione. Le due fattispecie non sono del tutto disomogenee, essendo identico l'evento delittuoso (alterazione dello stato civile del neonato) e, di conseguenza, il bene giuridico protetto (diritto del minore alla corretta rappresentazione della propria ascendenza); né le differenti modalità esecutive esprimono, in sé stesse, connotazioni di disvalore tali da legittimare una divergenza di pena edittale. Pertanto, alla luce dei poteri di intervento della Corte costituzionale, l'unica soluzione praticabile per eliminare la manifesta irragionevolezza denunciata, utilizzando coerentemente grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, consiste nel parificare (*in mitius*) il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie incriminatrici nelle quali si articola l'unitario art. 567 cod. pen. È auspicabile un intervento del legislatore che, riconsiderando *funditus*, ma complessivamente, il settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti sanzionatori ritenuti adeguati. (*Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2012, n. 354 del 2002 e n. 440 del 1994; ordinanza n. 106 del 2007*). [S. 236/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

V. anche, in relazione al reato di distruzione o sabotaggio di opere militari, S. 244/22 nel Capitolo 12, par. 8.3.

2.2. Il divieto di automatismi e pene fisse

Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella quantificazione delle pene, ma nell'esercizio di tale funzione è tenuto a conformarsi all'indefettibile tutela di principi e diritti costituzionali. L'individualizzazione della pena, che si ottiene con la previsione di una forbice edittale rivolta a consentire al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta, costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. (*Precedenti: S. 40/2023 - mass. 45325; S. 50/1980 - mass. 9478*). [S. 195/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

Per il principio di individualizzazione della pena, in via di principio previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando 'indiziate' di illegittimità costituzionale. Il relativo dubbio potrà essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente 'proporzionata' rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Occorre quindi che, a seguito di uno scrutinio di proporzionalità della peculiare struttura della

fattispecie, emerge che la pena fissa viene a considerare adeguatamente una gamma di comportamenti accumulati da un contenuto di offensività e da un disvalore soggettivo sostanzialmente analoghi. (*Precedenti: S. 194/2023 - mass. 45810; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478*). [S. 195/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza *ex art. 3 Cost.*, con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l'ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (*Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1809*). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

La necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, richiede in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (*Precedenti: S. 266/2022 - mass. 45250; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 50/1980 - mass. 9478*). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all'intera gamma dei comportamenti tipizzati (*Precedente: S. 222/2018 - mass. 40937*). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

In via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, potendo esse essere giustificate solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (*Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478*). [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

L'individualizzazione della pena deve tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, quale naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, così da rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale e “finalizzata” la sanzione, nella prospettiva segnata rispettivamente dall'art. 27, primo e terzo comma, Cost. (*Precedente: S. 50/1980 - mass. 9478*). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La mobilità o individualizzazione della sanzione penale – tramite l’attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella sua commisurazione all’interno di una forbice edittale, così da poterla adeguare alle particolarità della fattispecie concreta – costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, al lume dei quali l’attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità. Ciò implica che, in via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (*Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1809*). [S. 185/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

La giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione delle pene, che considera con sfavore gli automatismi sanzionatori, in quanto normalmente inadeguati ad assicurare che la pena sia commisurata dal giudice tenendo conto della concreta gravità del fatto, si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., e ha come necessario referente il principio della funzione rieducativa della pena, non estensibile al di fuori della materia penale in senso stretto. (*Precedenti: sentenze n. 222 del 2018, n. 197 del 2018 e n. 281 del 2013; ordinanza n. 169 del 2013*). [S. 133/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Nella materia penale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene da comminare per ciascun reato è soggetta a una serie di vincoli derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare pene manifestamente sproporzionate per eccesso in relazione alla gravità del reato, in ragione del loro contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Da un sindacato sulla proporzionalità della pena affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. – con atteggiarsi del giudizio di legittimità costituzionale sulla misura della pena secondo uno schema triadico, imperniato attorno al confronto con un *tertium comparationis* – la valorizzazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. e, in particolare, del necessario orientamento alla rieducazione che la pena deve possedere ha, infatti, condotto a estendere il sindacato della Corte costituzionale anche a ipotesi in cui la pena appaia manifestamente sproporzionata in rapporto direttamente alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta. Inoltre, la considerazione, accanto all’art. 3 Cost., del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost. è alla base dell’ulteriore canone della necessaria individualizzazione della pena, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro ammontare ed esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice – la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato, comportando, di regola, l’attribuzione al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore. (*Precedenti: sentenze n. 63 del 2019, n. 40 del 2019, n. 223 del 2018, n. 222 del 2018, n. 121 del 2018, n. 205 del 2017, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014,*

n. 105 del 2014, n. 104 del 2014, n. 281 del 2013, n. 169 del 2013, n. 251 del 2012, n. 68 del 2012, n. 196 del 2010, n. 327 del 2002, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 341 del 1994, n. 422 del 1993, n. 343 del 1993, n. 409 del 1989, n. 50 del 1980, n. 218 del 1974, n. 78 del 1967 e n. 67 del 1963). [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

L'esigenza di mobilità, o individualizzazione, della pena – e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge – costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, rispetto ai quali l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità. (*Precedenti: sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

2.2.1. Casi Concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, undicesima sez. penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale di Monza, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 590-ter, cod. pen., nella parte in cui, per le lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., aggravate dalla fuga del conducente, stabilisce che la pena comunque non può essere inferiore a tre anni di reclusione, portando il giudice, nella prospettiva dei rimettenti, a irrogare una pena invariabilmente fissa. La disposizione censurata assegna alla fuga dal luogo dell'incidente un disvalore intrinseco, per la sua natura dolosa e per essere dettata unicamente dall'intento del soggetto di conseguire la propria impunità: con il risultato che lo iato nella struttura della sanzione, pur elevato, non può ritenersi sproporzionato o sconfinante nell'ambito della manifesta irragionevolezza. L'inasprimento sanzionatorio trova giustificazione sia in termini sistematici, nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla riforma introdotta con la legge n. 41 del 2016, sia tenendo conto di un elemento di omogeneità tra le norme che comminano una sanzione minima per determinate condotte, ravvisabile nella necessità che gli esiti definitivi dell'incidente assumano, almeno, la consistenza di lesioni gravi. Né è preclusa al giudice la possibilità di applicare l'apparato di circostanze attenuanti che possono meglio descrivere la concreta vicenda oggetto del giudizio penale: quella comune di aver riparato il danno, le attenuanti generiche, nonché quella prevista dal settimo comma dell'art. 590-bis cod. pen., introdotta nel 2016 proprio per moderare il notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria, consentendo al giudice di orientarsi in una direzione, in potenza, senz'altro mitigatrice. Infine, neppure risulta leso il principio di eguaglianza, perché nel loro complesso le pene astrattamente previste per le lesioni gravissime sono più severe di quella associata alle lesioni gravi, riflettendo un non irragionevole trattamento differenziato tra le due categorie di lesioni. (*Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44243; S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628 - 42629; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938*). [S. 195/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

3. La pena pecuniaria

Il limite della manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, rispetto all'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene, vale anche per la pena pecuniaria. Mentre, però, la pena detentiva comprime la libertà personale, che è bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana; di talché la pena pecuniaria naturalmente comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l'impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Di qui, la ricerca di rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati. Tale adeguamento delle pene pecuniarie alle diverse condizioni economiche dei condannati deve ritenersi imposto dal principio di eguaglianza "sostanziale" e non solo "formale". (*Precedente: S. 131/1979*). [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

3.1. Le pene pecuniarie fisse e proporzionali

Anche la pena pecuniaria svolge compiti compatibili con la funzione rieducativa, in linea con lo statuto costituzionale della pena descritto dall'art. 27 Cost., per cui le pene pecuniarie proporzionali possono dar luogo ad un trattamento intrinsecamente irragionevole, per la manifesta sproporzione che potrebbe prospettarsi tra il disvalore del fatto incriminato e la cornice edittale dettata per sanzionarlo. (*Precedenti: sentenze n. 12 del 1966 e n. 113 del 1968*). [S. 233/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Le pene pecuniarie proporzionali, in quanto commisurate alla gravità dell'offesa, si accordano – in linea generale – ai principi di uguaglianza, legalità, personalità e individualizzazione della pena e rispondono alle prescrizioni dell'art. 27 Cost., il quale esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato. La proporzionalità della pena pecuniaria consente infatti di evitare inaccettabili "livellamenti sanzionatori", che contrasterebbero con il principio di individualizzazione della pena, insito nell'ordinamento costituzionale. Né è incompatibile con i principi costituzionali la mancanza di un tetto massimo alla pena proporzionale applicabile (art. 27 cod. pen.), atteso che la previsione di un limite massimo, pur consentendo di evitare l'irrogazione di sanzioni eccessivamente elevate, potrebbe pregiudicare l'effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria nei casi in cui commettere il reato risulta vantaggioso e profittevole sul piano economico, anche a rischio di subire la sanzione penale. Ciò non significa che le pene pecuniarie proporzionali sfuggano al sindacato di costituzionalità, potendo l'eventuale illegittimità di esse – quando impongano un sacrificio pecuniario eccessivo e irragionevole (per ciò stesso censurabile) – derivare dalla irragionevolezza o dalla sproporzione dei fattori che determinano l'entità della pena (valore-base o elemento moltiplicatore) prescelti dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato. (*Precedenti: sentenze n. 167 del 1971 e n. 15 del 1962; ordinanze n. 91 del 2008, n. 475 del 2002 e n. 200 del 1993*). [S. 142/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Deve escludersi l'illegittimità costituzionale della pena pecuniaria fissa, e, a maggior ragione, della pena pecuniaria "proporzionale" (caratterizzata, a differenza della prima, da un certo grado di variabilità in ragione dell'offensività del fatto), quando congiuntamente ad essa sia prevista una pena detentiva variabile dotata di una forbice edittale di ampiezza significativa. (*Precedenti: ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002*). [S. 142/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Napoli Nord in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell'art. 291-*bis*, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando il quantitativo eccede i dieci chilogrammi convenzionali, la multa di cinque euro per ogni grammo convenzionale di prodotto. Il trattamento sanzionatorio di maggiore rigore della disposizione censurata, rispetto alle altre violazioni penalmente sanzionate del TULD trova motivazione nel diverso disvalore criminale, in quanto il bene giuridico tutelato è la potestà dello Stato (e dell'Unione europea) alla puntuale percezione dei tributi da riscuotere in relazione alle operazioni doganali, e nel diverso e maggiore allarme sociale che suscita il fenomeno criminale che interseca gli interessi della criminalità organizzata, anche sul piano internazionale, destinato a ledere l'ordine e la sicurezza pubblica. L'opzione legislativa, che consente la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, lascia adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ancor di più in presenza di pene pecuniarie proporzionali che sono di per sé stesse caratterizzate da un certo grado di variabilità in ragione dell'offensività del fatto. Né l'assenza di un tetto massimo di pena pecuniaria contrasta con i principi evocati, poiché la previsione di una soglia non superabile potrebbe pregiudicare l'effetto dissuasivo nei casi in cui commettere il reato risulta vantaggioso e profittevole sul piano economico, anche a rischio di subire la sanzione penale. Considerando la fattispecie alla luce dell'intera gamma degli interessi presi in considerazione dal legislatore, deve poi escludersi che possa ritenersi irrazionale il riferimento al quantitativo della merce contrabbandata quale coefficiente moltiplicatore destinato a rilevare la gravità del fatto. Né a considerazioni diverse è lecito pervenire facendo riferimento alla valutazione comparativa, con riguardo sia al trattamento sanzionatorio dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, che sanziona le condotte di illecita importazione delle cosiddette "droghe pesanti", sia alle pene disposte dalla legge n. 504 del 1995 per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'alcol e sulle bevande alcoliche. A parte la diversità dei beni giuridici tutelati, non necessariamente decisiva nel giudizio di comparazione, assume rilievo la assai sensibile differenza offerta dalle cornici edittali, le non indifferenti distanze strutturali, e la disomogeneità legata al diverso e ben maggiore allarme sociale e al correlato disvalore criminale della fattispecie scrutinata. (*Precedenti: sentenze n. 142 del 2017, n. 32 del 2014, n. 68 del 2012 e n. 50 del 1980; ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002*). [S. 233/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Ragusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell'art. 12, commi 3 e 3-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe

sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Contrariamente all'assunto del rimettente, le pene pecuniarie censurate non sono "fisse", ma "proporzionali", essendo la loro entità commisurata al grado di offensività della fattispecie concreta, in virtù del previsto metodo di computo della multa basato sulla moltiplicazione di un importo fisso (euro 15.000 o euro 25.000, rispettivamente nell'ipotesi base di cui al comma 3 e nell'ipotesi aggravata di cui al comma 3-ter) per un coefficiente variabile costituito dal numero di stranieri di cui il reo ha procurato l'ingresso illegale in Italia. Detti fattori di computo non risultano irragionevoli, bensì pertinenti e adeguati alla gravità del reato, tenuto conto che i beni giuridici tutelati non sono solo l'ordine pubblico e la sicurezza dei confini, ma anche i diritti fondamentali delle persone illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, il cui numero è idoneo a rappresentare la misura del disvalore di una condotta che lede anche la dignità personale di ognuna di esse. Inoltre, in aggiunta alla pena pecuniaria proporzionale è prevista una pena detentiva variabile, il cui intervallo edittale assicura un ragionevole spazio alla valutazione discrezionale del giudice, consentendogli di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate, al fine di pervenire ad una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene e della loro funzione rieducativa. Né in contrario rileva la comparazione, asimmetrica e incongrua, proposta dal rimettente tra la fattispecie base prevista dall'art. 3, n. 6), della legge n. 75 del 1958 – che punisce chi induce una persona a recarsi in altro Stato, o ne agevola la partenza, al fine di sfruttarne la prostituzione – e l'ipotesi aggravata dalla medesima finalità prevista dal censurato comma 3-ter, lett. a), atteso che le fattispecie poste a raffronto sono disomogenee e che, nell'ipotesi aggravata, la persona trasportata si trova in situazione di illegalità e quindi di maggiore vulnerabilità, ciò che ragionevolmente giustifica un trattamento più severo o, comunque, diversificato. [S. 142/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

4. Le pene accessorie

Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il "volto costituzionale" della sanzione penale è che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di "rieducazione" del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale limite, nulla osta, sul piano dei principi costituzionali, a che il legislatore possa articolare strategie di prevenzione di gravi reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia stabilita in modo indipendente da quella della pena detentiva; e ciò in ragione della diversa finalità delle due tipologie di sanzione, oltre che del loro diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona. [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

4.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori – l'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità

genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La norma censurata dalla Cassazione colpisce direttamente e in modo automatico, accanto al condannato, anche il minore, comportando per il genitore sospeso dall'esercizio della sua responsabilità la privazione di ogni potere decisionale nell'interesse del figlio. Non è pertanto ragionevole assumere che essa costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore, considerate la varietà dei fatti suscettibili nell'art. 574-*bis* cod. pen. e l'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio e il genitore, che potrebbero corrispondere a un preciso interesse del primo, da salvaguardare in via preminente rispetto alle esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale. All'irragionevole automatismo occorre quindi sostituire il dovere per il giudice penale di valutare caso per caso se la pena accessoria risponda in concreto all'interesse del minore, da apprezzarsi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Spetta invece al legislatore riconsiderare se il giudice penale sia il più idoneo a compiere tale valutazione, ferma restando la necessità di assicurare un coordinamento con le altre autorità giurisdizionali (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario civile) già investite della situazione del minore, anche al fine di garantire che egli sia sentito e venga tenuta in debito conto la sua opinione. (*Precedenti: sentenze n. 211 del 2018, n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 364 del 1988*). [S. 102/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Le pene accessorie temporanee previste dalla disposizione censurata dalla Cassazione incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, cosicché la loro durata, fissa di dieci anni, se si lascia legittimare in relazione alle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, propria e societaria, non può ritenersi ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Una simile rigidità applicativa, comunque distonica rispetto al principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso. Sino a che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, provveda a individuare soluzioni alternative che dovesse ritenere preferibili, il sistema della legge fallimentare vigente offre una soluzione in grado di sostituirsi nell'immediato a quella censurata, trasponendo in essa la medesima logica delle due disposizioni che immediatamente la seguono – l'art. 217, rubricato «Bancarotta semplice», e l'art. 218, rubricato «Ricorso abusivo al credito» –, consentendo al giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. (*Precedenti: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012, n. 188 del 1982, n. 50 del 1980; ordinanza n. 475 del 2002*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

5. Le sanzioni sostitutive

5.1. In generale

Le pene sostitutive risultano orientate più che a contribuire, in positivo, alla risocializzazione del reo, a evitare, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata, assicurando al contempo – in conseguenza del loro contenuto comunque afflittivo – un risultato di intimidazione e ammonimento del reo, che dovrebbe distoglierlo dalla commissione di nuovi reati in futuro. [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l'effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri ordinamenti contemporanei. (*Precedente: S. 15/2020 - mass. 42460*). [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

5.2. Pena pecuniaria e criterio di ragguglio (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.». Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020, la Corte costituzionale non può che ricorrere alla soluzione di sostituire il minimo di 250 euro, previsto dall'art. 135 cod. pen., con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall'art. 459, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna, fermo restando il limite massimo giornaliero. La semplice ablazione della disposizione censurata renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando la funzionalità di uno strumento importante per contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e determinando un insostenibile vuoto di tutela. Si rende, perciò, necessario reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva. Resta ferma la possibilità che, nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. l), della legge n. 134 del 2021, vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali e, più in generale, la stringente opportunità che il legislatore intervenga a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. (*Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44237 e 44238; S. 15/2020 - mass. 42460; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 179/2017 - mass. 41197*). [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

In precedenza, la Corte, con S. 15/2022 [Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ], aveva dichiarato «inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità

costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare». Con la pronuncia la Corte aveva comunque ritenuto «auspicabile» l’intervento del legislatore per «porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale».

V. anche, in relazione al procedimento per decreto, S. 155/19 nel Capitolo 26, par. 4.2.

5.3. Lavoro sostitutivo previsto dal Codice della strada

Il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada è una pena sostitutiva, seppur svolga anche una funzione “premiale”, in quanto il suo positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo. (*Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 198/2015; O. 43/2013*). [S. 163/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Capitolo 5. La discrezionalità legislativa e i suoi limiti

1. Il limite della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrio

La definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (*Precedenti*: S. 95/2022 - mass. 44714 - 44716; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 136/2020 - mass. 43506; O. 207/2019 - mass. 41550 - 41551; O. 247/2013 - mass. 37396; S. 68/2012 - mass. 36174). [S. 260/22. Pres. de PRETIS; Red. PETITTI]

La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare" fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo "spaccio" di stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale. Se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è quindi una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine. (*Precedenti*: sentenze n. 88 del 2019 e n. 106 del 2014). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge *ex art. 25 Cost.* a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può quindi esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa. (*Precedenti*: sentenze n. 88 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della scelta in concreto effettuata, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare. (*Precedenti citati*: sentenze n. 212 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019). [S. 62/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

La configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, coinvolgendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (*Precedenti*: sentenze n. 35 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016). [S. 137/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Anche in presenza di norme manifestamente arbitrarie o irragionevoli, solo l'indicazione di un *tertium comparationis* idoneo, o comunque di specifici cogenti punti di riferimento, può legittimare l'intervento della Corte

costituzionale in materia penale, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore. Se così non fosse, l'intervento, essendo creativo, interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse a quest'ultimo. (*Precedenti: sentenze n. 207 del 2017, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016*). [S. 137/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

La discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite – che vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici – della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. (*Precedenti: sentenze n. 155 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019*). [S. 75/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

L'individuazione dei fatti punibili, così come la determinazione della pena per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto gli apprezzamenti in ordine alla “meritevolezza” e al “bisogno di pena” – dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (*Precedenti: sentenze n. 95 del 2019, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 394 del 2006 e ordinanze n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007*). [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

La configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla “meritevolezza” e al “bisogno di pena” – dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono, infatti, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità di disciplina tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque, necessariamente l'omogeneità delle ipotesi in comparazione. (*Precedenti: sentenze n. 40 del 2019, n. 35 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 79 del 2016, n. 23 del 2016, n. 185 del 2015, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 41 del 2009, n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007*). [S. 95/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Dal principio di legalità sancito all'art. 25 Cost. discende che le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore, sempre che il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla violazione commessa e non comprometta la finalità di rieducazione del condannato. (*Precedenti: sentenze n. 179 del 2017 e n. 233 del 2018*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Le valutazioni sulla dosimetria della pena appartengono alla rappresentanza politica, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost., e sono

assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante. (*Precedenti: sentenze n. 142 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006 e n. 45 del 2006*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Nel verificare la legittimità costituzionale delle scelte legislative inerenti alla configurazione delle fattispecie incriminatrici o alla qualità e quantità delle pene, non si può non tenere nel debito conto che le stesse dipendono non solo dal bene o dai beni giuridici tutelati, astrattamente valutati, ma anche dalle finalità che, nel contesto storico in cui le opzioni in parola vengono operate, il legislatore persegue; né può disconoscersi il rilievo che occorre ascrivere agli effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a produrre nell'ambiente sociale in cui si realizzano. Necessità di prevenzione generale e di riduzione dell'allarme sociale cagionato dai reati convergono, dunque, insieme alle ragioni innanzi indicate, a motivare le opzioni legislative nella determinazione delle ipotesi criminose tipiche e delle pene ritenute congrue al fatto incriminato. (*Precedente: sentenza n. 62 del 1986*). [S. 233/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

La configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone necessariamente l'omogeneità delle ipotesi poste in comparazione. (*Precedenti: sentenze n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 56 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010 e n. 161 del 2009; ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007*). [S. 35/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Le valutazioni sulla dosimetria della pena sono assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante. (*Precedenti: sentenze n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006 e n. 45 del 2006*). [S. 142/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

La qualificazione degli illeciti e la conseguente sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell'ordinamento ed esclusa per altri, risponde a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili dalla Corte costituzionale solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (*Precedente: sentenza n. 193 del 2016*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Non appartengono alla Corte costituzionale valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, alle quali è tipicamente chiamata la rappresentanza politica, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost.

(*Precedenti: sentenze n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006 e n. 45 del 2006*). [S. 236/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2. Le scelte di incriminazione come *extrema ratio*

Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono in quella penale, ben potendo essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni. (*Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 447/1998 - mass. 24351; O. 317/1996 - mass. 22968; S. 1/1980 - mass. 12145; S. 64/1970 - mass. 4985*). [S. 57/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Una censura di illegittimità costituzionale non può basarsi sul pregiudizio che la formulazione, in assunto troppo restrittiva, di una norma incriminatrice, recherebbe a valori di rilievo costituzionale. Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono, infatti, nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni: l'incriminazione costituisce anzi un'*extrema ratio*, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. (*Precedenti: S. 37/2019 - mass. 41546; S. 273/2010 - mass. 34893; S. 447/1998 - mass. 24351; O. 317/1996 - mass. 22968*). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Capitolo 6. Legalità e sindacato di costituzionalità: il ruolo della Corte

1. In generale

In una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale assicura – rispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice – una tutela dei diritti (nella specie, al *ne bis in idem*) certa e uniforme nell'intero ordinamento. (*Precedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 115/2018 - mass. 41256 - 41257; S. 109/2017 - mass. 40540; O. 24/2017 - mass. 39721*). [S. 149/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

2. Il divieto di pronunce additive *in malam partem*

Il principio di irretroattività della legge penale di sfavore determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. (*Precedenti: S. 394/2006 - mass. 30839; S. 161/2004 - mass. 28492; S. 49/2002 - mass. 26789; S. 330/1996 - mass. 22883; S. 71/1983 - mass. 9708; O. 65/2008 - mass. 32209; O. 164/2007 - mass. 31286; O. 285/2012 - mass. 36770; O. 204/2009 - mass. 33556; O. 66/2009 - mass. 33231; O. 5/2009 - mass. 33112*). [S. 105/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

Alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti *in malam partem* è ammissibile nelle specifiche ipotesi di applicazione di norme di ingiustificato favore, riguardo a soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora della violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (*Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43463; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546*). [O. 29/22. Pres. AMATO; Red. ZANON]

È inibito alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. (*Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462 - 43463; S. 189/2019 - mass. 42791; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546; O. 219/2020 - mass. 42827; O. 282/2019; S. 59/2019*). [S. 20/22. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È consentito alla Corte costituzionale scrutinare nel merito, malgrado i possibili effetti *in malam partem* conseguenti al loro accoglimento, non solo questioni volte a censurare l'inserimento in sede di conversione di norme penali "intruse", prive cioè di ogni collegamento logico-giuridico con il testo originario del decreto-legge convertito (operazione che menoma indebitamente il dibattito parlamentare, comprimendolo all'interno dei tempi contingentati correlati alla breve "vita provvisoria" dell'atto normativo del Governo); ma anche, e prima ancora, questioni intese a denunciare la carenza dei presupposti di straordinaria

necessità ed urgenza, ai quali è subordinata l'eccezionale legittimazione del Governo ad adottare atti con forza di legge in assenza di delegazione parlamentare. (*Precedenti*: S. 32/2014 - mass. 37670; S. 330/1996 - mass. 22883; O. 90/1997 - mass. 23164; O. 432/1996 - mass. 23083). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

In linea di principio, non può tradursi in una questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice il rilievo che altre condotte, diverse da quelle individuate come fatti di reato dal legislatore, avrebbero dovuto essere a loro volta incriminate per ragioni di parità di trattamento o in nome di esigenze di ragionevolezza. La mancanza della base legale – costituzionalmente necessaria – dell'incriminazione, cioè della scelta legislativa di considerare certe condotte come penalmente perseguibili, preclude radicalmente la possibilità di prospettare una estensione ad esse delle fattispecie incriminatrici attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale. (*Precedente*: S. 447/1998 - mass. 24351). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Ove pure, in ipotesi, la norma incriminatrice censurata (non qualificabile come norma penale di favore) determinasse intollerabili disparità di trattamento o esiti irragionevoli, il riequilibrio potrebbe essere operato dalla Corte costituzionale solo “verso il basso” (ossia *in bonam partem*): non già *in malam partem*, e in particolare tramite interventi dilatativi del perimetro di rilevanza penale. (*Precedenti*: S. 411/1995 - mass. 22493; O. 437/2006 - mass. 30878; O. 580/2000 - mass. 25972). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

L'adozione di pronunce con effetti *in malam partem* in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al soggetto-Parlamento, che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. (*Precedenti*: S. 17/2021 - mass. 43462; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 324/2008 - mass. 32803; S. 161/2004 - mass. 28492; O. 219/2020 - mass. 42827; O. 65/2008 - mass. 32209; O. 164/2007 - mass. 31286). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

L'art. 25, secondo comma, Cost., demanda il potere di normazione in materia penale, in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo (e, in particolare, sulla libertà personale), a una legge di diretta matrice parlamentare, oppure a un atto avente forza di legge, comunque connesso all'intervento parlamentare, giacché proprio al «soggetto-Parlamento», che incarna la rappresentanza politica della Nazione, spettano le scelte di politica criminale, con i relativi delicati bilanciamenti tra diritti e interessi contrapposti. Questo principio impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge. Sicché, una volta stabilito che anche le norme concernenti

variazioni *in peius* del trattamento in fase di esecuzione della pena possono attenersi alla “sostanza” della sanzione penale, deve riconoscersi che tali norme – senza effetto retroattivo – possono essere adottate unicamente mediante il ricorso alla legge in senso formale, o agli atti aventi forza di legge. (*Precedenti: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989; ordinanze n. 219 del 2020, n. 282 e n. 59 del 2019*). [S. 17/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

2.1. Casi concreti

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo *in malam partem* precluso alla Corte costituzionale – le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost. – dell’art. 731 cod. pen., nella parte in cui punisce l’inosservanza dell’obbligo di impartire o far impartire ai minori l’istruzione elementare e non anche l’analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore. Il rimettente nulla argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che aveva esteso la previsione sanzionatoria all’inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore e manca di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. Il giudice *a quo* sollecita, inoltre, un intervento additivo *in malam partem* in materia penale, finalizzato ad estendere l’ambito di applicazione di una previsione incriminatrice, al quale osta il principio di riserva di legge posto nel secondo comma dell’art. 25 Cost., il quale nel caso di specie non subisce eccezioni, poiché la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. (*Precedenti: S. 154/2021 - mass. 44063; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 219/2020 - mass. 42827*). [O. 29/22. Pres. AMATO; Red. ZANON]

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., sollevate dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d’ufficio, sostituendo, nell’art. 323 del codice penale, la locuzione – riferita alla violazione integrativa del reato – «di norme di legge o di regolamento» con l’altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Il giudice *a quo* invoca una pronuncia ablativa della modifica operata dalla norma censurata, che avrebbe come effetto la reviviscenza della precedente norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, dal perimetro applicativo più vasto. Si tratta, dunque, inequivocabilmente, della richiesta di una sentenza *in malam partem* in materia penale. La norma censurata, infatti, richiedendo che le regole siano espressamente previste dalla legge e tali da non lasciare margini di discrezionalità, nega rilievo al compimento di atti viziati da eccesso di potere, con conseguenti effetti di *abolitio criminis* parziale – specie nel raffronto con la “norma vivente” come disegnata dalle interpretazioni giurisprudenziali –, operanti, come tali, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., anche in

rapporto ai fatti anteriormente commessi. [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2006. La questione come prospettata si risolve in una censura degli effetti della citata sentenza, di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, contrario al divieto *ex art.* 137, terzo comma, Cost. Per altro verso, l'effetto *in malam partem* denunciato dal rimettente è una mera conseguenza indiretta della rimozione dall'ordinamento delle disposizioni dichiarate nel 2014 costituzionalmente illegittime (per vizi procedurali relativi all'art. 77, secondo comma, Cost.), in esito alla quale ha ripreso applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poi modificato dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito. (*Precedenti: sentenze n. 32 del 2014 e n. 29 del 1998; ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203 del 1990, n. 93 del 1990, n. 27 del 1990 e n. 77 del 1981*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria, in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale. Al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, cui mirano le prospettate questioni, osta il principio, che nella specie non subisce eccezioni, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante. Né, rispetto al diritto “fondamentale” all'onore, sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela, non discendendo dal suo riconoscimento l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali, quando essa – sulla base di scelte non censurabili da parte della Corte costituzionale – possa essere efficacemente assicurata mediante strumenti alternativi, meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di *ultima ratio* della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei. (*Precedenti: sentenze n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973*). [S. 37/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

In senso analogo, O. 282/19.

3. Segue: la necessità di evitare “zone franche”

Se, in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante, tuttavia tali

principi non sono senza eccezioni. In particolare, deve escludersi che il principio della riserva di legge in materia penale precluda il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega. È infatti proprio il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. Se infatti si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. (*Precedenti*: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 189/2019 - mass. 42791; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40571; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 57/2009 - mass. 33206; O. 413/2008 - mass. 33040; O. 175/2001 - mass. 26275). [S. 105/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

La preclusione delle pronunce *in malam partem* non viene in considerazione quando si discuta di vizi formali o di incompetenza, relativi, cioè, al procedimento di formazione dell'atto legislativo e alla legittimazione dell'organo che lo ha adottato. Se l'esclusione delle pronunce *in malam partem* mira a salvaguardare il monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, i quali pretendano di "neutralizzare" le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio - quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione, o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia penale, loro preclusa; ovvero che possa derivare da interventi normativi operati senza il rispetto del corretto iter procedurale, che pure assume una specifica valenza garantistica nella cornice della riserva di legge. (*Precedenti*: S. 189/2019 - mass. 42791; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Per norme penali di favore debbono intendersi quelle che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni compresenti nell'ordinamento. L'effetto *in malam partem* conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. (*Precedenti*: S. 394/2006 - mass. 30839; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 57/2009 - mass. 33206; S. 324/2008 - mass. 32804; O. 413/2008 - mass. 33040). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

La qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato *in malam partem* non mira a far riespandere una norma tuttora

presente nell'ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte. (*Precedenti*: S. 37/2019 - mass. 41546; S. 57/2009 - mass. 33206; S. 324/2008 - mass. 32801; O. 282/2019 - mass. 40954; O. 413/2008 - mass. 33040; O. 175/2001 - mass. 26276). [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Il divieto di interventi *in malam partem* in materia penale da parte della Corte costituzionale subisce delle eccezioni, progressivamente individuate nella prospettiva di superare l'esistenza, nell'ordinamento, di "zone franche" dal controllo di legittimità costituzionale, quali, ad esempio, quelle incentrate sull'asserita irregolarità del procedimento di produzione delle norme dell'ordinamento penitenziario, di "norme di favore" e di norme che contravvengono ad obblighi di matrice sovranazionale. (*Precedenti*: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019 e n. 37 del 2019; ordinanza n. 219 del 2020). [S. 17/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti *in malam partem* è ammissibile nelle specifiche ipotesi dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o di comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora di violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (*Precedenti*: sentenze n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018). [O. 219/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

Il principio della riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. non osta all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti o dei principi e criteri direttivi della legge delega, ancorché l'eventuale accoglimento di esse – con la conseguente caducazione delle disposizioni delegate oggetto di censura – abbia un effetto *in malam partem* estensivo della punibilità. [S. 189/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non esclude che la Corte costituzionale possa assumere decisioni il cui effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal caso, l'effetto *in malam partem* è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della *reductio ad legitimitatem* di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l'automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore. (*Precedenti*: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Dal principio della riserva di legge in materia penale, che rimette al legislatore la definizione dell'area del penalmente rilevante, consegue la dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirano al ripristino

nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche *in malam partem*: si tratta dei casi in cui norme penali di favore sottraggono, irragionevolmente, un determinato sottoinsieme di condotte alla generale rilevanza penale della classe più ampia, oppure venga censurato lo scorretto esercizio del potere legislativo o l'effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria consegua in modo indiretto dalla operata *reductio ad legitimitatem* di una norma processuale, o, infine, quando venga in rilievo la contrarietà della disposizione censurata agli obblighi sovranazionali. (*Precedenti: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 46 del 2014, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009, n. 66 del 2009, n. 5 del 2009, n. 413 del 2008, n. 65 del 2008, n. 164 del 2007, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997*). [S. 37/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

4. Il controllo sulla dosimetria della pena

Il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l'estensione di un'attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all'ordinario effetto diminuyente. (*Precedenti: S. 136/2020 - mass. 43506; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 161/2009 - mass. 33451*). [S. 120/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Una pronuncia di mero accoglimento nei confronti di una misura sanzionatoria non è praticabile quando la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa: come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali. Laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. (*Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44238; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39108*). [S. 40/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'entità della pena edittale è subordinata all'indicazione da parte del giudice *a quo* di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento, le quali, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimità costituzionale adottati e riscontrati. (*Precedenti: sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018*). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose, sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà oppure del manifesto difetto di proporzionalità, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis* da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. (*Precedenti: sentenze n. 73 del 2020, n. 284 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016, n. 68 del 2012, n. 161 del 2009 e n. 343 del 1993*). [S. 136/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

La giurisprudenza costituzionale più recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis* da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. Quest'ultimo – ferma restando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali – valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena nel rispetto dei principi costituzionali. (*Precedenti: sentenze n. 112 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 343 del 1993*). [S. 284/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

L'obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze. (*Precedente: sentenza n. 236 del 2016*). [S. 76/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Il principio di legalità sancito all'art. 25 Cost. comporta che le scelte sulla misura della pena siano affidate alla discrezionalità politica del legislatore, ma tale discrezionalità non può essere assoluta, dovendo misurarsi con altri principi costituzionali, tra cui il fondamentale principio di eguaglianza contenuto all'art. 3 Cost., che esige un diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 Cost., per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e il principio di proporzionalità della pena rispetto all'offesa, presupposto dall'art. 27 Cost. e codificato anche nell'art. 49, par. 3, CDFUE. Spetta, pertanto, alla Corte costituzionale di intervenire a fronte di determinazioni legislative palesemente arbitrarie – cioè in caso di sperequazioni punitive di tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate, anche alla luce dei canoni di razionalità e di ragionevolezza – nonché di sindacare la proporzionalità e la ragionevolezza intrinseca della misura della pena prevista

dal legislatore, non potendo la Corte stessa in alcun modo abdicare al controllo di costituzionalità di scelte legislative che incidono sulla libertà e sui diritti della persona. (*Precedenti: sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del 2005, n. 364 del 2004, n. 341 del 1994, n. 299 del 1992, n. 313 del 1990, n. 409 del 1989, n. 167 del 1982, n. 50 del 1980, n. 26 del 1979, n. 176 del 1976, n. 218 del 1974, n. 22 del 1971 e n. 109 del 1968*). [S. 179/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Fermo restando che non spetta alla Corte costituzionale determinare autonomamente la misura della pena, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l'entità della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore. (*Precedenti: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 148 del 2016*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Fermo restando che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano anzitutto al legislatore, non sussistono ostacoli all'intervento della Corte costituzionale quando le scelte sanzionatorie si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli. Al fine di consentire tale intervento correttivo non è necessario che esista un'unica soluzione costituzionalmente vincolata, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*, essendo sufficiente che il sistema nel suo complesso offra "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti", ancorché non "costituzionalmente obbligate", che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, garantendo coerenza alla logica perseguita dal legislatore. Nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale. (*Precedenti: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Laddove il trattamento sanzionatorio per una determinata figura di reato si riveli manifestamente irragionevole – tenendo inoltre conto che il legislatore non ha provveduto alla auspicata riforma del sistema delle pene accessorie – a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni sanzionatorie già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza. (*Precedente: sentenza n. 236 del 2016*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Per consentire l'intervento della Corte costituzionale non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*. Essenziale, e sufficiente, è che il sistema nel suo complesso offra

precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligate” – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla pronuncia. Resta ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali. (*Precedenti: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012 e n. 188 del 1982; ordinanza n. 475 del 2012*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Anche in presenza di norme manifestamente arbitrarie o irragionevoli, solo l’indicazione di un *tertium comparationis* idoneo, o comunque di specifici cogenti punti di riferimento, può legittimare l’intervento della Corte costituzionale in materia penale, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore. Se così non fosse, l’intervento, essendo creativo, interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016*). [S. 207/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

A fronte di pene palesemente arbitrarie o sproporzionate, è consentito alla Corte costituzionale non solo di intervenire con pronunce meramente demolitorie, ma anche di rettificare le scelte del legislatore, purché in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento, senza sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle opzioni legislative. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è quindi essenziale l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. In assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, è necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, che la Corte costituzionale richiami prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pena sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai *in malam partem*, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza. (*Precedenti: sentenze n. 236 del 2016, n. 56 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 80 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012*). [S. 179/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Ove sia richiesto, a fini di giustizia, il giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo. Essenziale è l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza censurata. Con tali rigorose modalità, è rispettato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di trattamento sanzionatorio penale, è consentito alla Corte emendare le scelte del legislatore «in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento»: giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è

alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze. (*Precedenti: sentenze n. 148 del 2016, n. 23 del 2016 e n. 22 del 2007*). [S. 236/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

4.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente chiede di ottenere l'addizione indicata invocando come *tertium comparationis* l'attenuante prevista per il reato di violenza sessuale – 609-bis, terzo comma, cod. pen. –, *tertium* del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione. Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l'eterogeneità tra l'estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità, che collega il riconoscimento dell'attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell'estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici. [S. 120/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La disciplina censurata dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, a fronte di una tipizzazione legislativa rimasta inalterata, ha registrato nel tempo un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, per cui l'innalzamento del minimo edittale da tre a cinque anni (operato dall'art. 8 del d.l. n. 419 del 1991, come conv.) ha determinato una sostanziale impossibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena. Riguardo specificamente l'entità del minimo edittale, l'inesistenza di un'attenuante di lieve entità determina un *vulnus* ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena. La mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare infatti l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. Ciò comporta la necessità di estendere al reato in esame la medesima «valvola di sicurezza» (contenuta nell'art. 311 cod. pen.) prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, al primo affine, poiché gli indici dell'attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. (*Precedenti: S. 244/2022 - mass. 45209; S. 68/2012 - mass. 36174*). [S. 120/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei *tertia comparationis*, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell'art. 624-*bis*, primo e terzo comma, cod. pen. Nel denunciare l'eccessività del minimo edittale di pena detentiva del furto in abitazione rispetto ad altri reati contro il patrimonio, il giudice *a quo* non indica una grandezza preesistente, che possa essere trasposta “per linee interne” nella disposizione censurata, finendo così per chiedere alla Corte non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse; inoltre, nessuno dei *tertia comparationis* esprime un'offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost. Come già evidenziato nella sentenza n. 190 del 2020, tuttavia, l'incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio – e fra questi del furto in abitazione – segnala una pressione punitiva ormai estremamente rilevante e richiede perciò una attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. (*Precedente: sentenza n. 190 del 2020*). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell'art. 625, primo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il minimo edittale della multa per il furto monoaggravato in misura superiore (927 euro) rispetto alla fattispecie pluriaggravata, di cui al secondo comma (206 euro). La previsione censurata, stante l'ampia discrezionalità del legislatore, può ridondare nella violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena soltanto se detta asimmetria venga esaminata nel contesto del complessivo trattamento sanzionatorio; al contrario, il rimettente non ha tenuto conto del divario del minimo della pena detentiva prevista per le due ipotesi (pari a un anno di reclusione in più per l'ipotesi più grave). In tal modo ha ommesso di considerare se il citato divario sia idoneo o meno a ridimensionare l'asimmetria denunciata, relegandola nell'ambito di meri difetti di tecnica normativa, che la Corte costituzionale – soprattutto nella materia penale quanto alla dosimetria della pena – non è chiamata per ciò solo a correggere, ove non ridondino in un trattamento sanzionatorio manifestamente irragionevole e sproporzionato. È comunque auspicabile che il legislatore corregga lo squilibrio denunciato dal rimettente. [S. 136/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi commette oltraggio a pubblico ufficiale. Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, la scelta del legislatore di stabilire un quadro edittale più severo per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale rispetto a quanto previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, non può ritenersi irragionevole: a fronte dell'arricchita dimensione offensiva e della riduzione dell'ambito applicativo – dovute all'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto

dell'ufficio – il delitto censurato si configura come offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, *sub specie* di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Ciò non diversamente da quanto accade per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto a quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Tale specifica dimensione offensiva non è presente – se non in termini del tutto sfumati ed eventuali – nel delitto assunto quale *tertium comparationis*, che non esige alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell'ufficio. [S. 284/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP del Tribunale di Cuneo in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 318-*septies*, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-*quater*, comma 1, cod. ambiente, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-*bis* cod. pen., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto, in caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994. Pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per i reati ambientali una soluzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa entità della somma che l'imputato deve pagare per beneficiare dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* cod. pen. in caso di adempimento tardivo delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, essendo la differenza riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi, con conseguente non omogeneità del *tertium comparationis* evocato. Inoltre, la circostanza che una norma di settore preveda una disciplina analoga a quella generale contenuta nell'art. 162-*bis*, comma 3, cod. pen., non costituisce un indice idoneo a fondare di per sé una censura di illegittimità costituzionale per irragionevolezza. (*Precedenti: sentenze n. 134 del 2017, n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997; ordinanza n. 398 del 2001*). [S. 76/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

5. L'effetto retroattivo delle pronunce di accoglimento sui rapporti esauriti

Il principio della retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale, di cui all'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 – che è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti alla Corte costituzionale – si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito penale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona. (*Precedente: sentenza n. 10 del 2015*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Non è implausibile l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, secondo la quale la deroga, ivi prevista, al principio di intangibilità del giudicato penale di condanna è applicabile in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme incriminatrici (che determinano una vera e propria *abolitio criminis*), quanto delle norme che incidono sul *quantum* del trattamento sanzionatorio. (*Precedenti: sentenze n.*

102 del 2016, n. 57 del 2016 e n. 210 del 2013). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

V. anche, in riferimento alle sanzioni amministrative di carattere punitivo, Capitolo 7, par. 3.4.

Capitolo 7. Le sanzioni amministrative di carattere punitivo

1. La determinazione della natura punitiva (i “criteri Engel”)

L’esistenza o meno di una accusa in materia penale deve essere valutata sulla base di tre criteri, indicati comunemente con il nome di “criteri Engel”. Il primo è la qualificazione giuridica del reato nel diritto interno, il secondo è la natura stessa del reato e il terzo è il grado di severità della sanzione in cui incorre l’interessato. Il secondo e il terzo criterio possono essere alternativi e non necessariamente cumulativi. (*Precedente: S. 43/2017 - mass. 39635*). [S. 198/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

La collocazione topografica di una disposizione non può mai essere considerata decisiva ai fini dell’individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile. In plurime occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha, d’altronde, già esteso le garanzie discendenti dall’art. 25, secondo comma, Cost. a norme non qualificate formalmente come penali dal legislatore (*Precedenti: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 196 del 2010; ordinanza n. 117 del 2019*). [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, par. 1, CDFUE, e all’art. 7 CEDU, del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, cod. contratti pubblici, nella parte in cui limita l’applicazione della più favorevole disciplina da esso dettata in tema di garanzia provvisoria alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Non è corretto il presupposto ermeneutico del rimettente, per cui l’escussione della garanzia provvisoria, nell’ipotesi di esito negativo del controllo a campione sul possesso dei requisiti speciali a carico dei partecipanti alla procedura di gara diversi dall’aggiudicatario, ha natura di sanzione “punitiva” agli effetti della CDFUE e della CEDU e, quindi, soggiace alle garanzie dalle stesse previste, tra cui il principio di retroattività della *lex mitior*. La disciplina in materia di escussione della cauzione provvisoria – compresa quella più favorevole, introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016 in sostituzione del d.lgs. n. 163 del 2006 – non ha natura di sanzione “punitiva”. La garanzia provvisoria, infatti, svolge la funzione di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese e al dovere di correttezza, allo scopo di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta e prevenire l’inutile e non proficuo svolgimento di complesse attività selettive, quale misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l’automatica conseguenza della violazione del dovere di correttezza gravante sull’offerente. L’escussione della garanzia provvisoria risponde, quindi, alla funzione tipica dei rimedi apprestati dall’ordinamento a fronte di condotte contrarie a buona fede fondanti la responsabilità precontrattuale, che, anche quando “sanzionano” comportamenti scorretti imputabili alla parte, non sono “punitivi” perché sono tesi a salvaguardare posizioni giuridiche soggettive contro la violazione ingiustificata del dovere di correttezza. La stessa mancanza di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa chiamata ad escutere la cauzione provvisoria,

costituisce un indice ulteriore del fatto che l'incameramento non abbia carattere "punitivo", così come il suo basso grado di severità. (*Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44508; O. 211/2011 - mass. 35741*). [S. 198/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli – in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU) – in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La sospensione prevista dalle norme censurate non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c.d. criteri "Engel") conosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di "speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale o amministrativa. Dal quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non è dunque ricavabile un vincolo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione in esame, al divieto convenzionale di retroattività della legge penale; mentre è compatibile con quel quadro la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione possa comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost. (che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e dall'art. 54, secondo comma, Cost. (che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche "il dovere di adempierle con disciplina ed onore"). [S. 276/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

V. anche S. 169/23 nel Capitolo 29, par. 8.

1.1. In particolare: le sanzioni in materia di abusi di mercato

Le singole garanzie riconosciute nella materia penale dalla CEDU e dalla stessa Costituzione si estendono anche ai procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura "punitiva" secondo i criteri Engel, come quelle in particolare previste in materia di abuso di informazioni privilegiate. (*Precedenti: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967*). [O. 117/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

A differenza della confisca diretta dei beni che hanno un rapporto di pertinenzialità con il reato – la quale, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di tali beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva – la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, al pari delle altre ipotesi di confisca di valore vagliate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva e risponde a una funzione punitiva, applicandosi a

beni che non sono collegati al reato da un nesso diretto, attuale e strumentale. (*Precedenti: sentenza n. 46 del 1964; ordinanze n. 301 del 2009 e n. 97 del 2009*). [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.2. Segue: la confisca urbanistica

La natura amministrativa della confisca urbanistica non è di per sé incompatibile con il fatto che essa debba essere irrogata nel rispetto di quanto prevede l'art. 7 CEDU per le sanzioni di natura punitiva. Tale doppio binario corrisponde alla necessità di salvaguardare l'effettività delle garanzie convenzionali e i connessi profili sostanziali di tutela, senza con questo sacrificare la discrezionalità del legislatore nel configurare gli illeciti amministrativi come autonomi dal diritto penale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. (*Precedenti: sentenze n. 68 del 2017, n. 49 del 2015, n. 317 del 2009 e n. 487 del 1989; ordinanza n. 187 del 2015*). [S. 146/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative; la confisca [urbanistica], per la sua incidenza sulla sfera patrimoniale del singolo, è vincolata anche al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che tuttavia offre una tutela di diversa intensità a seconda della struttura delle fattispecie sanzionatorie e delle finalità da esse perseguite. (*Precedente: sentenza n. 112 del 2019*). [S. 146/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

1.3. Segue: la revoca della patente di guida

[...] La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen., ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. [...] [S. 68/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

V. anche S. 194/23, infra par. 3.5.

1.3.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU – dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Tale misura non è una sanzione in senso sostanziale – alla stregua dei cosiddetti “Engel criteria”, enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU (per cui, tra gli altri, è impropriamente richiamato l'art. 11 Cost.) – perché, come ribadito dalla Cassazione, nei casi in esame essa non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei “requisiti morali” prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. La revoca amministrativa, di cui alla disposizione censurata, diversamente dal “ritiro” della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del

1990, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti, ma trova la sua *ratio* nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Nella logica che ispira la novella del 2009, infine, la revoca della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, per i quali la condanna sia però intervenuta dopo tale data, attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione *ratione temporis* della norma stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2013 e n. 80 del 2011*). [S. 22/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

2. Le garanzie fra CEDU e Costituzione

Il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali, quanto a garanzie costituzionali, ha portato all'estensione ad esse, da parte della Corte costituzionale, di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali, basato sull'art. 25 Cost., sulla determinatezza dell'illecito e delle sanzioni, sulla violazione del *ne bis in idem*, sulla retroattività della *lex mitior*, sulla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto nonché sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. (*Precedenti: S 149/2022 - mass. 44927; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 68/2021 - mass. 43807; S.134/2019 - mass. 42641; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 121/2018 - mass. 40807*). [S. 169/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

L'illecito amministrativo, che il legislatore distingue con ampia discrezionalità dal reato, non subisce l'attrazione del diritto penale dello Stato aderente alla CEDU appena sia tale da corrispondere, in forza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ai criteri Engel di qualificazione della “pena”. (*Precedenti: sentenze n. 43 del 2017, n. 193 del 2016 e n. 49 del 2015*). [S. 109/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Il riconoscimento della natura di “pena”, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, a una sanzione qualificata come amministrativa dall'ordinamento nazionale, comporta l'obbligo, discendente dall'art. 117, primo comma, Cost., di estendere ad essa tutte le tutele previste dalla Convenzione e quelle soltanto, continuando invece l'illecito a rivestire per ogni altro aspetto carattere amministrativo. Diversamente, vi sarebbe indubbiamente una frizione con il principio costituzionale di sussidiarietà, il quale continua ad assicurare l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale. Al contrario, il recepimento della CEDU nell'ordinamento giuridico si muove nel segno dell'incremento delle libertà individuali, e mai del loro detrimento, come potrebbe invece accadere nel caso di un definitivo assorbimento dell'illecito amministrativo nell'area di ciò che è penalmente rilevante. (*Precedenti: sentenza n. 317 del 2009; sentenze n. 43 del 2017 e n. 49 del 2015*). [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

L'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materia penale in virtù dei c.d. criteri Engel trascina con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della CEDU, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé vevoli per i soli precetti e le sole

sanzioni che l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. In altre parole, ciò che per la giurisprudenza convenzionale ha natura "penale" deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la "materia penale"; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna. Ciò corrisponde alla natura della CEDU e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali. [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto è desumibile anche dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale – data l'ampiezza della sua formulazione ("Nessuno può essere punito...") – può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. (*Precedenti: sentenze n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010*). [S. 276/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

2.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili – per contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale del rimettente – le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all'art. 135 cod. pen. Rispetto alla premessa da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, è contraddittorio utilizzare i criteri Engel per ritenere che la scelta discrezionale del legislatore di qualificare una sanzione come amministrativa sia puramente nominale e che siano pertanto ad essa applicabili le tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali (in particolare di quelle enucleate dall'art. 7 CEDU) in via interpretativa ovvero sollevando questione di costituzionalità della norma interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (*Precedenti: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 281 del 2013, n. 196 del 2010, n. 487 del 1989; ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001 e n. 159 del 1994*). [S. 109/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3. I principi applicabili

3.1. Legalità e riserva di legge

Le garanzie discendenti dall'art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo, con l'eccezione però della riserva assoluta di legge statale, che vige per il solo diritto penale *stricto sensu*. Il potere sanzionatorio amministrativo – che il legislatore regionale ben può esercitare, nelle materie di propria competenza – resta comunque soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., intesa anche quale legge regionale. (*Precedenti: sentenze n. 134 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014*). [S. 5/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. trova applicazione anche per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva. (*Precedenti: sentenze n. 139 del 2019 e n. 223 del 2018*). [S. 145/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

Il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., recante la più stringente prescrizione della riserva di legge, che è assoluta, è parametro che riguarda le sanzioni penali, nonché quelle amministrative di natura sostanzialmente punitiva e non già prestazioni personali e patrimoniali imposte per legge, alle quali fa invece riferimento l'art. 23 Cost. (*Precedenti: sentenze n. 223 del 2018 e n. 180 del 2018*). [S. 139/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

La giurisprudenza costituzionale in materia di limiti all'eterointegrazione del precetto penale da parte di fonti di rango secondario si riferisce esclusivamente alle leggi penali in senso stretto, per le quali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale. [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Il principio della legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire. Data l'ampiezza della formulazione del suddetto articolo, è da esso desumibile il principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. (*Precedenti: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967*). [S. 121/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile – per inidoneità del parametro interposto evocato – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Tale disposizione, che enuncia il principio di legalità nell'ambito delle sanzioni amministrative, ha mero rango di legge ordinaria e non può essere assunta a parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale formulato con riferimento non già all'art. 117 Cost., bensì esclusivamente all'art. 25, secondo comma, Cost. [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.2. Irretroattività e determinatezza

Il principio di legalità ed il divieto di retroattività *in malam partem* trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU. [S. 169/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Dall'art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l'ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo: anche rispetto a queste ultime si impone, infatti, la medesima esigenza – di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto – di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. (*Precedenti*: S. 96/2020 - mass. 43356; S. 223/2018 - mass. 40918; S. 223/2018 - mass. 40918; S. 68/2017 - mass. 39455; S. 104/2014; S. 196/2010 - mass. 34707). [S. 169/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Stante l'inderogabile principio di irretroattività della norma sfavorevole in materia punitiva, l'intervento legislativo inteso a colmare la lacuna di punibilità conseguente ad una pronuncia ablativa della Corte costituzionale può operare solo per il futuro, e ciò è riferibile anche ai fatti colpiti con sanzioni amministrative a carattere punitivo. (*Precedente*: S. 68/2021 - mass. 43807). [S. 185/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Il duplice divieto insito nella previsione dell'art. 25, secondo comma, Cost. – di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante e di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato – si presta ad essere esteso, data l'ampiezza della sua formulazione (per cui “[n]essuno può essere punito [...]”), alle misure a carattere punitivo-afflittivo, anche se qualificate come amministrative. Ciò, in assonanza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riguardo alla nozione di “materia penale” agli effetti dell'art. 7 CEDU, a loro volta suscettibili di assumere autonomo rilievo costituzionale interno attraverso la “mediazione” dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. (*Precedenti*: sentenze n. 112 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010, n. 356 del 1995, n. 118 del 1994, n. 447 del 1988, n. 68 del 1984; ordinanze n. 150 del 2002, n. 117 del 2019, n. 159 del 1994 e n. 250 del 1992). [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Le leggi regionali che stabiliscono sanzioni amministrative debbono garantire ai propri destinatari la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie: requisiti questi che ne condizionano la legittimità costituzionale, al cospetto del principio di determinatezza delle norme

sanzionatorie aventi carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Al diritto sanzionatorio amministrativo si estende la fondamentale garanzia di irretroattività sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., interpretata anche alla luce delle indicazioni derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. (*Precedenti: sentenze n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014*). [S. 223/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. concerne non soltanto le pene qualificate come tali dall'ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili per effetto dell'art. 7 della CEDU, perché punire a qualsivoglia titolo la persona per un fatto privo di antiggiuridicità quando è stato commesso significa violare il cuore dell'affidamento che l'individuo è legittimato a riporre nello Stato quanto all'esercizio della potestà pubblica in forme prive di arbitrarietà e irrazionalità. (*Precedenti: sentenze n. 196 del 2010 e n. 364 del 1988*). [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Nei casi in cui la giurisprudenza costituzionale ha riferito il parametro di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, lo ha fatto limitatamente al contenuto essenziale del richiamato precetto costituzionale, in virtù del quale una misura è applicabile soltanto se la legge che la prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato, e in riferimento a misure amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono anche i diritti politici del cittadino. (*Precedenti: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Treviso in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. – dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle controversie riguardanti, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La disposizione censurata, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di natura sostanzialmente penale, non viola il principio di determinatezza, in quanto è possibile individuare i comportamenti sanzionabili in quelle condotte – da ricondurre a “inadempienze o violazioni” di prescrizioni dettate in un provvedimento giurisdizionale, pur non apparentemente “gravi” – che abbiano arrecato alla prole un danno, anche non patrimoniale, accertabile e valutabile secondo gli ordinari criteri. Né è irragionevole l'ammontare massimo previsto, rispetto a quello indicato dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006 (applicabile *ratione temporis*), per il quale la pena pecuniaria è stabilita nella misura massima di 1.032 euro. Ferma restando l'interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata – per cui essa

non si applica nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, punita penalmente dall'indicato art. 3 – alla comminazione di sanzioni anche solo pecuniarie, ma formalmente qualificate come penali, si correla pur sempre un maggiore stigma sociale, al di là dell'importo concreto della pena irrogata, non senza considerare che per il reato è comunque prevista, in via alternativa, la pena della reclusione, che di per sé connota la maggiore gravità del trattamento sanzionatorio. [S. 145/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. – dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, il quale, sostituendo l'art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, prevede la sanzione da euro 100 a 500 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dal precedente art. 26 (lett. *n*) e la sanzione da euro 100 a 600 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata (lett. *w*). Le disposizioni impugnate non violano il principio di determinatezza, in quanto consentono agevolmente ai destinatari di avere contezza dei precisi contorni dei divieti sanzionati, permettendo loro di individuare – nella lettera *n*), tramite il rinvio all'indicato art. 26 e, nella lettera *w*), attraverso la considerazione dell'intero corpo della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017 – i periodi, gli orari e le acque in cui la pesca è consentita o vietata. Né la mancata emanazione dei piani di gestione e della Carta ittica regionale, cui rinvia a sua volta l'art. 26, è idonea a inficiare di per sé la legittimità costituzionale della previsione sanzionatoria impugnata. Quanto, in particolare, alla lettera *w*), l'agevole conoscibilità delle disposizioni implicitamente richiamate è garantita dal calendario ittico regionale, nel quale vengono riprodotte tutte le prescrizioni sanzionate dalla disposizione impugnata, e che risulta essere stato adottato e pubblicato per l'anno 2019. [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 25 Cost. – l'art. 14, comma 3, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, che dispone che la violazione di quanto previsto al precedente comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal codice della strada. La disposizione regionale impugnata dal Governo non descrive minimamente la condotta foriera delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada, se non attraverso il rinvio all'art. 14, comma 2, il quale non dispone alcun divieto, ma regola un procedimento per la modifica di destinazione d'uso dei sentieri della rete escursionistica campana (REC). Inoltre, è manifestamente in contrasto con il principio di legalità delle pene, *sub specie* di determinatezza, il rinvio, per quel che concerne le sanzioni e le misure da applicare, all'intero d.lgs. n. 285 del 1992, perché in tal modo il legislatore regionale non ha, previamente e chiaramente, individuato la specifica misura sanzionatoria irrogabile, né il *vulnus* è rimediabile in via ermeneutica, poiché la soluzione offerta dalla Regione resistente – intendendosi il rinvio ai soli artt. 26 e 27, commi 10, 11 e 12 cod. strada – a prescindere da ogni valutazione sulla sua plausibilità, non trova riscontro alcuno nel tessuto normativo della legge campana. [S. 121/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3.3. Retroattività *in mitius*

La regola della retroattività *in mitius* si applica anche alle sanzioni amministrative, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Edu. (*Precedenti*: S. 68/2021 - mass. 43806; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 193/2016 - mass. 39016). [S. 198/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Nello stesso senso, O. 166/23.

3.3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. – l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche *in mitius* apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate, di cui all’art. 187-*bis* del d.lgs. n. 58 del 1998. La norma censurata dalla Corte d’appello di Milano deroga irragionevolmente al principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale. Non v’è dubbio, infatti, che la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 187-*bis* – la cui elevatissima carica afflittiva si spiega in funzione di deterrenza, o prevenzione generale negativa, certamente comune anche alle pene in senso stretto – abbia natura punitiva, e soggiaccia, pertanto, alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia in esame, non potendo la stessa essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello *status quo ante*, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 193 del 2016*). [S. 63/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – in via consequenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953) – l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di manipolazione del mercato di cui all’art. 187-*ter* del d.lgs. n. 58 del 1998. Il quadro sanzionatorio è identico all’abuso di informazioni privilegiate, previsto dall’art. 187-*bis*, censurato dalla Corte d’appello di Milano e rispondente esso pure a un’evidente logica punitiva; nemmeno in tal caso, pertanto, la deroga al principio della retroattività della *lex mitior* supera il vaglio positivo di ragionevolezza. [S. 63/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui – nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati – non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale. L’invocato intervento additivo risulta travalicare l’obbligo

convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Nel caso di cui al giudizio *a quo*, il peculiare trattamento delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (alle quali soltanto è applicabile, a fronte di un concorso materiale di violazioni, il più mite regime del cumulo giuridico delle sanzioni, in deroga alla regola generale del cumulo materiale) sottolinea la specificità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati in ambiti diversi. La scelta legislativa dell'applicabilità della *lex mitior* limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può poi ritenersi in sé irragionevole. La qualificazione degli illeciti amministrativi, espressiva della discrezionalità legislativa, si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti, sicché risulta sistematicamente giustificata la pretesa di potenziare l'effetto preventivo e dissuasivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in *mitius* risponde a scelte discrezionali di politica legislativa, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Infine, l'invocato intervento additivo, oltre ad esorbitare dall'ambito della disciplina applicabile dal rimettente e ad affermare il principio di retroattività della *lex mitior* in misura più ampia di quanto stabilito dall'art. 2 cod. pen., determinerebbe una nuova configurazione del complessivo trattamento sanzionatorio di tutti gli illeciti amministrativi, in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. [S. 193/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]⁹

3.4. Segue: retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen.,

⁹ La massima riportata nel testo, di poco antecedente all'istituzione dell'Ufficio del Massimario, è stata inserita per una migliore comprensione dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. Pertanto, se la sentenza n. 63 del 2019 ha esteso alle sanzioni amministrative “punitive” il principio di retroattività della *lex mitior*, a maggior ragione va escluso – come per le sanzioni penali – che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa “punitiva” inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. In tal caso, il principio di legalità costituzionale della pena, cui si riconnette la norma censurata dal GIP del Tribunale di Milano, come interpretata dal diritto vivente, non incontra il limite del giudicato, poiché, come per le sanzioni penali, l’esigenza che la sanzione amministrativa a connotazione punitiva risulti conforme a Costituzione lungo tutto il corso della sua esecuzione prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l’istituto del giudicato. (*Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020, n. 134 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 43 del 2017, n. 57 del 2016, n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 210 del 2013, n. 136 del 2008, n. 394 del 2006, n. 3 del 1996, n. 235 del 1989, n. 139 del 1984, n. 26 del 1969 e n. 127 del 1966; ordinanze n. 117 del 2019, n. 144 del 2011, n. 135 del 2010 e n. 134 del 2000*). [S. 68/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, censurato dal Tribunale di Como – in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. – nella parte in cui non prevede che la deroga all’intangibilità del giudicato da esso stabilita si applichi alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come sostanzialmente “penale” ai sensi della CEDU. Contrariamente all’erroneo presupposto del richiesto intervento additivo, la peculiare tutela prevista dalla disposizione censurata e la sua applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali, e non anche di norme amministrative, si pongono in un contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionali, nel quale il legislatore nazionale può apprestare garanzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali e riservarle alle sole sanzioni penali secondo l’ordinamento interno, senza con ciò violare l’art. 3 Cost., diversi essendo i principi che regolano le sanzioni amministrative (per le quali il giudice preposto è investito della sola cognizione del titolo esecutivo) e le sanzioni penali (nella cui fase esecutiva, non ancora esaurita al momento della dichiarazione di incostituzionalità, compete al giudice di ricondurre la pena inflitta a legittimità). L’incomparabilità delle situazioni a confronto evidenzia altresì l’insussistenza della violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., che solo nel suo contenuto essenziale è riferibile anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, e dunque non impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie, come quella in esame, al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale dall’ordinamento interno e rispetto al quale l’illecito amministrativo conserva autonomia. (*Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2016 e n. 49 del 2015*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, censurato dal Tribunale di Como – in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 6 e 7 della CEDU – nella parte in cui esclude che la deroga all’intangibilità del

giudicato, da esso prevista in caso di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali (incriminatrici o sanzionatorie), si applichi alle sentenze irrevocabili di condanna con le quali sono state inflitte sanzioni amministrative qualificabili come "penali" ai (soli) fini dell'ordinamento convenzionale. Alle sanzioni sostanzialmente "penali" secondo i c.d. criteri Engel elaborati dalla Corte EDU – quali, ad avviso del rimettente, devono ritenersi le sanzioni amministrative previste dall'art. 18-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 153 del 2014 – si applicano tutte e soltanto le garanzie stabilite per la materia penale dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Nessuna affermazione di quest'ultima avvalora, allo stato, esplicitamente o implicitamente, una interpretazione dell'art. 7 della CEDU tale da esigere che gli Stati aderenti sacrificino il principio dell'intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime (o altrimenti invalide *ex tunc*). Il concetto di base legale convenzionale della sanzione comminata – che ad avviso del rimettente verrebbe meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma sanzionatrice – è stato perlopiù riferito dalla giurisprudenza convenzionale ai requisiti di accessibilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale e al profilo della successione delle leggi nel tempo, senza intaccare il valore del giudicato, l'eventuale cedevolezza del quale rispetto alla *lex mitior* è consentita (secondo quanto affermato nei casi più recenti) in quanto prevista dall'ordinamento interno, e non in quanto imposta dall'art. 7 della Convenzione. Lungi dal rientrare fra le garanzie imposte agli Stati aderenti dalle pertinenti disposizioni delle CEDU, come elaborate dalla Corte di Strasburgo, la peculiare tutela prevista dalla norma censurata costituisce, dunque, una tutela ulteriore predisposta dal diritto nazionale, la definizione del cui ambito applicativo rimane nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato. [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3.5. Proporzionalità

I principi di eguaglianza, proporzionalità e il canone di individualizzazione della pena valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell'ampia discrezionalità che al legislatore compete nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l'esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (*Precedenti: S. 40/2023 - mass. 45370; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 212/2019 - mass. 42706; S. 115/2019 - mass. 42270; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 22/2018 - mass. 39794*). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Le sanzioni amministrative a carattere punitivo sono quelle che condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell'ampia discrezionalità che al

legislatore compete nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (*Precedenti*: S. 185/2021 - *mass.* 44239; S. 212/2019 - *mass.* 42706; S. 88/2019 - *mass.* 42546). [S. 95/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. (*Precedente*: S.112/2019 - *mass.* 42628). [S. 95/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile, fuori dai confini della materia penale, anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo. Tali sanzioni condividono, infatti, con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene anche per le sanzioni amministrative si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. Diversamente che per le pene, peraltro, rispetto alle sanzioni amministrative il principio di proporzionalità trova la sua base normativa non già nell'art. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 27 Cost., ma nell'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti volta a volta incisi dalla sanzione. (*Precedenti*: S. 212/2019 - *mass.* 42706; S. 112/2019 - *mass.* 42628; S. 88/2019 - *mass.* 42546). [S. 185/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell'illecito – che trae la propria base normativa dall'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione – già invocato dalla Corte costituzionale, anche in relazione a sanzioni amministrative dalla natura non "punitiva", a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, in ragione della necessaria adeguatezza della sanzione al caso concreto, possiede potenzialità applicative che eccedono detto orizzonte, come dimostra proprio giurisprudenza relativa alla materia penale, i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative. (*Precedenti citati*: sentenze n. 161 del 2018, n. 22 del 2018, n. 268 del 2016 e n. 170 del 2015). [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.5.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio, che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca: la guida in stato di ebbrezza, ricondotta alla categoria dei reati di pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa e articolata graduazione, che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore, in base al livello del tasso alcolemico, finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente, indipendentemente dalla sua entità, è poi frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, che colloca in cima alla scala delle condotte, anche a fini di deterrenza, quella più grave – quale quella posta in essere da chi, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell'1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche, in spregio del dovuto rispetto di beni fondamentali della vita, dell'incolumità e della sicurezza. La scelta di non operare distinzioni, quanto alla revoca della patente (che presenta una connotazione sostanzialmente punitiva, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto, che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale) in funzione della gravità dell'incidente causato in costanza del tasso alcolemico predetto, risponde a un criterio di prevenzione generale e non sproporzionato. Né è utilmente invocabile il *tertium comparationis* con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l'automatismo della revoca della patente, applicabile a tali fattispecie ai sensi dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, è stato sì censurato dalla Corte costituzionale (S. 88 del 2019), ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, restando quindi vigente nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a quello considerato, pari o superiore a 1,5 g/l. (Precedenti: S. 266/2022 - mass. 45248; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794; O. 247/2013 - mass. 37396). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». La verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata dal Giudice di pace di Sondrio – relativa a condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi in definitiva in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza – fa sì che la sanzione prevista appaia manifestamente sproporzionata, sol che la si confronti con quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale. L'eccessività del minimo indicato si coglie

agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni, illecito da sempre considerato in rapporto di gravità maggiore – perché comprende condotte connotate da gravità tutt'altro che trascurabile, come in particolare gli atti esibizionistici, i quali sono spesso percepiti dalla persona che ne sia involontariamente spettatrice come atti aggressivi – rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza. Accertato il *vulnus* al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione “costituzionalmente adeguata”, stabilita dalla cornice edittale per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. Per quanto, infatti, la condotta di tale illecito sia caratterizzata, dal punto di vista materiale, dal necessario coinvolgimento della sfera sessuale da parte dell'agente, estranea agli atti contrari alla pubblica decenza, la natura meramente colposa della condotta esclude in radice quella dimensione aggressiva posseduta, invece, dagli atti sessuali deliberatamente compiuti in pubblico. Né tale conclusione potrebbe essere inficiata dall'obiezione per cui l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza comprende anche condotte dolose. Rispetto infatti alla generalità degli illeciti amministrativi, come accade anche per le contravvenzioni, il fuoco del disvalore del fatto non risiede nel peculiare atteggiarsi dell'elemento soggettivo (che rileva normalmente soltanto quale criterio di quantificazione della sanzione), bensì nella materialità della condotta, e in particolare nella sua oggettiva dimensione di offensività per gli interessi protetti dalla norma. Offensività che pare, per l'appunto, non distante da quella caratteristica dell'illecito di atti osceni, allorché compiuto meramente per colpa. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e severità della sanzione, che risulta invece macroscopicamente violato dalla disposizione qui esaminata. [S. 95/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU – l'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 189 del 2012, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro a carico del titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi per l'inosservanza degli obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo. La norma censurata dal Tribunale di Trapani punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL – contemplati dall'art. 7, comma 5, dello stesso decreto, con una sanzione di considerevole severità e fissa, non modulabile dall'autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. Considerato che si tratta di inosservanze di obblighi informativi, a carattere preventivo, sensibilmente antecedenti la concreta offesa all'interesse protetto, non è di ostacolo alla declaratoria di illegittimità costituzionale l'impossibilità di rinvenire, nel sistema vigente, una sanzione che possa essere sostituita dalla Corte costituzionale a quella dichiarata costituzionalmente

illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate. La declaratoria assume pertanto un contenuto meramente ablativo e spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo. [S. 185/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE – l’art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lett. a), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede, in tema di abusi di mercato, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto. Tale sanzione, denunciata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civile, conduce a risultati manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione: mentre la confisca del «profitto», infatti, ha una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all’autore, quella del «prodotto» e dei «beni utilizzati» assume una connotazione “punitiva”, infliggendo all’autore una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito, alla quale si aggiunge anche l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità. Nè è di ostacolo alla pronuncia in esame il vigente diritto dell’Unione europea, che richiede agli Stati membri di prevedere soltanto la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie all’illecito. Quanto, infine, al *petitum* richiesto, benché il giudice *a quo* parrebbe circoscriverlo alla sola previsione della confisca per equivalente, va tuttavia considerato che l’effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto – esattamente posto in luce dall’ordinanza di rimessione – non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equivalente, quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell’obbligo di procedere alla confisca del «prodotto» dell’illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo. (*Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012*). [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 – l’art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto. Nonostante la legge n. 163 del 2017 avesse delegato il Governo a rivedere la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, limitando l’oggetto della confisca al solo profitto, il legislatore – avendo confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del “profitto” o del “prodotto” dell’illecito, espungendo soltanto il riferimento ai “beni utilizzati” per commetterlo – ha parzialmente riprodotto una disposizione che si espone ai medesimi vizi di legittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente. [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.6. Diritto al silenzio (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nella parte in cui non prevede che gli avvisi nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, ivi indicati, debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 t.u. stupefacenti, o che sia già raggiunta da elementi indiziari di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. Le sanzioni previste dall'art. 75 t.u. stupefacenti – a carico di chi acquisti sostanze stupefacenti per farne uso esclusivamente personale, momento saliente di emersione della strategia volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante – non hanno natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel, per cui non attraggono l'intera gamma delle garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il “diritto al silenzio”. Né l'elevata carica di afflittività delle misure in esame esclude la loro finalità preventiva, o depone univocamente nel senso di una loro natura “punitiva”. Peraltro, la natura preventiva di tali “sanzioni” segna anche il limite dei poteri dell'autorità amministrativa nell'esercizio della propria discrezionalità rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto. Nell'esercitare, dunque, la propria discrezionalità, il prefetto non potrà non orientarsi alla logica preventiva che sorregge la scelta legislativa. In tali valutazioni dovrà invece restare *a priori* esclusa ogni impropria logica punitiva, la quale chiamerebbe necessariamente in causa lo statuto costituzionale della responsabilità penale, incluso lo stesso “diritto al silenzio”, fatta salva la possibilità di puntuali verifiche relative alla legittimità costituzionale di singoli aspetti della disciplina di cui all'art. 75 t.u. stupefacenti. (*Precedenti: S. 24/2019 - mass. 42491; S. 109/2016 - mass. 38865*). [S. 148/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 3, lett. g), PIDCP, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE – l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Il tenore letterale della disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, risulta incompatibile – come confermato anche dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale – con il diritto al silenzio della persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell'attività di vigilanza svolta da quest'ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla individuazione dei responsabili, ovvero – *a fortiori* – nell'ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. Spetterà poi primariamente al legislatore la più

precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela di tale diritto – non necessariamente coincidenti con quelle che vigono nell’ambito del procedimento e del processo penale – rispetto alle attività istituzionali della CONSOB e – a seguito delle pronunce di illegittimità costituzionale consequenziale della medesima disposizione, nella formulazione successiva a due successive novelle – della Banca d’Italia, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificità dei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla CEDU e dal diritto dell’Unione europea. (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2021, n. 96 del 2020, n. 187 del 2019 e n. 388 del 1999; ordinanza n. 117 del 2019*). [S. 84/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Con la medesima sentenza la Corte ha altresì dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. c), del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 221 del 2012) e successivamente dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017.

*In precedenza, la Corte con O. 117/19 aveva disposto la sottoposizione alla Corte di giustizia UE, in via pregiudiziale (ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), delle seguenti questioni di interpretazione: a) se l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014, debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”; ciò anche in relazione all’inciso «conformemente all’ordinamento nazionale» degli Stati membri che parrebbe far salva la necessità di rispettare gli standard di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, nell’ipotesi in cui fossero più elevati di quelli riconosciuti a livello del diritto dell’Unione; b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della CDFUE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”.*

3.7. Diritto al *ne bis in idem* (rinvio)

*Sul diritto al *ne bis in idem* in relazione ai regimi di doppio binario sanzionatorio, si rinvia al Capitolo 29, par. 1.3. e 1.4.*

4. Le sanzioni amministrative conseguenti a depenalizzazione

La sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-*bis* dell’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come conv. e modificato, condivide la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all’esito della depenalizzazione; pertanto mantiene natura sostanzialmente

penale ed è soggetta ai principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso il principio di retroattività della *lex mitior*. (Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43807; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 193/2016 - mass. 39016). [O. 199/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

L’illecito amministrativo scaturente da interventi di depenalizzazione può risultare sanzionato più severamente rispetto al reato precedente. (Precedente: S. 223/2018 - mass. 40918). [S. 266/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Nel caso particolare della successione della norma sanzionatoria amministrativa a una norma penale, la previsione dell’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni è di solito compatibile con la Costituzione, in quanto normalmente implica l’applicazione di un trattamento, non già più severo, ma più mite di quello previsto al momento del fatto. La sanzione penale si caratterizza, infatti, sempre per la sua incidenza, attuale o potenziale, sul bene della libertà personale, incidenza che è, invece, sempre esclusa per la sanzione amministrativa. La pena possiede, inoltre, un connotato speciale di stigmatizzazione, sul piano etico-sociale, del comportamento illecito, che difetta alla sanzione amministrativa. (Precedente citato: sentenza n. 223 del 2018). [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

La presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria collegata ad interventi di depenalizzazione, deve intendersi come meramente relativa, rimanendo aperta la possibilità di dimostrare che il nuovo trattamento sanzionatorio – considerato nel suo complesso – risulta in concreto più gravoso di quello previgente: ipotesi nella quale la disposizione transitoria che ne preveda l’indefettibile applicazione ai fatti pregressi verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017). [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

La comparazione tra la gravità di due discipline sanzionatorie (quella penale previgente, e quella amministrativa successiva) è ben possibile, e anzi doverosa, onde evitare l’applicazione retroattiva all’autore dell’illecito di una disciplina di carattere punitivo – al di là della sua formale qualificazione – più gravosa di quella in vigore al momento del fatto, in contrasto con il principio costituzionale di irretroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. [S. 223/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Se, in via generale, la tecnica legislativa delle leggi di depenalizzazione, di prevedere, a mezzo di apposite discipline transitorie, l’applicabilità retroattiva delle nuove sanzioni ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore – ancorché di natura sostanzialmente punitiva, e in quanto tali attratte dall’orbita di garanzia dell’art. 25, secondo comma, Cost. – è di solito compatibile con la norma costituzionale indicata, tuttavia il generale maggior favore di un apparato sanzionatorio di natura formalmente amministrativa rispetto all’apparato sanzionatorio previsto per i reati non può essere dato per pacifico in ogni singolo caso, perché l’impatto delle sanzioni amministrative sui diritti fondamentali delle persone non può essere sottovalutato, ed è anzi andato crescendo nella legislazione più recente. [S. 223/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Ai fini del rispetto delle garanzie accordate dalla CEDU, il passaggio dal reato all'illecito amministrativo, quando quest'ultimo conserva natura penale ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, permette l'applicazione retroattiva del nuovo regime punitivo soltanto se più mite di quello precedente, nel qual caso l'applicazione della pena sopravvenuta, ma in concreto più favorevole, non implica alcuna violazione del divieto di retroattività, bensì una scelta in favore del reo. [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

4.1. Casi concreti

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania e al Tribunale di Brescia per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, sostituendo l'art. 2, comma 1-*bis*, del d.l. n. 463 del 1983, come conv., punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. L'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come conv., ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali. Tale *ius superveniens* può trovare applicazione retroattiva nei giudizi *a quibus*, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio. [O. 199/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU – degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati – per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. – e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Il rimettente non ha convenientemente assolto l'onere di verificare se la presunzione relativa di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria censurata, risulti nella specie superata, per essere tale trattamento in concreto più gravoso di quello previgente. Egli infatti, nel sostenere che la disciplina denunciata avrebbe peggiorato il trattamento sanzionatorio della guida senza patente, attribuisce decisivo rilievo alla circostanza che la pena dell'ammenda, diversamente dalla nuova sanzione amministrativa, poteva essere “neutralizzata” tramite una serie di istituti, atti a produrre l'estinzione del reato o della pena o la non punibilità dell'agente, senza tuttavia verificare se essi fossero concretamente applicabili nel caso di specie. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, riguardo sia alla validità della tesi del rimettente, sia alla coerenza con il suo percorso argomentativo della sottrazione a ogni sanzione degli autori dei fatti anteriori che conseguirebbe alla richiesta ablazione delle norme censurate, il riscontrato difetto di motivazione preclude lo

scrutinio di merito delle questioni. [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU – l’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall’art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. La presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo rispetto al previgente trattamento sanzionatorio penale deve intendersi, oggi, come meramente relativa, dovendosi sempre lasciare spazio alla possibilità di dimostrare, caso per caso, che il nuovo trattamento risulti in concreto più gravoso. Nel caso di specie, relativo al nuovo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate commesse da insider secondari, la Cassazione rimettente ha evidenziato il carattere in concreto deteriore del nuovo trattamento transitorio scaturito dall’intervento di depenalizzazione, che appare con particolare evidenza laddove si ponga mente alla sorte dell’insider primario nei procedimenti *a quibus*, sanzionato con una semplice multa, cui risulta applicabile l’indulto. (*Precedenti citati: sentenza n. 68 del 2017*). [S. 223/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate inammissibili – perché basate su erroneo presupposto interpretativo – le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU), dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, nella parte in cui prevede l’applicabilità della confisca per equivalente alle ipotesi di abuso di informazioni privilegiate commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005 che le ha depenalizzate. La disciplina transitoria censurata collega al fatto antiggiuridico pregresso, depenalizzato da reato a illecito amministrativo, il trattamento sanzionatorio previsto per quest’ultimo dall’art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, basandosi sulla astratta presunzione che la sanzione amministrativa sia in ogni caso più favorevole di quella penale. Nondimeno, il nuovo trattamento sanzionatorio previsto per l’illecito amministrativo continua ad avere natura di "pena" ai sensi dell’art. 7 della CEDU, in quanto include la confisca per equivalente (precedentemente non prevista), la quale, svolgendo con tratti di significativa afflittività una funzione punitiva, risponde positivamente ai criteri "Engel" enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò comporta l’inquadramento della fattispecie nell’ambito del fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, conosciuto e risolto dalla giurisprudenza convenzionale nel senso della necessaria applicazione della *lex mitior*, e demanda al giudice rimettente il compito di verificare in concreto (avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio, assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso, non sussistendo in tal caso (contrariamente all’erronea tesi del medesimo giudice) alcun ostacolo costituzionale all’applicazione retroattiva della confisca per equivalente; ovvero, se il nuovo trattamento punitivo in

concreto rivesta un carattere maggiormente afflittivo di quello comminato prima della depenalizzazione. Soltanto in tal caso – la cui verifica spetta al giudice *a quo* accertare e adeguatamente motivare – potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 6, nella parte in cui prescrive l'applicazione della confisca di valore e assoggetta pertanto il reo a una sanzione penale in concreto più gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto. Il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo rende le questioni inammissibili. (*Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2011; ordinanze n. 301 del 2009 e n. 97 del 2009*). [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

SEZIONE SECONDA. GLI ISTITUTI

Capitolo 8. Il reato

1. Le circostanze

1.1. Le attenuanti generiche

Le circostanze attenuanti generiche hanno, di regola, la funzione di adeguare la misura concreta della pena, e non quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali. (*Precedente: S. 63/2022 - mass. 44730*). [S. 120/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La funzione "naturale" delle circostanze attenuanti generiche è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa. [S. 63/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

1.2. Il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti

Se il legislatore può sospendere l'applicazione dell'art. 69 cod. pen., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un'ottica di inasprimento sanzionatorio, tale grave limitazione, in sé non illegittima, non può però accompagnarsi anche alla irrilevanza *ex lege* delle circostanze attenuanti. (*Precedente: S. 88/2019 - mass. 42547*). [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Non può ritenersi precluso al legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, introdurre deroghe al regime del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 cod. pen., sempre che non risultino in contrasto con i principi costituzionali. (*Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668*). [S. 197/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Il principio di proporzionalità delle pene è violato laddove il divieto legislativo di bilanciamento tra circostanze impedisca al giudice di attribuire adeguato rilievo, sul piano della commisurazione della sanzione, a circostanze attenuanti espressive, oltre che di una minore offensività, di una minore colpevolezza dell'autore, che è componente essenziale per la determinazione del disvalore complessivo del fatto di reato. (*Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 55/2021 - mass. 43738*). [S. 197/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (*Precedenti citati:*

sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012). [S. 143/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nello stesso senso, S. 117/21, S. 55/21 e S. 73/20.

Quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze. (*Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019*). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

In generale, è legittima la tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell'integrità delle persone. (*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Le deroghe al bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili dalla Corte costituzionale soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Il legislatore può schermare l'ordinario bilanciamento di circostanze del reato, ma non fino al punto di sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. (*Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

1.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torino, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e per asserita irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato di differente disvalore e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena – dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), del medesimo articolo. La disposizione censurata, nel precludere al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti tutte le circostanze attenuanti diverse dalla minore età rispetto alle aggravanti ivi espressamente elencate, tra cui quella, rilevante nella specie, dell'aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora, prevede al tempo stesso che le relative diminuzioni siano operate sulla pena già aumentata per effetto dell'applicazione delle aggravanti. Diversamente, quindi, dal divieto oggetto della sentenza n. 73 del 2020, richiamata dal rimettente, la preclusione in esame non determina una totale "neutralizzazione" dell'attenuante del vizio parziale di mente, di cui il giudice dovrà comunque tenere conto ai fini della commisurazione della sanzione, secondo il previsto meccanismo di calcolo. Il che consente di escludere, nel caso in esame, la fondatezza delle censure proposte sotto i profili dell'irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio,

di fatti di reato aventi disvalore soggettivo differente – e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall'altro – e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena. (*Precedenti*: S. 197/2023 - mass. 45842 - 45843, 45844 - 45845; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 251/2012 - mass. 36711). [S. 217/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-*bis*), dello stesso art. 628. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima pen. – che prevede un generale divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse dalla minore età rispetto a talune aggravanti, tra cui quella, rilevante nella specie, dell'aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora – viola il principio di eguaglianza in quanto introduce una deroga in favore dei soli condannati minorenni e non anche degli imputati affetti da vizio parziale di mente. La ridotta rimproverabilità e colpevolezza, che è alla base dell'eccezione prevista dal legislatore per la minore età, non può infatti non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in uno stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Identica è, del resto, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione collegata alle due situazioni poste a raffronto – equiparate a vari altri fini nell'ordinamento penale – e la *ratio* delle due diminuenti. Un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige pertanto che l'esclusione prevista per il minorenne si estenda anche alla posizione degli imputati affetti da vizio parziale di mente, rispetto ai quali, anzi, le ragioni dell'attenuazione di pena valgono a fortiori, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza è presunta in via generale dal legislatore. (*Precedenti*: S. 197/2023 - mass. 45845; S. 98/2023 - mass. 45647; S. 2/2022 - mass. 44463 - 44465; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20539 - 20541 - 20542). [S. 217/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione (artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-*bis* cod. pen.). Le attenuanti indicate svolgono un ruolo essenziale per assicurare che la pena per l'omicidio volontario (compresa nella forma base in un compasso edittale particolarmente angusto che va dai ventuno ai ventiquattro anni di reclusione) possa essere ridotta rispetto al minimo in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell'autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un minor bisogno di pena. Imponendo al giudice, in assenza di altre attenuanti, di applicare una pena non inferiore a ventuno anni per tutti i fatti di omicidio commessi in contesti familiari e affettivi, indipendentemente dal grado di colpevolezza e di pericolosità degli autori, la disposizione censurata dalla Corte d'assise di Cagliari e dalla Corte

d'assise d'appello di Torino, sez. prima – pur sostenuta dalla legittima finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere perseguita con il “Codice Rosso” (legge n. 69 del 2019) – determina una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e incoerente rispetto al suo stesso scopo in casi, come quelli oggetto dei giudizi *a quibus*, del tutto eterogenei rispetto alle situazioni avute di mira dal legislatore e in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all'interno del proprio contesto familiare, a compiere l'atto omicida, sospinta dall'exasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile. In queste ipotesi, caratterizzate da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, al giudice è infatti impedito di adeguare la sanzione al ridotto disvalore soggettivo del fatto e agli imputati di beneficiare di una sensibile attenuazione di pena rispetto al minimo edittale. È inoltre violato il principio di uguaglianza anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto in esame non è applicabile, senza che sussista alcuna ragione plausibile per considerare sempre e necessariamente più grave un fatto riconducibile alla tipologia di omicidi “familiari”. Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale si riespano i poteri discrezionali di cui dispongono le corti d'assise in forza della previsione generale dell'art. 69 cod. pen. (*Precedenti*: S. 188/2023 - mass. 45839 - 45840 - 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 207/2022 - mass. 45068; S. 260/2020 - mass. 43108 - 43109; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 102/2020 - mass. 43101; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 184/2013; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 183/2011 - mass. 35683; O. 214/2021 - mass. 44330). [S. 197/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell'art. 624-*bis*, quarto comma, cod. pen., in quanto esclude per il furto in abitazione che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62-*bis* cod. pen.) possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante “privilegiata” della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.). Il censurato divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore – l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione –, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del reato di furto in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante. D'altra parte, va considerato che all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa contribuisce il fatto che la forza “privilegiata” delle aggravanti cede di fronte all'attenuante della minore età e a quella “ad effetto speciale” della collaborazione del reo. (*Precedenti citati*: sentenze n. 216 del 2019, n. 88 del 2019, n. 125 del 2016, n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985; ordinanza n. 67 del 2020). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

V. anche, con riferimento alle aggravanti previste per l'omicidio stradale, S. 88/19 nel Capitolo 12, par. 9.

1.3. Segue: giudizio di bilanciamento e recidiva

In relazione ai delitti puniti con la pena edittale fissa dell'ergastolo – tra i quali sono ricompresi oltre il reato di strage “politica”, di devastazione e saccheggio, di cui all'art. 285 cod. pen., anche quelli di cui agli artt. 242 (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano), 276 (Attentato contro il Presidente della Repubblica), 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 (Guerra civile) e 438 cod. pen. (Epidemia) – il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., specificamente prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, e di ogni altra attenuante, comprese quelle generiche di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., viola i principi di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), di offensività della condotta del reo (art. 25, secondo comma, Cost.) e della necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, Cost.), conseguendo da esso l'ergastolo quale unica ed indefettibile pena irrogabile, in conflitto con la tenuta costituzionale della pena perpetua, non rimediabile attraverso il sistema delle tutele riconosciute nella fase della espiazione della stessa. (*Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 26/1979 - mass. 13292; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1807.*) [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

In tema di delitti di attentato, o c.d. a consumazione anticipata – qual è il delitto di strage politica – che puniscono condotte tese al perseguimento di un determinato risultato che, però, ai fini della punibilità non è necessario che si consegua in concreto, il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., specificamente prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, e di ogni altra attenuante, comprese quelle generiche di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., da cui consegue l'ergastolo quale unica pena irrogabile, non assicura l'applicazione di una pena proporzionata al fatto, sotto il profilo della «mobilità» della stessa, in quanto determina che la medesima pena sia irrogata in relazione ad atti, che pur integrando il delitto consumato, si differenziano sul piano oggettivo per condotte di più avanzato compimento dell'attività delittuosa. (*Precedenti: S. 66/2023 - mass. 45432; S. 161/1997 - mass. 23281; S. 168/1994 - mass. 20540; S. 274/1983 - mass. 11632; S. 264/1974 - mass. 7499; S. 204/1974 - mass. 7373; O. 97/2021 - mass. 43874.*) [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

La fissità della pena edittale dell'ergastolo, aggravata dal suo rigore per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato circostanziato da una diminvente, richiede – per la tenuta costituzionale della pena stessa – che non sia precluso, in caso di recidiva reiterata, l'ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni. [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. Il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto risulterebbe [infatti] vanificato da una "abnorme enfaticizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo. (*Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017 e n. 251 del 2012*). [S. 143/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

[...] Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall'art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti – cumulativi – della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell'imputato, alla luce della possibile incidenza su quest'ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L'assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell'autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. (*Precedente citato: sentenza n. 120 del 2017*). [O. 145/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

L'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall'art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze. (*Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 183 del 2011*). [S. 205/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

La legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale) non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le singole previsioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 249 del 2010*). [S. 205/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto di prevalenza, stabilito dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Napoli, presenta profili di irragionevolezza intrinseca analoghi a quelli già evidenziati nella sentenza n. 74 del 2016 in relazione all'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del medesimo d.P.R. per il traffico di stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo. Al pari di quest'ultima, infatti, la circostanza in esame prevede, come incentivo alla collaborazione, la diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi, nell'associazione

finalizzata al traffico di stupefacenti, si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti; anche rispetto a questa attenuante, dunque, ed anzi a maggior ragione il divieto finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore, scoraggiando scelte collaborative da parte di soggetti intranei a sodalizi criminosi – spesso già condannati – il cui contributo è invece di grande importanza ai fini della scoperta dell'organigramma dell'associazione e delle sue attività delittuose. (*Precedenti*: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 74/2016 - mass. 38813). [S. 201/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della l. n. 186 del 2014 e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. n. 195 del 2021 – sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il legislatore – prevedendo per l'autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità, cioè quando è punito con pena inferiore a cinque anni – ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità (da due a otto anni di reclusione), calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi, anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario. L'intento legislativo è tuttavia frustrato dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze che – vincolando il giudice, in presenza della recidiva reiterata (statisticamente assai frequente allorché il reato presupposto sia, come nella specie, un furto), all'irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base – conduce a conseguenze sanzionatorie contrarie ai principi di proporzionalità della pena e di offensività, in quanto determina addirittura il raddoppio della pena minima, a parità di disvalore oggettivo del fatto, in considerazione dei soli precedenti penali dell'autore. (*Precedenti*: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533). [S. 188/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La particolare tenuità del danno patrimoniale determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il patrimonio, o anche il patrimonio, e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non alla “colpa d'autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità – è chiamata a dare risposta; ciò tanto più in relazione a delitti – quali, nella specie, la rapina e l'estorsione – caratterizzati da un minimo edittale particolarmente elevato (cinque anni di reclusione), frutto di un progressivo inasprimento rispetto alle scelte originarie del codice, e tuttavia

suscettibili di ricomprendere nella propria sfera applicativa anche fatti di modesta gravità sotto il profilo dell'entità del danno e delle modalità della condotta. Il divieto di prevalenza previsto dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Grosseto viola pertanto il principio di proporzionalità della pena perché, non consentendo al giudice di adeguare la sanzione al concreto disvalore del singolo fatto di reato, può comportare l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata per eccesso. (*Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45595 - 45597; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 56/2021; S. 251/2012 - mass. 36711*). [S. 141/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. L'automatismo sanzionatorio introdotto dalla norma censurata dalla Corte d'assise d'appello di Torino, sez. seconda, contrasta con il principio di ragionevolezza perché parifica situazioni personali e ipotesi di recidiva diverse. Inoltre la preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato. Infine, poiché, a seguito di una precedente pronuncia costituzionale, non è più obbligatoria l'ipotesi più grave di recidiva, quella del quinto comma dell'art. 99 cod. pen., a maggior ragione non lo sono le altre previste dai commi precedenti e quindi al giudice è sempre consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione. Al contrario, la deroga al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, insita nel divieto censurato, determina una alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale, perché finisce per comportare l'applicazione di pene identiche per violazioni di rilievo penale marcatamente diverso. Per effetto di tale pronuncia il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio in caso di condanna di persona recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., imputata di uno dei delitti suddetti, può operare l'ordinario bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. e, quindi, può ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata, oppure equivalenti a quest'ultima, o finanche subvalenti rispetto ad essa. (*Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 192/2007 - mass. 31375; S. 38/1985 - mass. 10726*). [S. 94/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La necessaria funzione di riequilibrio del regime sanzionatorio di

particolare rigore del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione – che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all'interno di una “forbice” ridotta a soli cinque anni e che trova, altresì, giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice, ricomprendente anche fatti di minore gravità rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore “emergenziale” degli anni ‘70 – conferisce all’attenuante in parola una connotazione del tutto peculiare. Pertanto, la disposizione censurata impedendo in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente tale diminuzione, in presenza della recidiva reiterata, vanifica la finalità ad essa riconosciuta, anche sul versante della funzione rieducativa della pena, in quanto non consente di assicurare una pena adeguata e proporzionata alla gravità del fatto-reato e di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta, con conseguente violazione del principio di necessaria proporzionalità della pena e del principio di eguaglianza. (*Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012*). [S. 143/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen. (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti), sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dal Tribunale di Firenze contrasta con i parametri evocati, perché la struttura della fattispecie prevista dall’art. 116 cod. pen. è tutt’affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale. La formulazione testuale della norma, infatti, pone in sofferenza il principio della personalità della responsabilità penale, quanto meno nella misura in cui richiede soltanto il solo nesso di causalità materiale; alla sua tenuta costituzionale contribuiscono pertanto l’interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata – per cui è comunque necessario un coefficiente di partecipazione anche psichica al delitto più grave –, e l’attenuante prevista dal suo secondo comma, che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio. La norma censurata, invece, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuzione in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 364 del 1988 e n. 42 del 1965*). [S. 55/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all’art. 89 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Reggio Calabria impedisce al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del reato, e

pertanto adeguata al grado di responsabilità “personale” e rimproverabilità del suo autore, non consentendo di tenere adeguatamente conto della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere, come invece previsto dalla circostanza attenuante indicata, riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale “costituzionalmente orientato”. Ciò non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l’accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, poiché il magistrato di sorveglianza ha la possibilità di disporre nei confronti del condannato – una volta che questi abbia scontato la pena – l’applicazione di una misura di sicurezza, subordinata alla valutazione della sua persistente pericolosità sociale. (*Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 364 del 1988 e n. 26 del 1979*). [S. 73/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, previste dagli artt. 89 e 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sull’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall’art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti – cumulativi – della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell’imputato, alla luce della possibile incidenza su quest’ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L’assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell’autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. (*Precedente citato: sentenza n. 120 del 2017*). [O. 145/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – l’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La diminuzione “fino al terzo” della pena in concreto comminata – prevista dal citato art. 219, terzo comma, per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, circostanziati dalla speciale tenuità del danno cagionato alla massa dei creditori – determina una notevole divaricazione tra le cornici edittali delle fattispecie di base e di quelle attenuate, che si collega a una loro oggettiva diversità sul piano dell’offensività. Tale diversa dimensione offensiva è disconosciuta dalla norma censurata dalla Corte d’appello di Ancona, che – indirizzando l’individuazione della pena concreta verso un’abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive (colpevolezza e pericolosità) riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento di quelle oggettive del reato – conduce nella specie a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli

e contrarie al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante della speciale tenuità del danno, due fatti di bancarotta che lo stesso assetto legislativo riconosce oggettivamente diversi sul piano dell'offesa vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, e l'imputato di bancarotta fraudolenta attenuata viene di fatto a subire un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la recidiva reiterata. Il divieto di prevalenza su quest'ultima dell'attenuante in esame viola altresì il principio di proporzionalità della pena, in quanto impedisce il necessario adeguamento della sanzione, che dovrebbe avvenire attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con "un danno patrimoniale di speciale tenuità", attribuendo carattere palesemente sproporzionato al trattamento sanzionatorio, in contrasto con la finalità rieducativa della pena. (*Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012*). [S. 205/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

È dichiarata inammissibile – per difetto di motivazione sulla rilevanza – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, censurato dal GUP del Tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della diminuzione della seminfermità di mente prevista dall'art. 89 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Nel denunciare i limiti imposti dalla norma censurata al bilanciamento del vizio parziale di mente con la recidiva reiterata, il rimettente assume che il disturbo della personalità sia all'origine di una ridotta colpevolezza dell'imputato, ma omette di valutare – com'era necessario ai fini della rilevanza – se la diminuita colpevolezza incida, innanzi tutto, sull'esistenza della recidiva, il cui riconoscimento non può fondarsi esclusivamente sulla maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti reati commessi, ma esige che sia valutata anche la sua maggiore colpevolezza, intesa come rimproverabilità soggettiva per l'atteggiamento antidoveroso della volontà. [S. 120/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.4. Il concorso di aggravante speciale e comune (casistica)

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell'art. 625, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce per il reato di furto la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» cod. pen., o, in subordine, nella parte in cui prevede che la pena della reclusione minima sia pari a tre anni anziché a due anni ed un giorno. L'identico trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per le fattispecie di concorso di due o più circostanze speciali del furto o di una circostanza speciale con una circostanza comune è frutto della scelta legislativa – operata già nella formulazione originaria dell'art. 625 e reiterata in occasione degli interventi che hanno riguardato il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina – di considerare in maniera unitaria la condotta incriminata, nella quale la circostanza aggravante comune diviene elemento essenziale di un distinto reato aggravato tipico. A tale opzione, di per sé non manifestamente irragionevole, finirebbe per sovrapporsi l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dando luogo ad un parziale

nuovo quadro sanzionatorio del furto pluriaggravato e surrogandosi in maniera comunque assai limitata alla ben più ampia riforma di sistema della disciplina sanzionatoria che l'art. 625 cod. pen. e, in generale, i reati contro il patrimonio attendono ormai da decenni. (*Precedenti*: S. 117/2021; S. 190/2020; S. 136/2020; S. 268/1986; S. 18/1973; S. 22/1971). [S. 259/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

2. Il reato continuato

L'esistenza del nesso "sostanziale" di continuità tra più reati non può farsi dipendere da circostanze occasionali, ovvero dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi. (*Precedenti*: S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674 - 12675 - 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768). [S. 174/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Capitolo 9. L'imputabilità

1. Ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool (casistica)

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del *petitum*, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice *a quo*, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 – specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di “infermità”, su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica – non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. (*Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970*). [O. 250/19. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

Capitolo 10. La punibilità

1. Le cause di non punibilità

1.1. La discrezionalità legislativa

Le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore, dal che discende che le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. (*Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 207 del 2017, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996*). [S. 30/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996*). [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire l'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali. (*Precedente citato: sentenza n. 140 del 2009*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

L'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, come quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria. Tale giudizio appartiene primariamente al legislatore e, pertanto, è suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza. (*Precedente citato: sentenza n. 140 del 2009*). [S. 207/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.2. La particolare tenuità del fatto

L'art. 131-*bis* cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge. (*Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2019 e ordinanza n. 279 del 2017*). [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-*bis* cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di *extrema ratio* della pena e agevolare la rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione. (*Precedente citato: ordinanza n. 279 del 2017*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ha carattere generale, tanto che – come stabilisce espressamente l'ultimo comma dell'art. 131-*bis* cod. pen. – trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante; ciò peraltro non esclude, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità. (*Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Benché in materia penale l'esercizio della discrezionalità legislativa sia in gran parte sottratto al sindacato della Corte costituzionale, non può non rilevarsi l'anomalia della comminatoria, per la ricettazione di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.), di un intervallo edittale da quindici giorni a sei anni di reclusione, che impedisce di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-*bis* cod. pen.) a casi concreti in cui essa potrebbe utilmente operare in luogo della pena minima di quindici giorni di reclusione, tenuto conto che, invece, per reati (come, ad esempio, il furto o la truffa) che di detta causa consentono l'applicazione, è prevista la pena minima, non particolarmente lieve, di sei mesi di reclusione. Per ovviare a una situazione di questo tipo, oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità. Di tali interventi – che esulano dai poteri della Corte costituzionale – non può non farsi carico il legislatore, per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui. (*Precedente citato: sentenza n. 299 del 1992*). [S. 207/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.3. Segue: l'ambito di applicazione (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate complessivamente dai Tribunali di Torino e di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell'art. 131-*bis*, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, secondo cui, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131-*bis*, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché corrisponde alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, laddove il normale funzionamento della pubblica amministrazione include anche la sicurezza e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni. La norma censurata non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e di finalismo rieducativo della pena, considerato che i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., richiamati dall'art. 131-*bis*, primo comma, cod. pen., seppure non rilevano agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133. Infine, i *tertia* addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 Cost. risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo. (*Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020*,

n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996). [S. 30/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Nello stesso senso, O. 82/22.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 131-*bis* cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L’esclusione dell’applicazione dell’esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati – come la ricettazione di particolare tenuità – per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l’irrogazione, *ex art. 23, primo comma, cod. pen.*, del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 207 del 2017, è pertanto necessario intervenire con una declaratoria di illegittimità costituzionale, che lascia intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell’istituto che prescindono dai limiti edittali di pena, fermo restando che il legislatore potrà fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del quale l’applicazione della causa di non punibilità non potrebbe essere preclusa dall’entità del massimo edittale. (*Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017*). [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 131-*bis* cod. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace. In tali casi, infatti, opera, invece della norma censurata, la causa di improcedibilità dell’azione penale, per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000. Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l’alternatività tra i due regimi risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace – chiamato a conoscere di reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato – e del procedimento innanzi a quest’ultimo – improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità – rispetto ai reati di competenza del tribunale. Per questo, se la particolare tenuità del fatto rileva per entrambi i giudici, i presupposti della non punibilità, nel caso di quelli di competenza del Tribunale, e della non procedibilità dell’azione penale, in quello dei reati di competenza del Giudice di pace, non sono pienamente sovrapponibili. La particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ha infatti uno spettro più ampio dell’offesa di particolare tenuità *ex art. 131-bis* cod. pen., tant’è che incide più radicalmente sull’esercizio dell’azione penale e non già solo sulla punibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 207 del 2017, n. 25 del 2015, n. 47 del 2014, n. 426 del 2008, n. 298 del 2008, n. 64 del 2009, n. 149 del 2003; ordinanze n. 46 del 2017, n. 50 del 2016, n. 63 del 2007, n. 28 del 2007, n. 415 del 2005, n. 228 del 2005, n. 85 del 2005 e n. 349 del 2004*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-*bis* cod. pen., censurato dal Tribunale di Nola – in riferimento agli artt. 3,

13, 25 e 27 Cost. – nella parte in cui non estende l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa all'ipotesi di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Non sussiste il collegamento proposto dal rimettente tra la “particolare tenuità del fatto”, che integra l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., e la causa di non punibilità prevista dalla disposizione censurata, atteso che la formulazione del quinto comma del citato art. 131-*bis* indica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la “particolare tenuità del danno o del pericolo” sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità, e che, inoltre, la “particolare tenuità del danno o del pericolo” è cosa diversa dalla “particolare tenuità del fatto”. Quanto alla denunciata disparità di trattamento rispetto a reati di maggior allarme sociale che, in quanto puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni, beneficiano della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis*, la sostanziale eterogeneità (per struttura e/o beni tutelati) dei reati posti a confronto determina l'inidoneità dei *tertia comparationis* a fungere da termine di riferimento, e la loro stessa molteplicità dimostra che nessuno è in grado di costituire modello per individuare una soluzione costituzionalmente obbligata. Neppure può considerarsi irragionevole o arbitraria la scelta di ancorare l'applicabilità dell'art. 131-*bis* al limite edittale massimo di cinque anni di pena detentiva, rientrando nella logica del sistema penale che, nell'adottare soluzioni diversificate, al legislatore spetti individuare determinati limiti edittali, indicativi dell'astratta gravità dei reati. Prive di fondamento risultano infine le censure riferite agli altri parametri, sia perché collegate alla già esclusa irragionevolezza della norma censurata, sia perché fondate sull'erroneo presupposto che l'ambito di applicazione della causa di non punibilità *ex art. 131-bis* comprenda fatti in concreto inoffensivi, mentre essa richiede una certa, seppur minima, offensività. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2015 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 46 del 2017 e n. 109 del 2004*). [S. 207/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.4. Segue: il requisito della non abitualità (casistica)

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. *m*), della legge n. 67 del 2014 e 131-*bis*, primo e terzo comma, cod. pen., censurati dal Tribunale di Padova – in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. – nella parte in cui subordinano l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al requisito della non abitualità del comportamento illecito. Posto che il fatto particolarmente lieve è comunque un fatto offensivo – che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di *extrema ratio* della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione – l'averne subordinato la non punibilità ad un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento illecito, non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, in quanto anche in presenza di fatti oggettivamente uguali o equivalenti le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale, non potendosi – anche alla luce dell'art. 133 cod. pen. – negare qualunque rilevanza alla condotta dell'imputato antecedente (oltre che a quella contemporanea o successiva) alla commissione del fatto, né valendo di contro evocare precedenti dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., che hanno caducato il

divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata solo in ipotesi particolari, nelle quali esso dava luogo ad un uguale trattamento di fatti oggettivamente diversi. Al contrario, applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen. anche quando il comportamento illecito dell'agente risulti connotato dall'abitudine contrasterebbe con le esigenze di prevenzione speciale e significherebbe garantire all'imputato l'impunità per tutti gli analoghi reati che dovesse in futuro commettere. (*Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012*). [O. 279/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.5. Segue: tenuità del fatto e decisione sulla domanda risarcitoria

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Il parallelismo tra la regola dell'estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* cod. pen.) e quella dell'efficacia della relativa sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651-*bis* cod. proc. pen.) – disvela un deficit di tutela per la parte civile, quando si viene a ragionare della prescrizione processuale dettata dalla disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma. L'idoneità dell'istituto ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, trova infatti un limite nella impossibilità, derivante dalla norma suddetta, per il giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza resa all'esito del dibattimento, dichiara la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto; impossibilità che discende dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se ha un contenuto positivo di accertamento dei suoi presupposti. E se è vero che nel processo penale l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, la regola posta dalla disposizione censurata però non è assoluta, ma deflette in varie fattispecie in cui si giustifica, all'opposto, che possa esservi una decisione sui capi civili, vuoi dello stesso giudice penale, vuoi in prosecuzione dell'originario giudizio penale in cui è stata azionata, dalla parte civile, la domanda risarcitoria (o restitutoria). La logica di fondo di tali eccezioni è quella di evitare, finché possibile e compatibile con l'esito del giudizio in ordine all'azione penale, una situazione di *absolutio ab instantia* in riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest'ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell'onere di promuovere un nuovo giudizio. Al contrario, una risposta di giustizia manca proprio allorché il giudice penale prosciogla l'imputato per la particolare tenuità del fatto, perché in questo caso la regola censurata non consente al medesimo giudice di pronunciarsi anche sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile, in contrasto con il principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale, e con il canone della ragionevole durata del processo, a causa dell'arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria). (*Precedenti: S. 176/2019 - mass. 41425; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 12/2016 - mass. 38706; O. 279/2017 - mass. 40118*). [S. 173/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

V. anche, con riferimento all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, S. 116/23 nel Capitolo 25, par. 4.

1.6. L'integrale pagamento del debito tributario (casistica)

È dichiarata inammissibile – per indeterminatezza e ambiguità del *petitum* e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L'intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell'ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016, n. 32 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 171 del 2017, n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 269 del 2015 e n. 270 del 2015*). [O. 126/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

2. Le soglie di punibilità nei reati tributari (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità. Dato lo speciale disvalore “di azione” che, nell'apprezzamento del legislatore – in sé non manifestamente irragionevole – la specifica fattispecie presenta, non può considerarsi arbitraria la scelta di riservare a essa un trattamento distinto e più severo – sul piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità – di quello prefigurato in rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace (anche di tipo documentale), dei quali si occupa l'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, costituente norma incriminatrice sussidiaria. Tramite la norma censurata il legislatore ha inteso infatti “isolare”, nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, la fattura per operazioni inesistenti, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede. (*Precedente citato: sentenza n. 49 del 2002*). [S. 95/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 10-*quater* del d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 158

del 2015, nella parte in cui, con riguardo al delitto di indebita compensazione, indica il limite di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non è omologabile, sul piano del disvalore, alla figura criminosa della dichiarazione infedele, in quanto – al di là dei generici tratti di comunanza evocati e della considerazione che, mentre per la verifica del superamento della soglia di non punibilità della dichiarazione infedele si deve avere riguardo alle singole imposte evase, per contro, con riguardo all'indebita compensazione va tenuto conto della somma complessiva non versata dal contribuente – le due figure criminose si presentano eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e sfera di tutela. In difetto della necessaria omogeneità, nessun argomento a sostegno della tesi del rimettente può essere tratto dall'analisi differenziale delle rispettive pene edittali, la quantificazione delle soglie di punibilità rispondendo a logiche distinte e non sovrapponibili a quelle che presiedono al dosaggio delle pene. Resta quindi escluso, in linea generale, che possa postularsi un principio di necessaria proporzionalità tra i livelli delle soglie di rilevanza penale del fatto e l'intensità della risposta sanzionatoria. [S. 35/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

3. Le cause di estinzione del reato e della pena

3.1. Prescrizione

L'intrinseca natura sostanziale della prescrizione chiama in causa la garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.); principio questo che costituisce caposaldo del complessivo sistema punitivo – il c.d. “diritto sanzionatorio” – trovando esso applicazione alle fattispecie di reato e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo e la cui garanzia si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata possono avere norme processuali; se da una parte, per queste ultime trova applicazione, di per sé, in quanto regola del processo, il diverso canone del *tempus regit actum*, dall'altra le conseguenze in termini di possibile allungamento della durata del termine di prescrizione sono attratte alla dimensione sostanziale, che connota tale istituto, e quindi al rispetto del principio di legalità: anch'esse devono essere previste dalla legge del *tempus commissi delicti*. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2021 e n. 25 del 2019*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La garanzia del principio di legalità richiede che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua dimensione temporale; quest'ultima risultante dalla ben precisa durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla possibile incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell'interruzione e della sospensione. Il rispetto di tale principio richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione, ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia sufficientemente determinata e, ove tale, sia anche non retroattiva. (*Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell'applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate. (*Precedente citato: ordinanza n. 24 del 2017*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. È infatti il legislatore che – secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati – valuta l'affievolimento progressivo dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione. (*Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La prescrizione costituisce un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, sicché rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza, tale da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali, che rappresenta un valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. Pur determinando, sul versante processuale, l'arresto della procedibilità dell'azione penale, la prescrizione si configura dunque come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale. (*Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2020, n. 32 del 2020, n. 63 del 2019, n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 324 del 2008, n. 215 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006; ordinanza n. 24 del 2017*). [S. 278/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

La concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: da una parte, l'esigenza che i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti e che le vittime dei reati siano tutelate; dall'altra, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo, in considerazione dell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999*). [S. 278/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

In considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, si applica ad esso il fondamentale principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. [O. 234/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La prescrizione va considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n.*

294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999). [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Pur potendo assumere una valenza anche processuale, in rapporto alla garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), la prescrizione costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto di natura sostanziale, in quanto implicante una rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, la cui *ratio* si collega, da un lato, all'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. Detta natura sostanziale non cancella, però, l'eterogeneità della funzione dell'istituto della prescrizione rispetto a quella della pena. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017 e n. 337 del 1999*). [S. 265/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

La correlazione – divenuta ancor più stretta e diretta a seguito della legge n. 251 del 2005 – del tempo necessario a prescrivere al livello della pena edittale, indicativo della gravità astratta del reato e del suo disvalore nella coscienza sociale, non è inderogabile da parte del legislatore, non potendo in essa scorgersi un momento necessario di attuazione o di salvaguardia dei principi costituzionali. Soluzioni ampliative dei termini di prescrizione ordinari possono essere giustificate, in specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, sia dalla speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell'ipotesi accusatoria in sede processuale. (*Precedenti citati: sentenza n. 455 del 1998 e ordinanza n. 288 del 1999*). [S. 265/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Nell'ordinamento giuridico italiano, il regime legale della prescrizione dei reati è soggetto al principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), e deve quindi essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al momento della commissione del fatto, trattandosi di un istituto che incide sulla punibilità della persona. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014 e n. 23 del 2013*). [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Ciascuno Stato membro dell'UE è libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale (come l'Italia e, tra altri, la Spagna) o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale, non sussistendo su questo aspetto – che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione – alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo. [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

V. anche, con riferimento al "caso Taricco", Capitolo 1, par. 1.1.

3.1.1. *Casi concreti*

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei reati di frana colposa e di naufragio colposo è raddoppiato. L'equiparazione del termine prescrizione delle due forme di realizzazione dello stesso delitto – dolosa e colposa – non rappresenta affatto una “anomalia” introdotta dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato l'istituto della prescrizione, in quanto fenomeno già ampiamente noto al sistema anteriore; né, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con il parametro evocato, giova richiamare la natura sostanziale della prescrizione, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena. Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore che in rapporto a determinati delitti colposi – quali anche quelli oggetto dei giudizi principali, in cui si è realizzata l'equiparazione, e non già lo “scavalco” del termine di prescrizione della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa – la “resistenza all'oblio” nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizione. (*Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017, n. 337 del 1999 e n. 288 del 1999*). [S. 112/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, dai Tribunali di Velletri e di Torino e dal GUP del Tribunale di Larino – dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che è raddoppiato il termine di prescrizione del delitto di crollo di costruzioni o altro disastro colposo (c.d. disastro innominato), di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen. Diversamente dal caso del delitto di incendio, il censurato meccanismo di raddoppio comporta, per quello in esame, la semplice equiparazione del termine prescrizione della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa, e non già lo “scavalco” di quest'ultimo, ritenuto costituzionalmente ingiustificabile dalla sentenza n. 143 del 2014. La previsione di un identico termine prescrizione per le due forme (dolosa e colposa) di realizzazione dello stesso delitto – rinvenibile nell'ordinamento prima e dopo la legge n. 251 del 2005, indipendentemente dal regime di raddoppio – non è in contrasto con la natura sostanziale della prescrizione e con l'esigenza di diversificare il trattamento di situazioni dissimili sul piano della componente psicologica, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena, alla cui diversificazione non deve imprescindibilmente aggiungersi quella dei termini di prescrizione. Rimane pertanto nel confine del legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore la possibilità di ritenere che in rapporto a determinati delitti colposi – come quello in esame (comprensivo, prima della legge n. 68 del 2015, anche dei fatti di c.d. “disastro ambientale”) – la “resistenza all'oblio” nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle

della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando con ciò la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. (*Precedente citato: sentenza n. 143 del 2014*). [S. 265/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

3.2. Segue: la legislazione d'emergenza da COVID-19 (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. A differenza del comma 4 – già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto ancora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge –, la formulazione testuale della norma censurata dal Tribunale di Roma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; misure che possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire. In tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale. All'eventuale provvedimento generale del capo dell'ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all'andamento della pandemia, la norma censurata riconnette l'effetto *in malam partem* recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo – sia pure non oltre il 30 giugno 2020 –, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza. Per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020 e n. 115 del 2018; ordinanza n. 24 del 2017*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. – dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020, che – con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – dispone la sospensione del termine di prescrizione del reato anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. La norma censurata rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi *a quibus*, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute

collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (*Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014*). [S. 278/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. – dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 27 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che – con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all’11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall’art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi *a quibus*, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (*Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014*). [S. 278/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Spoleto in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE – dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020, che – con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all’11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. I rimettenti non indicano in che termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell’art. 25, secondo comma, Cost., considerato che nell’interpretazione della Corte di Strasburgo l’istituto della prescrizione ha natura processuale, mentre invece la giurisprudenza costituzionale ne afferma la natura sostanziale. Quanto all’evocato parametro europeo, il rimettente – pur chiamato a pronunciarsi su un reato di calunnia, il quale, all’evidenza, non ricade nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione europea – nulla argomenta in proposito. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 230 del 2012 e n. 282 del 2010*). [S. 278/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

3.3. Oblazione

L'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa. (*Precedente citato: sentenza n. 207 del 1974*). [S. 192/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

3.3.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell'art. 162-*bis* cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987*). [S. 103/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

3.4. Sospensione condizionale della pena (casistica)

È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo che pregiudica alla radice l'iter logico posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto non ha considerato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività – come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., anch'esso modificato dalla novella del 2004 – tenuto conto anche dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del beneficio da parte di chi ne abbia già usufruito, tanto più se formulata, come nella specie, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. (*Precedenti citati: ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 79 del 2017*). [O. 229/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'ordinanza di rimessione ha omesso sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio *a quo*, sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sia stata suffragata da adeguata certificazione, relativa al casellario giudiziale. Così facendo, il giudice *a quo* ha mancato di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la commissione di un nuovo reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, in ragione della presunzione di non colpevolezza. Inoltre, il dubbio sollevato è relativo a una mera eventualità (che il condannato, richiama l'estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo) ed è attinente a questioni premature e puramente astratte, essendo il rimettente chiamato a pronunciarsi sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima. (*Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 92 del 2020, n. 203 del 2019, n. 101 del 2019, n. 64 del 2019 e n. 107 del 1998*). [O. 210/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

3.5. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (rinvio)

Si rinvia al Capitolo 26, par. 5.

3.6. Liberazione condizionale

Sul regime della libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, v. S. 66/23, nel Capitolo 13, par. 3.2.

3.7. L'adempimento delle prescrizioni nei reati ambientali (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 318-*octies* cod. ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che prevede che la causa estintiva del reato, di cui al precedente art. 318-*septies*, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-*bis*, cod. ambiente, introdotta dalla legge n. 68 del 2015. L'articolata procedura messa in campo per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice dell'ambiente dalla legge di riforma citata assegna fondamentale e preminente rilievo alle prescrizioni imposte dall'organo competente, impartite subito dopo l'accertamento del reato contravvenzionale, che devono essere adempiute nei termini fissati dallo stesso organo accertatore; tale meccanismo si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari, che assicura la realizzazione della finalità dell'istituto. Per tale ragione la mancata applicazione – disposta dall'articolo censurato – della più favorevole disposizione di cui all'art. 318-*septies* cod. ambiente ai procedimenti in relazione ai quali sia già

stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (29 maggio 2015), è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare – senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma – una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. (*Precedenti citati: sentenza n. 76 del 2019; ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 del 1998 e n. 121 del 1998*). [S. 238/20. Pres. MORELLI; Red. AMOROSO]

Capitolo 11. Il regime di procedibilità dei reati

1. In generale

In linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. (*Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016; ordinanza n. 178 del 2003*). [S. 248/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

1.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 590-*bis* cod. pen., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma, il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se, quanto meno nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 590-*bis* cod. pen., non può negarsi che esse appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa, e che a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, tuttavia tali considerazioni non sono sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenute di particolare allarme sociale. D'altra parte, il rimettente sollecita un intervento che restauri la procedibilità a querela anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma, così investendo anche violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui. Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può ritenersi ingiustificato il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria, ove si consideri che quest'ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva". Rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-*bis* cod. pen., i quali ne suggeriscono una complessiva rimediazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2019 e n. 88 del 2019*). [S. 248/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

Nello stesso senso, O. 244/21.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di La Spezia, in riferimento all'art. 76 Cost. – del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-*bis*, primo comma, cod. pen., in contrasto con quanto stabilito

dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 103 del 2017. Posto che il criterio di delega impartito da quest'ultima disposizione imponeva di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorresse la condizione di incapacità della persona offesa, senza specificare se detta condizione dovesse essere preesistente o creata dalla condotta criminosa, era in facoltà del Governo ritenere che una esigenza di tutela rafforzata ricorresse anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto dalla disposizione censurata, produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da rendere più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile. La previsione della procedibilità a querela si sarebbe d'altronde posta in aperta contraddizione con la scelta compiuta con la legge n. 41 del 2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità a querela solo per fatti di modesto contenuto offensivo. (*Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017*). [S. 223/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660 cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Anche a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamato dal rimettente come termine di comparazione, l'intervento additivo richiesto risulta eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. (*Precedente citato: ordinanza n. 392 del 2008*). [O. 220/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Capitolo 12. Di alcune fattispecie criminose

1. Delitti contro la pubblica amministrazione

1.1. In generale

La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può rischiare di minarne l'immagine e la credibilità e di inquinare l'azione in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. (*Precedenti: sentenze n. 276 del 2016 e S. 236 del 2015*). [S. 214/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

1.2. Abuso d'ufficio

La figura criminosa dell'abuso d'ufficio, assolvendo una funzione "di chiusura" del sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rappresenta il punto saliente di emersione della spigolosa tematica del sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa, percorsa da una perenne tensione tra istanze legalitarie, che spingono verso un controllo a tutto tondo, atto a fungere da freno alla *mala gestio* della cosa pubblica, e l'esigenza di evitare un'ingerenza pervasiva del giudice penale sull'operato dei pubblici amministratori, lesiva della sfera di autonomia ad essi spettante. Al tempo stesso, si tratta di fattispecie caratterizzata da congeniti margini di elasticità, generatori di persistenti problemi di compatibilità con il principio di determinatezza. [S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

1.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento all'art. 3, 77 e 97 Cost., dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 cod. pen., la locuzione – riferita alla violazione integrativa del reato – «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».[S. 8/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

2. Delitti contro l'ordine pubblico

2.1. Associazione di stampo mafioso

L'appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un'adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017*). [O. 97/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

3. Delitti contro la fede pubblica

3.1. Reati di falso

La "fede pubblica", individuata dal codice penale come bene giuridico dell'intera classe dei reati di falso, evoca esigenze di tutela di interessi di grande rilievo per l'ordinamento e la società nel suo complesso, a cominciare

dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, i quali richiedono la veritiera identificazione di tutte le persone presenti nel territorio nazionale. [S. 63/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

4. Delitti contro la famiglia

4.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570-*bis* cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570-*bis* cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità – già oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo – rilevante *ex art. 25*, secondo comma, Cost. – di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari. [S. 189/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

4.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost. – dell'art. 570-*bis* cod. pen., e degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui complessivamente non prevedono – a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 – che la nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. La soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione e ormai stabilizzatasi – l'unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, che trova conforto anche nell'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 – esclude la denunciata *abolitio criminis*, stante la perdurante vigenza dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e del rinvio “dinamico” in esso contenuto, da intendersi oggi riferito al nuovo art. 570-*bis* cod. pen., nel quale il previgente art. 3 è stato integralmente trasfuso e che abbraccia così – oltre al fatto compiuto dal «coniuge» – anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. [S. 189/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

5. Delitti contro la persona

5.1. Aiuto al suicidio (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., l'art. 580 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da

trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Sebbene la *ratio* della norma censurata dalla Corte d'assise di Milano può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio – considerazioni che valgono altresì ad escludere che essa si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l'art. 8 CEDU – all'interno del *petitum* principale del rimettente va individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa. Essa corrisponde ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia. In tali casi, l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost., parametro non evocato nel dispositivo nell'ordinanza di remissione, ma più volte richiamato in motivazione. La legislazione oggi in vigore (leggi n. 38 del 2010 e n. 219 del 2017) – per la quale il medico può, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari – infatti, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti a determinarne la morte. Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce dunque per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita. Deve, infine, essere sottolineata l'esigenza di adottare opportune cautele affinché l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente. La verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, cui spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la

tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità; nelle more dell'intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Quanto poi al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, la declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato. I requisiti procedurali dianzi indicati, infine, valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: in quanto enucleate solo con la presente sentenza, in attesa dell'intervento del legislatore, le condizioni procedurali in questione non possono infatti essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi. Occorrerà dunque che le condizioni suddette abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Non si può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 229 del 2015, n. 96 del 2015, n. 35 del 1997, n. 223 del 1996 e n. 27 del 1975; ordinanza n. 207 del 2018*). [S. 242/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

In precedenza, con O. 207/18, la Corte aveva disposto il rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza pubblica del 24 settembre 2019, con sospensione del giudizio a quo, al fine di consentire al Parlamento di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità.

5.2. Ingiuria

Spetta al Parlamento una funzione centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare. Tale principio vale a maggior ragione quando – come nel caso dell'ingiuria “comune” – l'illecito penale venga trasformato non già in illecito amministrativo, bensì in un illecito civile, per il quale, se commesso con dolo, sia prevista, in aggiunta alla tutela risarcitoria del danneggiato, una sanzione pecuniaria civile i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014 e n. 364 del 2004; ordinanza n. 212 del 2004*). [S. 215/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

5.3. Diffamazione a mezzo stampa (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, l'art. 13 della legge n. 47 del 1948. La norma censurata dal Tribunale di Salerno – *lex specialis* rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma – prevede una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell'attribuzione di un fatto determinato; in tal caso la pena prevista è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 258, da applicare in via cumulativa, a meno che non sussistano, nel caso concreto,

circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante in esame. Proprio l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva, escluse le ipotesi indicate, rende la disposizione incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero; la necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta infatti ormai incompatibile con l'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri, anche in considerazione del diritto vivente, che condiziona l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista anche nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non crea alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia. Né la decisione implica che il legislatore debba ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più gravi di diffamazione, anche se resta attuale la necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019 e n. 37 del 2019; ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018*). [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La previsione in via soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma censurata non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero. Aggressioni illegittime alla reputazione compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono infatti incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare, in modo da schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica. Tra questi strumenti non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia

limitata ai casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità, tra cui possono annoverarsi i discorsi d'odio e l'istigazione alla violenza, ma anche campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi.. Al di fuori di quei casi eccezionali, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari. Pertanto, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133 cod. pen., ma anche – e ancor prima – delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione. Tale interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 68 del 2017*). [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

In precedenza, con O. 132/20, la Corte aveva disposto il rinvio all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, con sospensione dei giudizi a quibus, della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., «nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro», in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali illustrati.

Per profili attinenti al principio di offensività, v. anche Capitolo 2.

6. Delitti contro il patrimonio

6.1. Furto (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., nella parte in cui non richiede – per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicita sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti. La c.d. violenza reale, quale aggravante del furto, è una “violenza-mezzo”. Quello aggravato da violenza reale si configura quindi come un reato complesso, tale per cui il danneggiamento resta assorbito nel furto, ben potendo l'aggravante configurarsi anche quando la violenza sia rivolta allo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace difesa, come nel caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini. Il rimettente non ha considerato tale profilo funzionale, giacché le questioni risultano focalizzate sull'aspetto secondario del valore intrinseco del

congegno predisposto a difesa della merce. Nel prevedere siffatta circostanza aggravante, il legislatore ha dunque esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Né è leso il principio di offensività, inteso sia come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”) sia come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). Neppure è fondata l’ulteriore censura formulata sotto il profilo del difetto di proporzionalità della pena. Sebbene la novella del 2017 abbia incrementato il minimo edittale della pena detentiva da un anno a due anni di reclusione, oltre ad aumentare l’entità della multa, successivamente il legislatore, nel corrispondere all’indicazione di sistema della Corte costituzionale – per cui la pressione punitiva esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio era diventata estremamente rilevante – con il d.lgs. n. 150 del 2022, ha, tra l’altro, ampliato lo spazio operativo dell’esimente per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-*bis* cod. pen., la quale invero è oggi applicabile, ricorrendone gli ulteriori estremi, anche alla fattispecie in esame. (*Precedenti*: S. 139/2023 - *mass.* 45714; S. 211/2022 - *mass.* 45138; S. 117/2021 - *mass.* 43898; S. 190/2020 - *mass.* 43265). [S. 207/23. Pres. BARBERA; Red. PETITTI]

6.2. Rapina (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l’agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure – nella prospettiva del rimettente – al solo scopo di procurarsi l’impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l’eterogeneità del *tertium* evocato dal rimettente – il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. – per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l’impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell’intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d’impeto, e avere invece carattere programmatico. (*Precedente*: S. 190/2020 - *mass.* 43265). [S. 260/22. Pres. de PRETIS; Red. PETITTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. il quale, per il reato di rapina c.d. impropria, commina le stesse pene previste, al primo comma, per la rapina c.d. propria. Le due condotte non rivelano necessariamente differenze in

termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché – ferma restando la voluta compresenza di un’aggressione al patrimonio e di un’aggressione alla persona – in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto. Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificerebbe l’intervento ablativo richiesto. Infatti, la fondamentale *ratio* del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all’agente. Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la “specialità” del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia. Quanto alle altre censure, poiché l’impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia. Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. (*Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 155 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019 e n. 40 del 2019; ordinanza n. 66 del 2020*). [S. 190/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

Nello stesso senso, O. 111/21.

6.3. Deturpamento e imbrattamento di beni immobili o mezzi di trasporto (casistica)

È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla quale si connette l’inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 639, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l’imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica – anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. – la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i

corrispondenti fatti di danneggiamento. L'assunto del rimettente – riguardo all'attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento – si rivela inesatto, in quanto, anche a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, esso continua a costituire illecito penale – punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata – non solo se commesso con violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati, tra i quali anche numerose categorie di immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. A fronte di ciò, il *petitum* del rimettente risulta incoerente, in quanto l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l'imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga non solo in assenza di violenza alla persona o minaccia, ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen., senza che, peraltro, tali circostanze emergano dall'ordinanza di remissione. [S. 102/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. Il rimettente, formulando un *petitum* incoerente “per eccesso”, ha chiesto di trasformare il reato censurato in “illecito punitivo civile”, al pari dell'abrogato reato di danneggiamento, laddove, in base al postulato che fonda la doglianza, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate dall'art. 635 cod. pen. Né ha offerto gli elementi per verificare se la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale risulti rilevante nel processo principale, non avendo precisato se il fatto per cui si procede sia stato commesso senza violenza o minaccia o condizioni assimilate, né – soprattutto – se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Sotto un ulteriore e distinto profilo, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali non ha riqualificato giuridicamente il fatto per cui si procede, inquadrandolo sotto la previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo censurato, operazione che avrebbe reso irrilevante (sotto il profilo dell'*aberratio ictus*) la questione sottoposta. [S. 102/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

7. Reati in materia di immigrazione

7.1. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

L'ordinata gestione dei flussi migratori – oggetto di tutela dell'intera gamma delle ipotesi delittuose descritte dall'art. 12 t.u. immigrazione – si presenta bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l'ordine e la sicurezza pubblica. (*Precedente: S. 250/2010 - mass. 34825*). [S. 63/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

8. Reati militari

8.1. In generale

In linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato. (*Precedenti*: S. 215/2017 - mass. 40040; S. 273/2009 - mass. 34023; S. 286/2008 - mass. 32730 - 32731; S. 531/2000 - mass. 25922; S. 272/1997 - mass. 23419; S. 61/1995 - mass. 21917; S. 405/1994 - mass. 20935; S. 45/1992 - mass. 18029; S. 448/1991 - mass. 17686; S. 278/1990 - mass. 16655 - 16656; S. 213/1984 - mass. 13336; S. 4/1974 - mass. 6982). [S. 244/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze. (*Precedenti citati*: ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000). [S. 215/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

La punibilità su richiesta del comandante di corpo, anziché a querela, prevista dall'art. 260 cod. pen. mil. di pace per i reati sanzionati con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, trova la sua *ratio* nella opportunità di attribuire al comandante di corpo una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare e il ricorso all'ordinaria azione penale, sul presupposto che vi siano casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare al decoro dell'istituzione militare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso. (*Precedenti citati*: sentenze n. 449 del 1991, n. 114 del 1982, n. 189 del 1976 e n. 42 del 1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 del 2000, n. 410 del 2000 e n. 396 del 1996). [S. 215/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

8.2. Il reato di ingiuria tra militari (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 cod. pen. mil. di pace, censurato dalla Corte militare d'appello di Roma – in riferimento agli artt. 3 e 52 (terzo comma) Cost. – nella parte in cui, punendo con la reclusione militare (non superiore a sei mesi) il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato. Non può ritenersi irragionevole – in raffronto all'abrogazione dell'art. 594 cod. pen. e alla trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile, intervenute ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 – la discrezionale scelta legislativa di continuare a punire penalmente l'ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina

militare, come definiti nell'art. 199 cod. pen. mil. di pace. Infatti, imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, nei confronti di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, risponde non soltanto all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, ma – proprio per la qualifica militare sia del soggetto attivo che della persona offesa – anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alle basilari esigenze di coesione e, dunque, di funzionalità delle Forze armate; a fronte delle quali neppure può dirsi che la soluzione censurata trasmodi in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze armate. Al contrario, l'invocato assorbimento delle vicende ingiuriose tra militari nella sfera civilistica e “privata” impedirebbe al comandante di corpo – oltre che di richiedere il procedimento penale – persino di avere contezza dei fatti accaduti ed avviare l'azione disciplinare. (*Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2008, n. 272 del 1997, n. 45 del 1992, n. 448 del 1991, n. 22 del 1991 e n. 4 del 1974; ordinanza n. 322 del 2013*). [S. 215/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

8.3. Distruzione o sabotaggio di opere militari (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. – l'art. 167, primo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. La mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti lievi abbracciati dall'ampio perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto comporta che, anche rispetto a condotte che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare una pena – fissata nel minimo edittale, eccezionalmente elevato, di otto anni di reclusione – che può risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla funzione rieducativa. Al riscontrato *vulnus* costituzionale non è tuttavia possibile porre rimedio, come richiesto dalla Cassazione rimettente, estendendo alla disposizione censurata – limitatamente alle condotte di sabotaggio temporaneo cui si riferiscono le censure – l'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato ed applicabile anche al sabotaggio comune, considerato che, per gli specifici doveri di custodia che gravano sul militare, tale delitto non costituisce idoneo *tertium comparationis*. Si rivela invece adeguata, agli anzidetti fini, l'estensione della attenuante prevista dall'art. 171, n. 2), cod. pen. mil. pace per figure criminose contigue, consentendo così al giudice nei casi di lieve entità di diminuire la pena sino a un terzo, in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 51, n. 4), del medesimo codice. (*Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174*). [S. 244/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

9. Reati in materia di circolazione stradale (casistica)

9.1. Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-*quater* cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, censurato dal GUP del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Torino – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost. – nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza dell'attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589-*bis*, settimo comma, e 590-*bis*, settimo comma, cod. pen.) sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589-*bis*, secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni (art. 590-*bis*, quinto comma, numero 2, cod. pen.). L'attenuante in esame – per effetto della quale, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (in ragione del concorso della colpa della parte offesa o di altre concause), la pena è diminuita fino alla metà – non attiene all'offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell'efficacia causale, dove opera il principio non già di proporzionalità, ma di equivalenza delle concause dell'evento. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore, esercitata nella specie non irragionevolmente, prevedere che questa attenuante, eccezionale e del tutto particolare, non possa essere ritenuta prevalente o equivalente rispetto alle menzionate aggravanti “privilegiate”, indicative di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale per il grave pregiudizio che arrecano alla sicurezza stradale. La diversità tra omicidio stradale – la cui previsione come fattispecie autonoma è espressione di una precisa scelta politica – e omicidio colposo comune costituisce inoltre ragione sufficiente del trattamento sanzionatorio differenziato. [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 3 Cost. – l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-*bis* (Omicidio stradale) e 590-*bis* (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen. La revoca automatica della patente di guida – prevista dalla disposizione censurata dal Tribunale di Torino per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime – si giustifica solo per le più gravi violazioni sanzionate come fattispecie aggravate dalla guida in stato di ebbrezza (oltre una determinata soglia di tasso alcolemico) o sotto l'effetto di stupefacenti, essendo questo un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; nelle altre ipotesi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità (sia quelle non aggravate, sia quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen.), la previsione di una sanzione amministrativa fissa è, invece, intrinsecamente irragionevole e non compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità. In queste ipotesi, infatti, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, secondo la gravità della condotta del condannato e

tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, in luogo della revoca della stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 50 del 1980*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

10. Altre fattispecie

10.1. Tolleranza abituale, reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost. – dell’art. 3, primo comma, nn. 3) e 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958, che puniscono la tolleranza abituale e il favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Successivamente all’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 141 del 2019, dichiarando non fondate analoghe questioni, ha affermato che nell’ambito della generale strategia di intervento della legge n. 75 del 1958 – configurare la prostituzione come attività in sé lecita, vietando però nel contempo qualsiasi interazione di terzi sia sul piano materiale che morale – le fattispecie di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, anche se volontariamente esercitata, sono compatibili con il principio di offensività “in astratto” ove riguardate nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, fermo restando il potere-dovere del giudice di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che si rivelino “in concreto” prive di ogni potenzialità lesiva. Tali considerazioni risultano estensibili alla tolleranza abituale, la cui punibilità è censurata dal rimettente, che costituisce anch’essa espressione della strategia indicata. Riguardo infine al favoreggiamento, la sentenza indicata ha già escluso la violazione del principio di determinatezza e tassatività, in quanto la scarna descrizione del fatto incriminato fa perno, comunque sia, su un concetto di ampio e sperimentato uso nel diritto penale; né le deduzioni del giudice *a quo* aggiungono sostanziali elementi di novità rispetto a quelli già vagliati. (*Precedente citato: sentenza n. 141 del 2019*). [S. 278/19. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate – per inconferenza del parametro evocato – le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d’appello di Bari, in riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile, quale forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, in quanto l’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica, essendo la sessualità dell’individuo, in questo caso, nient’altro che un mezzo per conseguire un profitto. Tali rilievi valgono a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come nella specie, venga in discorso la salvaguardia della posizione di terzi che si intromettono nell’attività della persona che si prostituisce o che cooperano con essa. [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento all'art. 41 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Le disposizioni censurate non violano la libertà di iniziativa economica, in quanto l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione, anche quando la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi, è strumentale al perseguimento di obiettivi che involgono i valori indicati nello stesso art. 41, secondo comma, Cost. e segnatamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana. Anche nell'attuale momento storico, infatti, la scelta di prostituirsi è di regola riconducibile a situazioni di disagio che rendono quanto mai problematica la verifica circa l'effettiva libertà di una simile scelta, non senza considerare i pericoli cui le persone dedite alla prostituzione vanno incontro, quali quelli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente e ai rischi per l'integrità fisica e la salute. In riferimento, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è compito del legislatore quello di rendersi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico, che legittima la scelta di inibire la possibilità che l'esercizio della prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale. [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui configura come illecito penale il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. La disposizione incriminatrice censurata non viola i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie, in quanto la descrizione del fatto incriminato fa perno su un concetto, quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso nell'ambito del diritto penale. La circostanza, poi, che la giurisprudenza ritenga punibile la condotta di favoreggiamento che si risolva in un aiuto alla prostituzione, e non già alla persona che sia dedita ad essa, non determina una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, risultando in sintonia con il testo della norma censurata, ma mira, anzi, ad evitare indebite dilatazioni della sfera applicativa della figura criminosa. [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Per profili attinenti al principio di offensività, v. anche Capitolo 2.

10.2. False attestazioni o certificazioni del dipendente pubblico (casistica)

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per formulazione oscura del *petitum*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui, punendo con la reclusione da uno a cinque anni tanto il dipendente pubblico che giustifica la propria assenza dal servizio presentando un certificato medico ideologicamente o materialmente falso, quanto il medico che ha redatto tale certificato e chiunque abbia concorso nel reato, non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, impedendo così l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La locuzione "ipotesi attenuata" si presta a una duplice interpretazione, la cui ambiguità non è superabile alla luce delle motivazioni del

rimettente, nessuna delle quali consente un esame del merito. Nel caso si alluda a una circostanza attenuante, non è stato chiarito come essa possa incidere sull'ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova, stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui il richiamo alla pena detentiva previsto dall'art. 168-bis cod. pen. esclude si tenga conto delle circostanze aggravanti e, in ipotesi, anche di quelle attenuanti; e che l'eventuale richiesta di introduzione di una tale attenuante non è stata corredata dell'indicazione di un idoneo *tertium comparationis*. Allo stesso modo, inammissibile sarebbe anche la richiesta di introduzione di una fattispecie autonoma di reato meno grave, perché il rimettente non ha assolto all'onere di individuare un idoneo *tertium comparationis*, in quanto quelli evocati – gli artt. 323 e 640 cod. pen. – appaiono del tutto inconferenti, non prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per i fatti di minore gravità. A tali assorbenti motivi di inammissibilità si aggiungono ulteriori profili di imprecisione e contraddittorietà della ordinanza di rimessione, che incidono sulla rilevanza, non avendo il rimettente motivato circa l'impossibilità di accogliere la richiesta della difesa degli imputati di riqualificare il fatto contestato nel meno grave reato di cui all'art. 481 cod. pen., né ha adeguatamente chiarito se la pronuncia di questa Corte risulti pregiudiziale rispetto alla decisione sulla messa alla prova di entrambi o solo di uno degli imputati, risultando omesso anche un adeguato riscontro di tutti i presupposti legali di applicazione dell'istituto, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'atto di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 184 del 2015; ordinanza n. 237 del 2016*). [O. 184/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

10.3. Delitto di tortura

La tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l'umanità, proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo allo *ius cogens* di formazione consuetudinaria (art. 5 Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 3 CEDU; art. 7, par. 1, lett. f, Statuto della Corte penale internazionale). Lo statuto universale del crimine di tortura è infatti connotato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura. L'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde così a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato. [S. 192/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

V. anche, con riferimento alla disciplina dell'assenza dell'imputato, Capitolo 25, par. 5.1.

Capitolo 13. Le misure di sicurezza

1. Principi generali

Le misure di sicurezza trovano la loro peculiare ragion d'essere nella funzione di contenimento della pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che esse operano se e quando l'autore del fatto la esprime in concreto, sia nel momento dell'applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione. (*Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44582; S. 197/2021 - mass. 44220*). [S. 66/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

L'art. 25, terzo comma, Cost. declina il principio di legalità rispetto alle misure di sicurezza in modo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma per le pene, non prevedendo – in particolare – la garanzia della loro irretroattività *in peius*. Il diverso corollario della riserva di legge, espressamente stabilito tanto nel secondo quanto nel terzo comma, non ha invece contenuto differenziato rispetto a pene e misure di sicurezza, trattandosi sempre di una riserva assoluta di legge statale, da intendersi estesa, alla luce dell'art. 13, secondo comma, Cost., alla previsione non solo dei «casi», ma anche, almeno nel loro nucleo essenziale, dei «modi» con cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. (*Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 5/2021 - mass. 43194; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286 - 42287; S. 134/2019 - mass. 42640 - 42641; O. 24/2017 - mass. 39721; S. 26/1999 - mass. 24431; S. 333/1991 - mass. 17544; S. 282/1990 - mass. 15662 - 15664; S. 487/1989 - mass. 14076; S. 26/1966 - mass. 2537 - 2538*). [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 Cost.), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe le finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di esse (quella di controllo dell'infermo "pericoloso"), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile. (*Precedenti: S. 253/2003 - mass. 27860; S. 139/1982 - mass. 9264*). [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

La funzione di contenimento della pericolosità sociale non è incompatibile con la finalità di cura della malattia mentale, in quanto proprio in tale concorrente finalità – espressiva del dovere primario dell'ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall'art. 32 Cost. – si realizza, rispetto agli autori di reato in condizione di vizio totale o parziale di mente, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza. (*Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 73/2020 - mass. 43274*). [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

La misura di sicurezza opera se e quando l'autore del fatto esprime una concreta pericolosità sociale, che deve sussistere, sia nel momento dell'applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione. Per quanto occasionata dalla commissione di un reato, la misura non ha perciò alcuna funzione retributiva, mentre deve fronteggiare un fenomeno di pericolosità ormai considerato per sé

stesso, tanto che, abbia trovato o meno esecuzione, la misura deve essere immediatamente revocata non appena si riscontri la cessazione della condizione di pericolosità dell'interessato, anche laddove non sia ancora maturato il termine di «durata minima». (*Precedenti*: S. 250/18 - mass. 40628; S. 291/2013 - mass. 37489 - 37490; S. 1102/1988 - mass. 13959; S. 249/1983 - mass. 13314 - 13315; S. 139/1982 - mass. 9265 - 9264; S. 110/1974 - mass. 7199; O. 111/1990 - mass. 15054). [S. 197/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

L'art. 222 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice della sorveglianza il potere di revoca della misura di sicurezza – ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità – anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. (*Precedenti citati*: sentenza n. 110 del 1974; ordinanza n. 287 del 2009). [O. 69/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

La misura di sicurezza, non avendo alcun connotato “punitivo”, non è subordinata alla rimproverabilità soggettiva del suo destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità sociale, che peraltro, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., deve essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata. Essa dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto, nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo riadattamento alla vita sociale, obiettivo che riflette un principio certamente estensibile, nell'attuale quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza. (*Precedenti citati*: sentenze n. 24 del 2020, n. 253 del 2003, n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983). [S. 73/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

La libertà personale è diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione, qual è l'assegnazione sia a una casa di lavoro, sia a una colonia agricola, solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost. (*Precedente citato*: sentenza n. 180 del 2018). [S. 250/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

2. Misure personali detentive

2.1. Assegnazione presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza

Il principio di *extrema ratio*, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall'art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, si applica anche a quella dell'assegnazione in residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale. (*Precedenti*: S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34863). [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Una misura di sicurezza, come l'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dal giudice penale in seguito alla commissione di un reato da parte dell'interessato, sulla cui esecuzione è chiamato a sovrintendere il magistrato di sorveglianza, rientra a pieno titolo – non meno di quanto avviene per la pena – tra i «servizi relativi alla giustizia», e

in particolare della giustizia penale, sulla cui organizzazione e funzionamento il Ministro della giustizia esercita una competenza fondata direttamente sull'art. 110 Cost. [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

La misura di sicurezza dell'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ha natura "incipiente", a spiccato contenuto terapeutico, che comporta la necessità che essa si conformi ai principi costituzionali dettati in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 25, terzo comma, e 32, secondo comma, Cost., che impone la previsione, oltre che dei «casi», anche dei «modi», di applicazione della misura. [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Le REMS sono strutture a esclusiva gestione sanitaria e, durante il ricovero, deve essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche, con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. (*Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 99 del 2019 e n. 253 del 2003*). [O. 69/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

2.1.1. Casi concreti

Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost. – dell'art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 52 del 2014, come conv., nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza – REMS – alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, esclude la competenza del Ministro della giustizia in relazione all'esecuzione di detta misura; nonché, nella parte in cui consente l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia. L'attuale disciplina di assegnazione alle REMS contrasta con la riserva assoluta di legge in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, in quanto i «modi» di esecuzione della misura restano pressoché esclusivamente affidati a fonti subordinate e accordi tra il Governo e le autonomie territoriali. Gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. esigono, in particolare, che il legislatore stabilisca – in chiave di *extrema ratio* ed entro i limiti della proporzionalità rispetto alle necessità terapeutiche e del rispetto della dignità della persona – se e in che misura sia legittimo l'uso della contenzione, ed eventualmente quali ne siano le modalità di esecuzione; inoltre, la legge non può non farsi carico della necessità di disciplinare in modo chiaro, e uniforme sul territorio, il ruolo e i poteri della magistratura di sorveglianza rispetto al trattamento degli internati e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle relative amministrazioni. Il diffuso e significativo ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti con il formarsi di lunghe liste di attesa – denunciato dal rimettente e confermato dall'istruttoria esperita – evidenzia inoltre un difetto sistemico di effettività nella tutela dell'intero fascio di diritti fondamentali – delle potenziali vittime di persone socialmente pericolose, e della salute di queste ultime – che l'assegnazione a una REMS mira a tutelare ed esige di essere affrontato con ogni strategia opportuna, compreso l'esercizio degli

ordinari poteri sostitutivi da parte del Governo. Né è conforme all'art. 110 Cost. una disciplina che, come quella censurata, non attribuisca alcun ruolo in materia di collocazione in una REMS – misura di sicurezza disposta dal giudice penale, ancorché fortemente caratterizzata in senso terapeutico – al Ministro della giustizia, affidandone l'esclusiva gestione ai sistemi sanitari regionali. Tuttavia, una pronuncia che restituisca al Ministro della giustizia una competenza nel processo di individuazione di una REMS sarebbe palesemente inidonea a garantire l'obiettivo avuto di mira dal rimettente (la tempestiva collocazione dell'internando in una REMS); mentre una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata determinerebbe l'integrale caducazione del sistema delle REMS e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma anche un risultato opposto a quello auspicato. Emerge tuttavia l'urgente necessità di una complessiva riforma di sistema – rispetto alla quale non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa – che assicuri: un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull'intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo potenziamento delle strutture in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle di tutela della collettività; forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della libertà vigilata, nonché nella programmazione del fabbisogno finanziario. (*Precedenti*: S. 32/2021 - mass. 43621; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 280/2016 - mass. 39359; S. 279/2013 - mass. 37470). [S. 22/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

La sentenza n. 22/2022 fa seguito all'ordinanza istruttoria n. 131/2021, con la quale la Corte ha chiesto al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per quanto di rispettiva competenza, informazioni sulle modalità di assegnazione e di funzionamento delle REMS.

È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. – dell'art. 300, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, subordina – giusta il rinvio all'art. 312 cod. proc. pen. – l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero. Il ricovero nelle REMS è la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ossia una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato, non la sola tutela del diritto alla salute dell'imputato prosciolto per vizio di mente. [O. 69/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata inammissibile – per difetto di rilevanza – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-*quater*, del d.l. n. 52 del 2014, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, censurato dal GIP del Tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui “stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima”. La norma censurata non deve essere applicata nel giudizio *a quo*, per la decisiva ragione che la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione – maturata (in base alla sentenza n. 45 del 2015) nei confronti dell'imputato affetto da incapacità mentale irreversibile internato in via provvisoria – rende inapplicabili le misure di sicurezza, provvisorie o definitive, indipendentemente da quanto previsto in merito alla loro durata. Infatti, l'accertamento della commissione del reato per il quale si sta procedendo – che di regola è presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza – non avviene nel caso di estinzione del reato per prescrizione; e – contrariamente all'assunto del rimettente – l'art. 205, primo comma, cod. pen., declinando la regola generale che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice “nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento”, non può riferirsi alla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che è regolata dall'art. 210 cod. pen., con la previsione che detta causa di proscioglimento “impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza”. (*Precedente citato: sentenza n. 45 del 2015*). [S. 22/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3. Misure personali non detentive (casistica)

3.1. Libertà vigilata

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost. – dell'art. 231, secondo comma, cod. pen., che prevede l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata per trasgressione degli obblighi imposti. Della disposizione censurata è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della libertà personale, già sul piano della formulazione testuale, che attribuisce al giudice la facoltà di sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, escludendo ogni automatismo *ex se* lesivo della libertà personale; inoltre, tale facoltà non può comunque intendersi come generica discrezionalità del giudice, data la residualità della misura di sicurezza detentiva quale *extrema ratio*, che richiede di verificare prima se le esigenze di controllo della pericolosità sociale non possano essere soddisfatte con altre misure non detentive. Pertanto, le conseguenze dell'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata a causa della violazione delle sue prescrizioni di particolare gravità, si declinano secondo un criterio di progressività e proporzionalità, che vede come residuale la possibilità dell'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola. (*Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2013, n. 208 del 2009, n. 367 del 2004 e n. 253 del 2003*). [S. 250/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il primo attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad adottare la misura di sicurezza della confisca che il secondo esclude per il magistrato di sorveglianza. L'intervento richiesto dal rimettente, teso a riconoscere la

competenza a disporre la confisca anche in capo al magistrato di sorveglianza, sia pure ai fini dell'aggravamento della libertà vigilata, assumerebbe il carattere di una "novità di sistema", e risulterebbe collocato al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, rimesso alla scelta discrezionale affidata al legislatore, che è ampia nella materia processuale e che, nella fattispecie, è stata esercitata in modo del tutto coerente e immune da difetti di ragionevolezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2014, n. 216 del 2013, n. 252 del 2012 e n. 274 del 2011; ordinanze n. 48 del 2014, n. 190 del 2013 e n. 145 del 2007*). [S. 250/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

3.2. Segue: libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale

La liberazione condizionale va ricondotta all'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato. In questa prospettiva, le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale trovano razionale fondamento, *ex art. 27*, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato, per cui l'applicazione della misura, pur vincolata nell'*an* e nel *quantum*, non lo è nel *quomodo*, in quanto il suo contenuto non tipizzato permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso. (*Precedenti: S. 418/1998 - mass. 24294; S. 126/1983 - mass. 9720; S. 78/1977 - mass. 8832; S. 204/1974 - mass. 7373*). [S. 66/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt'uno e si delinano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. La libertà vigilata è fattispecie tutta particolare, quale attenuazione, in sede d'ammissione alla liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva; la misura, in inscindibile binomio con la liberazione condizionale, non è configurabile né come sanzione nuova né aggiuntiva, ed è solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità, tra cui garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato. In particolare, l'applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto del rischio che chi ne usufruisce nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente. A seguito della approvazione della legge n. 354 del 1975, l'istituto è assimilabile alle misure alternative alla detenzione, funzionalmente analogo alle modalità di esecuzione extramuraria della pena, finalizzato a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena. (*Precedenti: S. 32/2020 - mass. 42290; S. 273/2001 - mass. 26455; S. 282/1989 - mass. 15199; S. 183/1986 - mass. 12497; S. 78/1977 - mass. 8831; S. 11/1970 - mass. 4827; O. 97/2021 - mass. 43874*). [S. 66/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Il regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non è di ostacolo alla risocializzazione della persona, ovvero all'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile. (*Precedente: S. 264/1974 - mass. 7499*). [S. 66/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

3.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2), cod. pen., nella parte in cui stabiliscono l'obbligatoria applicazione, in misura predeterminata e fissa, della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale e non consentono di disporre la revoca anticipata. [S. 66/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

4. Misure patrimoniali

4.1. Confisca allargata (casistica)

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 12-*sexies*, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., è formulato l'auspicio che, a fronte del processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale della confisca "allargata", la selezione dei "delitti matrice" da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l'istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi, così da poter veramente anettere il patrimonio "sproporzionato" e "ingiustificato" di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa", ed evitare evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale. [S. 33/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

4.2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, conv., con mod., in legge n. 356 del 1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la speciale confisca "allargata" prevista dal medesimo articolo censurato. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente – secondo cui il delitto di ricettazione, *unicum* tra i reati presupposto della confisca, sarebbe privo, per l'eterogeneità della platea dei condannati, delle connotazioni che rendono razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura – la norma censurata richiama una serie di delitti che, in fatto, possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi dalla criminalità organizzata. La stessa presunzione resta inoltre circoscritta, per un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in un ambito di "ragionevolezza temporale" tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia. Nell'ottica di valorizzazione della *ratio legis*, infine, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2008 e n. 48 del 1994*). [S. 33/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Capitolo 14. Le misure di prevenzione e la normativa antimafia

1. Misure di prevenzione

1.1. Natura, finalità e condizioni per l'applicazione

In presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione, l'intervento dell'autorità giudiziaria è sostanziale, e non puramente formale. Il suo vaglio risulta infatti associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa. (*Precedenti: S. 177/1980; S. 113/1975 - mass. 7809; S. 53/1968 - mass. 2851*). [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

La legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà protetta dall'art. 15 Cost. è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale. Si tratta di due requisiti ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro rendendolo meramente illusorio. (*Precedenti: S. 177/1980; S. 11/1956 - mass. 41*). [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

La circostanza che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, siano comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, non comporta che tali misure abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale. Esse, imperniate su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. Poiché l'esecuzione delle misure di prevenzione comporta una restrizione della libertà personale, conseguentemente in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l'art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale, tra i quali in particolare la riserva assoluta di legge (rinforzata) e la riserva di giurisdizione. In tal modo, gli esiti cui è approdata la giurisprudenza costituzionale italiana in tema di misure personali di prevenzione finiscono per attribuire un livello di tutela ai diritti fondamentali dei destinatari della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, superiore a quello assicurato in sede europea. Infatti, alle garanzie (richieste anche nel quadro convenzionale) di: a) di una idonea base legale delle misure in questione e b) della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, si affianca quella ulteriore c) della riserva di giurisdizione. (*Precedenti citati: sentenze n. 335 del 1996, n. 177 del 1980, n. 46 del 1964, n. 29 del 1961, n. 11 del 1956 e n. 2 del 1956*). [S. 24/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Se il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione – e pertanto del sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti – è la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, che

ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, essa non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene. Tuttavia, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. (*Precedente citato: sentenza n. 33 del 2018*). [S. 24/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

1.2. Destinatari delle misure (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, l'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1). La fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'ideale base legale, una finalità legittima, e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile *ex ante* per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono – in modo generico e tutt'altro che congruente – il concetto di «traffici delittuosi» e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la *ratio* di tali misure. (*Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980*). [S. 24/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Con la medesima sentenza, la Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittimi in parte qua l'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla sorveglianza speciale; nonché, con riguardo al sequestro e alla confisca, l'art. 19 della legge n. 152 del 1975, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, e l'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Se la radicale imprecisione dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, entrambi nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutti limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, nonché del sequestro e della confisca, si applichino anche a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", ne determina l'illegittimità costituzionale, tali disposizioni si sottraggono invece alle medesime censure – riferite complessivamente agli artt. 13, 25, secondo comma, 42 e 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU – nella parte in cui consentono di applicare le suddette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, risulta oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli e dai Tribunali di Udine e di Padova, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» – oltre che in quali "modi" – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto delle misure sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui si dovrà dare conto puntualmente nella motivazione – per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – il suo unico reddito, o quanto meno una componente significativa di tale reddito, cui aggiungersi, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti enucleati dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. (*Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980*). [S. 24/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

2. Segue: le misure personali

2.1. Avviso orale del questore

La tutela della libertà (e la segretezza) della corrispondenza estende la garanzia ad ogni forma di comunicazione, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Laddove, pertanto, la disciplina del mezzo finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determina evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione, specie nella materia delle misure di prevenzione, di particolare delicatezza, perché finalizzata a consentire forme di controllo, per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non deputate alla punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato. (*Precedente: S.*

180/2022 - mass. 45049; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 100/1968 - mass. 2972). [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Il divieto di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – si traduce in un limite alla libertà di comunicare, spazio vitale che circonda la persona. [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

2.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 15 Cost., l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. La disposizione censurata dal Tribunale di Sassari, sez. penale, e dalla Corte di cassazione, sez. quinta penale, prevede che la misura limitativa in oggetto, capace di incidere su diritti fondamentali – dal momento che i telefoni mobili o cellulari, secondo l’interpretazione affermata nella giurisprudenza di legittimità, sono da includere nella tutela del parametro evocato –, non sia disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall’autorità amministrativa, cui è attribuito perciò un potere autonomo e discrezionale, senza nemmeno la necessità di successiva comunicazione all’autorità giudiziaria. Né è influente, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione, l’eventuale previsione di un riesame del giudice, su iniziativa dell’interessato: quel che conta, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione costituzionalmente imposta, è la titolarità del potere di decidere, direttamente e definitivamente, la misura stessa. Se tale potere è conferito ad un’autorità non giudiziaria, nessun riferimento ad una fattispecie a formazione progressiva, sulla base della previsione di un eventuale, successivo intervento del giudice, può emendare il vizio di legittimità costituzionale. (*Precedenti*: S. 419/1994 - mass. 21052). [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Sassari, sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 15 Cost., dell’art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce con la reclusione e la multa la trasgressione ai divieti dell’avviso orale c.d. “rafforzato” di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo decreto. L’ordinanza è infatti priva di qualunque argomentazione. (*Precedenti citati*: S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 128/2022 - mass. 44943). [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

2.2. Sorveglianza speciale e inosservanza delle prescrizioni (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, l’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. La norma censurata dalla Cassazione viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, elaborato dalla Corte EDU con la sentenza de Tommaso, e recepito dalla sezioni unite della Cassazione con la c.d. sentenza Paternò, in quanto la violazione, da

parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena. L'indicato arresto del diritto vivente, non assimilabile a un'*abolitio criminis*, comporta che sussiste una limitata area – costituita sia dall'esecuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammissibili – in cui la fattispecie penale censurata violi il principio di legalità in materia penale convenzionale. [S. 25/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Con la medesima sentenza, la Corte ha altresì dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

3. Segue: le misure patrimoniali

3.1. Confisca di beni e tutela dei terzi

La questione della tutela dei creditori del proposto, a fronte dell'emanazione di un provvedimento di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, involge un necessario temperamento tra il loro diritto di soddisfarsi sui beni del debitore e l'esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l'attività economica svolta fosse illecita, ovvero diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro. (*Precedenti: S. 18/2023; S. 26/2019; S. 94/2015*). [S. 221/23. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 24, primo comma, Cost. – l'art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012 possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione – norma qualificata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa con carattere retroattivo – estendendo alle confische penali allargate *ex art. 12-sexies* d.l. 306/1992 il termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito, già previsto per le confische di prevenzione, a far data dalla entrata in vigore della legge interpretata, ovvero il 1° gennaio 2013, viola il principio di uguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale. Consentendo infatti che detto termine, introdotto per le confische penali solo nel 2017, possa decorrere retroattivamente, il denunciato art. 37 determina una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori che propongono domanda in relazione ad una confisca divenuta definitiva, e da essi conosciuta, prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, per i quali il termine di decadenza può risultare in tutto o in parte già decorso, con conseguente pregiudizio della tutela loro accordata. (*Precedenti: S. 26/2019 - mass. 42238*;

S. 24/2019; S. 33/2018; S. 94/2015 - mass. 38387). [S. 18/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).». La disciplina censurata dalla Corte di cassazione – nel limitare, nei procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore attinti da confisca di prevenzione – pregiudica irreparabilmente, senza alcuna ragione plausibile, i diritti della generalità dei creditori di buona fede (diversi dai titolari di credito da lavoro subordinato, già inclusi fra i creditori legittimati dalla sentenza n. 94 del 2015) e, in particolare, del creditore non ipotecario, cui l’accesso allo speciale procedimento di liquidazione è precluso dal mancato esperimento, anteriormente alla trascrizione del sequestro, di una procedura esecutiva che potrebbe non avere avuto ancora la possibilità di promuovere o che in buona fede potrebbe non avere ancora promosso. Il sacrificio radicale – stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati – dell’interesse del creditore, pur in presenza delle condizioni ritenute idonee a evitare condotte collusive dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, si risolve in una restrizione sproporzionata – in quanto eccessiva rispetto al pur legittimo scopo antielusivo perseguito – del diritto patrimoniale del creditore medesimo, in violazione del parametro evocato anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra creditori. La disposizione censurata va pertanto conservata nella sola parte che recita: «[i] creditori [...] sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206». Resta ferma la necessità di verificare, ai sensi del comma 200, la presenza di tutte le condizioni previste dal citato art. 52 ai fini del soddisfacimento del diritto vantato da ciascun creditore. (*Precedente citato: sentenza n. 94 del 2015*). [S. 26/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.2. Il procedimento in caso di incapacità irreversibile del proposto (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Napoli – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, l’ordinanza di sospensione disposta per infermità di mente del proposto sia revocata qualora si accerti che l’incapacità della persona è irreversibile. È errato ritenere che nel procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniali – destinate a sottrarre definitivamente beni patrimoniali al “circuito economico” connotato da condizionamenti criminali, a prescindere dalla pericolosità attuale del proposto – l’incapacità della persona abbia effetti equivalenti a quelli che produce nel procedimento relativo alle misure di prevenzione personali, che incidono sul bene supremo della libertà personale. In tale secondo procedimento è necessario che l’esercizio del diritto di difesa, e di “autodifesa”, da parte del proposto sia

consapevole e attivo, cosa che non avverrebbe se fosse possibile procedere nonostante la sua incapacità, onde vanno applicati, in via analogica, gli artt. 70 ss. cod. proc. pen., disciplinanti la sospensione del procedimento per infermità dell'imputato (con la conseguenza che, in analogia all'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., il giudice deve revocare la sospensione e rigettare la richiesta di applicazione della misura ove constatati che dall'incapacità irreversibile del proposto deriva la mancanza di pericolosità attuale). Al contrario, il procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniale – per la natura di *actio in rem* riconosciutagli dalla stessa Corte EDU – non comporta necessariamente l'autodifesa e la partecipazione cosciente del proposto, al punto che può essere avviato nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, e risulta perciò compatibile con l'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (applicabile in virtù dei rinvii alla normativa che regola le misure di sicurezza e da essa all'art. 678 del codice di rito), il quale esclude che l'incapacità dell'interessato (irreversibile o meno) comporti la sospensione del procedimento e impone, invece, che esso prosegua nei confronti del tutore o del curatore, dai quali è legittimamente garantito l'esercizio del diritto di difesa. Indiscussa la potestà pubblica di avviare e procedere nel giudizio di prevenzione reale nei confronti dell'incapace, rappresentato dal suo tutore o curatore provvisorio, resta impregiudicata ogni valutazione circa la compatibilità costituzionale, in tale ipotesi, della particolare configurazione che il legislatore ha impresso al procedimento, specie in punto di oneri probatori e di allegazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2015, n. 21 del 2012, n. 321 del 2004, n. 39 del 2004, n. 306 del 1997, n. 335 del 1996, n. 77 del 1995, n. 48 del 1994, n. 160 del 1982, n. 76 del 1970 e n. 53 del 1968; ordinanze n. 216 del 2012, n. 7 del 1998, n. 275 del 1996*). [S. 208/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

4. Le sanzioni

4.1. Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali

Il bene giuridico protetto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 è rappresentato dall'ordine pubblico, perché l'obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. (*Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014*). [S. 99/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

È auspicabile l'introduzione di un sistema automatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti, soggetti a pubblicità legale, che determinano variazioni nel patrimonio delle persone considerate pericolose (per le condanne riportate o per l'assoggettamento a misure di prevenzione), così da superare, per tali atti, l'attuale regolamentazione, fonte, a un tempo, di ritardi nella conoscenza delle variazioni patrimoniali e di gravose responsabilità penali, che danno luogo a un indubbio profilo di criticità del paradigma punitivo previsto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale il legislatore dovrebbe porre rimedio. (*Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014*). [S. 99/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Per profili attinenti al principio di offensività, v. anche Capitolo 2.

5. Misure interdittive

5.1. Informazione e comunicazione antimafia (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 Cost., del combinato disposto dell'art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui, secondo il rimettente, il diritto vivente lo interpreta nel senso che gli utili contrattuali dell'impresa sottoposta a informazione interdittiva antimafia, accantonati dai commissari prefettizi in apposito fondo vincolato, siano retrocessi alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell'impugnazione dell'informazione anziché corrisposti all'impresa. Le disposizioni censurate si prestano a una interpretazione conforme a Costituzione, che consente di restituire all'impresa, al termine dell'efficacia delle misure disposte (nel caso di specie, per aggiornamento liberatorio), l'importo delle somme accantonate pari al valore della prestazione nei limiti dell'utilità conseguita dall'amministrazione (al netto dei costi già versati); ciò, comunque, fatte salve le eventuali ritenzioni per compensazioni con somme dovute dall'appaltatrice per risarcimenti da inadempimento, per confische penali o confische della prevenzione (artt. 240, 240-bis, 416-bis, comma 7, cod. pen., artt. 24 e 34, comma 7, cod. antimafia). È così esclusa la "retrocessione" alle stazioni appaltanti dell'intero guadagno accantonato. Tale opzione ermeneutica trova riscontro: a) nella lettura sistematica delle disposizioni censurate con quelle relative all'incidenza dell'interdittiva sui contratti in corso; b) nella natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento; b) nei principi sottesi alla logica del sistema, che si rinvergono anche nell'istituto dell'arricchimento ingiustificato, posto che, da un lato, vi è la natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento (perché prodotti su richiesta dell'amministrazione e sotto il suo controllo) e, dall'altro, la fattispecie è accostabile, con i dovuti distinguo, a quelle ipotesi in cui il legislatore compensa lo spostamento patrimoniale del "depauperato" in favore dell'"arricchito" con il suo valore anziché con la sola diminuzione subita (artt. 935, 936, 939, 940 e 1150 cod. civ); c) nel dato letterale delle disposizioni censurate. Il riversamento delle somme accantonate in favore dell'impresa interdetta che le ha prodotte trova così chiaro fondamento in norme primarie, integrando la "base legale" richiesta dal dettato costituzionale e convenzionale per fondare i limiti alla libertà di impresa e al diritto di proprietà. Inoltre, l'interpretazione adottata esclude la configurabilità di una ablazione amministrativa del ricavato priva della necessaria previsione legislativa. Infine, in applicazione del principio di legalità posto a presidio dell'attività amministrativa, si evita di estendere gli effetti restrittivi dell'interdittiva oltre ai casi legislativamente previsti. Né il *facere* richiesto all'impresa trova imposizione pubblicistica, avendo la sua fonte nell'originario contratto e quest'ultimo, come il suo "valore", sono determinati da norma primaria nel rispetto della riserva di legge. Il congelamento degli utili per il tempo di durata della misura commissariale e sino al successivo momento della definizione del giudizio amministrativo, del resto, costituisce già sufficiente garanzia per l'interesse pubblico, in quanto assicura sia l'esatto adempimento sia la realizzabilità delle misure dei sequestri e delle confische, anche solo della prevenzione, laddove ne ricorressero i relativi presupposti. (*Precedenti*: S. 180/2022 - mass. 45049; S. 150/2022 - mass. 45005; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 113/2022 - mass. 44773; S. 65/2022 - mass. 44639; S. 218/2021 - mass. 44288; S. 213/2021 - mass. 44354; S. 178/2021 - mass. 44157; S. 85/2020 -

mass. 43541; S. 57/2020 - mass. 43070; S. 24/2019 - mass. 42490; S. 12/2019 - mass. 41723; S. 206/2015 - mass. 38569; S. 115/2011 - mass. 35551; S. 198/2003 - mass. 27736; S. 316/2001 - mass. 26528; S. 113/2000 - mass. 25223). [S. 101/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 Cost. – dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell’art. 67 del medesimo d.lgs., quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia. Le misure di prevenzione personali e l’informazione antimafia costituiscono misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità e da esse conseguono i medesimi effetti interdittivi; rispetto ad un’esigenza di primario rilievo, qual è la garanzia di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia, non trova pertanto alcuna giustificazione la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice e al prefetto. Tuttavia l’estensione della deroga prevista per il giudice dal citato art. 67, comma 5, al procedimento amministrativo, comportando il trasferimento del relativo potere ad una diversa autorità, determinerebbe l’innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, con attribuzione al prefetto di nuovi, specifici poteri istruttori, e richiederebbe scelte riservate alla discrezionalità legislativa, alla quale parimenti appartiene la possibilità di utilizzare al medesimo scopo gli strumenti del controllo giudiziario e delle misure di prevenzione collaborativa, innovandoli ulteriormente. La necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento del soggetto colpito da interdittiva deve trovare soddisfazione in tempi rapidi attraverso un intervento legislativo non più procrastinabile. (*Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 178/2021 - mass. 44157; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 57/2020 - mass. 43070; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 219/2019 - mass. 40895; O. 126/2019 - mass. 42638; S. 24/2019 - mass. 42491; O. 12/2017 - mass. 39284; S. 23/2016 - mass. 38720; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 510/2000 - mass. 25896).* [S. 180/22. Pres. AMATO; Red. ZANON]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. – l’art. 24, comma 1, lett. *d*), del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in legge n. 132 del 2018, che modifica l’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «e all’articolo 640-*bis* del codice penale». Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – inserito dalla disposizione censurata dal Tar Friuli-Venezia Giulia fra i delitti per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, determina gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia – a differenza di quelli previsti dall’art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. non costituisce, di per sé, un indice di appartenenza a un’organizzazione criminale, in quanto non ha natura associativa, non richiede neppure la presenza di una organizzazione, può riguardare anche condotte di minore rilievo ed è punita con pene più lievi. Pertanto, l’incapacità giuridica ad avere rapporti con la pubblica amministrazione, che dipende con rigida consequenzialità dalla condanna, costituisce una misura non proporzionata ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare le attività della criminalità organizzata e, quindi, contraria al

principio di ragionevolezza, oltre che lesiva della libertà d'iniziativa economica, sia sul piano patrimoniale, sia della "reputazione" imprenditoriale, specie per chi svolge attività lavorative e professionali in rapporto con la pubblica amministrazione. L'illegittimità costituzionale della novella legislativa lascia peraltro intatto il rilievo che tale reato possiede come indice d'infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, cod. antimafia. (*Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2012 e n. 141 del 1996*). [S. 178/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 24, comma 1, lett. *d*), del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico». La scelta di affiancare, ai fini dell'estensione degli effetti interdittivi automatici della comunicazione antimafia, ai reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (o dell'Unione europea) risulta ancora più sproporzionata ed eccessiva di quella riguardante l'art. 640-*bis* cod. pen. (oggetto della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale), trattandosi di reato punito con pena inferiore a quella prevista per il primo. Anche per la truffa ai danni dello Stato, d'altronde, l'esigenza di prevenire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale rimane coperta da altre previsioni legislative. [S. 178/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. – degli artt. 89-*bis* e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che conferiscono al prefetto il potere di adottare un'informazione antimafia interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione censurata, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Né la scelta di affidare all'autorità amministrativa – e non a quella giudiziaria – tale misura è irragionevole e sproporzionata rispetto ai valori in gioco, poiché si giustifica in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, in ragione della necessità di svolgere un'azione preventiva, mediante il costante monitoraggio del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali. Ciò non comporta peraltro una violazione del principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa, posto che gli elementi fattuali in possesso della prefettura – seppur più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari – devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo dell'infiltrazione. Le misure in parola, inoltre, hanno carattere provvisorio e sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo. Non può infine essere oggetto di una pronuncia specifica, in quanto non dedotta in modo autonomo, l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, pur meritando una rimediazione da parte del legislatore.

(Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 4 del 2018 e n. 103 del 1993). [S. 57/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. – dell’art. 89-*bis* del d.lgs. n. 159 del 2011 (cod. antimafia), inserito dall’art. 2, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l’informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. A causa della situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, la legge delega n. 136 del 2010 – non sussistendo alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell’informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione – ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l’adozione di un’informazione antimafia, giustifichi un impedimento, ma anche ai diversi contatti che con la pubblica amministrazione possano realizzarsi nei casi indicati dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. Spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all’informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia. Valutare il risultato di tale attività ermeneutica non spetta alla Corte costituzionale, che deve invece limitarsi a rilevare che un tale effetto trova copertura nella legge delega. [S. 4/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 89-*bis* del d.lgs. n. 159 del 2011 (cod. antimafia), inserito dall’art. 2, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l’informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. La norma censurata si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell’economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all’esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l’interpretazione della norma censurata condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca attraverso l’inibizione sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia. [S. 4/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Capitolo 15. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

1. Armi e materie esplodenti

1.1. Porto d'armi

L'oggetto della tutela della norma incriminatrice del divieto di porto di armi improprie è rappresentato dall'ordine pubblico e dalla pacifica convivenza sociale. (*Precedenti: S. 79/1982 - mass. 9694*). [S. 139/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso. (*Precedente citato: sentenza n. 440 del 1993*). [S. 109/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

In ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti per la concessione della relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono il porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. (*Precedenti citati: sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956*). [S. 109/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

1.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Toscana e dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. La disciplina censurata, pur particolarmente severa, non può ritenersi manifestamente irragionevole, in quanto il furto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica significativamente la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore. Il legislatore resta naturalmente libero di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco – quello, giudicato lecito, del richiedente e quello alla sicurezza e all'incolumità pubblica – attraverso previsioni, come quella introdotta con il d.lgs. n. 104 del 2018, che attenuino la rigidità della preclusione, allorché [come nel caso di specie] sia intervenuta la riabilitazione del condannato. [S. 109/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Per profili attinenti al principio di offensività, v. anche Capitolo 2.

1.2. Confisca

La natura delle varie forme di confisca [nella specie, in materia di armi] deve essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell'ordinamento italiano. Non ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato ha infatti necessariamente natura punitiva, potendo invece la stessa assolvere ad una funzione essenzialmente preventiva, come avviene ad esempio in relazione alle misure di sicurezza personali o alle misure cautelari, personali o reali. (*Precedenti: S. 46/1964 - mass. 2145; S. 29/1961 - mass. 1237*). [S. 5/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

1.2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[le] armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32» della legge n. 110 del 1975. Il diverso trattamento riservato alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle cose confiscate – destinate, salvo talune eccezioni, alla vendita – trova giustificazione nella natura intrinsecamente pericolosa di tali strumenti, stante l'estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio utilizzo su beni giuridici primari (quali la vita umana, la sicurezza e l'incolumità pubblica) che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Ciò tanto più con riguardo alle armi comuni da sparo, come nella specie la pistola, il cui acquisto e il cui porto sono, proprio per questo, soggetti a una rigorosa disciplina limitativa oltre che a confisca obbligatoria. La *ratio* della norma censurata appare dunque agevolmente identificabile nella volontà di evitare che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita, armi che lo Stato stesso ha confiscato in un'ottica di prevenzione, restando invece recessivo l'interesse meramente economico a trarre profitto dalla misura ablativa. Non può quindi ritenersi valicato il limite della non manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell'esercizio dell'ampio margine di discrezionalità ad esso spettante nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti dalla disciplina delle armi. (*Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45382, 45384; S. 109/2019 - mass. 42267*). [S. 208/23. Pres. BARBERA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE – dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione». La confisca in parola ha una connotazione essenzialmente preventiva e, solo in via del tutto secondaria, punitiva: l'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui l'arma si trova, ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS, crea infatti una situazione di pericolo connesso alla circolazione incontrollata dell'arma – che la misura ablativa in esame mira a neutralizzare – particolarmente allarmante in relazione alle gravissime

conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare. [S. 5/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, par. 3, CDFUE – dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 773/1931», relativa all'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti. La misura ha natura preventiva, e non punitiva, e dunque sono inconferenti gli evocati parametri di cui agli artt. 27, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE. Quanto invece all'indubbia incidenza della misura sul patrimonio dell'interessato, l'ablazione prevista costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, che tuttavia non può essere ritenuta manifestamente inidonea, non necessaria ovvero non proporzionata in senso stretto rispetto alla legittima finalità perseguita, che è quella – rilevante anche per il diritto dell'Unione europea – di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio. Ciò in considerazione dell'estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l'ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell'art. 2 Cost. Né sussiste disparità di trattamento poiché, trattandosi di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige tuttavia che – nei casi in cui la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione – tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento, nel contraddittorio tra le parti, dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura, senza che a ciò possa ostare la funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta da tale procedimento. (*Precedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; S. 109/2019 - mass. 42267; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 49/2015 - mass. 38293*). [S. 5/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

PARTE SECONDA

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

SEZIONE PRIMA. I PRINCIPI

Capitolo 16. La libertà personale

1. Garanzia dell'*habeas corpus*

Il nucleo irriducibile dell'*habeas corpus*, tutelato dall'art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti ivi espressamente menzionati (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, o convalidato da quest'ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l'autorità di pubblica sicurezza. [S. 127/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

L'impiego della forza per restringere la capacità di disporre del proprio corpo, purché ciò avvenga in misura non del tutto trascurabile e momentanea, è precluso alla legge dalla lettera stessa dell'art. 13 Cost., se non interviene il giudice, la cui posizione di indipendenza e imparzialità assicura che non siano commessi arbitri in danno delle persone. (*Precedenti*: S. 13/1972 - mass. 5898; S. 30/1962 - mass. 1489). [S. 127/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

2. Segue: misure restrittive della libertà di locomozione

Le misure restrittive della libertà di locomozione in tanto rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) in quanto siano non soltanto obbligatorie (comportino cioè una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tali da richiedere una coercizione fisica (pure se disposte in via generale per motivi di sanità) oppure da comportare l'assoggettamento totale della persona all'altrui potere, vale a dire da compromettere la libertà morale degli individui, imponendo loro una sorta di «degradazione giuridica». (*Precedenti*: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 219/2008 - mass. 32596; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 144/1997 - mass. 23255; S.238/ 1996 - mass. 22598; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 23 del 1975 - mass. 7643 - 7644; S. 68/1964 - mass. 2187 - 2191; S. 30/1962 - mass. 1489 - 1490; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 11/1956 - mass. 41; S. 2/1956 - mass. 12). [S. 127/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 13 Cost. – degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., in quanto, sanzionando penalmente l'inosservanza della quarantena imposta al soggetto risultato positivo al virus da Covid-19 con provvedimento dell'autorità sanitaria, non prevedono che tale provvedimento sia convalidato entro 48 ore dall'autorità giudiziaria. La c.d. quarantena obbligatoria è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Diversamente dalle misure penali degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, evocate dal rimettente, il divieto di uscire dalla propria abitazione o dimora non è infatti accompagnato da

alcuna forma di coercizione fisica, che impedisca al soggetto di allontanarsi o ne consenta l'arresto in caso di violazione; né determina alcuna degradazione giuridica di chi vi è sottoposto, in quanto si collega alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalato a causa di un agente patogeno altamente contagioso e che può essere contratto da chiunque. Pertanto, non solo non vi è alcun obbligo ai sensi dell'art. 13 Cost. che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato dall'autorità giudiziaria, ma di quest'ultimo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. La natura del virus, la sua larghissima diffusione, l'affidabilità degli esami diagnostici fuggano, del resto, ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione tale da chiamare in causa il giudice, fermo restando che il malato può far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l'isolamento. [S. 127/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Nello stesso senso, O. 220/22.

3. Custodia cautelare

I principi indicati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in materia di scelta delle misure cautelari – che operano non solo nella fase genetica della misura, ma anche durante l'intera sua esecuzione – riflettono il rango assegnato, nel nostro ordinamento, al diritto alla libertà personale, definito “inviolabile” dall'art. 13, primo comma, Cost. Essi corrispondono, altresì, all'interpretazione dell'art. 5 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e si compendiano, in definitiva, nel principio del minor sacrificio della libertà personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell'indagato e dell'imputato sino alla condanna definitiva. (*Precedente citato: sentenza n. 299 del 2005*). [S. 191/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

La determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali, nelle quali è consentito adottare misure custodiali spetta al legislatore, ai sensi dell'art. 13 Cost., nel rispetto degli altri principi costituzionali e nei limiti della non manifesta irragionevolezza. (*Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2003 e n. 40 del 2002*). [S. 137/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

La libertà personale, diritto fondamentale espressamente definito inviolabile, è presidiata da un'ampia riserva di legge che riguarda innanzi tutto i casi ed i modi in cui è ammessa la detenzione con atto motivato dell'autorità giudiziaria, o con provvedimento provvisorio dell'autorità di pubblica sicurezza, e concerne poi, in particolare, i limiti massimi della custodia cautelare (art. 13, commi primo, secondo, terzo e quinto, Cost.). La sua tutela è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali. I limiti che incontrano la durata della custodia cautelare discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento, da un lato, delle finalità del processo e, dall'altro, alle esigenze di tutela della collettività, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva.

(*Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2008, n. 299 del 2005 e n. 229 del 2005*).
[S. 180/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

3.1 Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. – dell’art. 391, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, cod. proc. pen. l’applicazione della misura cautelare personale è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280 cod. proc. pen., nonché dell’art. 280, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere i requisiti di applicazione delle misure coercitive, fa salvo il disposto dell’art. 391 cod. proc. pen. Mediante le norme censurate il legislatore ha ritenuto, non impropriamente, che possa essere esclusa la liberazione dell’arrestato ove specifiche esigenze cautelari impongano il mantenimento della restrizione della libertà personale, senza che, a tale esito, possano essere di impedimento soglie edittali più basse rispetto a quelle ordinarie, laddove i relativi delitti, come quelli tassativamente elencati dall’art. 381, comma 2, cod. proc. pen., siano dal legislatore apprezzati come di particolare allarme sociale. Né sussiste disparità di trattamento rispetto ai soggetti accusati di uno dei delitti di cui all’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., poiché le fattispecie poste a raffronto sono inconferenti e inidonee a essere commisurate rispetto a quella *sub iudice*. Nondimeno, la deroga censurata presenta profili problematici che, pur senza dare luogo ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende auspicabile un intervento del legislatore volto a ricondurre il rapporto tra misure precautelari e misure cautelari coercitive all’originario coordinamento quanto ai presupposti per la loro adozione. (*Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 216 del 2016, n. 45 del 2014, n. 223 del 2004, n. 188 del 1996, n. 4 del 1992 e n. 89 del 1970; ordinanze n. 187 del 2001, n. 412 del 1999 e n. 148 del 1998*).
[S. 137/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

4. Arresto e fermo

Il fondamento costituzionale della disciplina del codice di procedura penale inerente all’arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto risiede nel terzo comma dell’art. 13 Cost., il quale, adoperando i canoni della eccezionalità, necessità ed urgenza e tassatività, individua le situazioni contingenti che consentono l’adozione di misure provvisorie restrittive dello *status libertatis* da parte dell’autorità di polizia, non potendosi attendere l’intervento dell’autorità giudiziaria. [S. 41/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Ai sensi dell’art. 13, terzo comma, Cost. le misure provvisorie di polizia limitative della libertà personale devono connotarsi per la natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, e fra queste in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale. La giustificazione costituzionale della restrizione della libertà disposta dall’autorità di polizia viene meno ove non si rinvenga alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza; il che, in particolare, si verifica quando l’arresto non potrà trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura

coercitiva. (*Precedenti*: S. 223/2004; S. 305/1996). [S. 41/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

La determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost., rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa (intesa quale riflesso specifico della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali in materia penale), sindacabile in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà. (*Precedenti*: S. 137/2020 - mass. 43509; S. 31/2017 - mass. 39200; S. 20/2017 - mass. 39646; S. 216/2016 - mass. 39075; S.188/1996 - mass. 22725; O. 187/2001 - mass. 26310). [S. 41/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

4.1. *Casi concreti*

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost. – dell'art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose, salvo che ricorra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. L'arresto obbligatorio previsto dalla disposizione censurata non si risolve in una misura precautelare incompatibile con la Costituzione, in quanto è suscettibile di trasformazione in una misura cautelare coercitiva, ancorché non di tipo carcerario, e ad esso consegue di norma il giudizio direttissimo; né è manifestamente irragionevole, tenuto conto che all'arresto potrà procedersi solo quando non sia possibile desumere, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima. Quanto alla possibile operatività – prospettata dal rimettente – dell'esimente della tenuità del fatto *ex art. 131-bis* cod. pen., essa postula una valutazione, complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riservata al giudice della cognizione all'esito del relativo giudizio ed estranea ai profili che vengono in rilievo in sede di convalida dell'arresto e di successiva, eventuale applicazione di una misura cautelare coercitiva. (*Precedente*: sentenza n. 54/1993 - mass. 19313). [S. 41/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Capitolo 17. La libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni

1. Contenuto e garanzie

La qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria. (*Precedenti*: S. 24/2019 - mass. 42491; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 366/1991 - mass. 17448; S. 2/1956 - mass. 12). [S. 2/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con gli altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia) sono oggetto del diritto inviolabile tutelato dall'art. 15 Cost., che garantisce quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana. Tale diritto, al pari di ogni altro costituzionalmente protetto, può subire limitazioni o restrizioni, ma a condizione che sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione e che le disposizioni limitative siano volte alla tutela di un altro diritto o al perseguimento di un altro interesse costituzionalmente rilevante, in ossequio ai principi di idoneità, necessità e proporzionalità. Non è invece necessaria l'uniformità della disciplina delle misure restrittive applicabili alla libertà di comunicazione, ben potendo la sua tutela tollerare, o persino richiedere, che la limitazione del diritto sia adeguatamente modulata in ragione delle diverse caratteristiche del mezzo attraverso cui la comunicazione si esprime. (*Precedenti citati: sentenze n. 366 del 1991 e n. 81 del 1993*). [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

L'amministrazione della giustizia e la persecuzione dei reati costituiscono interessi primari, costituzionalmente rilevanti, idonei a giustificare una normativa limitativa del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e della comunicazione, come quella sui mezzi di ricerca della prova, contenuta nel Libro II, Titolo III, Capo III, del codice di procedura penale. [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

V. anche, in relazione alla misura dell'avviso orale del questore, la S. 2/23 nel Capitolo 14, par. 2.1.

2. La corrispondenza

2.1. Corrispondenza epistolare (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto,

impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. Lungi dall'implicare una asimmetria ingiustificata e lesiva del principio di eguaglianza rispetto alla normativa applicabile alle altre forme di comunicazione (conversazioni e comunicazioni telefoniche, telematiche o informatiche, ovvero gestuali), delle quali è consentita l'intercettazione (*ex artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.*), la specifica disciplina dei mezzi di ricerca della prova applicabili alla corrispondenza postale in genere (attraverso il sequestro *ex art. 254 cod. proc. pen.*) e del detenuto in particolare (attraverso la procedura mediante visto di controllo prevista dall'ordinamento penitenziario) comporta un non irragionevole bilanciamento tra il diritto alla segretezza della corrispondenza e le esigenze di prevenzione e repressione dei reati. Il legislatore, infatti, avvalendosi della possibilità, di per sé non irragionevole, di prevedere differenti mezzi di ricerca della prova, tecnicamente confacenti alla diversa natura e grado di materializzazione del medium utilizzato per comunicare, ha individuato – per la corrispondenza epistolare – il sequestro (con conseguente acquisizione coattiva del supporto cartaceo e interruzione del flusso comunicativo) quale strumento idoneo a realizzare i contrapposti interessi costituzionali; e ha inoltre affiancato l'apposizione del visto di controllo agli altri strumenti limitativi della comunicazione previsti dall'art. 18-*ter* dell'ordinamento penitenziario, per realizzare nello specifico ambito della detenzione in carcere – di per sé limitativa della libertà di comunicare riservatamente – un bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti dei detenuti. Date le caratteristiche del mezzo comunicativo utilizzato e la particolare posizione del detenuto, deve escludersi la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà di tali scelte, riconducibili all'adeguato margine di discrezionalità legislativa nella regolazione degli istituti processuali e dei mezzi di ricerca della prova. Ciò non vuol dire che lo stesso legislatore, nel rispetto delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 15 Cost. e in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, non possa prevedere forme di captazione occulta dei contenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche (artt. 11 e 12 della legge n. 547 del 1993); trattasi di delicate scelte discrezionali, non costituzionalmente necessitate che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze e nelle responsabilità del legislatore e non in quelle della Corte costituzionale, il cui compito precipuo è vigilare affinché il bilanciamento, fissato dalla legge, tra contrapposti diritti e interessi costituzionali risponda a principi di ragionevolezza e proporzionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 372 del 2006*). [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 112 Cost. – dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-*ter* della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. A prescindere da ogni considerazione sull'affermazione del rimettente relativa alla completezza investigativa quale “precipitato naturale” del principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 Cost., una volta ritenuta non costituzionalmente illegittima, per la corrispondenza epistolare, la restrizione della ricerca della prova a taluni mezzi

(sequestro o, per i detenuti, procedura mediante visto di controllo), risultano altrettanto non illegittime le conseguenti limitazioni del materiale probatorio utilizzabile. [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2.2. Posta elettronica e messaggistica istantanea

Il concetto di «corrispondenza» è ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza; in linea generale, pertanto, lo scambio di messaggi elettronici – *e-mail*, *SMS*, *WhatsApp* e simili – rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. [S. 170/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

La tutela accordata dall'art. 15 Cost. – anche ove si guardi alla prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale. Posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione *WhatsApp* (appartenente ai sistemi di c.d. messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali; mentre il messaggio *WhatsApp*, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione. (*Precedenti: S. 2/2023 - mass. 45265; S. 20/2017 - mass. 39645; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 1030/1988*). [S. 170/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

3. Le intercettazioni e i tabulati telefonici

Il *discrimen* tra le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e i sequestri di corrispondenza non è dato principalmente dalla forma della comunicazione, giacché le intercettazioni possono avere ad oggetto anche flussi di comunicazioni non orali (informatiche o telematiche). Affinché si abbia intercettazione debbono invece ricorrere due condizioni: la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell'*extraneus*, e va dunque colta nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell'acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”); la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l'apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. [S. 170/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

La garanzia apprestata dall'art. 15 Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo), come ad esempio i tabulati telefonici, contenenti l'elenco delle chiamate in partenza o in arrivo da una determinata utenza e che possono aprire squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali. La stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità – attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana – comporta infatti un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo. (Precedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; S. 188/2010 - mass. 34690; S. 372/2006 - mass. 30769; S. 281/1998 - mass. 24085; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 366/1991 - mass. 17448). [S. 170/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Sulla disciplina delle intercettazioni dei parlamentari, v. Volume 3, Capitolo 3, par. 3.3.

Capitolo 18. Il diritto di difesa

1. In generale

Il diritto di difesa rientra in quel novero dei diritti inalienabili della persona umana che caratterizzano l'identità costituzionale italiana. (*Precedenti*: S. 18/2022 - mass. 44599; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; O. 117/2019 - mass. 42634). [S. 111/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

La peculiarità del processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi si coglie soprattutto nella diversità dell'azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi, per la quale è approntato, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa del soggetto che la subisce, un sistema di garanzie che ne assicuri al meglio l'effettività. (*Precedenti*: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 237/2015 - mass. 38616). [S. 166/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Il diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost. costituisce principio supremo dell'ordinamento costituzionale. (*Precedenti*: S. 18/2022 - mass. 44599; S. 238/2014 - mass. 38136; S. 232/1989; S. 18/1982 - mass. 9566 - 9568). [S. 146/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

2. I contenuti

2.1. Il diritto di partecipare al processo

Il diritto dell'imputato di presenziare al processo ha natura di diritto fondamentale, garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, innanzitutto attraverso la pienezza del contraddittorio. Il diritto partecipativo dell'imputato è d'altronde funzionale all'esercizio della c.d. autodifesa, che è distinta e ulteriore rispetto alla difesa tecnica. (*Precedente*: S. 65/2023 - mass. 45451). [S. 192/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La garanzia del diritto di difesa richiede che le parti, e in particolare l'imputato, debbano essere informate con ragionevole anticipo della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento dell'udienza, così da esprimere il loro eventuale consenso alla partecipazione alla medesima udienza da remoto. [S. 96/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

All'imputato va garantita non solo la facoltà di non presenziare al processo, espressione di una scelta difensiva che non può essere configurata come obbligatoria o coercibile, ma anche il diritto di partecipare al dibattimento, potendosi procedere senza di lui solo se l'assenza sia, in modo esplicito o implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo comportamento volontario. (*Precedenti citati*: sentenze n. 301 del 1994 e n. 9 del 1982). [S. 31/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

2.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. – dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12-bis dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all’udienza penale fosse quella “in presenza”». All’atto della rimessione, il giudice *a quo* non poteva più fare applicazione della disposizione censurata – che, nel ripristinare la regola generale delle udienze penali in presenza, prevedeva la possibilità per le parti di esprimere il consenso per l’udienza da remoto al fine di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19 – in quanto non ha assolto per tempo, ovvero, come si ricava da ragioni di ordine sistematico e da una lettura costituzionalmente orientata, prima dell’udienza nel corso della quale le questioni sono state sollevate, all’obbligo di interpello previsto dal citato art. 83, comma 12-*bis*, così consumando qualsiasi suo potere al riguardo. (*Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 35 del 1998*). [S. 96/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

2.2. Il diritto al silenzio

Il diritto al silenzio – definito dall’art. 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) come la garanzia, spettante a ogni individuo accusato di un reato, a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole; nonché, implicitamente, garantito dall’art. 47 CDFUE – è il diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria (*nemo tenetur se ipsum accusare*); esso costituisce corollario implicito del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.). Nel diritto di difesa rientra infatti certamente il diritto di rifiutarsi di rispondere (tranne che alle richieste attinenti all’identificazione del soggetto medesimo). L’intangibilità del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta così nella garanzia dell’esclusione dell’obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilità proprie. Pertanto, una violazione del diritto al silenzio si verifica non solo quando la persona sia costretta mediante violenza o intimidazione a rendere simili dichiarazioni, ma anche quando essa sia indotta a farlo sotto minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo. Ciò, peraltro, non si traduce in un diritto a mentire, che non solo non corrisponderebbe alla nozione internazionalmente riconosciuta del diritto al silenzio, ma sarebbe sfornito di alcun preciso supporto nella stessa giurisprudenza costituzionale. (*Precedenti: S. 84/2021 - mass. 43815; S. 361/1998 - mass. 24228; S. 179/1994 - mass. 20578; S. 236/1984 - mass. 9738; O. 117/2019 - mass. 42634; O. 202/200 - mass. 49738; O. 291/2022 - mass. 7105*). [S. 111/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Il “diritto al silenzio”, pur non godendo di espreso riconoscimento costituzionale, costituisce un corollario essenziale dell’invulnerabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost., garantendo nel procedimento penale all’imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all’esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell’autorità competente per le indagini. (*Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 del 2002 e n. 291 del 2002*). [S. 84/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell’invulnerabilità del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole

proprie di questo. (*Precedenti citati: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Il “diritto al silenzio” dell’imputato – pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale – costituisce un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa e appartiene al novero dei diritti inalienabili della persona umana che caratterizzano l’identità costituzionale italiana. (*Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982; ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002*). [O. 117/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

V. anche, con riferimento alle sanzioni amministrative di carattere punitivo, Capitolo 7, par. 3.6.

2.2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze non riconosce all’indagato e all’imputato il diritto al silenzio rispetto alle domande relative alle proprie generalità e a quant’altro può valere a identificarli; domande che, ex art. 66, comma 1, cod. proc. pen., debbono essere loro rivolte nel primo atto in cui essi sono presenti. In tal modo, l’assetto normativo e giurisprudenziale – per cui le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. non hanno attinenza con il diritto costituzionale di difesa, e pertanto non si richiede che la persona indagata o imputata sia avvertita della facoltà di non rispondere – non assicura sufficiente tutela al diritto al silenzio. Le domande attinenti ai precedenti penali, infatti, talvolta integrano elementi costitutivi del reato, o la circostanza aggravante della recidiva. Inoltre, le informazioni sugli altri procedimenti penali o sulle condanne anche non definitive ben potranno essere utilizzate per valutare la pericolosità sociale, mentre l’onere di dimostrare la sussistenza di tutte le circostanze dalle quali dipende la responsabilità penale dell’imputato non può che gravare sul PM. Analoghe considerazioni possono svolgersi per tutte le altre circostanze oggetto delle domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen.: quella relativa al soprannome o allo pseudonimo può essere di cruciale importanza ai fini investigativi, equivalendo alla sollecitazione di una vera e propria confessione. Al contrario, il diritto al silenzio esige che la persona indagata o imputata sia debitamente avvertita del proprio diritto di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali diverse da quelle relative alle proprie generalità, e della possibilità che le sue eventuali dichiarazioni siano utilizzate nei suoi confronti. Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall’interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. resteranno, ai sensi del comma 3-*bis*, non utilizzabili nei suoi confronti. [S. 111/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 495, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati

loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. La punibilità delle false dichiarazioni relative alle qualità della propria o dell'altrui persona ai sensi dell'art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con il parametro evocato dal Tribunale di Firenze soltanto ove la persona indagata o imputata abbia previamente ricevuto l'avvertimento circa il suo diritto a non rispondere; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all'ipotesi in cui l'interessato, avendo ricevuto l'avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell'ambito del procedimento e poi del processo penale. (*Precedente: S. 84/2021 - mass. 43815*). [S. 111/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 495 cod. pen., nella parte in cui sanziona chi rende false dichiarazioni sulle domande di cui all'art. 21 norme att. cod. proc. pen. Se è vero che il diritto processuale, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, non richiede che la persona venga avvertita della facoltà di non rispondere prima che le vengano rivolte le domande indicate – le quali, anzi, sono normalmente formulate subito dopo l'ammonimento, previsto dall'art. 66, comma 1, cod. proc. pen., circa le conseguenze cui si espone chi rifiuti di dare le proprie generalità, così da determinare una situazione di insufficiente tutela del diritto al silenzio –, tuttavia il rimedio individuato dal rimettente è, per un verso, eccedente lo scopo, e per un altro verso, insufficiente rispetto a questo stesso scopo. Escludere la punibilità per le specifiche false dichiarazioni in risposta alle domande di cui all'art. 21 norme att. cod. proc. pen., infatti, precluderebbe al legislatore l'adozione di soluzioni differenziate in relazione a situazioni egualmente riconducibili all'area del diritto al silenzio, ma fra loro non del tutto omogenee. Se la scelta legislativa di non prevedere, di regola, sanzioni penali a carico della persona sospettata o imputata di un reato che menta nel tentativo di difendersi poggia su ragioni solide, ciò non significa necessariamente che tale scelta corrisponda a una valutazione di liceità della condotta medesima; né sussiste una perfetta sovrapposibilità tra le false dichiarazioni relative al fatto di reato – ritenute in via generale non penalmente rilevanti dal legislatore – e quelle relative alle circostanze personali del sospetto reo, potenzialmente abbracciate dall'art. 495 cod. pen. Fermo restando che il diritto al silenzio si estende alle une come alle altre, non appare irragionevole che – laddove l'interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto – il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto. Il rimedio richiesto sarebbe anche inadeguato, intervenendo soltanto sul versante della punibilità delle false dichiarazioni, ma non su quello – che ne costituisce un prius logico e cronologico – dell'imposizione alle autorità procedenti dell'obbligo di avvisare la persona interrogata della propria facoltà di non rispondere. [S. 111/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

2.3. La facoltà di scelta dei riti alternativi

La scelta dell'imputato di essere ammesso al beneficio dell'oblazione rientra, come quella di ogni altro rito alternativo, tra i contenuti del diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost. (*Precedenti: S. 192/2020 - mass. 42933; S. 530/1995*). [S. 5/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato – assistito dal proprio difensore – con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero. (*Precedenti: S. 174/2022 - mass. 44928; S. 146/2022; S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 273/2014 - mass. 38198*). [S. 243/22. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Se è vero che la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive, di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non ne vulnera il nucleo incompressibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2015, n. 273 del 2014, 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004 e n. 148 del 2004*). [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

I procedimenti speciali e i meccanismi di definizione anticipata del procedimento (oblazione), costituiscono modalità di esercizio, e tra le più qualificanti, del diritto di difesa. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993*). [S. 82/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

I riti alternativi a contenuto premiale (giudizio abbreviato e patteggiamento) costituiscono modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa dell'imputato, tali da incidere in senso limitativo sull'entità della pena inflitta. (*Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993*). [S. 206/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Sul diritto alla pubblicità dei processi, come garanzia (anche) del diritto di difesa, v. Capitolo 19, par. 6.

Sul diritto a conferire con il proprio difensore, v. Capitolo 32, par. 4.

3. Il patrocinio a spese dello Stato

Con riferimento all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il processo penale è caratterizzato da innegabili specificità: da un lato, è frutto di un'azione dell'organo pubblico, "subita" dal soggetto che aspira a tale beneficio e, dall'altro, ha come posta in gioco il bene supremo della libertà personale. Ne deriva una diversa regolamentazione, sicché nel processo penale l'unica condizione richiesta per l'accesso al beneficio in esame, da parte dell'indagato e dall'imputato, è quella reddituale (il mancato superamento della soglia di reddito individuata normativamente), mentre nei processi di altra natura è necessario anche un previo vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della difesa. (*Precedente: S. 47/2020 - mass. 42301*). [S. 223/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. In tale prospettiva si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, onde evitare che i non abbienti siano indotti a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico. Diversamente, appare giustificato che, nel caso del processo penale, in cui l'azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, venga assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio *de quo* da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato. (*Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2020, n. 16 del 2018 e n. 237 del 2015; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e 350 del 2005*). [S. 157/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (*Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012*). [S. 1/21. Pres. CORAGGIO; Red. CORAGGIO]

La diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate, seppure in un'ottica di tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. (*Precedenti citati: sentenza n. 165 del 1993; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005*). [S. 135/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Nell'opera di bilanciamento degli interessi in gioco, quali la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione), per il riconoscimento del beneficio ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesto, dal comma 2 dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, e, in maniera speculare, che ne venga disposta la revoca a quello provvisoriamente disposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tutto ciò invece non vale per il processo penale, del quale, in riferimento all'indagato e all'imputato, il legislatore ha inteso sempre privilegiare le specificità, quali l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene "subita" dal soggetto che aspira al beneficio in parola e l'avere, come posta in gioco, il bene supremo della libertà personale. Appare giustificato, dunque, che, pur in un sistema a risorse economiche limitate, venga assicurata in questo caso una più intensa protezione. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 178 del 2017, n. 237 del 2015, n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanze n. 3 del 2020, n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008*). [S. 47/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

L'ontologica diversità del processo penale rispetto alle controversie civili, amministrative, contabili, assieme alle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, per un verso, hanno determinato l'opportunità che, nel processo penale, sia approntato un sistema di garanzie che assicuri al meglio l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e, per un altro, escludono che sia costituzionalmente necessario che il legislatore definisca un modello unitario per i diversi giudizi, dove vengono in gioco beni diversi dalla libertà personale, anche in ragione della necessità della cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 237 del 2015 e n. 287 del 2008*). [S. 35/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale. (*Precedenti citati: sentenze n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983*). [S. 178/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma – la particolare “redditività” del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti – i fatti di “piccolo spaccio”, quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame – divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 – viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. (*Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992*). [S. 223/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 76, comma 4-*ter*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*quinquies* e 609-*undecies* cod. pen. La *ratio* della disciplina censurata – considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il loro venire alla luce – è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa,

e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Né il parametro che impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame. (*Precedente citato: ordinanza n. 439 del 2004*). [S. 1/21. Pres. CORAGGIO; Red. CORAGGIO]

È dichiarata inammissibile, per il carattere fortemente manipolativo del *petitum*, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, del medesimo d.P.R. Sebbene entrambi i valori a fondamento dell'ammissione al beneficio in esame per la persona offesa – quali la necessità di garantirle l'effettività del diritto di difesa, e la specificità del ruolo ad essa riconosciuto (particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari), che si sostanzia in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del PM tesa a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale – non parrebbero giustificare l'attribuzione ad un soggetto rispetto al quale la veste di persona offesa è stata attribuita dal PM sulla base di elementi esposti dalla medesima nella denuncia-querela avente ad oggetto fatti in ordine ai quali ella ha poi riportato condanna per calunnia, ciò tuttavia non si può tradurre in una pronuncia di accoglimento, in quanto non solo mira ad introdurre una nuova ipotesi di revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma implica anche una scelta comunque distonica rispetto a quella effettuata dal legislatore di non operare alcuna distinzione tra i soggetti del processo penale. [S. 47/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non prevede che il giudice possa valutare, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prima della decisione sulla richiesta di archiviazione, la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale. La norma censurata è del tutto ragionevole e coerente con l'impianto del codice di rito, essendo preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa alla persona offesa non abbiente, senza valicare il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate in materia processuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 95 del 1997 e n. 353 del 1991*). [O. 3/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. In virtù del rinvio agli artt.

50 e 54 contenuto nell'art. 83 di tale t.u., la condizione del consulente tecnico nominato dalla parte ammessa, nel processo penale, al patrocinio a spese dello Stato è identica, sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili a fronte delle prestazioni rese nel processo, a quella dell'ausiliario del magistrato, sicché non può non estendersi al primo la *ratio decidendi* della sentenza n. 192 del 2015, la quale – scrutinando, con riferimento all'entità dei compensi spettanti all'ausiliario, la stessa disposizione censurata dal Tribunale di Grosseto – ha già accertato l'irragionevolezza della drastica riduzione ivi prevista, nella misura in cui essa sia operata su tariffe (stabilite dal d.m. 30 maggio 2002 al di sotto dei valori del mercato professionale) che da lungo tempo non sono state aggiornate mediante l'adeguamento triennale previsto dal citato art. 54. È inoltre lesiva del diritto inviolabile di difesa, che lo Stato deve assicurare anche ai non abbienti, la percepibile disparità di condizione tra le parti del processo penale, derivante dalla circostanza (non di mero fatto e dunque suscettibile di incidere sulla legittimità costituzionale) che, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il pubblico ministero può avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la riduzione censurata, mentre la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso [ridotto]. Ciò a prescindere dalla non implausibilità, come ricaduta di sistema, del possibile allontanamento [dal circuito delle consulenze] dei soggetti dotati delle migliori professionalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2015 e n. 88 del 1970; ordinanze n. 374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988 e n. 69 del 1979*). [S. 178/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

In generale, sul patrocinio a spese dello Stato, v. anche Volume 2, Capitolo 8, par. 9.

Capitolo 19. Il giusto processo

1. Diritto alla prova

Essendo il diritto alla prova un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giusto processo, è solo la legge a stabilire – con norme di stretta interpretazione, in ragione della sua natura eccezionale – quali siano e come si atteggiino i divieti probatori, in funzione di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare. [S. 252/20. Pres. MORELLI; Red. MODUGNO]

2. Parità tra accusa e difesa

Nel processo penale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. (*Precedenti*: S. 18/2022 - mass. 44600; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 34/2020 - mass. 42625). [S. 96/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

L'art. 111, secondo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 2 del 1999, ha conferito veste autonoma a un principio, quello di parità delle parti, insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali [...]. (*Precedenti*: S. 34/2020 - mass. 42625; S. 26/2007 - mass. 30994; O. 110/2003 - mass. 27665; O. 347/2002 - mass. 27206; O. 421/2001 - mass. 26702). [S. 73/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Il principio di parità tra accusa e difesa, che trova il suo referente più immediato nella specifica previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. (*Precedenti citati*: sentenze n. 298 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 115 del 2001, n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 110 del 2003, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992). [S. 34/20. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

3. Ragionevole durata del processo

3.1. Natura e limiti della garanzia

La nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti. Ciò impone una cautela speciale nell'esercizio del controllo della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo

scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Ne consegue che una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa. (*Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203*). [S. 116/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

La nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza, pur essenziale, di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali, determinato da una specifica disciplina, non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli, quindi, privo di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa. (*Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43105; S. 124/2019 - mass. 42637; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990*). [S. 111/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dall'art. 111 Cost.; una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. (*Precedente: S. 317/2009 - mass. 34149*). [S. 111/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

La ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo. (*Precedente: S. 74/2022 - mass. 44756*). [S. 111/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa. (*Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203*). [S. 208/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Occorre una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 del 2009 e n. 56 del 2009*). [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il *vulnus* al principio della ragionevole durata del processo può essere determinato solamente da norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, ma tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019 e n. 63 del 2009*). [S. 95/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Alla luce dello stesso richiamo al connotato di "ragionevolezza", che compare nella formula costituzionale [dell'art. 111], possono arrecare un *vulnus* al principio della ragionevole durata del processo solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 12 del 2016, n. 23 del 2015, n. 63 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 148 del 2005*). [S. 155/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Il principio della ragionevole durata del processo va temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida *ratio* giustificativa. A tale principio possono pertanto arrecare un *vulnus* solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 23 del 2015, n. 159 del 2014, n. 63 del 2009, n. 56 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 148 del 2005; ordinanze n. 332 del 2008 e n. 318 del 2008*). [S. 124/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.2. Il procedimento di equa riparazione: il computo del termine (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89 del 2001, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile. È erroneo il procedimento logico che propenda, in via generale ed astratta, per la omogeneizzazione ed il cumulo sostanziale, sotto l'aspetto della eccessiva durata, tra il segmento del processo in cui la persona

offesa si sia resa attiva durante le indagini preliminari e il segmento conseguente poi alla costituzione di parte civile. La persona offesa che scelga di esercitare l'azione volta a ottenere il risarcimento del danno da reato nell'ambito del procedimento penale, invece che in separato giudizio civile, deve poter avere una risposta in tempi ragionevoli, in forza dell'art. 6 CEDU. Non è, tuttavia, sul terreno della decorrenza del computo del termine di ragionevole durata del processo penale per la parte civile che possono trovare più adeguata risposta le esigenze di migliore protezione e di potenziamento delle prerogative della vittima del reato sin dall'avvio del procedimento. Né è imputabile alla norma censurata una lesione sistemica degli interessi della parte civile allorché le peculiarità del caso concreto rivelino un malfunzionamento, valutato *ex post*, di una delle due vie giudiziarie autonome che l'ordinamento interno offre al danneggiato per far valere il suo «diritto di carattere civile» al risarcimento. Seppure le ragioni indicate nella sentenza Petrella della Corte EDU, successiva all'ordinanza di rimessione, evidenziano l'esistenza nell'ordinamento italiano di un problema effettivo concernente il riconoscimento di un diritto della persona offesa (la "vittima del reato") a un sollecito svolgimento delle indagini preliminari, anche in vista della eventuale decisione sulla pretesa di risarcimento del danno da reato, è piuttosto nell'ambito di una disciplina organica della giustizia riparativa – quale prevista dall'art. 1, comma 18, lett. b), della legge n. 134 del 2021 – che i diritti, anche di natura civile, della vittima del reato potranno trovare migliore protezione. [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d'appello di Firenze in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU – dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012, in base al quale il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile in capo alla persona offesa dal reato ai fini del computo della durata ragionevole. La soluzione adottata dal legislatore si rivela coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il diritto di carattere civile al risarcimento. Quanto ai profili attinenti all'accertamento di una qualche responsabilità correlata ai ritardi o alle inerzie nell'adozione o nella richiesta dei provvedimenti necessari a prevenire o reprimere comportamenti penalmente rilevanti, essi esulano dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, trovando appropriata ed effettiva risposta mediante ricorso ad altre azioni e in altre sedi. (*Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2018, n. 36 del 2016, n. 184 del 2015, n. 23 del 2015, n. 30 del 2014, n. 217 del 2009, n. 168 del 2006, n. 94 del 1996, n. 532 del 1995, n. 353 del 1994, n. 192 del 1991; ordinanze n. 254 del 2011, n. 339 del 2008, n. 124 del 1999, n. 424 del 1998*). [S. 249/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

3.3. Segue: l'istanza di accelerazione

La presentazione dell'istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell'ambito del processo penale dall'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi

del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. (*Precedente*: S. 175/2021 - *mass.* 44148). [S. 142/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

3.3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU – l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 1-*ter*, comma 2 della medesima legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 777, lett. a) e b), della legge n. 208 del 2015. Le disposizioni censurate dalla Corte d’appello di Napoli, nella parte in cui comportano l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dall’imputato o da altra parte del processo penale che non abbiano depositato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli di cui all’art. 2, comma 2-*bis*, contrastano con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali. La presentazione dell’istanza non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. Essa, pertanto, non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell’adempimento dell’onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte. La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell’indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001, ma non deve condizionare la proponibilità della correlativa domanda. (*Precedenti citati*: sentenze n. 121 del 2020, n. 169 del 2019, n. 34 del 2019 e n. 88 del 2018). [S. 175/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU – l’art. 2, comma 2-*quinquies*, lett. e), della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, nello stabilire che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata di cui all’art. 2, comma 2-*bis*, della “legge Pinto”, contrasta con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell’art. 117, primo comma, Cost. La suddetta istanza – non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, la cui mancata presentazione costituiva motivo di improponibilità della domanda di indennizzo *ex* “legge Pinto”, prima che l’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come conv., venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 34 del 2019 – non costituisce infatti un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell’imputato e non ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo, potendo quest’ultimo, pur a fronte di una siffatta istanza, proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente. La mancata

presentazione dell'istanza può, tuttavia, eventualmente assumere rilievo, come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente, ai fini della determinazione del *quantum* dell'indennizzo. (Precedente citato: sentenza n. 34 del 2019). [S. 169/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

4. Contraddittorio

Nel processo penale è essenziale il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. (Precedenti: S. 91/1992; S. 249/1989 - mass. 13973). [S. 111/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

L'art. 111, quinto comma, Cost. rinvia alla legge per la puntuale disciplina dei processi fondati sulla rinuncia dell'imputato all'assunzione della prova in contraddittorio, e lascia così che sia il legislatore a provvedere secondo il suo discrezionale apprezzamento affinché il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità, e sia comunque assicurato, in particolare, l'obiettivo ultimo della correttezza della decisione. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2009). [S. 124/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

5. Terzietà e imparzialità del giudice

Il principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa: preclusione, quest'ultima, finalizzata a evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*. (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 155/1996 - mass. 22416). [O. 28/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

5.1. Casi concreti

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto, nonché per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU – dell'art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile *ratione temporis*), in combinato disposto con l'art. 458, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato richiesto a seguito di riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, in quanto vincolato alla precedente statuizione del GUP, né soggetto soltanto alla legge; nonché dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in detta ipotesi, l'incompatibilità del giudice. Il rimettente censura la disciplina che lo individua come competente a procedere al giudizio abbreviato sulla base della nuova imputazione e non gli consente di dichiararsi incompatibile, ma non indica quale altro giudice, non soggetto al vincolo ipotizzato, dovrebbe essere competente a

giudicare della responsabilità penale dell'imputato. Rispetto al *vulnus* denunciato, come argomentato nell'ordinanza, sono inoltre *ictu oculi* inconferenti sia il principio di terzietà e imparzialità, che si riferisce a condizionamenti derivanti da funzioni decisorie svolte dallo stesso giudice nella medesima causa, sia quello della soggezione del giudice soltanto alla legge, il quale non osta a che la sua *potestas iudicandi* sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici. (*Precedenti: O. 107/2022 - mass. 44909; S. 20/2022 - mass. 44658; S. 168/2021 - mass. 44191*). [O. 28/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

6. Pubblicità delle udienze

La pubblicità delle udienze, pur essendo connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, non ha valore assoluto, potendo il legislatore introdurre deroghe al principio di pubblicità in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali. (*Precedenti: S. 73/2022 - mass. 44613; S. 263/2017 - mass. 41145; S. 97/2015 - mass. 38391*). [S. 74/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, pur trovando fondamento nel precetto racchiuso nell'art. 101, primo comma, Cost., può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali. (*Precedente: S. 141/1998 - mass. 23842*). [S. 73/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Tra le garanzie del giusto processo si iscrive la stessa pubblicità dei dibattimenti giudiziari, quale componente naturale e coesistente del processo "equo" garantito dall'art. 6 CEDU. (*Precedente: S. 263/2017 - mass. 41145*). [S. 73/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Al principio di pubblicità delle udienze – benché non sia stato positivizzato neanche a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 2 del 1999, e benché resti di valore non assoluto, in quanto resta affidato alla discrezionalità del legislatore il bilanciamento degli interessi in giuoco nei diversi procedimenti – va riconosciuta un'indiscutibile valenza costituzionale, quale corollario della regola enunciata dall'art. 101, primo comma, Cost., in quanto componente naturale e coesistente del giusto processo. La garanzia della pubblicità del giudizio è connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza del citato art. 101, primo comma, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione. (*Precedenti: S. 109/2015 - mass. 38410; S. 97/2015 - mass. 38391; S. 135/2014 - mass. 37942; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 235/1993 - mass. 19741; S. 373/1992 - mass. 18679; S. 50/1989 - mass. 12993*). [S. 73/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Nel processo penale particolare rilevanza assume il principio della pubblicità delle udienze, in considerazione degli interessi protetti e dei riflessi sociali della violazione delle norme incriminatrici; in esso sono ammesse deroghe solo per garantire beni a rilevanza costituzionale, laddove negli altri casi il legislatore gode di un più ampio margine di discrezionalità nell'individuazione degli interessi in grado di giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse. (*Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43106; S. 135/2014 - mass. 37942; S. 69/1991*)

- *mass. 16992; S. 12/1971 - mass. 5393*). [S. 73/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

La dimensione di diritto fondamentale – quale garanzia soggettiva dell'imputato e del suo diritto di difesa – riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la *ratio* del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altresì – sul piano oggettivo-ordinamentale – un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di garanzia di imparzialità ed obiettività di un processo che si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica, quale corollario sia del principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) (*Precedente citato: sentenza n. 373 del 1992*). [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Capitolo 20. Altri principi

1. Il giudice naturale

Il principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25, primo comma, Cost., è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati per legge, essendo sufficiente che la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un *discrimen* della competenza o della giurisdizione di ogni giudice. (*Precedenti: S. 419/1998 - mass. 24327; S. 217/1993 - mass. 19572; S. 269/1992 - mass. 18594; O. 343/2001 - mass. 26735; O. 159/2000 - mass. 25336; O. 176/1998 - mass. 23965; O. 257/1995 - mass. 21677*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nella materia penale sussiste un particolare collegamento tra le regole sulla competenza territoriale e il principio del giudice naturale, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo penale nel *locus commissi delicti*, cosicché qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto, giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati, la cui sede, di massima, è anche quella più idonea all'accertamento del fatto, in particolare nella prospettiva di una più agevole e rapida raccolta del materiale probatorio. (*Precedente citato: sentenza n. 168 del 2006*). [S. 92/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

2. L'obbligatorietà dell'azione penale

L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero è elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza dell'organo della pubblica accusa nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. (*Precedente: S. 84/1979 - mass. 9927*). [S. 230/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. (*Precedente: S. 88/1991 - mass. 16995*). [S. 230/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è connesso tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalità in materia penale, essendo funzionale alla garanzia di un'uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari. [S. 230/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

3. I limiti alla discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali

Se a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, per converso, nel caso in cui la legge delinei, in riferimento alla medesima fattispecie, normative

per il processo civile e per quello penale sostanzialmente sovrapponibili, una differente modulazione dello scrutinio di ragionevolezza si rivelerebbe ingiustificata. (*Precedente: S. 78/2002 - mass. 26820*). [S. 166/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ciò vale anche rispetto a discipline che abbiano una funzione acceleratoria dei tempi processuali, al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata dei processi sancito all'unisono dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, che costituisce condizione per garantire l'effettività – per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività – di tutte le restanti garanzie del “giusto processo” e del diritto di difesa. (*Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44355; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 79/2020 - mass. 43321; S. 58/2020 - mass. 42158, S. 155/2019 - mass. 41420; S. 139/2019 - mass. 41881; S. 225/2018 - mass. 41012; S. 241/2017 - mass. 41135*). [S. 74/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali – anche per quanto attiene specificamente alla disciplina della competenza del giudice – con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. (*Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2020, n. 58 del 2020, n. 158 del 2019, n. 155 del 2019, n. 139 del 2019, n. 225 del 2018, n. 241 del 2017, n. 44 del 2016 e n. 194 del 2015*). [S. 95/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nella disciplina del processo in generale, e segnatamente nel processo penale, ampia è la discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. Non di meno può ricorrere la irragionevolezza, quale intrinseco difetto di coerenza, anche con riferimento a scelte delle regole di rito, come è in particolare la regola di competenza per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, in deroga a quella del tribunale ordinario. In questi ambiti, lo scrutinio di non manifesta irragionevolezza impone alla Corte costituzionale di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2015, n. 65 del 2014, n. 1 del 2014, n. 216 del 2013 e n. 1130 del 1988; ordinanze n. 48 del 2014, n. 190 del 2013, n. 56 del 2010, n. 64 del 2009 e n. 182 del 2007*). [S. 236/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Nella regolazione degli istituti processuali, e segnatamente dei mezzi di ricerca della prova, debbono essere preservati adeguati margini di discrezionalità legislativa, soggetti solo al controllo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà da parte della Corte costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2016, n. 138 del 2012 e n. 141 del 2011*). [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

SEZIONE SECONDA. PROFILI GENERALI

Capitolo 21. I soggetti

1. Il giudice

1.1. Capacità e composizione (casistica)

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, CEDU – dell'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Poiché il sistema processuale penale – in ossequio a esigenze costituzionali e convenzionali di tutela della ragionevole durata dei processi penali –, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di competenza per territorio e derivante da connessione, sia quelle relative all'attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o, comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione delle attività già svolte, ne deriva che il luogo privilegiato per affrontare tali questioni è l'udienza preliminare, quando prevista. Pertanto, laddove l'imputato intenda negare ogni connessione tra i reati a sé addebitati e quelli che, in ipotesi, radichino l'attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale, egli sarà tenuto a sollevare sin dall'udienza preliminare la relativa eccezione, eventualmente in via subordinata rispetto alla richiesta di non luogo a procedere per i reati che lo riguardano. Così facendo, egli conserverà tra l'altro la possibilità di reiterare la richiesta in sede di questioni preliminari al dibattimento. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata – fornita dalle Sezioni unite con la sentenza n. 48590 del 2019, per cui essa può operare soltanto laddove all'imputato sia chiaro, già nel corso dell'udienza preliminare, quale sarà la composizione del tribunale al quale la causa sarà assegnata, nel caso in cui egli sia effettivamente rinviato a giudizio – consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente. Anzitutto, l'art. 3 Cost., perché non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui il procedimento passi, o meno, attraverso l'udienza preliminare; né sussiste alcuna indebita parificazione tra la disciplina in esame e quella relativa al rilievo dell'incompetenza per territorio o derivante dalla connessione di cui all'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: ché, anzi, le due discipline sono in grado di operare in perfetta simmetria; né, infine, può ritenersi che la disciplina in esame ponga irragionevolmente a carico delle parti l'onere di eccepire, in via preventiva, una violazione soltanto futura delle regole sul riparto di attribuzione. Per le medesime ragioni non sussiste la lamentata lesione del diritto di difesa: la lettura delle Sezioni unite attribuisce l'onere di formulare, in udienza preliminare, soltanto le eccezioni relative a profili che siano già desumibili dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (ovvero dalle eventuali modificazioni dell'imputazione avvenute in contraddittorio durante l'udienza preliminare), e non già quelle che concernano profili desumibili per la prima volta dal decreto di rinvio a giudizio, rispetto ai quali l'onere di eccezione non potrà che essere

posposto all'inizio del dibattimento. Infine, la predetta interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen. ne esclude ogni profilo di contrarietà con il principio del contraddittorio, consentendo all'imputato di interloquire, a seguito della proposizione tempestiva dell'eccezione, su tutti i profili dai quali dipende l'attribuzione della causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale o monocratica. [S. 225/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., dell'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Il principio della c.d. indipendenza "interna" del giudice, pure desumibile dal parametro evocato, non osta affatto a che la sua *potestas* iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, dovendosi più in generale escludersi che possa prodursi un vulnus all'art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, anch'essa parte integrante di quella "legge" a cui il giudice è soggetto. (*Precedenti*: S. 116/2023 - *mass.* 45627; O. 28/2023 - *mass.* 45400, 45403). [S. 225/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

1.2. Incompatibilità

La disciplina sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa essere condizionato dalla "forza della prevenzione", cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. (*Precedenti*: S. 64/2022 - *mass.* 44655; S. 16/2022 - *mass.* 44520 - 44521; S. 7/2022 - *mass.* 44517; S. 183/2013 - *mass.* 37211 - 37212; S. 153/2012 - *mass.* 36413; S. 177/2010 - *mass.* 34664; S. 224/2001 - *mass.* 26389; S. 155/1996 - *mass.* 22416 - 22417 - 22422 - 22424). [S. 172/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Per potersi ritenere sussistente l'incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) che quest'ultima abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (*Precedenti*: S. 91/2023 - *mass.* 45600; S. 64/2022 - *mass.* 44655; S. 16/2022 - *mass.* 44520 - 44521). [S. 172/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Ai fini dell'incompatibilità è necessario che la precedente valutazione si collochi in una distinta fase del procedimento. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse

risultati, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 66/2019 - mass. 42112 - 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334). [S. 172/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

La previsione dell'incompatibilità endoprocessuale del giudice – posta a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – deve ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima *res iudicanda*; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) tale decisione abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211 - 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 155/1996 - mass. 22416 – 22417 - 22422 - 22424; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782). [S. 64/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*. (Precedenti: S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, S. 153/2012 - mass. 36413, S. 177/2010 - mass. 34664; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 455/1994 - mass. 21189). [S. 16/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

[Ai fini dell'incompatibilità] per giudizio deve intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito. La nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora l'incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. (Precedenti: S. 7/2022; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 346/1997 - mass. 23552; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334, S. 453/1994

- mass. 21184, S. 439/1993 - mass. 20085, S. 261/1992 - mass. 18404; S. 186/1992 - mass. 18201; S. 124/1992 - mass. 18173; S. 401/1991 - mass. 17616; O. 151/2004 - mass. 28472). [S. 16/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Le norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale. Il “giusto processo” comprende infatti l’esigenza di imparzialità del giudice, la quale non è che un aspetto di quel carattere di “terzietà” che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l’effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. (*Precedente*: S. 131/1996 - mass. 22334). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La disciplina sulla incompatibilità del giudice è volta a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” – ovvero dalla naturale propensione a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – derivante da valutazioni che il giudice abbia precedentemente svolto in ordine alla medesima *res iudicanda*. (*Precedenti*: S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211 - 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 241/1999 - mass. 24906 - 24907). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Perché possa configurarsi una situazione di incompatibilità del giudice, nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima *res iudicanda* si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (*Precedenti*: S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; O. 76/2007 - mass. 31089; S. 123/2004 - mass. 28436; S. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000; O. 232/1999 - mass. 24782). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Non è sufficiente per determinare una situazione di incompatibilità del giudice la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione non formale, di contenuto di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell’accusa. (*Precedenti*: S. 177/2010 - mass. 34664; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 131/1996 - mass. 22334). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Ai fini della incompatibilità la locuzione “giudizio” è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un

esame delle prove pervenga ad una decisione di merito. (*Precedente: O. 151/2004 - mass. 28472*). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

[Ai fini dell'incompatibilità] è un "giudizio" contenutisticamente inteso ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali. (*Precedente: S. 224/2001 - mass. 26389*). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità del giudice – nel senso dell'esigenza costituzionale della relativa previsione, in funzione di tutela dei valori di terzietà e di imparzialità –, è necessario che la valutazione "contenutistica" sulla medesima *regiudicanda* si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito, senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa. (*Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2012, n. 177 del 1996 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 del 2004, n. 90 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999*). [S. 66/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 18/17.

1.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede. Il decreto di archiviazione per oblazione con contestuale confisca delle armi – cui il rimettente annette nella specie efficacia pregiudicante – è un provvedimento emesso de plano, senza alcun vaglio sul merito dell'accusa, sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati oggetto del procedimento; in questi casi, l'incidente di esecuzione non ha natura impugnatoria, ma – al pari dell'opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione nelle materie indicate dall'art. 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca – è volto unicamente a provocare una decisione nel contraddittorio pieno tra le parti. La situazione in esame non è pertanto assimilabile al normale operare dell'incompatibilità nell'articolazione fra i gradi

del processo prevista dal comma 1 dell'art. 34 cod. proc. pen. e non è quindi ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia adottata con sentenza dal giudice di primo grado. Nell'ambito dell'incidente d'esecuzione potrà tra l'altro essere svolta la verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell'indagato per il fatto illecito che – a seguito della sopravvenuta sentenza n. 5 del 2023 – è ora necessaria per disporre la confisca obbligatoria, ma non più automatica, delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione. [S. 172/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. – degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione. La mancata previsione della incompatibilità del giudice del rinvio nella fattispecie in esame, diversamente da quelle esaminate nelle sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, non viola il principio di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la valutazione che il tribunale del riesame deve effettuare in relazione ai presupposti applicativi delle misure cautelari reali (*fumus criminis* e *periculum in mora*) non riveste le caratteristiche del "giudizio" contenutisticamente inteso, ossia di un giudizio sul merito dell'accusa, e non ha pertanto capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio. Per le stesse ragioni, non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra la fase di cognizione e quella cautelare, poiché la regola declinata dall'art. 623 cod. proc. pen. che – secondo una logica comune anche all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. – distingue fra il giudizio di cognizione definito con «sentenza» e giudizio cautelare reale definito con «ordinanza», prevedendo solo rispetto al primo che il giudice del rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, è coerente con la diversità delle valutazioni decisorie che vengono in rilievo nell'uno e nell'altro caso. (*Precedenti*: S. 45/2023 - mass. 45424; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42112 - 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211 - 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; S. 134/2002; S. 224/2001 - mass. 26389; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 113/2000 - mass. 25223; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 326/1997 - mass. 23531; S. 308/1997 - mass. 23491; S. 307/1997 - mass. 23492; S. 306/1997 - mass. 23493; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 48/1994 - mass. 20442; S. 124/1992 - mass. 18170 - 18172 - 18173; S. 496/1990 - mass. 16532 - 16533). [S. 91/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Spoleto e di Palermo in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. Il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova – cui i rimettenti

annettono efficacia pregiudicante – si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase – quella dibattimentale, di cui gli atti preliminari costituiscono una semplice “sub-fase” – rispetto alla quale l’effetto denunciato dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, la configurabilità di una situazione di incompatibilità costituzionalmente necessaria. (*Precedenti: O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 433/2006 - mass. 30873*). [S. 64/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso. [S. 16/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. La valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell’esecuzione nell’attività di commisurazione della pena, a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale – nella specie, la sentenza n. 40 del 2019, sostitutiva del minimo edittale del reato di traffico di stupefacenti – presenta tutte le caratteristiche del “giudizio” delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della incompatibilità. In tale evenienza, infatti, il giudice del rinvio, al pari del giudice dell’ordinanza impugnata, è investito della decisione sulla “misura” della responsabilità del condannato ed esercita incisivi poteri di merito, volti alla rivalutazione sanzionatoria del fatto alla stregua degli artt. 132 e 133 cod. pen., per adeguare, anche ai fini dell’art. 27 Cost., la risposta punitiva al diverso disvalore che esso ha assunto. (*Precedente: S. 183/2013 - mass. 37211 - 37212*). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GUP il quale, ravvisato nel corso della stessa udienza preliminare un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione divenga – una volta accolto l’invito – incompatibile a trattare la stessa udienza preliminare. La Corte EDU ha escluso in più occasioni che le garanzie in tema di equo processo, di cui alla norma convenzionale evocata, siano riferibili all’udienza preliminare prevista dalla legge processuale italiana, fatto salvo il caso – non ricorrente nel giudizio principale – in cui vengano adottati riti alternativi che conferiscano al giudice di tale udienza il potere di pronunciarsi sul merito delle accuse. In ogni caso, il rimettente non ha indicato, né emergono, pronunce della Corte di Strasburgo che ravvisino la carenza di imparzialità – sia di tipo funzionale sia

legata alla commistione tra le funzioni di giudice e quelle del pubblico ministero – in fattispecie analoghe a quella in esame, sì da poter concludere che la disciplina nazionale oggetto di censura risulti non in linea con il quadro delle garanzie apprestato dalla norma convenzionale evocata. (*Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2017 e n. 49 del 2015*). [S. 66/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., censurato dal GUP del Tribunale di Napoli – in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare, che abbia sollecitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione nei confronti dello stesso imputato per ritenuta diversità del fatto, divenga – una volta accolto l'invito – incompatibile a continuare a trattare la stessa udienza preliminare. L'invito al p.m. a modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non è affatto assimilabile all'ordinanza di trasmissione degli atti al p.m. ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (analogicamente applicabile dal giudice dell'udienza preliminare). Tale ordinanza determina la regressione del procedimento e la chiusura della fase in corso davanti al giudice che l'ha emessa, sicché la valutazione di merito insita in essa può assumere una valenza “pregiudicante” rispetto alla fase – distinta e ulteriore, anche se omologa – che si aprirà all'esito delle iniziative del p.m. (il quale dovrà esercitare nuovamente l'azione penale, sempre che ne ravvisi i presupposti); al contrario, l'invito con cui il giudice si fa promotore di una *mutatio libelli* – formulato, in via di principio, a conclusione dell'udienza preliminare, dopo che il confronto dialettico fra le parti e l'eventuale attività di integrazione probatoria si sono già svolti – rappresenta un rimedio “endofasico” e, in quanto tale, non determina alcuna incompatibilità all'ulteriore trattazione della medesima udienza preliminare, poiché il giudice esterna un convincimento sul merito della regiudicanda, ma lo fa come momento immediatamente prodromico alla decisione che legittimamente è chiamato ad assumere in quello stesso contesto, restando perciò esclusa la configurabilità di una menomazione dell'imparzialità del giudice, atta a rendere costituzionalmente necessaria l'applicazione dell'istituto dell'incompatibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 400 del 2008 e n. 455 del 1994; ordinanza n. 269 del 2003*). [S. 18/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

1.3. Astensione e ricusazione

La formulazione dell'art. 36, comma 1, lett. *h*), cod. proc. pen., ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento; in simili evenienze, per la realizzazione del principio del giusto processo, si mostra più duttile lo strumento dell'astensione e della ricusazione, che consente valutazioni in concreto e caso per caso, e che non postula oneri preventivi di organizzazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2000, n. 113 del 2000, n. 308 del 1997, n. 307 del 1997 e 306 del 1997*). [O. 276/19. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

1.3.1. Casi concreti

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per difetto di rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111

Cost., nella parte in cui non limita l'obbligo di sottoporre la dichiarazione di astensione del giudice alla decisione del presidente della corte o del tribunale al solo caso di astensione dovuta ad altre "gravi ragioni di convenienza". Il rimettente – che si ritiene "pregiudicato" per aver adottato una decisione di non luogo a procedere in altro procedimento riguardante lo stesso imputato per fatti intimamente connessi a quelli per i quali pende il giudizio principale – non ha tenuto conto del fatto che è proprio il caso "innominato" di astensione obbligatoria, disciplinata dalla norma censurata, la sede nella quale far confluire le ipotesi di astensione determinata dal pregiudizio derivante da funzioni esercitate dal giudice in altro procedimento; per cui detta disciplina assorbe l'ipotesi cui si riferisce la vicenda oggetto del procedimento *a quo*. Inoltre, la "modifica" che il rimettente intenderebbe perseguire darebbe vita a conseguenze eccentriche rispetto al sistema, in quanto andrebbe coordinata con l'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il quale – nello stabilire che il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi conservano efficacia – risponde all'opportunità di prevedere che tale decisione sia adottata da un giudice diverso da quello che ha emesso i provvedimenti. [O. 276/19. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

2. La polizia giudiziaria

2.1. Il rapporto di dipendenza con l'autorità giudiziaria e il segreto investigativo

L'art. 109 Cost., prevedendo che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, ha il preciso e univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della seconda nei confronti della prima, escludendo interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, in modo che la direzione di queste ultime ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa e determinazione dell'autorità giudiziaria medesima. Tale rapporto di subordinazione funzionale, se non collide con l'organico rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare della polizia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo (secondo la logica della duplice soggezione, che lo stesso art. 109 Cost. delinea), non ammette invece che si sviluppino, foss'anche per legittime esigenze informative ed organizzative, forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dal pubblico ministero competente. (*Precedenti citati: sentenze n. 394 del 1998, n. 114 del 1968 e n. 94 del 1963*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Nell'attuale sistema del codice di rito, il segreto investigativo è un segreto "specifico", cioè relativo a singoli atti d'indagine, non perpetuo ma, normalmente, limitato nel tempo, strumentale al più efficace esercizio dell'azione penale, al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini, innanzitutto a causa di un'anticipata conoscenza delle stesse da parte della persona indagata. Se esso non riceve, in assoluto, "copertura" nell'art. 112 Cost., ben potendo subire limitazioni od attenuazioni a tutela di altri interessi di rilievo costituzionale, nello stesso sistema del codice di rito resta fermo che ogni deroga avviene previo vaglio della stessa autorità giudiziaria competente, che ben può rigettare, motivandone le ragioni, una richiesta di atti e informazioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 420 e n. 59 del 1995*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

2.1.1. Casi concreti

È dichiarato che non spettava al Governo della Repubblica adottare l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, nella parte in cui prevede che “[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”, e conseguentemente tale disposizione è annullata nella parte indicata. L’equiparazione di grado tra la fonte in tema di segreto investigativo di cui all’art. 329 cod. proc. pen. e quella impugnata – la cui formulazione nella sostanza riprende l’originaria disposizione, di rango solo regolamentare, contenuta nell’art. 237, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010, relativo unicamente ai comandi dell’Arma dei carabinieri – le pone in posizione potenzialmente antagonista, non escludendo, in principio, la conseguenza che il coordinamento informativo a finalità organizzative trasmodi in una forma di coordinamento investigativo alternativa a quello affidato al pubblico ministero, trattandosi invece di funzioni diverse, che la legislazione ordinaria non può confondere o sovrapporre, a prezzo di violare il sistema costituzionale. Le ambiguità testuali disseminate, sotto vari profili, nella disposizione impugnata, infatti non escludono affatto che gli obblighi d’informazione nei confronti dei superiori gerarchici, alla luce dell’autorizzata deroga al rispetto degli obblighi previsti dal codice di procedura penale a tutela del segreto investigativo, finiscano invece per concentrare presso soggetti posti ai vertici delle Forze di polizia una notevole quantità di dati e informazioni di significato investigativo, ultronei rispetto alle necessità di coordinamento e di organizzazione, ledendo la sfera di attribuzioni costituzionali del ricorrente delineata dall’art. 109 Cost. [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

3. L'imputato

3.1. Capacità di partecipare al processo (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 72-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l’improcedibilità nei confronti dell’imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». La distinzione tra infermità mentale e infermità fisica, pur corrispondente a una classificazione tradizionale, non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative (come, nella specie, la SLA), le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l’impossibilità di una partecipazione attiva dell’imputato al processo nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell’imputato, che può dedursi dall’impiego nella disposizione censurata dell’aggettivo «mentale», determina quindi un’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato, il quale non possa esercitare l’autodifesa in modo pieno a causa di un’infermità mentale *stricto sensu*, e quello che versi nella medesima impossibilità per un’infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale comprometta anch’essa la cosciente partecipazione al processo. (Precedenti: S. 45/2015 - mass. 38287; S. 23/2013 - mass. 36919; O. 243/2013 - mass. 37391; S. 39/2004 - mass. 28342; S. 341/1999 - mass. 24861 - 24862;

O. 67/1999 - mass. 24543; S. 354/1996 - mass. 22911; S. 281/1995 - mass. 21633; S. 340/1992 - mass. 18707). [S. 65/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72 cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce, nel comma 1, allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico», discende l'illegittimità costituzionale parziale anche delle citate disposizioni, relative rispettivamente agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di sospensione. (*Precedenti*: S. 175/2022 - mass. 45027; S. 49/2018 - mass. 39976; S. 274/2017 - mass. 41126). [S. 65/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

4. Le parti private

4.1. I rapporti fra azione civile e azione penale

Il titolare dell'azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni da reato può chiedere tutela nel processo civile del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. (*Precedenti*: S. 94/1996 - mass. 22395; O. 424/1998 - mass. 24398). [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il principio di "accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale trova fondamento nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, e ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di questo processo. (*Precedenti*: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 176/2019 - mass. 41425; S. 12/2016 - mass. 38706). [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il codice di procedura penale in vigore dal 1989, a differenza del sistema delineato nel 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009). [S. 182/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nel processo penale l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla

rapida definizione dei processi. [S. 176/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

L'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. (*Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 26 del 2007 e n. 474 del 1993; ordinanza n. 32 del 2007*). [S. 176/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

4.2. La persona offesa dal reato e la parte civile

La persona offesa dal reato nel processo penale è soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero. (*Precedenti: S. 249/2020 - mass. 43062; S. 23/2015 - mass. 38250; S. 532/1995 - mass. 22046*). [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È legittima l'attribuzione alla persona offesa di poteri circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato, non rilevando l'esigenza di tutelare una eventuale esplicita manifestazione preventiva dell'intenzione del danneggiato di costituirsi parte civile anteriormente all'esercizio dell'azione penale. (*Precedenti: S. 192/1991 - mass. 17160; O. 124/1999 - mass. 24601*). [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L'assetto generale, posto a base del codice di procedura penale del 1988, è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, e guarda, pertanto, alla persona offesa, quale soggetto eventuale del procedimento o del processo, e non quale parte principale e necessaria. (*Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 192/1991 - mass. 17160; O. 254/2011 - mass. 35832; O. 339/2008 - mass. 32852*). [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Le facoltà e i diritti riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa si traducono in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero, che tende a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale. (*Precedenti citati: sentenza n. 23 del 2015, n. 353 del 1991; ordinanza n. 95 del 1998*). [O. 3/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

4.3. Il responsabile civile

Nella direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo penale il codice di rito intende circoscrivere nei limiti dell'essenzialità le forme di cumulo processuale, in quanto l'incremento delle *regiudicande* – specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale – non può che aggravarne l'iter, con conseguente perdita di snellezza e celerità. Pertanto le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie devono essere misurate con particolare rigore, con accentuazione in senso accessorio ed eventuale della posizione del responsabile civile. (*Precedenti: S. 75/2001; O. 300/2004*). [S. 159/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

Alla “funzione plurima” del rapporto di garanzia derivante dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica – in quanto destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante, potendo la prima agire in via diretta contro l’assicuratore e potendo il secondo chiamare in giudizio il proprio assicuratore al fine di essere manlevato – deve necessariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale. (*Precedenti: S. 34/2018 - mass. 39867; S. 112/1998 - mass. 23818*). [S. 159/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

L’assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria assolve a una «funzione plurima» di garanzia, tutelando l’assicurato – che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con diritto di regresso verso l’assicuratore – e pure le vittime degli incidenti di caccia, cui garantisce il ristoro dei danni subiti. La *ratio* del regime di obbligatorietà di tale assicurazione ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è quella di proteggere in maniera effettiva, per ragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati, stante l’elevata pericolosità dell’attività venatoria, esercitata mediante armi da fuoco. [S. 159/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

Sono le specifiche caratteristiche che rendono peculiare la posizione dell’assicuratore chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti a implicare una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il regime ad esse riservato tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale; ne consegue, tuttavia, che tale principio non può essere automaticamente applicato a tutte le ipotesi in cui l’imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. (*Precedenti: S. 34/2018 - mass. 39867; S. 75/2001 - mass. 26113; S. 112/1998 - mass. 23818; S. 38/1982 - mass. 12134; O. 300/2004 - mass. 28781*). [S. 159/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

4.3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma realizza un’ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale non può esercitare il detto potere di chiamata dell’assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. A fronte di tale disparità di trattamento l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo in esame rischia di rimanere compromessa, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese. (*Precedente: S. 112/1998 - mass. 23818*). [S. 159/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile *ex lege* per danni da attività professionale. La sentenza della Corte n. 112 del 1998 – che ha consentito all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti – non riflette, come supposto dal rimettente, un più ampio principio decisorio, poiché, come precisato con successive pronunce, deve escludersi che la *ratio decidendi* sia estensibile alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile *ex lege* per fatto altrui. Con riferimento all’assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all’esercizio dell’attività professionale, pure obbligatoria, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, elemento che resta dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile *ex lege*, quale delineato dall’art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2001 e n. 112 del 1998; ordinanza n. 300 del 2004). [S. 34/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Capitolo 22. Gli atti

1. Le notificazioni (casistica)

1.1. Notifica a mezzo PEC

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 cod. proc. pen., sollevate dal GUP del Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC). Se è innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020, dovuta all'epidemia da COVID-19, trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale – in quanto al PM era consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore, senza ragionevoli giustificazioni, per le notificazioni al pubblico ministero –, d'altra parte le modifiche normative nel frattempo intervenute fanno sì che la richiesta del giudice *a quo* sia ormai in conflitto con la diversa scelta compiuta dal legislatore del 2020 di prevedere – quanto meno sino al 31 dicembre 2022 – che memorie, documenti, richieste e istanze del difensore al pubblico ministero (compresa quella di interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.) siano depositati sul portale del processo penale telematico (PPPT), anziché inviati mediante PEC. Inoltre, l'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale rischierebbe di determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze, perché, anzitutto, l'introduzione della facoltà, per le parti e i difensori, di effettuare notificazioni al PM tramite PEC presuppone una complessa attività di normazione primaria e secondaria, volta a creare le condizioni pratiche perché tale facoltà possa essere utilmente esercitata, che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, la quale non potrebbe con la propria pronuncia assicurare il corretto funzionamento dei flussi comunicativi. Infine, l'intervento richiesto si sovrapporrebbe in maniera disorganica all'esercizio della delega di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021, finalizzata a introdurre una compiuta e stabile disciplina del processo penale telematico. Va tuttavia formulato il pressante auspicio che il Governo dia puntuale attuazione alla delega indicata, confermando così anche per il futuro la facoltà per il difensore di giovare di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria. Ciò in coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena effettività al diritto di difesa, e assieme di superare definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal rimettente. [S. 96/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

1.2. Notifica personale all'imputato della *vocatio in iudicium*

È dichiarata inammissibile – per plurimi concorrenti motivi – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Asti, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'art. 6 della CEDU), nella parte in cui non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, «quantomeno» nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria. La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, contenuta nell'ordinanza di rimessione, è lacunosa e impedisce

alla Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, non essendo indicate le circostanze di fatto necessarie per valutare se, nel caso concreto, il giudice fosse obbligato a procedere alla celebrazione dell'udienza in assenza degli imputati e, quindi, a fare applicazione delle norme censurate. Altresì erronea è l'individuazione di queste ultime, poiché il rimettente avrebbe dovuto sottoporre al sindacato incidentale l'art. 420-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. (che indica i casi in cui il giudice deve procedere *in absentia*), anziché esclusivamente gli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. (che individuano le regole generali per le notifiche degli atti del procedimento penale). Per altro verso, la pronuncia additiva richiesta non implica una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende l'obbligo della notifica personale della *vocatio in iudicium*, ma la necessità che gli Stati membri predispongano regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi, e l'individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice tale verifica non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali. Infine, con riferimento all'art. 2 Cost. sussiste assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato. [S. 31/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

Capitolo 23. Le prove

1. Le prove illegittimamente acquisite (casistica)

Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 191 cod. proc. pen. Il rimettente ricalca l'impianto argomentativo già scrutinato e valutato inammissibile, denunciando la norma censurata nella parte in cui – secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità quale diritto vivente – non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge riguardi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero non convalidati, comunque sia, dal pubblico ministero con provvedimento motivato. Il legislatore ha inteso distinguere nettamente l'idoneità probatoria degli atti vietati dalla legge dai profili di inefficacia conseguenti alla violazione di una regola sancita a pena di nullità dell'atto, vizio che peraltro resta soggetto ai paradigmi della tassatività e della legalità. In tale cornice, il *petitum* si traduce nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, in materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore (quale quella processuale) – come rivela lo stesso assunto del giudice *a quo*, evocativo della c.d. teoria dei “frutti dell'albero avvelenato” – e discutendosi di una disciplina di natura eccezionale (quale quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale). (*Precedente citato: sentenza n. 219 del 2019*). [S. 252/20. Pres. MORELLI; Red. MODUGNO]

In senso analogo, S. 247/22 e O. 116/22.

Capitolo 24. Le misure cautelari

1. Misure cautelari personali

1.1. In generale

Nell'ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quelle previste dalle lett. *a*) e *b*) costituiscono la tipizzazione di esigenze strettamente inerenti al processo penale (il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova o che l'imputato si dia alla fuga); quella prevista dalla lett. *c*) ha un fondamento in parte diverso, attinente a finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività (il pericolo di commissione di gravi delitti). (*Precedente: S. 22/2022 - mass. 44585*). [S. 57/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

1.2. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere

Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, pur se in astratto non incompatibili con i principi costituzionali in materia di misure cautelari e di tutela della libertà personale della persona indiziata di reato – per cui non è consentito al giudice comune di estendere direttamente ad altre fattispecie di reato la *ratio decidendi* di sentenze di illegittimità costituzionale riferite a singole e ben determinate fattispecie –, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*. In tali casi, a determinare il *vulnus* al principio di eguaglianza – e conseguentemente alle ragioni di tutela del diritto alla libertà personale e della presunzione di innocenza – è il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza [della custodia in carcere], che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale dell'interessato. (*Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331 del 2011, n. 231 del 2011, n. 164 del 2011, n. 265 del 2010 e n. 139 del 2010*). [S. 191/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

1.3. Segue: per gli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

L'elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per gli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è la ragionevole convinzione, basata su una congrua “base statistica”, che l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure “minori” sufficienti a troncane i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. (*Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013; n. 231 del 2011 e n. 265 del 2010*). [O. 136/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.3.1. Casi concreti

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'appello di Torino – in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. – nella parte in cui, nell'imporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al

delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (associazione di tipo mafioso), fa salva solo l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La disposizione censurata non comporta un ingiustificato assoggettamento di condotte diverse alla medesima regola cautelare, in quanto la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari. In ordine a queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso è idonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3, poiché l'unico dato rilevante – ugualmente riferibile al partecipe e agli associati con ruoli apicali – è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo, il quale, per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari “minori” insufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. Le ragioni giustificatrici di tale regola cautelare rendono evidente anche l'infondatezza delle censure svolte in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 265 del 2010*). [O. 136/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.4. Segue: per gli imputati di associazione terroristica

Sebbene l'art. 270-*bis* cod. pen. non fornisca alcuna descrizione del *modus operandi* dell'associazione criminosa ivi disciplinata, né contempli alcun requisito oggettivo in grado di orientare la discrezionalità dell'interprete, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie – che ne escluda ogni possibile utilizzo quale strumento di repressione del semplice dissenso o di mere ideologie eversive –, la partecipazione a un'associazione terroristica, pur avendo caratteristiche affatto differenti rispetto all'associazione di tipo mafioso (non essendo necessariamente caratterizzata da rigide gerarchie, da precise regole di ingresso nel sodalizio, né dal controllo sul territorio), non si esaurisce nel compimento di azioni concrete, ma presuppone l'adesione a un'ideologia che teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un grave danno a intere collettività, e che normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto. [S. 191/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

1.4.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Torino in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 270-*bis* cod. pen., è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive. La pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuraria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet fa

sì che la presunzione assoluta censurata (valida anche per i delitti associativi di cui agli artt. 416-*bis* e 270 cod. pen.) appaia sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza. La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova infatti giustificazione dai gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sua sopravvalutazione dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati. Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell'intero arco della vicenda cautelare, l'effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate. (*Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265 del 2010, n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970; ordinanze n. 136 del 2017 e n. 450 del 1995*). [S. 191/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

1.5. Limiti alla custodia in carcere del genitore imputato di gravi reati (rinvio)

Si rinvia alla Parte quarta, dove sono trattati in maniera unitaria i profili della disciplina penale che intersecano il piano della tutela dei minori.

2. Impugnazioni (casistica)

2.1. Il riesame: l'inosservanza dei termini del procedimento

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. – dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Il requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari – cui la norma censurata condiziona la reiterabilità delle misure coercitive divenute inefficaci per inosservanza di termini del procedimento di riesame – non è ravvisabile solo quando viene applicata la custodia in carcere, ma è compatibile con l'applicazione di misure meno afflittive, dal momento che la scelta della misura deve avvenire considerando, oltre al “grado”, la natura delle esigenze cautelari (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), la quale può giustificare l'adozione di una misura non carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), o perché l'esistenza di una situazione pur eccezionale di pericolo può – e, in base al principio di adeguatezza, deve – essere contrastata con la misura che comporti, per chi la subisce, il minor sacrificio necessario per fronteggiare i *pericula libertatis*. Il legislatore – impedendo che l'ordinanza divenuta inefficace possa essere semplicisticamente «rinnovata», cioè riemessa con la stessa motivazione, come avveniva nelle prassi distorsive del passato – ha temperato in modo non irragionevole l'esigenza di difesa sociale e quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo. Non è ravvisabile disparità di trattamento rispetto ai casi previsti dagli artt. 302 cod. proc. pen., 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, e 27 cod. proc. pen., poiché, a differenza di queste, la norma censurata è diretta a evitare che l'esito del riesame, favorevole all'interessato, sia frustrato dalla reiterazione del provvedimento

cautelare caducato e dalla necessità di promuovere un nuovo procedimento identico al precedente. Neppure sussiste disparità di trattamento tra coindagati, poiché il mancato rispetto per alcuni soltanto delle scadenze temporali stabilite dall'art. 309 cod. proc. pen. differenzia la loro vicenda cautelare da quella degli altri. Né, infine, sono violati gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ben potendo la legge ricollegare particolari effetti ad accadimenti processuali sottratti al totale controllo dell'autorità giudiziaria (come la tempestività e la regolarità del sub-procedimento di notificazione all'indagato), senza che ciò menomi la posizione del giudice o incida sulla sua indipendenza e autonomia. [S. 233/16. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

2.2. Segue: la pubblicità dell'udienza (esclusione)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU – degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. La “norma interposta” ricavabile dalla CEDU, destinata ad integrare il parametro costituzionale evocato, è di segno diverso da quello ipotizzato dal rimettente, in quanto – secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo specificamente attinente al procedimento di verifica della legittimità della detenzione ante iudicium della persona indiziata di un reato – la Convenzione non esige, in via di principio, che le relative udienze siano aperte al pubblico. In particolare, l'art. 5, par. 4, CEDU – il quale, prevedendo specifiche garanzie procedurali per le questioni in materia di privazione della libertà, si pone come *lex specialis* rispetto all'art. 6, par. 1, CEDU – richiede un'udienza per il riesame della legalità della carcerazione preventiva, ma non impone, come regola generale, che detta udienza sia pubblica (pur senza escluderne l'esigenza in determinate circostanze), e ciò in quanto il requisito della pubblicità non rientra nel “nocciolo duro” delle garanzie inerenti alla nozione di “equità”, nello specifico contesto dei procedimenti in materia di detenzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2015, n. 97 del 2015, n. 135 del 2014, n. 93 del 2010*). [S. 263/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost. – degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Posto che la norma costituzionale sul “giusto processo” non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso, la scelta di escludere la pubblicità delle udienze di riesame costituisce frutto di un ragionevole esercizio della discrezionalità che al legislatore compete in materia. Il riesame costituisce, infatti, un procedimento incidentale non inerente al merito della pretesa punitiva e preminentemente cartolare, che si inserisce in un impianto processuale più ampio, entro il quale il principio di pubblicità trova il suo “naturale” sbocco, soddisfacente della relativa esigenza costituzionale, nella fase dibattimentale. Inoltre, ove esperito (come nei casi oggetto dei giudizi *a quibus*) nel corso della fase delle indagini preliminari, il procedimento di riesame pone anche problemi di tutela della segretezza cosiddetta esterna degli atti di indagine. (*Precedenti citati: sentenze n. 135 del*

2014, n. 80 del 2011 e n. 93 del 2010). [S. 263/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell’indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Non sussiste irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame, rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, poiché – diversamente dal primo – quelli evocati a *tertia comparationis* sono procedimenti autonomi, nei quali il giudice di merito è chiamato ad esprimere, all’esito di un’attività di acquisizione probatoria e senza particolari esigenze di speditezza, giudizi definitivi in ordine al *thema decidendum*, né vi è altra sede nella quale il controllo diretto del pubblico sull’amministrazione della giustizia può trovare attuazione. Ancora più evidente è la disomogeneità – quanto all’esigenza di rispetto del principio di pubblicità – del procedimento di riesame rispetto al giudizio abbreviato e al giudizio ordinario, nei quali, a differenza che nel primo, si discute della decisione sul merito dell’accusa penale, sede elettiva di esplicazione del principio di pubblicità. [S. 263/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

SEZIONE TERZA. IL PROCEDIMENTO

Capitolo 25. Le indagini preliminari e l'udienza preliminare

1. Perquisizioni personali e domiciliari (casistica)

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. – dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del PM, di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla PG, debba essere motivato. La norma censurata si presta ad una interpretazione conforme a Costituzione in quanto, benché il riferimento all'«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall'autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'esigenza della motivazione anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost. Non avrebbe senso, infatti, che la norma costituzionale richieda l'atto motivato quando l'autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell'ipotesi – più delicata – in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell'ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire. Un'esegesi letterale della norma determinerebbe, d'altro canto, una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen.). Infine, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell'art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. *d*), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, come convertito. (*Precedente*: S. 252/2020 - *mass.* 42717). [S. 247/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. – dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché – intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari – essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno “statuto rafforzato” persino rispetto

all'obbligo di motivazione delle sentenze. [S. 247/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost., l'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. La disposizione censurata dal Tribunale di Lecce – la quale si colloca nel novero delle numerose norme speciali che attribuiscono alla polizia giudiziaria il potere di compiere perquisizioni e ispezioni d'iniziativa in casi diversi e ulteriori rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., onde realizzare una più efficace attività tanto di prevenzione quanto di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti –, nel caso in cui consente al PM di autorizzare oralmente l'esecuzione di perquisizioni, senza necessità di una successiva documentazione formale delle ragioni per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata, si rivela incompatibile con i parametri evocati, secondo cui le perquisizioni personali – al pari delle ispezioni personali e di ogni altra restrizione della libertà personale – e quelle domiciliari – oltre che alle ispezioni e ai sequestri – possono essere disposte solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Un'autorizzazione telefonica – che, di per sé, non lascia alcuna traccia accessibile delle sue ragioni, né per l'interessato né per il giudice – non tutela infatti il diritto della persona che subisce la perquisizione a conoscere – così da poterle, all'occorrenza, anche contestare – le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare, perché i motivi per i quali essa è stata consentita restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Nella specie, la soluzione con il più immediato aggancio nella disciplina vigente – essendo questo offerto, in pratica, dalla stessa norma censurata – è quella di richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore. Ovviamente, anche in questo caso rimane ferma la facoltà del legislatore di introdurre, nella sua discrezionalità, altra, e in ipotesi più congrua, disciplina della fattispecie, purché rispettosa dei principi costituzionali. [S. 252/20. Pres. MORELLI; Red. MODUGNO]

2. Individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'assise d'appello di Roma – in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Non è, nella sua absolutezza, condivisibile la tesi secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da differenziarlo dai meri “rilievi” e farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo, con le inerenti garanzie difensive. Il solo fatto che concerna rilievi o prelievi di reperti “utili per la ricerca del DNA” non modifica la natura dell'atto di indagine (anche per l'esistenza di protocolli che possono rendere routinaria l'operazione) e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto per l'accertamento tecnico non ripetibile, le cui forme potrebbero risultare assai spesso incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Ciò però non esclude che il prelievo di tracce biologiche, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e

scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma soltanto in questo (rimesso in concreto all'apprezzamento del giudice), può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato. [S. 239/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3. Incidente probatorio

3.1. Perizia

Le risultanze di una perizia assunta in incidente probatorio (nella specie: relativa allo stato mentale dell'imputato al momento del fatto), attendono ancora di essere valutate dal giudice ai fini della decisione e non assurgono al valore di prova "incontrovertibile" in giudizio. Infatti, quale che sia il rito adottato – giudizio abbreviato o dibattimento –, le parti avranno piena facoltà di porre in discussione le valutazioni peritali, eventualmente attraverso propri consulenti tecnici, e il giudice potrà sempre motivatamente discostarsi da quelle valutazioni, eventualmente previa nomina di un diverso perito. Allo stesso modo, per le parti sarà possibile chiedere l'ammissione di prove e discutere su quelle acquisite in relazione a tutti gli altri elementi – positivi e negativi – del reato, a cominciare dalla sua effettiva commissione da parte dell'imputato. [S. 208/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

3.2. Testimonianza del minorenni (rinvio)

Si rinvia alla Parte quarta, dove sono trattati in maniera unitaria i profili della disciplina che intersecano il piano della tutela dei minori.

4. Archiviazione

4.1. Archiviazione per particolare tenuità del fatto (casistica)

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, Cost. – dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-*bis*, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato. La violazione dell'art. 76 Cost. è prospettata senza alcun confronto con i criteri dettati dalla legge delega in attuazione della quale è stata introdotta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; prive di adeguata e autonoma motivazione sono anche le censure riferite agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost. Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, noltre, non osta a che la potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale, da provvedimenti di altri giudici o di altri soggetti; il che consente di escludere già in limine, nel caso di specie, che il rimettente possa dolersi del vincolo derivante dalle determinazioni del PM circa l'esercizio dell'azione penale, allo stesso riservate dal sistema processuale vigente. (*Precedente: O. 28/2023 - mass. 45400 - 45403*). [S. 116/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE e 14, terzo comma, lett. c), PIDCP – dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato. Laddove il PM abbia richiesto l'archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema delineato dal legislatore che il GIP non possa dichiarare la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., che di quel fatto presuppone invece l'avvenuta commissione, e che la parola torni al PM per le determinazioni di sua competenza in quanto titolare dell'azione penale, consentendo così a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da una pronuncia che è solo parzialmente liberatoria di poter interloquire, contando sullo *spatium deliberandi* previsto dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa. L'effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non può, quindi, ritenersi sfornito di ogni legittima *ratio* giustificativa e per tale ragione non viola i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo. Né sussiste disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di proscioglimento in sede predibattimentale o nel giudizio di legittimità, nelle quali il PM ha già esercitato l'azione penale; né, ancora, tra fatti di particolare tenuità a seconda che il PM proceda ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. o ex art. 408 cod. proc. pen., per la già evidenziata differenza tra le due formule di archiviazione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, infine, il GIP non è affatto tenuto a disporre che sia formulata l'imputazione, ma può restituire gli atti al PM invitandolo a procedere nelle forme dell'art. 411-bis cod. proc. pen., e ove si andasse a giudizio nulla vieterebbe poi al giudice di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il che esclude sia la violazione dell'art. 3 Cost. per asserita indebita omologazione di fatti di diversa gravità, sia la lesione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., prospettata sotto il profilo dell'applicazione di una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso. [S. 116/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

5. Udienza preliminare

5.1. La disciplina dell'assenza dell'imputato (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura (CAT), l'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione stessa, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La norma censurata dal GUP del Tribunale di Roma rivela una lacuna ordinamentale che offende la dignità della persona e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tortura. Infatti, impedendo *sine die* la celebrazione del processo per l'accertamento del reato di tortura, si annulla un

diritto inviolabile della vittima. Ferma la presunzione di non colpevolezza che assiste, nel caso *de quo*, i funzionari egiziani imputati dei delitti commessi in danno di Giulio Regeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, non può negarsi che, nella specie, a causa del rifiuto delle autorità egiziane di rendere noti i loro recapiti ai fini della notifica della *vocatio in iudicium*, si siano determinate obiettivamente le condizioni di una fattuale immunità extra ordinem, incompatibile con il diritto all'accertamento processuale, quale primaria espressione del divieto sovranazionale di tortura e dell'obbligo per gli Stati di perseguirla. La lacuna censurata inoltre apre irragionevolmente uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia. La decisione di accoglimento va tuttavia delimitata in coerenza sia con i presupposti di rilevanza delle questioni, sia con gli obblighi internazionali, che per il crimine di tortura giustificano una peculiare composizione delle garanzie partecipative. La necessità di emendare l'illegittima lacuna normativa con una pronuncia additiva non concerne quindi ogni ipotetica fattispecie nella quale la notifica personale della *vocatio* all'imputato sia resa impossibile dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, ma inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura definite dall'art. 1, comma 1, CAT. Alla delimitazione oggettiva per il titolo di reato corrisponde una delimitazione soggettiva per la qualità dell'autore, che è soltanto l'agente della funzione pubblica, cui viene equiparata ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale delimitazione soggettiva assume una speciale valenza rispetto all'ipotesi in questione, atteso il vincolo che lega l'apparato pubblico ai propri funzionari. [S. 192/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell'art. 15-*bis* della legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, nella parte in cui disciplina in via transitoria la nuova fattispecie dell'assenza dell'imputato, sostitutiva dell'istituto della contumacia. Il rimettente – che non tiene conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di cassazione, già in parte esistente alla data della pronuncia dell'ordinanza di remissione, secondo cui se il dispositivo è stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continua in ogni caso ad applicarsi transitoriamente la previgente disciplina del giudizio contumaciale – prende in considerazione esclusivamente il comma 1 della disposizione censurata, che prevede l'applicazione della nuova disciplina dell'assenza ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge) a condizione che nei medesimi non sia intervenuto il dispositivo della sentenza di primo grado. In tal modo omette di prendere posizione in ordine all'interpretazione congiunta dei due commi di cui si compone la censurata disposizione, in quanto il comma 2 stabilisce, in deroga, che le disposizioni previgenti sul giudizio contumaciale si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Nel loro combinato disposto, i due commi recano il criterio distintivo per stabilire quando sia ancora applicabile, transitoriamente e a esaurimento, la previgente disciplina del giudizio contumaciale nei confronti degli imputati irreperibili, ritenuta dal giudice

rimettente in contrasto con gli evocati parametri. (*Precedente citato: sentenza n. 317 del 2009*). [S. 102/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Capitolo 26. I procedimenti speciali

1. Il giudizio abbreviato

1.1. Reati puniti con la pena dell'ergastolo

Non è manifestamente irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di riconnettere il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo. Tale pena esprime infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di formulare. (*Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43109; O. 163/1992 - mass. 18330*). [O. 214/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

1.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'assise di Bologna in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost. – dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 33 del 2019, nella parte in cui non prevede che l'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con l'ergastolo, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato. Il divieto di giudizio abbreviato previsto dalla disposizione censurata è collegato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, mentre nessuna incidenza determina la circostanza che il giudice ritenga concretamente inapplicabile tale pena in seguito al giudizio di bilanciamento. Non sussiste pertanto la denunciata disparità di trattamento, perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente, e non anche all'imputato minorenni, l'accesso al rito abbreviato non è da rinvenirsi nelle diverse conseguenze che discendono dalle rispettive attenuanti, quanto nella diversa regola di sistema – scaturente dalla sentenza n. 168 del 1994 – che impedisce di infliggere la pena perpetua al solo imputato minorenni. Non fondate sono anche le censure di violazione della finalità rieducativa della pena e della tutela della salute dell'imputato affetto da vizio parziale di mente, le quali si apprezzano non nell'ottica dell'accesso più o meno ampio al rito speciale, ma alla luce delle modalità di esecuzione della pena, posto che la misura di sicurezza deve essere conformata in modo da assicurare adeguati trattamenti e fattivo sostegno al riadattamento sociale del soggetto. (*Precedenti: O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43104 - 43106 - 43107 - mass. 43109 - 43110; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20541 - mass. 20542*). [S. 207/22. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 33 del 2019, che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. [O. 214/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Rimini in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 33 del 2019, che non prevede che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il

processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. Il perseguimento della finalità che, rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento, sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito alla Corte costituzionale sovrapporre la propria autonoma valutazione. [S. 208/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate Corte di assise di Napoli in riferimento agli artt. 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, primo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa – che nel caso di specie si assume violato – soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché, seppure esso deve essere garantito – quanto meno nel recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito – ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato – per effetto di un errore del PM nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo –, tuttavia, dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale. Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, sebbene la pubblicità delle udienze sia concepita, anche in via convenzionale (artt. 6, comma 1, CEDU, 47, comma 2, CDFUE e art. 14, comma 1, Patto internazionale dei diritti civili e politici), come una sua garanzia soggettiva. Nei processi relativi ai reati più gravi, che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, il mero consenso dell'imputato non basta infatti a fondare un suo diritto costituzionale – opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze – alla celebrazione di un processo “a porte chiuse”, al riparo del controllo dell'opinione pubblica. (*Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020 e n. 373 del 1992*). [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata manifestamente infondata, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'unica decisione citata a supporto del principio del giusto processo è quella della Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia – per cui gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate, lasciando intenzionalmente aperta la questione se i principi dell'equo processo impongano di non privare arbitrariamente un imputato della possibilità di chiederne l'adozione –, ma che non viene in considerazione nel caso di specie, in cui si discute piuttosto della legittimità costituzionale della scelta legislativa di precludere in radice l'accesso al giudizio abbreviato agli imputati di reati puniti con l'ergastolo. Scelta legislativa, quest'ultima, che non sembra incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale. [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., nonché dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, il primo che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, e il secondo che – abrogando il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. – , ha eliminato le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. La preclusione del giudizio abbreviato è oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito. Né esiste un diritto di rango costituzionale ad accedere a qualsiasi rito alternativo per qualunque imputato, potendo l'ordinamento processuale condizionarne l'accesso alla discrezionalità del legislatore, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Inoltre, l'inflizione della pena presuppone sempre la prova della responsabilità dell'imputato, che dovrà in ogni caso essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del PM, al metro dello standard probatorio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 cod. proc. pen.); infine, va considerato che nemmeno nel giudizio ordinario l'imputato sarà indefettibilmente punito con la pena dell'ergastolo, ove ritenuto colpevole, ben potendo essergli riconosciute anche in quella sede circostanze attenuanti che potrebbero determinare l'applicazione di una pena detentiva temporanea. Quanto, infine, all'ultimo parametro evocato, la nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti, su uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate; pertanto, alla luce delle legittime finalità perseguite dal legislatore, per cui è opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l'ergastolo, non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di “irragionevole” durata di tali processi. [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza e dalla Corte d'Assise di Napoli in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., nonché, quanto al primo rimettente, dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, che, rispettivamente, preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, e abroga il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., eliminando le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. Non è irragionevole nel trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l'accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati dei reati puniti con l'ergastolo, poiché tale pena segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale non oggetto di censure ha formulato. Quanto poi all'allegata disparità di trattamento che si creerebbe tra l'ipotesi in cui, in esito al dibattimento, dovesse essere riconosciuta l'insussistenza dell'aggravante dalla quale dipende la preclusione al giudizio abbreviato, e l'ipotesi in cui tale

aggravante fosse bensì ritenuta sussistente ma “elisa”, in forza dell’art. 69 cod. pen., da una o più circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, tale situazione è comune alla generalità delle ipotesi in cui la legge penale, sostanziale o processuale, subordina l’applicazione di un dato istituto alla condizione che sia prevista una determinata pena massima per il reato per cui si procede. La regola generale di cui all’art. 4 cod. proc. pen. – per cui, ai fini della determinazione di tale pena massima si tiene conto delle sole circostanze aggravanti a effetto speciale, ma non di quelle attenuanti che possano egualmente concorrere nel caso concreto –, seguita anche dalla norma censurata, ha una solida ragionevolezza, esprimendo un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né appaiono manifestamente irragionevoli o arbitrarie la finalità perseguita – cioè conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l’ergastolo, precludendo la possibilità per i relativi imputati di accedere al giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena –, né i mezzi individuati per raggiungerle, ciò anche con riferimento alle ipotesi in cui l’imputato abbia reso piena confessione durante le indagini, e i fatti risultino già compiutamente accertati. (*Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2015 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 455 del 2006 e n. 163 del 1992*). [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, dell’art. 5 della legge n. 33 del 2019, per cui il nuovo art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., che preclude l’applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, si applica soltanto ai «fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge». Al contrario di quanto presupposto, la *ratio* della disposizione censurata depone inequivocabilmente a favore dell’interpretazione secondo cui essa identifica il *tempus commissi delicti* nel momento di commissione della condotta criminosa, nel quale la norma svolge la propria funzione di orientamento della condotta dei consociati. Così interpretata, la disposizione si pone in conformità, anziché in contrasto, con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, sancito – oltre che dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost. – dall’art. 7 CEDU, escludendo che una disciplina di natura processuale ma avente effetti peggiorativi sulla pena applicabile in caso di condanna, come quella stabilita nel suo complesso dalla legge n. 33 del 2019, possa applicarsi a condotte commesse prima della sua entrata in vigore, ancorché l’evento costitutivo del reato si sia verificato successivamente. [S. 260/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

1.2. Giudizio abbreviato condizionato (casistica)

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità delle premesse interpretative, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il GIP rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del GIP ed ammettere il rito chiesto dall’imputato. Le modifiche apportate alle disposizioni censurate, rispettivamente, dalle leggi n. 33 del 2019 e n. 103 del 2017, hanno lasciato inalterato il loro contenuto

precettivo in relazione alle parti non modificate, assicurando così la perdurante efficacia, senza soluzione di continuità, della sentenza n. 169 del 2003. La lacuna denunciata dal rimettente è pertanto insussistente, giacché l'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato – in sede di udienza preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato – ben può riproporla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura. Una diversa soluzione ermeneutica, del resto, non solo sarebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ma si scontrerebbe con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2003 e n. 922 del 1988; ordinanze n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020*). [S. 127/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

2. Il giudizio direttissimo

2.1. Termine a difesa e accesso ai riti speciali (casistica)

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 24 Cost., gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Gli avvisi disciplinati dalle norme censurate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica – la cui natura è considerata inderogabile dalla giurisprudenza di legittimità –, costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato, in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Incontestata, pertanto, la natura essenziale del termine a difesa rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui esso vale unicamente per la prosecuzione della fase dibattimentale del giudizio direttissimo, anziché in vista delle scelte che l'imputato ha la facoltà di compiere sull'accesso ai riti alternativi, lede il parametro evocato perché la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa, senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile *spatium deliberandi*, il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio, consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (*Precedenti: S. 41/2022 - mass. 44624; S. 68/2021 - mass. 43804; S. 113/2020 - mass. 43326; O. 254/1993 - mass. 19775*). [S. 243/22. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

3. Il giudizio immediato

3.1. Avviso della facoltà di chiedere riti alternativi (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. – l’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma viola il diritto di difesa in quanto, come già affermato in relazione al procedimento per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell’avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova. Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale discende che l’omissione dell’avviso non potrà che integrare una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (*Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016 e n. 148 del 2004*). [S. 19/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

4. Il procedimento per decreto (casistica)

4.1. Giudizio conseguente all’opposizione

È dichiarata manifestamente inammissibile – per *aberratio ictus* – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 cod. proc. pen., censurato dal Gip di Venezia, in riferimento all’art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza “alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]”, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La disposizione censurata dal rimettente, relativa al giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna, contenuta nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio *a quo*, perché la competenza a decidere sul rito alternativo del patteggiamento – richiesto nella specie con l’atto di opposizione – è attribuita al GIP direttamente dal non censurato art. 557 cod. proc. pen., che, in quanto norma speciale relativa al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, va applicato in luogo della normativa contenuta nei libri del codice che precedono l’ottavo (art. 549 cod. proc. pen.). (*Precedente citato: ordinanza n. 182 del 2016*). [O. 8/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

4.2. Sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Termini Imerese e dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. – dell’art. 459, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore ad euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva. La finalità di incentivare il ricorso al rito speciale per decreto, essenzialmente in chiave deflattiva del contenzioso penale, consente pianamente di escludere la manifesta irragionevolezza del tasso di conversione

tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dalla disciplina censurata, anche in rapporto alle diverse discipline dettate nell'ambito del rito ordinario o di altri riti speciali. Inoltre, le differenti condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare – in relazione alle quali l'impatto "esistenziale" di sanzioni pecuniarie di identico importo può essere in concreto assai diverso – giustificano la commisurazione di sanzioni di diversa entità, pur a fronte di illeciti di pari gravità, risultando funzionali a garantire un maggior grado di individualizzazione della pena e senza pregiudizio per la finalità rieducativa della pena. Infine, il – contenuto – dispendio di attività istruttorie supplementari da parte del pubblico ministero relativamente alle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare risulta conforme al canone della ragionevole durata del processo, perché congruamente giustificato dall'evidente beneficio in termini di "personalizzazione" della risposta sanzionatoria, apparendo altresì funzionale a ridurre il rischio di opposizioni impiegate soltanto sull'incongruità della pena inflitta in relazione alle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018*). [S. 155/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Nello stesso senso, su questioni identiche, O. 66/20.

5. La sospensione del procedimento con messa alla prova

5.1. Natura

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, pur manifestando una innegabile connotazione sanzionatoria, non è una sanzione penale in senso proprio. (*Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 91/2018 - mass. 40073*). [S. 163/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

L'istituto della messa alla prova è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi; al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie, che conduce, in caso di esito positivo, all'estinzione del reato. (*Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 91/2018 - mass. 40073; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 240/2015 - mass. 38624*). [S. 146/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

La messa alla prova non è una sanzione penale, poiché la sua esecuzione è rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una innegabile connotazione sanzionatoria, che la differenzia dall'omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018*). [S. 75/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

La sospensione del procedimento con messa alla prova si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all'estinzione del reato, sia processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015*). [S. 19/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

L'istituto del procedimento con messa alla prova dell'imputato ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019, n. 141 del 2018, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015*). [S. 14/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo, in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all'imputato in cambio – tra l'altro – di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario. (*Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015*). [S. 131/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto; esso – avendo una dimensione processuale e, assieme, sostanziale – costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, e non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l'art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all'intero sistema sanzionatorio penale. (*Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018*). [S. 231/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

L'istituto della messa alla prova ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. (*Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015*). [S. 141/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. (*Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015*). [O. 54/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

5.2. Messa alla prova e presunzione di non colpevolezza (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-*quater* e 464-*quinquies* cod. proc. pen., censurati dal Tribunale di Grosseto – in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. – in quanto nel procedimento di messa alla prova prevederebbero la irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna, ancorché non definitiva. Al pari del patteggiamento *ex art.* 444 cod. proc. pen. – cui è assimilabile (solo) per la mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna – il procedimento di messa alla prova non contrasta con la presunzione di non colpevolezza, sia perché rientra (per la sua dimensione processuale) tra i riti speciali diretti ad assicurare un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, la richiesta dei quali costituisce una delle facoltà difensive dell'imputato e quindi non può

essere logicamente ritenuta lesiva delle garanzie al medesimo riconosciute; sia perché l'innovativa struttura procedimentale della messa alla prova – caratterizzata, sul piano sostanziale, dal ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, in funzione della risocializzazione anticipata del richiedente – riserva alla volontà dell'imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione, essendo il trattamento programmato (a differenza della pena ridotta applicata con la sentenza di patteggiamento) non già una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; sia, infine, perché in detta procedura non manca, in via incidentale e allo stato degli atti, una considerazione della responsabilità dell'imputato, dovendo il giudice verificare che non ricorrano le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 1991 e n. 313 del 1990; ordinanze n. 399 del 1997 e n. 73 del 1993*). [S. 91/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

5.3. Condizioni per l'ammissione: limiti edittali (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 168-*bis*, primo comma, cod. pen, nella parte in cui non prevede, per il reato di omicidio stradale, l'applicazione dell'istituto della messa alla prova. Il legislatore, secondo una scelta di politica criminale rientrante nella propria discrezionalità, è rimasto fermo nell'individuare i reati per i quali è consentito l'istituto del diritto penale punitivo “non carcerario” della messa alla prova, fissando in modo non irragionevole, quale discrimine per l'accesso al beneficio, la soglia della pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, che si riferisce al reato base non circostanziato, senza così dare rilievo alla circostanza ad effetto speciale prevista dal settimo comma dell'art. 589-*bis* cod. pen. Nel caso della messa alla prova, infatti, la valutazione del giudice è svolta in limine, prima dell'accertamento giudiziale sull'incolpazione – e, dunque, prima che possa risultare il concorso di un'attenuante a effetto speciale. Né sarebbe sufficiente una mera valutazione prognostica, che l'art. 168-*bis* cod. pen. non autorizza ad ipotizzare o, ancor di più, nel caso in cui la richiesta o la proposta siano fatte nella fase delle indagini preliminari. L'ipotesi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., è, invece, diversa, in quanto la rilevanza delle attenuanti a effetto speciale è sempre condizionata all'accertamento pieno della diminuzione e del reato, presupponendo logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall'imputato. Le vigenti modalità applicative dell'istituto della messa alla prova non minano nemmeno la finalità rieducativa della pena, in quanto, ove risultasse in giudizio che l'evento sia stato determinato dal concorso di colpa della vittima, la pena potrebbe essere ridotta fino a metà di quella prevista per il reato non circostanziato e, in tal modo, soccorrerebbero altri istituti – quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena – parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. È tuttavia auspicabile una più ampia ammissibilità del beneficio della messa alla prova con sospensione del

procedimento anche per reati che sono decisamente meno gravi in applicazione di attenuanti ad effetto speciale. Di ciò non potrà non farsi carico il legislatore. (*Precedenti*: S. 116/2023). [S. 146/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

5.4. Divieto di una seconda concessione (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 168-*bis*, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Il divieto di concedere la messa alla prova più di una volta – previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bologna – non osta a che l’imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell’ambito del medesimo procedimento; risulta pertanto irragionevole che, quando invece, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione siano contestati in distinti procedimenti, egli non abbia più la possibilità di accedere al rito. Una tale preclusione finirebbe inoltre per frustrare l’intento legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria il reato continuato e il concorso formale, e di farlo anche attraverso l’ammissione al percorso di risocializzazione e riparazione che è proprio della messa alla prova e il cui esito positivo comporta l’estinzione dei reati. In queste ipotesi spetterà al giudice una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento e del percorso di riparazione e risocializzazione già compiuto durante la prima messa alla prova. (*Precedenti*: S. 146/2022 - *mass.* 44845; S. 139/2020 - *mass.* 43512; S. 75/2020 - *mass.* 42220; S. 68/2019 - *mass.* 42115; S. 200/2016 - *mass.* 39029; S. 267/1987 - *mass.* 4420; S. 295/1986 - *mass.* 12674 - 12675 - 12676; S. 86/1970 - *mass.* 5044; S. 108/1973 - *mass.* 6768). [S. 174/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

5.5. Programma di trattamento e durata (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-*bis*, secondo e terzo comma, cod. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto – in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. – in quanto, con riferimento al procedimento speciale di messa alla prova, prescriverebbe l’applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili sia sul piano qualitativo, potendo il trattamento a cui l’imputato viene sottoposto risolversi in vincoli conformativi e ablatori della libertà personale di diversa intensità, sia sul piano quantitativo, ossia con riferimento alla sua misura temporale. Non sussiste la prospettata violazione dei principi di tassatività e determinatezza legale delle pene, in quanto – sotto il profilo quantitativo – la durata massima del lavoro di pubblica utilità e quella dell’affidamento in prova al servizio sociale, seppur non specificate dalle disposizioni censurate, risultano indirettamente dall’art. 464-*quater*, comma 5, cod. proc. pen., dovendo, in mancanza di diversa determinazione, corrispondere necessariamente alla durata della sospensione del procedimento (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria), la quale deve in concreto essere determinata dal giudice tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione

lavorativa); ed in quanto – sotto il profilo qualitativo – un programma di trattamento per sua natura caratterizzato dalla finalità specialpreventiva e risocializzante deve essere ampiamente modulabile in rapporto alla personalità dell'imputato e ai reati oggetto dell'imputazione, e dunque può essere determinato legislativamente solo attraverso l'indicazione dei tipi di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone (come è avvenuto) la specificazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell'imputato, donde l'inconferenza del riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (*Precedente citato: ordinanza n. 54 del 2017*). [S. 91/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-*quater*, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto – in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, secondo comma, Cost. – nella parte in cui, con riferimento all'istituto della messa alla prova, prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento. La facoltà dell'imputato di scegliere se accettare o meno le integrazioni e modificazioni apportate dal giudice al programma di trattamento fatto elaborare dall'ufficio di esecuzione penale esterna è conforme al modello legale del procedimento speciale, che si basa sulla volontà dell'imputato di accedere ad esso, e pertanto non viola la sfera riservata all'autorità giudiziaria, né il principio del buon andamento, la cui evocazione è inconferente rispetto all'attività giurisdizionale in senso stretto. Neppure sussiste il prospettato contrasto con la ragionevole durata del processo, atteso che il consenso è richiesto per le integrazioni e le modificazioni apportate dal giudice prima che sia svolta qualsivoglia attività processuale, e che il rito speciale è diretto, tra l'altro, a semplificare il procedimento, riducendone anche i tempi. [S. 91/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato – in riferimento all'art. 3 Cost. – in quanto, consentendo la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato per numerosi reati diversi tra loro per tipo e trattamento sanzionatorio, non sarebbe idoneo ad impedire che casi diversi ricevano identico trattamento. Contrariamente alla tesi del rimettente, il trattamento dell'imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta necessariamente diverso, poiché la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, da svolgersi in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamati dall'art. 464-*quater*, comma 3, cod. proc. pen.), in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. [O. 54/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato – in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. – in quanto, nel disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, non indica la durata massima del lavoro di pubblica utilità, né i parametri per determinarla e il

soggetto competente alla determinazione. Benché non espressamente indicata, la durata massima del lavoro di pubblica utilità risulta fissata indirettamente dall'art. 464-*quater*, comma 5, cod. proc. pen., poiché il lavoro di pubblica utilità non può eccedere la durata (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria) della sospensione del procedimento, alla cessazione della quale deve terminare. Quanto alla asserita mancanza di parametri per determinare in concreto la durata del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche dell'attività lavorativa. Oltre che priva di fondamento – dal momento che il diritto di difesa non è in alcun modo pregiudicato – la censura riferita all'art. 24 Cost. è anche non pertinente, perché l'eventuale indeterminatezza normativa del trattamento, in cui consiste il programma di messa alla prova, attiene al profilo sostanziale e non a quello processuale dell'istituto in esame. Né sussiste la prospettata violazione della finalità rieducativa della pena, essendo ben determinati, sia la durata massima della sospensione del procedimento, e correlativamente del trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per stabilire la durata concreta del trattamento. [O. 54/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

5.6. Poteri del giudice (casistica)

Sono dichiarate inammissibili – per inadeguata sperimentazione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata (in specie, consentita dal ricorso all'analogia) – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-*quater*, comma 1, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova. Il giudice *a quo* non ha verificato compiutamente se, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso, gli sia ugualmente consentito, ai soli fini della decisione sulla richiesta di messa alla prova, prendere visione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, non avendo considerato la possibilità (già ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione nei casi, come quelli oggetto dei giudizi *a quibus*, di richiesta di un rito speciale presentata nell'udienza di comparizione a seguito di citazione diretta ex art. 555 cod. proc. pen.) di una applicazione analogica dell'art. 135 del d.lgs. n. 271 del 1989, il quale, con riferimento al patteggiamento, consente al giudice di accedere al fascicolo del p.m. per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Né v'è ragione – non dovendosi procedere al dibattimento – di impedire al giudice la conoscenza degli atti contenuti in detto fascicolo necessaria ai soli fini della decisione sulla richiesta di messa alla prova, poiché il fatto che ciò non sia espressamente previsto non significa che sia vietato. [S. 91/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

5.7. Messa alla prova e lavoro sostitutivo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di

estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9-bis, cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto – consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività –, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell'altra, comportando anche condotte riparatrici dell'imputato e il suo affidamento al servizio sociale. (*Precedenti*: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110). [S. 163/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. La norma censurata dal Tribunale di Bergamo è manifestamente irragionevole perché, pur al cospetto di una prestazione analoga al lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, cod. strada), qual è la messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.), e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, prevede nel primo caso che la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, e invece nel secondo che possa essere disposta per ordine del prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale. I profili differenziali tra i due istituti – come la circostanza che il lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal giudice anche d'ufficio, alla sola condizione che l'imputato non vi si opponga, o che esso deve svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale – non sono in grado di giustificare la previsione dell'applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato. (*Precedenti citati*: sentenze n. 68 del 2019, n. 91 del 2018, n. 198 del 2015, n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992; ordinanza n. 43 del 2013). [S. 75/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

V. anche, in riferimento al tema dell'accesso ai riti speciali a seguito di modifica dell'imputazione o di diversa qualificazione giuridica del fatto, Capitolo 27, par. 3.

Capitolo 27. Il dibattimento

1. Mutamento del giudice e rinnovazione della prova

Nell'ipotesi di ripetizione dell'assunzione della prova testimoniale per il mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento, è formulato l'auspicio che il legislatore adotti rimedi strutturali in grado di ovviare alle incongruità dell'attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto di efficiente amministrazione della giustizia penale, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell'imputato. Il che potrebbe avvenire non solo favorendo la concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un'unica udienza o in udienze immediatamente consecutive; ma anche, ove ciò non sia possibile, attraverso la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola – desunta dagli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen. – dell'identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide. (*Precedenti citati: ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007*). [S. 132/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

1.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per irrisolta alternatività del *petitum* e per richiesta di improprio avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 111 Cost. – degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen., se interpretati secondo il diritto vivente nel senso che, ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze, o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo. Il giudice *a quo*, nel prospettare, senza farla propria, la possibilità di una diversa lettura delle disposizioni censurate, chiede alla Corte costituzionale, alternativamente, di avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente. In tal modo, egli da un lato formula un *petitum* in termini di irrisolta alternatività e dall'altro mira a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente *secundum constitutionem* delle disposizioni censurate, il che determina l'inammissibilità delle questioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2013 e n. 17 del 1994; ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 del 2016, n. 33 del 2016, n. 92 del 2015, n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 del 2001 e n. 399 del 2001*). [S. 132/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

2. Lettura degli atti

2.1. Dichiarazioni rese dal c.d. testimone assistito

Ai fini della disciplina della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, per l'assunzione della qualità di testimone – “puro” o “assistito” che sia – non rileva soltanto l'atto della deposizione dibattimentale, ma già l'attribuzione dei relativi obblighi, che discendono dalla citazione o dalla ammissione del giudice e, prima ancora, dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., formulato all'imputato di reato connesso o collegato a norma dell'art. 371,

comma 2, lett. b), cod. proc. pen. prima delle sue dichiarazioni sulla responsabilità di altri. (*Precedente citato: ordinanza n. 112 del 2006*). [S. 218/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

2.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari (GIP) in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone (c.d. testimone assistito). Essendo l'art. 512 cod. proc. pen. norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute, in conformità ai principi di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., è irragionevole che tale disposizione non contempli le citate dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità dell'imputato, rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da un soggetto giudicato per reato collegato, il quale abbia poi assunto l'ufficio di testimone. Poiché dall'assunzione della qualità di testimone, all'atto della deposizione dibattimentale, discendono l'attribuzione dei relativi obblighi, nonché le modalità di escussione e i correlati adempimenti formali, si impone, infatti, l'applicabilità allo stesso soggetto del regime di acquisizione delle pregresse dichiarazioni dettato dall'art. 512 cod. proc. pen., ove la sua deposizione in dibattimento sia impedita da una impossibilità sopravvenuta di ripetizione. (*Precedenti citati: sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 355 del 2003*). [S. 218/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

3. Nuove contestazioni

3.1. L'accesso ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione

Poiché la scelta del rito deve poter essere effettuata dall'imputato con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che, di fronte a un mutamento dell'imputazione, sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. (*Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 82/2019 - mass. 41241; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 206/2017 - mass. 41470; S. 139/2015 - mass. 38466; S. 273/2014 - mass. 38198; S. 184/2014 - mass. 38050; S. 333/2009 - mass. 34188; S. 265/1994 - mass. 20737 - 20738*). [S. 146/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. I principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione impongono di eliminare la residua preclusione censurata dal Tribunale di Palermo, riconoscendo all'imputato, anche nel caso di contestazione di reati connessi, la facoltà di

chiedere la messa alla prova, già estesa all'ipotesi – del tutto analoga – di contestazione di un fatto diverso. A tale conclusione non è di ostacolo il disposto dell'art. 168-*bis*, quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno di essi; poiché tuttavia l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto in esame si oppone alla possibilità di una messa alla prova “parziale”, diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria (*Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 237/2012 - mass. 36663 - 36664*). [S. 146/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. – l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. In ogni ipotesi di nuove contestazioni – indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione – all'imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo, risultandone altrimenti violati il principio di eguaglianza e il diritto di difesa. Tale generale principio, già applicato all'ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 517 cod. proc. pen., in relazione all'istituto della sospensione con messa alla prova, non può che essere esteso all'ipotesi, strutturalmente identica sotto il profilo considerato, di contestazione di un fatto diverso, prevista dalla norma censurata dal Tribunale di Grosseto. (*Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994*). [S. 14/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen, relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. L'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Alessandria risulta ormai dovuto, alla luce della sentenza n. 184 del 2014 – per cui, con identica *ratio decidendi*, lo stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l'imputato di chiedere il patteggiamento in ipotesi di contestazione “patologica” di una circostanza aggravante – e della sentenza n. 206 del 2017, con la quale è stata estesa la facoltà di proporre richiesta di patteggiamento relativamente al fatto diverso oggetto di nuova contestazione ugualmente “fisiologica”, dal momento che fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe. La censurata preclusione è inoltre irrazionale, a fronte della sentenza additiva n. 237 del 2012, con la quale, nel caso di contestazione “fisiologica” del reato connesso, si è consentito all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato, il cui “innesto” in

sede dibattimentale risulta ben più problematico del patteggiamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 148 del 2004, n. 530 del 1995, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 277 del 1990 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 309 del 2005 e n. 213 del 1992*). [S. 82/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. La norma censurata dal Tribunale di Salerno, non prevedendo, nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, la facoltà suddetta, si risolve in una violazione dei parametri evocati, sia perché la richiesta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, che va esercitato anche in collegamento con l'imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, deve formare effettivamente oggetto del giudizio; sia perché si determinerebbe una situazione in contrasto con il principio posto dall'art. 3 Cost., se nella medesima situazione processuale la facoltà di chiedere i riti alternativi fosse regolata diversamente. Né rileva la circostanza che, nel momento processuale in cui avrebbe dovuto essere presentata la richiesta di fronte al rimettente, la legge n. 67 del 2014, all'origine del nuovo istituto della messa alla prova, non era ancora stata emanata, poiché non è a quel momento che occorre fare riferimento, ma al momento in cui è avvenuta la contestazione suppletiva, quali che siano gli elementi che l'hanno giustificata, esistenti fin dalle indagini o acquisiti nel corso del dibattimento, ed è ad essa che deve ricollegarsi la facoltà dell'imputato di chiedere un rito alternativo, indipendentemente dalla ragione per cui la richiesta in precedenza è mancata. (*Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 76 del 1993, n. 316 del 1992, n. 593 del 1990 e n. 277 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993, n. 213 del 1992, n. 477 del 1990 e n. 361 del 1990*). [S. 141/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost. – l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. L'esercizio del diritto di difesa dell'imputato postula che egli abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti e che, ove questa venga modificata nei suoi aspetti essenziali, possa rivalutare e modificare le proprie opzioni difensive, anche chiedendo un rito alternativo a contenuto premiale, la cui scelta costituisce una delle espressioni più qualificanti del medesimo diritto di difesa. Ciò vale non soltanto rispetto al giudizio abbreviato, ma anche al patteggiamento, nel quale la valutazione dell'imputato è indissolubilmente legata alla natura dell'addebito, trattandosi di determinare lo stesso contenuto della decisione. Ne consegue che la disposizione censurata dal Tribunale di Torino – precludendo la possibilità di chiedere il patteggiamento a seguito di una modificazione dibattimentale “fisiologica” dell'imputazione –

viola il diritto di difesa dell'imputato. È inoltre ravvisabile ingiustificata disparità di trattamento, sia rispetto al caso del recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al patteggiamento per circostanze puramente occasionali, che determinino la regressione del procedimento; sia rispetto alla facoltà – riconosciuta all'imputato dalla sentenza additiva n. 273 del 2014 – di chiedere il giudizio abbreviato dopo una modificazione “fisiologica” dell'imputazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 593 del 1990 e n. 277 del 1990; ordinanze n. 486 del 2002, n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992*). [S. 206/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3.2. Segue: in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. – dell'art. 141, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all'art. 162-*bis* cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile. La disposizione censurata, che – nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, costituente diritto vivente – preclude l'accesso all'oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono infatti estensibili *sic et simpliciter* alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblato, si traduce anche in un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte “lucra” uno slittamento in avanti del termine per obolare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del rito, fino ad annullarli totalmente ove la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020, n. 131 del 2019, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 103 del 2010, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994*). [S. 192/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate inammissibili, per lacuna motivazionale sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorché sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere a quest'ultimo il giudizio abbreviato in relazione al fatto diversamente qualificato. Il rimettente non motiva adeguatamente l'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio *a quo* poiché, nel procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, omette di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo, fondato a

livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). (*Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2021, n. 115 del 2018, n. 230 del 2012, n. 327 del 2008, n. 394 del 2006, n. 5 del 2004, n. 447 del 1998, n. 487 del 1989 e n. 96 del 1981*). [S. 98/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. – degli artt. 464-*bis*, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-*bis* cod. pen. Le disposizioni censurate ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato – di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994 e n. 76 del 1993*). [S. 131/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.3. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. – dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al PM quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. La disposizione censurata, nel prevedere la restituzione degli atti per il fatto diverso e non anche per l'aggravante non contestata, individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi sottesi al processo penale e non può essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare la regressione del procedimento alla sola ipotesi (il fatto diverso) in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità dell'autore del fatto, privilegiando invece le esigenze di tutela della ragionevole durata del processo e della terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l'errore del PM si ripercuota soltanto sulla misura della pena. La disciplina in esame realizza inoltre un bilanciamento non irragionevole tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che non può comunque essere esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al PM nella configurazione dell'imputazione (tanto

più quando, come nella specie, venga in rilievo l'aggravante della recidiva), il diritto di difesa dell'imputato e lo stesso ruolo del giudice, chiamato a verificare la corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all'imputato dal PM, e non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest'ultimo, l'adeguamento dell'imputazione ai fatti provati. *Precedenti: S. 74/2022 - mass. 44756; O. 145/18 - mass. 40185; S. 120/2017 - mass. 40168; S. 88/1994 - mass. 20478).* [S. 230/22. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Capitolo 28. Le impugnazioni

1. L'appello

1.1. In generale

La funzione rieducativa della pena non postula imprescindibilmente che sia assicurato un controllo di merito sulla quantificazione della sanzione operata dal giudice di primo grado, intesa a evitare che siano inflitte pene sproporzionate per difetto. (*Precedente citato: sentenza n. 155 del 2019*). [S. 34/20. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

1.2. La garanzia del doppio grado di giurisdizione

La garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001*). [S. 34/20. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

1.3. I poteri di impugnazione del pubblico ministero e dell'imputato

Il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di "cedevolezza" più ampi rispetto al simmetrico potere dell'imputato, in quanto il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost., mentre, sull'altro fronte, il potere dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso. (*Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2017, n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 280 del 1995 e n. 98 del 1994; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002*). [S. 34/20. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

1.3.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Messina in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. La limitazione indicata non è incompatibile con il principio di parità delle parti, in quanto persegue la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che hanno accolto, nell'*an*, la "domanda di punizione", senza incidere in modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando quindi contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite, riferito solo al *quantum* della pena inflitta, è comunque meno ampio rispetto a quello previsto per il rito abbreviato; il p.m., inoltre, resta pur sempre abilitato ad attivare il controllo della Cassazione sulla motivazione che sorregge il dosaggio della pena mediante il ricorso immediato. Infondate sono anche le censure di violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che non è riferibile all'attività giurisdizionale, e della funzione rieducativa della pena, parametro

non pertinente alla tematica della limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero. (*Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 85 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991*). [S. 34/20. Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

1.4. L'appello della parte civile (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Posta la connotazione di separatezza e accessorialità dell'azione civile secondo la sede – civile o penale – in cui è proposta, del tutto coerentemente con l'impianto complessivo del regime dell'impugnazione della parte civile, il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito. Tale giudice, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. Né l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall'inizio, optato per la giurisdizione penale può desumersi dall'art. 622 cod. proc. pen., in quanto la deviazione dalla regola generale nel caso del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza ai soli effetti civili, trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione. Su un piano diverso, rileva il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia. [S. 176/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

1.5. L'appello dei terzi avverso il capo di condanna relativo alla confisca (casistica)

Sono dichiarate inammissibili – per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata – le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (*ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., in legge n. 356 del 1992*). Il giudice *a quo* ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in

considerazione la tesi, poi recepita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado. [S. 253/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.6. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Trento in riferimento agli artt. 111, secondo e quinto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE – dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede “allo stato degli atti” ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. La dilatazione dei tempi processuali, conseguente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trova giustificazione nella necessità di un contatto diretto del giudice con i testimoni, imposta, anche per il giudizio abbreviato, dall'esigenza di superare l'implicito ragionevole dubbio determinato dall'adozione di decisioni contrastanti e, dunque, di assicurare una piena tutela dell'interesse primario dell'imputato a non essere ingiustamente condannato; la rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, espressa dall'imputato con la richiesta di giudizio abbreviato, non deve poi necessariamente valere per ogni fase del processo, compreso l'appello. Del pari va esclusa la violazione del principio di parità delle parti, atteso che la disposizione censurata, configurando un adempimento doveroso a carico del giudice, non introduce alcuno squilibrio tra i poteri processuali delle parti, né pone l'imputato in un'arbitraria posizione di vantaggio rispetto al pubblico ministero. Infine, il divieto della rinnovazione superflua dell'audizione della vittima sancito dall'art. 20 della citata direttiva non si estende alla fase del processo, riguardando solo le indagini preliminari, e fa comunque salvi i diritti della difesa, tra i quali si iscrive il diritto al contraddittorio nella formazione della prova. (*Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2009 e n. 26 del 2007*). [S. 124/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

1.7. La decisione sugli effetti civili in caso di estinzione del reato (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE – dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi

della sentenza che concernono gli interessi civili. La disposizione censurata – che mira a soddisfare un’esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato – non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure “*incidenter tantum*”, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all’interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l’imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo – se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l’imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria – il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile. (*Precedenti indicati: sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016*). [S. 182/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

2. Il ricorso per cassazione

2.1. Interesse ad impugnare (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, per regola giurisprudenziale assunta a diritto vivente comporta che nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen. Le questioni concernenti le nullità processuali assolute e insanabili, ad avviso delle Sezioni unite penali, possono, dunque, assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva solo allorché questa non emerga *ictu oculi* dalla mera ricognizione allo stato degli

atti, ma presupponga un accertamento di fatto. In tal modo, il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità non condivisa dal rimettente, non appare rispettoso dei parametri indicati, stando all'elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. [S. 111/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

3. Il giudizio di revisione

3.1. In generale

Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. (*Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008*). [S. 42/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

3.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la regola ivi stabilita – per cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, la Cassazione rinvia il giudizio ad altra corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. – non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e di conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, avente ad oggetto la delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della richiesta, ipotesi nella quale gli atti andrebbero restituiti alla stessa corte d'appello che ha emesso l'ordinanza annullata. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, che riguarda una fase processuale anteriore ed è indirizzata alla Cassazione, che l'ha già applicata in senso negativo con provvedimento per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che essa riveste nell'ordinamento giudiziario. Le questioni proposte, che pure colgono effettivi profili problematici dell'indirizzo interpretativo in esame, finiscono pertanto per risolversi in una inammissibile richiesta di "revisione in grado ulteriore" della decisione della Cassazione. (*Precedenti: O. 214/2018 - mass. 40854; O. 92/2016 - mass. 38839; S. 270/2014 - mass. 38195; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 247/1995 - mass. 21546*). [S. 103/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. – dell'art. 631 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato. L'ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione dei fatti, oggettivamente incompatibili tra loro, su cui si fondano le diverse sentenze passate in giudicato, perché non ha indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l'aggravante sono diversi da quelli contenuti in quella oggetto della richiesta di revisione, dato che non è sufficiente, al fine di individuare gli elementi che potrebbero dare luogo al conflitto teorico di giudicati, allegare il contrasto tra i “dispositivi” delle due diverse decisioni di condanna sulla sussistenza della stessa aggravante. (*Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008*). [S. 42/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Capitolo 29. Il giudicato e l'esecuzione penale

1. Il giudicato

1.1. L'intangibilità del giudicato e i suoi limiti: la legalità della pena

Sebbene tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione quanto quella costituzionale abbiano ridimensionato significativamente il tradizionale principio dell'intangibilità del giudicato penale rispetto a sentenze di condanna che abbiano irrogato pene illegali, in quanto il principio di legalità costituzionale della pena prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l'istituto del giudicato, tuttavia la necessità di rideterminare la pena in sede esecutiva va confinata all'ipotesi di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante. La necessità di tutela della legalità della pena – nel senso della sua conformità alle norme processuali e sostanziali che ne regolano l'irrogazione – trova infatti un fisiologico argine nella irrevocabilità della *res iudicata*, che segna normalmente il limite estremo alla possibilità di interventi correttivi da parte dei giudici delle successive impugnazioni, salva l'ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti – come una sentenza della Corte EDU che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU, o *a fortiori* una pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia colpito una comminatoria edittale –, che proiettino retrospettivamente una valutazione di illegittimità costituzionale sulla pena inflitta nel giudizio di cognizione. (*Precedenti: S. 147/2021 - mass. 44203; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 210/2013 - mass. 37255*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

1.2. I vizi del titolo esecutivo: inesistenza e nullità

La categoria della "inesistenza" del titolo esecutivo, di origine giurisprudenziale, è funzionale a consentire la rilevazione, nei giudizi di esecuzione della pena – anche oltre lo sbarramento del giudicato –, dei vizi procedurali più macroscopici da parte dello stesso giudice dell'esecuzione. [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

1.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 670 cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, lett. a), e 4, CEDU, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni. Il rimedio – auspicato dal giudice *a quo* – della dichiarazione di nullità della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione non solo non è costituzionalmente imposto, ma la sua introduzione risulterebbe foriera di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullità, imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità *ex art. 177* cod. proc. pen., esso stesso frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l'altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell'imputato e l'esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali *errores in procedendo* nelle fasi e gradi precedenti; per cui la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle

definite «assolute» e «insanabili». La pronuncia additiva auspicata dal rimettente finirebbe per introdurre nel sistema un'ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita di chiusura del sistema. Il che spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità “resistenti al giudicato”, rischiando di pregiudicare gravemente l'interesse, di respiro costituzionale, all'efficiente, e ragionevolmente spedito, funzionamento della giustizia penale. Della necessità di un tale ragionevole bilanciamento – di cui si fa carico il sistema di rilevazione delle nullità disegnato dal codice di rito, con il correlativo sbarramento rappresentato dalla *res iudicata* – non può non tenersi conto, nell'assicurare una tutela sistemica e non frazionata dei diritti e dei principi costituzionali). (*Precedenti: S. 317/2009 - mass. 34149; S. 224/1996*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

1.3. Il divieto di un secondo giudizio

Il diritto al *ne bis in idem* trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. (*Precedente: S. 200/16 - mass. 39029*). [S. 149/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

La garanzia convenzionale del *ne bis in idem* mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La *ratio* primaria della garanzia – declinata quale diritto fondamentale della persona – è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il *ne bis in idem* non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. [S. 149/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

1.4. Segue: i limiti di ammissibilità del “doppio binario”

Il principio del *ne bis in idem* trova, sebbene ivi non espressamente contemplato, saldo fondamento nella Costituzione. Esso, infatti si correla agli artt. 24 e 111 Cost., perché non è compatibile con l'ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire, ed è volto a evitare che il singolo possa essere esposto ad una spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. Pertanto, costituisce principio cardine del nostro sistema quello per il quale un doppio binario sanzionatorio rappresenta non già una regola, bensì un'eccezione, che deve trovare giustificazione in esigenze di complementarità del trattamento punitivo complessivo. (*Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016, n. 381 del 2006, n. 230 del 2004 e n. 284 del 2003*). [S. 145/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

La nuova regola espressa dalla Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, considerata diritto vivente, rende meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di *bis in idem* alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, senza però escludere che tale applicazione si

imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni volta che venga a mancare l'adeguato legame temporale e materiale tra essi. Resta perciò attuale l'invito al legislatore a stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che il sistema del c.d. doppio binario genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. (*Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanza n. 150 del 2012*). [S. 43/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

1.4.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU – l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. Il sistema di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di protezione del diritto d'autore dagli artt. 171-ter e 174-bis – che puniscono con la reclusione congiunta alla multa e con una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, le medesime condotte illecite – viola il diritto al *ne bis in idem*, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, in quanto tra il procedimento penale e quello amministrativo non è ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti in esame. I due procedimenti perseguono infatti una funzione dissuasiva sovrapponibile e, benché originino dalla medesima condotta, non sono in alcun modo coordinati sotto il profilo probatorio e temporale; né è consentito al giudice penale – ovvero all'autorità amministrativa ove sia già intervenuto il giudicato penale – di tenere conto della sanzione già irrogata, in modo da evitare un trattamento sanzionatorio sproporzionato. La declaratoria di illegittimità costituzionale – limitata, secondo il *petitum* del rimettente, all'eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo – non è tuttavia idonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al *ne bis in idem* create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell'ipotesi inversa a quella considerata (in cui il procedimento amministrativo segua il processo penale), né a conferire razionalità complessiva al sistema. Spetta pertanto al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le previsioni procedurali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimediazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale. (*Precedenti: S. 145/20 - mass. 43533; S. 222/19 - mass. 40891; S. 43/18 - mass. 39971*). [S. 149/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU – dell'art. 709-ter, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle controversie riguardanti, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da

un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. L'interpretazione conforme della norma censurata – introdotta dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006 – esclude che la sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, ivi prevista possa applicarsi nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – condotta punita penalmente dal successivo art. 3, mediante rinvio all'art. 570 cod. pen. La sua *ratio*, infatti, è di assicurare una tutela effettiva rispetto all'adempimento di una serie di obblighi di carattere prevalentemente infungibile nei confronti della prole, ed è applicabile a condotte diverse da quelle oggetto della tutela penale indicata, che riguardano invece gli aspetti patrimoniali del rapporto tra i genitori e la prole, relativi all'assegno di mantenimento. Così interpretata, la disposizione censurata non viola pertanto il principio del *ne bis in idem* – enunciato dalla Corte EDU e recepito anche dalla giurisprudenza costituzionale – non sussistendo una duplicità di sanzione per *l'idem factum* in assenza di una “stretta connessione in sostanza e nel tempo”. (*Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2019 e n. 43 del 2018*). [S. 145/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU e, implicitamente, all'art. 50 CDFUE – dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. L'ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte le condizioni di ammissibilità di un “doppio binario” procedimentale e sanzionatorio per l'omesso versamento di IVA (reato oggetto del giudizio *a quo*), così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata. Infatti, tanto la Corte EDU, quanto la CGUE non affermano che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa integri, sempre e necessariamente, una violazione del *ne bis in idem*, ma enunciano le condizioni in presenza delle quali detta violazione debba essere esclusa. La carente motivazione sulla asserita incompatibilità tra la disposizione censurata e il *ne bis in idem*, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, si riverbera sulle censure di irragionevolezza, declinate come ancillari rispetto alla prima. (*Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018*). [S. 222/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

In senso analogo, O.136/21 e O. 114/20.

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU – dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u. finanza). La disposizione censurata, successivamente abrogata dal d.lgs. n. 129 del 2017, prevedeva la possibilità di cumulare – nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – la misura cautelare della sospensione dall'attività

professionale con la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività professionale prevista dall'art. 196 t.u. finanza. Il cumulo non comporta la violazione dei parametri evocati perché, conformemente all'orientamento delle supreme magistrature civili e amministrative, la norma censurata non ha una funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario, ma conferisce alla CONSOB un potere di vigilanza attiva, per evitare il rischio che l'allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza degli operatori. L'erroneità del presupposto interpretativo infirma le conclusioni del remittente circa la violazione del *ne bis in idem*, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, principio che presuppone un cumulo di procedimenti sanzionatori di natura sostanzialmente penale; né, una volta esclusa la natura di sanzione penale della sospensione censurata, è possibile porre validamente a raffronto la situazione dei consulenti che l'hanno subita solo a titolo cautelativo con quella di coloro che l'hanno patita anche a titolo sanzionatorio. La diversità di funzione dei vari istituti non consente neppure di giudicare sproporzionato o irragionevole l'eventuale cumulo dei periodi di sospensione inflitti al medesimo soggetto. (*Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015*). [S. 240/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU – degli artt. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e 649 cod. proc. pen. che prevedono, rispettivamente, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria [in caso di operazioni commerciali fittizie a danno dei fondi agricoli europei] e il divieto di sottoporre lo stesso imputato, condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile, a un secondo procedimento penale per il medesimo fatto, solo in caso di giudizi formalmente qualificati come penali. Il rimettente, nel denunciare che le due norme censurate violerebbero il principio convenzionale nell'accezione precisata dalla Corte EDU, secondo cui il divieto di *bis in idem* impedirebbe che la stessa persona sia sottoposta ad un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto inteso come dato fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come reato o come illecito amministrativo, oblitera del tutto la differenza tra la tutela del divieto suddetto nell'ambito della CEDU e nell'ambito dell'Unione europea, trascurando di esaminare i principi di diritto UE applicabili al caso di specie (peraltro, non del tutto coincidenti con quelli sviluppati dalla Corte EDU); in tal modo, omette passaggi motivazionali indispensabili per un'adeguata prospettazione delle questioni di legittimità costituzionale. Risulta, inoltre, omessa qualsiasi motivazione sui presupposti per cui la Corte EDU riconosce la natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata, ed è insufficiente la stessa descrizione della fattispecie in esame; né, infine, è presa in alcuna considerazione la circostanza che il procedimento penale concluso, per lo stesso fatto storico, con la dichiarata prescrizione del reato, ha riguardato una persona fisica, mentre quello di cui è investito – opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria – riguarda la società di cui la medesima persona fisica è legale rappresentante. [O. 54/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, perché rivaluti, alla stregua della mutata giurisprudenza convenzionale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. La sentenza della Corte EDU 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il *ne bis in idem* non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, modificando la precedente giurisprudenza, per la quale il divieto di *bis in idem* era sostanzialmente inderogabile e di natura esclusivamente processuale. Per effetto di tale sentenza si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinarli nel tempo e nell'oggetto, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata. [S. 43/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

2. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

2.1. Natura ancillare rispetto alle misure alternative

Il tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza. L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza, quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena. Infatti: a) l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria; b) quando la pena da scontare sia breve, è assai probabile che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena; c) ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa. (*Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44619; S. 41/2018 - mass. 40066*). [S. 3/23. Pres. de PRETIS; Red. VIGANÒ]

La dimensione normativa ancillare della sospensione dell'ordine d'esecuzione della pena rispetto alle finalità delle misure alternative rende particolarmente

stretto il controllo di legittimità costituzionale riservato alle ipotesi, espressione di discrezionalità legislativa, di cesura del tendenziale parallelismo tra il limite di pena ai fini della sospensione suddetta e il limite per l'accesso alla misura alternativa alla detenzione, quando ragioni ostantive appaiono prevalenti. (*Precedente citato: sentenza n. 569 del 1989*). [S. 41/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

2.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Non sussistono sufficienti ragioni per non applicare anche nel caso in esame la regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per quello, strutturalmente affine, di incendio colposo, posto a tutela dell'incolumità pubblica – e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo –, comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo. L'impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Savona comporta, infine, un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost. (*Precedenti: S. 238/2021 - mass. 44303; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 125/2016 - mass. 38890*). [S. 3/23. Pres. de PRETIS; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. La norma censurata dal Tribunale di Lecce, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato – *ex* comma 3-bis dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, introdotto dal d.l. n. 146 del 2013 – non comporta un mero difetto di coordinamento, ma deroga al principio di parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato, insinuando nell'ordinamento una incongruità sistematica capace di ridurre gran parte dello spazio applicativo riservato alla normativa principale. [S. 41/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

2.2. Divieto per determinati reati (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, Cost. – dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Tale divieto trova la propria *ratio* nella presunzione legislativa di particolare gravità del fatto e speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore – presunzione che è comune a tutte le ipotesi aggravate previste dall'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 e che è a fondamento del loro inserimento unitario fra i reati di “seconda fascia” dell'art. 4-bis ordin. penit. –, tenuto conto della possibilità per il terzo di sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Non è preclusa inoltre la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, la quale resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'apposita istanza. (Precedenti: S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 125/2016 - mass. 38890; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 166/2010). [S. 238/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 216 del 2019, la quale ha affermato che il divieto censurato trova la propria *ratio* nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore circa la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, e non esclude affatto la valutazione individualizzata del condannato rispetto alla possibile concessione di benefici penitenziari, che è comunque demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame della relativa istanza. Resta, peraltro, ferma la già segnalata opportunità di un intervento del legislatore per rimediare al difetto di coordinamento tra la disciplina processuale e quella sostanziale sui presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione con riferimento, in particolare, al rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena. (Precedente citato: sentenza n. 216 del 2019). [O. 67/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Agrigento in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. – dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione, di cui all'art. 624-bis, comma primo, cod. pen. Il differente trattamento previsto per i condannati per furto in abitazione non è irragionevole rispetto a chi sia stato condannato per rapina semplice, in quanto il primo delitto è destinato a trasmodare, in relazione alla possibile, e statisticamente frequente, reazione della vittima, non già nel delitto di rapina semplice, bensì in quello di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., per

essere il fatto commesso nei medesimi luoghi del furto in abitazione, fattispecie compresa nell'elenco dei delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit., per i quali pure opera il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione. Né può essere tacciato in termini di manifesta irragionevolezza il differente trattamento rispetto a chi sia stato condannato per furto con strappo (per il quale, dopo la sentenza n. 125 del 2016, non opera il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione), ovvero per altre ipotesi di furto aggravato o pluriaggravato, in quanto il divieto censurato – lungi dal costituire un «aprioristico» automatismo legislativo – trova la propria *ratio* nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto e alla speciale pericolosità soggettiva evidenziata in tale delitto dalla violazione dell'altrui domicilio. Infine, la disciplina censurata non esclude affatto una valutazione individualizzata del condannato in relazione alla possibilità di concessione dei benefici penitenziari, restando detta valutazione demandata al tribunale di sorveglianza, cui il condannato, dopo l'inizio dell'esecuzione della pena, può rivolgere la sua istanza. Si segnala comunque al legislatore l'incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena. Ciò, in particolare, in relazione al rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena. [S. 216/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

V. anche, con riferimento ad ipotesi di estensione del catalogo dei reati esclusi dalla sospensione, S. 183/21, S. 193/20 e S. 32/20, nel Capitolo 1, par. 4.2.

3. La determinazione della pena detentiva da parte del giudice dell'esecuzione (casistica)

3.1. Fungibilità della pena e reato continuato

Sono dichiarate manifestamente infondate – perché basate su un erroneo presupposto interpretativo – le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., censurati dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titolo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. Alla luce dell'univoco testo e della *ratio* del citato art. 657, comma 4, ciò che rileva ai fini dell'operatività dell'istituto della fungibilità della pena è che la data di commissione (e non già quella di accertamento) del reato con pena da espiare sia anteriore alla carcerazione ingiustamente sofferta. Tale conclusione non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il *petitum* del rimettente, ossia nel caso in cui il “credito di pena” utilizzabile in compensazione derivi dall'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne, e nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena

da eseguire sia un reato associativo, la cui anteriorità, in quanto reato permanente, deve però essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio. Pertanto, quello che il rimettente chiede alla Corte costituzionale è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore, alla cui stregua il giudice dell'esecuzione – ove verifichi (nel rispetto degli accertamenti svolti in sede cognitiva) che il reato associativo con pena da espiare è stato commesso, nei sensi precisati, anteriormente alla carcerazione *sine titulo* patita per i reati-fine – deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988*). [O. 117/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

3.2. Pluralità di condanne per il medesimo fatto

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale. Mentre è corretto, perché conforme al diritto vivente, ritenere che nel caso considerato non trova applicazione la disciplina degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto (*ne bis in idem*), è invece applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità – a seguito della interruzione giudiziale della permanenza conseguente alle modalità di accertamento dell'illecito, e contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente – la disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.), anche in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.: e ciò – quando le condanne attengano, come nell'ipotesi di specie, a segmenti del reato permanente la cui durata è stata individuata con precisione nel capo di imputazione (c.d. contestazione chiusa) – indipendentemente dal fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva all'intero periodo al quale si riferiscono le condanne stesse. [S. 53/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

4. L'esecuzione delle pene pecuniarie

4.1. Conversione per insolvibilità (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui, facendo riferimento al giudice competente per il procedimento di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilità del debitore, indica il magistrato di sorveglianza competente, anziché genericamente il giudice competente. Anche se il rimettente coglie effettive criticità dell'attuale disciplina processuale della conversione – che pure la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a rimuovere –, non è irragionevole prevedere la competenza del magistrato di sorveglianza anche quando si discuta della conversione di pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace, perché – ferma restando la discrezionalità del legislatore in materia – nessuna contraddizione

intrinseca è ravvisabile in una disciplina che, perseguendo la finalità di colmare un vuoto normativo inerente a una specifica fase del procedimento in discussione, dia anche conferma alla regola generale di competenza espressa dal codice di rito. Né, per il fatto che, in determinati frangenti, le speciali sanzioni previste per i reati di competenza del giudice onorario vengano applicate da un giudice professionale, è stravolta la coerenza interna del sistema della giurisdizione penale del giudice di pace. Neppure, infine, è conferente il parametro evocato del principio della ragionevole durata del processo – stante l'ampia discrezionalità del legislatore in tema di individuazione del giudice competente – e quello del buon andamento, poiché esso è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, nella quale rientrano le funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza in merito alla conversione della pena pecuniaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 279 del 2019, n. 90 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 212 del 2003*). [S. 95/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 238-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che, ai fini dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione. La scelta del legislatore non può ritenersi irragionevole né lesiva del diritto di difesa, considerato che presupposto per l'operatività della disposizione censurata è l'avvenuta notificazione dell'invito al pagamento, quanto meno con le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., e che al condannato sono offerte molteplici possibilità di impugnativa giurisdizionale. L'istituto è anche compatibile con il principio della finalità rieducativa della pena, non essendo concretamente evitabile né la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività. Deve essere cionondimeno ribadito il monito al legislatore, già formulato nella sentenza n. 108 del 1987, affinché intervenga sulla disciplina processuale della conversione, considerato che il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, non riesce, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate, facendo sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà. (*Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2010, n. 212 del 2003, n. 108 del 1987 e n. 131 del 1979*). [S. 279/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

5. Il procedimento di sorveglianza

5.1. Il rito camerale c.d. *de plano* (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU – del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., secondo cui il

giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato e quello di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, si svolgono obbligatoriamente nelle forme del rito camerale c.d. “*de plano*”, a contraddittorio eventuale e differito. La disciplina censurata – bilanciando l'esercizio del diritto di difesa e il principio della ragionevole durata di processi in cui non sono necessari, di regola, accertamenti complessi – è conforme ai parametri costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo. Il procedimento è caratterizzato infatti dal “recupero” delle garanzie difensive e del contraddittorio nella fase eventuale di opposizione al provvedimento pronunciato senza formalità dal giudice, introdotta dalla parte che vi abbia interesse. (*Precedenti: S. 245/2020 - mass. 42678; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 97/2015 - mass. 38391; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - 28165; O. 8/2003 - 27504*). [S. 74/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

6. Il casellario giudiziale

6.1. Iscrizioni e certificazioni (casistica)

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – gli artt. 24 (nella versione antecedente e in quella successiva alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 122 del 2018, che ha sostituito il certificato generale con il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) e 25 (che, nel testo anteriore alla sua abrogazione ad opera del medesimo decreto, disciplinava il certificato penale) del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che nel certificato del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Napoli determinano una irragionevole disparità di trattamento rispetto al patteggiamento e al decreto penale di condanna, in quanto il lavoro di pubblica utilità, come la messa alla prova, comportando per il condannato lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, esprime una meritevolezza maggiore rispetto a quella di chi si limiti a concordare la pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale, beneficiando per ciò stesso della non menzione. Inoltre, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la *ratio* della stessa dichiarazione di estinzione, potendo pregiudicare la possibilità di nuove opportunità lavorative. (*Precedente citato: sentenza n. 231 del 2018*). [S. 179/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-*quater* cod. proc. pen. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-*septies* cod. proc. pen. Poiché tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti diretti ad assicurare all'imputato un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna (salve le eccezioni *ex lege*), e non – invece – a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l'adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori. La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare disfunzionale rispetto al finalismo rieducativo della pena, risultando anzi suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti. (*Precedenti*

citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 223 del 1994). [S. 231/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

7. Le spese di giustizia

Pur se nessuna norma della Costituzione impone che lo Stato esiga dal condannato il rimborso delle spese del processo penale, quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 98 del 1998).* [S. 3/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

7.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurati dal GIP del Tribunale di Venezia – in riferimento all'art. 3 Cost. – in quanto obbligano i condannati con decreto penale o con sentenza di applicazione della pena su richiesta al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati. Affinché non sia violato il principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente – secondo cui i condannati in esito a giudizio ordinario o abbreviato sarebbero invece esonerati dal pagamento delle suddette spese, non figurando esse né tra quelle soggette a recupero forfettario (art. 1 del d.m. n. 124 del 2014), né tra quelle soggette a recupero per intero o per quota (art. 2 dello stesso d.m.) – va corretto in chiave di interpretazione adeguatrice dell'art. 205 (come novellato dall'art. 67, comma 3, lett. e, n. 2, della legge n. 69 del 2009), dovendo ritenersi che il condannato, in generale, è tenuto al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati in forza dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. Quest'ultimo – ponendo a carico di tutti i condannati il pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato, con le sole limitate eccezioni (*ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 1, cod. proc. pen.*) della condanna per decreto e del patteggiamento – esprime la regola generale relativa all'*an debeatur*, che rimane operante senza essere intaccata dalla normativa sul *quantum debeatur*, e specificamente dalla mancata espressa previsione del criterio, forfettario o per intero, per quantificare le spese di custodia e conservazione delle cose in sequestro, a tale indubbia carenza normativa supplendo il criterio generale di chiusura (applicabile fino a quando non ne sia previsto uno diverso) del recupero per intero delle spese processuali. (*Precedente citato: sentenza n. 219 del 2004).* [S. 3/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

8. Effetti extrapenali della condanna

La presenza di una condanna penale definitiva, al di là degli effetti penali propri, può costituire un fatto oggettivo che in altri contesti, che esulano dal trattamento sanzionatorio dell'illecito commesso, determina le condizioni che non consentono (o fanno venire meno quelle che consentono) l'operatività di istituti diversi. Sono, infatti, configurabili conseguenze della condanna penale consistenti in incapacità giuridiche, limitazioni o preclusioni all'esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere o mantenere benefici: esse sono regolate secondo la disciplina propria dei settori di appartenenza e non sono soggette alle più rigorose garanzie del sistema sanzionatorio penale e in particolare al divieto di retroattività. (*Precedenti citati: S. 126/2021 - mass. 44004; S. 35/2021 - mass. 43709; S. 122/2020 - mass. 43419; S. 248/2019 - mass. 40862; S. 36/2019 -*

mass. 41664; S. 161/2018 - mass. 40069; S. 22/2018 - mass. 39793; S. 276/2016 - mass. 39476; S. 236/2015). [S. 169/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

8.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate, di cui sia titolare il condannato, con sentenza passata in giudicato, per taluni reati di particolare allarme sociale previsti del precedente comma 58, in conseguenza di fatti commessi prima della data di entrata in vigore della stessa legge. La revoca prevista dalla norma censurata – misura sanzionatoria amministrativa non afflittiva, priva di natura sostanzialmente penale, non essendo integrati i criteri Engel – rientra nella categoria degli effetti extrapenali della condanna penale e va qualificata come effetto di quest'ultima in ambito amministrativo; si tratta, pertanto, di una materia estranea a quella penale, ove la condanna per taluni reati determina il venir meno di un requisito personale richiesto per poter fruire delle prestazioni assistenziali). [S. 169/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Capitolo 30. Il procedimento davanti al giudice di pace

1. Competenza (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 93 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2013, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen. La norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo da una parte viola il principio di eguaglianza, non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie secondo che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale – da ritenersi quello nato sia in costanza di matrimonio, che al di fuori – o del figlio adottivo, stante il carattere discriminatorio della differenziazione. D'altra parte, è manifestamente irragionevole la mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica. [S. 236/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 – l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 4 del 2018. L'illegittimità costituzionale della norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo – nella parte in cui non esclude tra i delitti di competenza del giudice di pace quello di lesioni volontarie per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente naturale [non adottivo] – comporta la necessaria estensione anche ai fatti in danno dei soggetti di cui al suddetto n. 1), nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione [ossia il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile e la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente]. [S. 236/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Sulla inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131-bis cod. pen.) ai reati di competenza del giudice di pace, v. Capitolo 10, par. 1.3.

Capitolo 31. La cooperazione internazionale

1. Il mandato di arresto europeo

L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può mai comportare l'esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e *a fortiori* di una riduzione dell'aspettativa di vita, perché ciò determinerebbe – come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza E. D.L., a seguito di rinvio pregiudiziale – una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 4 CDFUE, nonché una lesione del diritto inviolabile alla salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost. [S. 177/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento all'art. 3 Cost. – degli artt. 18 e 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. La disciplina dell'extradizione non costituisce un *tertium comparationis* omogeneo, in quanto nel sistema introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI – fondato sul principio di fiducia reciproca sotteso alla spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, per ciò che concerne in particolare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'UE – sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti da ciascuno Stato per le patologie di cui soffre la persona richiesta, che di regola preclude alle autorità giudiziarie di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto. Tale presunzione non opera invece in radice nei tradizionali strumenti di estradizione, e ciò rende impraticabile la comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione. [S. 177/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. – degli artt. 18 e 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia E. D.L. è infatti possibile un'interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 che, integrando nel particolare contesto normativo italiano il meccanismo procedurale delineato dalla Corte di giustizia, ne assicuri la conformità ai parametri costituzionali evocati. In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, la Corte d'appello in composizione collegiale – già competente a decidere sulla consegna del ricercato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 69 del 2005, e le cui decisioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 22 – dovrà sospendere la decisione e sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà perseguita o detenuta, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell'ipotesi in cui le

interlocuzioni non consentano di individuare entro un termine ragionevole una simile soluzione, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata. Resta ferma, invece, la competenza del presidente della corte d'appello, o del giudice da questi delegato, ai sensi dell'art. 23, commi da 2 a 4, della legge n. 69 del 2005, per l'eventuale sospensione della consegna in relazione a situazioni di pericolo per la vita o per la salute di natura transitoria, o comunque sorte successivamente alla decisione favorevole alla consegna). (*Precedenti: O. 217/2021 - mass. 44360; O. 216/2021 - mass. 44272*). [S. 177/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

In precedenza la Corte con l'O. 216/21 aveva disposto la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, della seguente questione pregiudiziale: se l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE, debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'art. 4, p. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all'art. 27, terzo comma, Cost., l'art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevede, nella versione applicabile *ratione temporis*, che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Bologna, sez. prima, consente alla corte d'appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia. L'esclusione assoluta e automatica del cittadino di uno Stato terzo dal beneficio del rifiuto della consegna per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza subordinata all'impegno a eseguire detta pena o misura in Italia è stato ritenuto dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale, incompatibile con il principio di uguaglianza. Da ciò deriva immediatamente la contrarietà della disciplina censurata ai parametri costituzionali evocati. Inoltre, tale disciplina contrasta con la finalità rieducativa della pena, perché l'esecuzione all'estero della pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente, una volta terminata l'esecuzione della pena e della misura, il reinserimento sociale della persona. Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all'autorità giudiziaria dell'esecuzione – e dunque, nell'ordinamento italiano, alla corte d'appello competente – il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se – in caso

affermativo – essa risulti sufficientemente integrata, sì da imporre che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura. La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia (sentenza O. G.) e dunque dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia; un rilievo importante in questa valutazione, infine, dovrà essere riconosciuto al possesso, da parte della persona ricercata, dello *status* di soggiornante di lungo periodo. (*Precedenti*: S. 22/2022 - *mass.* 44584; O. 217/2021 - *mass.* 44360). [S. 178/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La disposizione censurata, nella sua formulazione originaria, Corte d'appello di Bologna, sez. prima, è affetta dal medesimo vizio di legittimità costituzionale che inficiava il previgente art. 18-*bis*, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, non prevedendo alcun motivo di rifiuto a favore del cittadino di uno Stato terzo che pure risulti risiedere legittimamente ed effettivamente nel territorio italiano. [S. 178/23. Pres. SCIARRA; Red. VIGANÒ]

In precedenza, la Corte con l'O. 217/21 ha disposto la sottoposizione alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 CDFUE, osti a una normativa, come quella italiana, che – nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza – precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Capitolo 32. I diritti dei detenuti

1. In generale

La tutela costituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 26 del 1999, n. 212 del 1997 e n. 349 del 1993*). [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2. Libertà di comunicazione e diritto alla segretezza della corrispondenza

Tra i diritti del detenuto, la possibilità di intrattenere rapporti con soggetti esterni riveste una particolare importanza affinché le modalità di esecuzione della pena siano rispettose dei principi costituzionali e, segnatamente, dell'art. 27 Cost. [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

La legittima restrizione della libertà personale, cui è sottoposta la persona detenuta e che trova alla sua base un provvedimento giurisdizionale, non annulla affatto la tutela costituzionale dei diritti fondamentali, ma si riverbera inevitabilmente, in modo più o meno significativo, sulle modalità di esercizio delle altre libertà (tra cui quella di comunicazione) costituzionalmente alla prima collegate. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale, e il cui esercizio, proprio per questo, non può essere rimesso alla discrezionalità dell'autorità amministrativa preposta all'esecuzione della pena detentiva. La tutela dei diritti costituzionali del detenuto opera, pur tuttavia, con le limitazioni che lo stato di detenzione necessariamente comporta. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2017, n. 26 del 1999, n. 212 del 1997 e n. 349 del 1993*). [S. 122/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

2.1. Il controllo sulla corrispondenza postale del detenuto (rinvio)

Si rinvia al Capitolo 17, in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione.

3. Libertà di manifestazione del pensiero e diritto allo studio

In ordine al diritto dei detenuti di conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna, la sua tutela – tanto costituzionale (art. 21 Cost.) quanto legislativa (artt. 18, sesto comma, e 18-ter, comma 1, lett. a, ordin. penit.) – è riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali informarsi, senza che l'autorità amministrativa possa esercitare su essi una censura, restando invece indifferenti i mezzi mediante i quali gli viene garantito il diritto di entrare in possesso delle pubblicazioni desiderate. Analogo discorso vale, *mutatis mutandis*, per il diritto allo studio, che trova specifico riconoscimento in ambito penitenziario, quale componente primaria del percorso rieducativo del detenuto (artt. 19 ordin. penit., 41 e seguenti del d.P.R. n. 230 del 2000). [S. 122/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

4. Diritto di conferire con il difensore

La garanzia costituzionale del diritto di difesa – qualificato come «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale – comprende il diritto, ad esso strumentale, di conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti; tale diritto assume una valenza tutta particolare nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario, le quali, in quanto fruente solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l'esterno, vengono a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all'esercizio delle facoltà difensive. (*Precedenti*: S. 238/2014 - mass. 38136; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 212/1997 - mass. 23388; S. 216/1996 - mass. 22536; S. 232/1989 - mass. 12711; S. 18/1982 - mass. 9567). [S. 18/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività del diritto alla difesa. (*Precedente*: S. 143/2013 - mass. 37157). [S. 18/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

5. Le condizioni di detenzione: i rimedi risarcitori

5.1. In generale

All'azione prevista dall'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 [Rimedi risarcitori in caso di detenzione in condizioni disumane in violazione dell'art. 3 CEDU] non può certamente sostituirsi, con analoghi effetti e tempestività, la domanda proponibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. [Risarcimento per fatto illecito] (*Precedente citato*: sentenza n. 204 del 2016). [S. 83/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

5.2. Segue: applicabilità a favore degli internati

Con riguardo al diritto di godere di un rimedio risarcitorio per aver subito una restrizione della libertà personale in condizioni disumane, la condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva è del tutto equivalente a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta. (*Precedente citato*: sentenza n. 279 del 2013). [S. 83/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

5.2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) – dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non legittimerebbe gli internati (ossia i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva) ad esperire lo speciale rimedio risarcitorio ivi previsto per la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo enunciato dal rimettente, la formulazione letterale della disposizione censurata non indica come suoi destinatari i soli detenuti, bensì – rinviando all'art. 69, comma 6, lett. b), della

legge n. 354 del 1975 al fine di ricondurre la violazione dell'art. 3 CEDU nell'ambito della competenza del magistrato di sorveglianza a riparare ai pregiudizi subiti dai detenuti e (anche) dagli internati – contempla inequivocamente anche questi ultimi, e dunque non osta all'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata inclusiva dell'internato fra i soggetti legittimati ad avvalersi del rimedio. Tale interpretazione – che, lungi dall'essere improbabile o difficile, risulta corretta anche sul piano logico-sistemico, atteso che salda la disciplina normativa a regime con quanto già previsto espressamente dalla disposizione transitoria di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014, e armonizza il contenuto della norma con la sua rubrica – è l'unica compatibile con gli altrimenti violati artt. 3 e 117, primo comma, Cost., essendo evidente che la condizione dell'internato che subisce una detenzione in condizioni disumane equivale a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta, ed avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo affermato il principio secondo cui il divieto di detenzione inumana sancito dall'art. 3 CEDU opera per tutti coloro che sono privati della libertà personale, indipendentemente dal titolo della detenzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 204 del 2016, n. 279 del 2013 e n. 78 del 1969*). [S. 83/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) – dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, a fronte del danno patito per la detenzione disumana subita per almeno 15 giorni in violazione dell'art. 3 CEDU, offrirebbe un rimedio utile solo ai detenuti e non anche agli internati (ossia, ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva). Contrariamente all'erroneo duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente, le caratteristiche strutturali del risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria, previsto dalla disposizione censurata, assicurano un rimedio effettivo anche a favore dell'internato. Posto infatti che, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 1-*quater*, del d.l. n. 52 del 2014 (convertito dalla legge n. 81 del 2014), tutte le misure di sicurezza detentive – e non solo il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e l'assegnazione a una casa di cura e di custodia – hanno una durata massima, corrispondente alla pena massima prevista per il reato commesso, sarebbe astrattamente possibile, in prossimità della scadenza di essa, operare una riduzione della misura di sicurezza detentiva a titolo di risarcimento per i giorni trascorsi dall'internato in condizioni disumane; quando, invece, è prevedibile che la misura non si protragga fino al suo limite massimo, ma venga revocata prima, al cessare della pericolosità, l'impossibilità della detrazione non esclude la spettanza all'internato del risarcimento in forma monetaria, avendo quest'ultimo carattere, seppur subordinato, autonomo rispetto al ristoro in forma specifica, nel senso che non costituisce solo il completamento della tutela già accordata, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione, ma compete ogni qual volta quest'ultima, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile, onde l'internato che non può godere di alcuna riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva è legittimato a domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale. (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2017 e n. 204 del 2016*). [S. 83/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Capitolo 33. I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione

1. Il divieto di presunzioni assolute o automatismi

Le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 291 del 2010 e n. 189 del 2010*). [S. 56/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, [di cui il magistrato di sorveglianza – escluso ogni automatismo – deve poter tenere conto al fine di decidere se il condannato debba essere ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare anziché all'interno del carcere]. (*Precedente citato: sentenza n. 183 del 2011*). [S. 56/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso, in particolare quando si è al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso. Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. (*Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare. (*Precedente citato: ordinanza n. 532 del 2002*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di

ordine specialpreventivo, che possono ritenersi coerenti con il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena. Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono le previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma non possono, nella fase di esecuzione, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima. (*Precedenti citati: sentenze n. 331 del 2011, n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 450 del 1998, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990*). [S. 149/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

2. Permessi premio

2.1. Funzione dell'istituto

Il permesso premio è un istituto cruciale ai fini del trattamento, dall'essenziale funzione "pedagogico-propulsiva", che permette l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 257 del 2006, n. 445 del 1997, 235 del 1996, n. 504 del 1995 e n. 227 del 1995*). [S. 113/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

2.2. Termine per il reclamo (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 30-ter, comma 7, ordin. penit., nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro il termine di quindici giorni. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, appare irragionevole, anzitutto, nella previsione di un unico termine di ventiquattro ore sia per il reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi "di necessità" – rispetto ai quali la brevità del termine appare correlata all'urgenza allegata dall'interessato a fondamento della richiesta –, sia per il reclamo contro la decisione sui permessi premio, rispetto alla quale tali ragioni di urgenza non sussistono. È poi ingiustificatamente pregiudizievole dell'effettività del diritto di difesa un termine così breve, rispetto alla necessità, per l'interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo, anche in relazione alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore. Tali impedimenti determinano infine un indebito ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena, nell'eventualità di decisioni erranee del magistrato di sorveglianza, che l'interessato non abbia la possibilità di contestare efficacemente avanti al tribunale di sorveglianza per effetto dell'eccessiva brevità del termine concessogli per il reclamo. L'introduzione, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 146 del 2013, come conv., della disciplina di cui all'art. 35-bis ordin. penit. (sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto), fornisce oggi un preciso punto di riferimento idoneo a eliminare il *vulnus* riscontrato, ancorché non costituente

l'unica soluzione costituzionalmente obbligata. E ciò ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – altro termine, se ritenuto più congruo. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 143 del 2013, n. 120 del 2002, n. 235 del 1996 e n. 175 del 1996). [S. 113/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

3. Detenzione domiciliare

3.1. In generale

La considerazione della detenzione domiciliare quale misura priva di funzionalità risocializzante è recessiva, alla luce delle modifiche via via introdotte dal legislatore e della riflessione condotta in proposito dalla giurisprudenza e dalla comunità degli studiosi: giacché si tratta, comunque, di una forma di esecuzione della pena, che può arricchirsi di prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato. (Precedente citato: sentenza n. 350 del 2003). [S. 50/20. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

3.2. La detenzione domiciliare “generica” e “umanitaria” (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – l'art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale». La disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Milano, nel vietare la concessione della detenzione domiciliare ai detenuti ultrasettantenni condannati con l'aggravante della recidiva, è intrinsecamente irragionevole, anche in rapporto al principio di rieducazione e a quello di umanità della pena, a cui in particolare è ispirata. Essa infatti fa discendere gli effetti radicalmente preclusivi della misura in esame – indirizzata a consentire l'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza in ragione dell'età avanzata e della conseguente sofferenza addizionale connessa alla permanenza in carcere – da una valutazione di maggiore pericolosità sociale, compiuta dal giudice della cognizione unicamente ai fini della quantificazione della pena, che non è né attuale, né specifica rispetto alla sussistenza delle ragioni che potrebbero deporre a favore della detenzione domiciliare, alla luce di tutti i fattori normalmente considerati dal giudice di sorveglianza, i cui poteri discrezionali tornano così a riespandersi, perché valuti se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto al momento della decisione sulla relativa istanza. (Precedente citato: sentenza n. 50 del 2020). [S. 56/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ordin. penit., il quale esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare – per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati – in caso di condanna per i

reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. La disposizione censurata non contiene una presunzione assoluta di pericolosità, perché il soggetto che patisce la preclusione non è individuato solo in ragione del titolo del reato commesso, bensì su una prognosi non favorevole sui suoi futuri comportamenti, oppure per la presenza di una recidiva. Inoltre, e soprattutto, il medesimo soggetto sconta un presupposto negativo implicito, e cioè il fatto di non trovarsi neppure nelle condizioni utili per essere affidato in prova ai servizi sociali (art. 47 ordin. penit.), una situazione che necessariamente consegue alla valutazione giudiziale effettuata in concreto. Né sussiste l'asserita contraddittorietà, tenuto conto del tessuto normativo in cui si inserisce la disciplina censurata. La preclusione alla detenzione domiciliare, parte di una trama generale che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete, non presume infatti in assoluto la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura. Anche l'argomento ulteriore del rimettente – che la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata – non coglie nel segno, perché tra le varie misure previste dall'ordin. penit. e dal cod. pen. – ferma restando la necessità di distinguerle secondo il criterio fondamentale dell'esecuzione interna od esterna al carcere – non può essere costruita una sorta di graduatoria, secondo una scala ascendente di severità; l'affidamento in prova, in particolare, implica la possibilità di prescrizioni tanto stringenti da risolversi in uno strumento di limitazione anche marcata della libertà personale, e nel contempo valorizza al massimo grado l'affidamento ai servizi sociali, quale supporto per un percorso di riabilitazione puntualmente guidato e sostenuto, e dunque, almeno in potenza, particolarmente efficace. Se è certo configurabile un diverso assetto dei presupposti per l'accesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", nel quadro di un eventuale complessivo riordino delle discipline per l'accesso ai benefici penitenziari (come previsto dalla delega, per questa parte non attuata, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), l'equilibrio che attualmente caratterizza la disciplina censurata costituisce comunque espressione di discrezionalità, opinabile sul piano delle scelte di politica penitenziaria, ma non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena e non irragionevole. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020 e n. 338 del 2008*). [S. 50/20. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU – l'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. La mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta ai sensi dell'art. 148 cod. pen. e con residuo pena superiore a quattro anni viola i parametri evocati in quanto impedisce che la pena possa essere eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora sia riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità. La detenzione domiciliare

“umanitaria” o “in deroga” – prevista per i casi di grave infermità fisica – si presta, allo stato attuale, a colmare tale lacuna, perché è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi e al tempo stesso può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni, consentendo così di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività. Spetterà al giudice valutare caso per caso e momento per momento la singola situazione, verificando anche in base alle strutture e ai servizi di cura interni al carcere, alle esigenze di tutela degli altri detenuti e del personale, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere nell’istituto penitenziario o debba essere destinato a un luogo esterno (abitazione o luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza), fermo restando che ciò non può accadere qualora ritenga prevalenti le esigenze della sicurezza pubblica. (*Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 177 del 2009 e n. 111 del 1996; ordinanze n. 255 del 2005 e n. 327 del 1989*). [S. 99/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della normativa (artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, così come trasfusi nell’art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 70 del 2020) che interviene nei processi di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.) per ragioni sanitarie legate all’emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis ordin. penit., v. S. 245/20.

3.3. Detenzione domiciliare ordinaria e speciale a tutela dei figli minori (rinvio)

Si rinvia alla Parte quarta, dove sono trattati in maniera unitaria i profili della disciplina penale che intersecano il piano della tutela dei minori.

4. Semilibertà

4.1. Semilibertà “surrogatoria” (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell’ipotesi cosiddetta “surrogatoria” dell’affidamento in prova al servizio sociale, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per i condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità del detto affidamento (pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni), ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli del beneficio più ampio, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena. Il d.l. n. 146 del 2013, conv., con modif., in legge n. 10 del 2014, ha previsto, infatti, una procedura di applicazione provvisoria della misura della semilibertà, in presenza di situazioni di urgenza e sulla base di un filtro di merito del magistrato di sorveglianza, non estesa tuttavia alla semilibertà “surrogatoria”. Tale discriminazione tra le due misure, concernente la possibilità di beneficiare di un accesso “accelerato” – diversamente rispetto ai casi vertenti sulla disciplina dei presupposti sostanziali per l’ammissione alla misura della semilibertà – viola il principio di uguaglianza. Una volta che il legislatore abbia infatti ritenuto, nella sua discrezionalità, di

dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al *quantum* di pena che permette di fruire della misura, non v'è più ragione per lasciare disallineato *in peius* il beneficio "minore", quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio, potendo l'attesa dei tempi più lunghi, richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, far perdere al condannato, in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, il connesso effetto risocializzante. (*Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 338 del 2008 e n. 100 del 1997; ordinanze n. 446 del 2008 e n. 375 del 1999*). [S. 74/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

5. Liberazione anticipata (casistica)

Sono dichiarate inammissibili, perché volte a ottenere un intervento additivo dal tipico effetto *in malam partem*, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54, comma 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la revoca della misura della liberazione anticipata possa essere disposta – oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio – anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato "quasi reato", commesso da soggetto pericoloso, *ex art. 115 cod. pen.* La disciplina della liberazione anticipata è istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva; la stessa conclusione vale con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio, che può trasformare in un prolungamento dell'esecuzione carceraria la condizione di libertà conseguita, in precedenza, mediante la concessione del beneficio stesso. E sebbene sia concepibile un intervento legislativo volto ad ampliare il novero dei casi di revoca della liberazione anticipata – salvi i limiti imposti dal divieto di applicazione retroattiva di una disposizione con effetti deteriori sul trattamento punitivo – altrettanto non può dirsi per l'intervento additivo sollecitato. Ne consegue che, nel caso di specie, all'adozione di una pronuncia di accoglimento osta non già una ragione meramente processuale – l'irrelevanza della questione – ma una ragione sostanziale, strettamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 229 del 2019, n. 149 del 2018, n. 255 del 2006, n. 186 del 1995, n. 352 del 1991, n. 276 del 1990, n. 29 del 1984, n. 274 del 1983 e n. 148 del 1983; ordinanze n. 443 del 2006, n. 326 del 2006, n. 300 del 2002, n. 367 del 1995, n. 9 del 1994 e n. 167 del 1983*). [S. 17/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

6. Divieto di concessione di benefici (casistica)

6.1. La revoca di un precedente beneficio

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ordin. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-*ter*, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, della medesima legge. La preclusione censurata costituisce espressione della

discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo *status* di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51-ter, comma 1, ordin. penit. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione. Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno. (*Precedenti: sentenze n. 56 del 2021, n. 102 del 2020, n. 50 del 2020, n. 253 del 2019, n. 187 del 2019, n. 149 del 2018, n. 189 del 2010 e n. 436 del 1999; ordinanza n. 87 del 2004*). [S. 173/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

6.2. Il requisito della parziale espiazione della pena

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 58-*quater*, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La norma censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici indicati dall'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. (lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale) finché non abbiano effettivamente espiaato almeno ventisei anni di pena, non riducibili per effetto della liberazione anticipata, e pur in presenza di una loro collaborazione o delle condizioni equiparate, si pone in contrasto con il principio – sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario e coerente con gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la Corte EDU – della progressività trattamentale e flessibilità della pena, sovvertendo irragionevolmente questa logica gradualistica e consentendo, teoricamente, di accedere alla liberazione condizionale in un momento anteriore a quello in cui sarà possibile accedere agli altri benefici penitenziari. Inoltre, sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, la norma censurata riduce fortemente, per il condannato all'ergastolo, l'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione, in cui si sostanzia la *ratio* dello stesso istituto della liberazione anticipata. Infine, il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi. (*Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2017, n. 189 del 2010, n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 436 del 1999, n. 445 del 1997, n. 403 del 1997, n. 504 del 1995, n. 186 del 1995, n. 68 del 1995, n. 357 del 1994, n. 276 del 1990, n. 274 del 1983 e n. 204 del 1974*). [S. 149/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 58-*quater*, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-*bis* cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati all'ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. [S. 149/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58-*quater*, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La disposizione censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis*, ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione – sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni – alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. La disposizione censurata è altresì incompatibile con il principio di uguaglianza, in quanto la rimozione della preclusione in essa contenuta con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. (*Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995*). [S. 229/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-*bis* cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova in riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati a pena detentiva temporanea per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Dunque, la disposizione di cui

all'art. 58-*quater*, comma 4, ordin. penit. resta interamente caducata. [S. 229/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

7. I benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi (art. 4-*bis*)

7.1. In generale

L'unica adeguata definizione, al tempo presente, della disciplina di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. – pur rilevando che le numerose modifiche intervenute negli anni ne hanno variamente ampliato il catalogo, in virtù di scelte di politica criminale tra loro disomogenee – consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti. [S. 52/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

7.2. La collaborazione con la giustizia: liberazione condizionale ed ergastolo

È rinviata all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 – con sospensione del giudizio *a quo* – la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. La disciplina censurata non consente di concedere il beneficio penitenziario della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo per delitti “ostativi” di “contesto” mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata), sulla base di una presunzione assoluta – non superabile se non per effetto della suddetta collaborazione – di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In tal modo si prefigura uno scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario, che nel caso di specie può costituire una “scelta tragica” tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli. Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo. Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Un intervento meramente “demolitorio” potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la

condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale. (*Precedenti citati: sentenze 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 135 del 2003, n. 273 del 2001, n. 68 del 1995, n. 39 del 1994, n. 306 del 1993 e n. 274 del 1983*). [O. 97/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Dopo un ulteriore rinvio all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022, disposto con O. 122/22 in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge, la Corte con O. 227/22 ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente, a seguito delle modifiche intervenute con il d.l. n. 162 del 2022.

7.3. Segue: permessi premio

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nell'interpretazione del diritto vivente, prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e non anche l'esclusione del pericolo del loro ripristino, secondo la regola introdotta dalla sentenza n. 253 del 2019 per il caso di rifiuto di collaborazione. La scelta di serbare il silenzio, nonostante una perdurante possibilità di collaborare, produce, come conseguenza di fatto, un effetto di favore per la consorteria criminale, ciò che giustifica una regola “probatoria” di maggiore rigore (esclusione del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata) rispetto allo standard minimo – l'esclusione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata – imposto, ai fini del superamento del regime ostativo, dai dati di esperienza che accomunano tutte le figure di detenuti non collaboranti. Quando invece la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, come nel caso prospettato dal giudice *a quo*, l'atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro, il che consente di circoscrivere il tema di prova – ai fini del superamento del regime ostativo – all'esclusione di attualità dei collegamenti. Tutto ciò, peraltro, non significa che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), siano irrilevanti, in quanto le stesse possono essere invece opportunamente valorizzate nella valutazione della “meritevolezza” del permesso premio richiesto. (*Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 - 41929*). [S. 20/22. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È dichiarata inammissibile – per motivazione oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria – la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali

con la criminalità organizzata. Il giudice *a quo*, da un lato, non spiega perché nei casi considerati la valutazione individualizzata della personalità del richiedente – impedita a suo avviso dalla disposizione censurata che, nell’interpretazione del diritto vivente, non consente l’applicazione della più rigorosa regola “probatoria” prevista per il caso di rifiuto di collaborazione a seguito della sentenza n. 253 del 2019 – sia preclusa, alla luce dei margini di apprezzamento concessi al magistrato di sorveglianza nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio, che riguarda anche la pericolosità sociale del detenuto; dall’altro, individuando il *vulnus* da rimuovere nell’impossibilità di indagare anche le ragioni del silenzio serbato dal detenuto, illustra una condizione riferibile solo a colui che abbia liberamente esercitato la facoltà di non collaborare, pur potendolo fare, non residuando invece nessuna diversa opzione per il detenuto una volta accertata l’impossibilità (o l’inesigibilità) di un’utile collaborazione. (Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 - 41929). [S. 20/22. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU – degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* ordin. penit., che precludono l’accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L’ordinanza di remissione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell’art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all’atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l’intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all’esercizio della discrezionalità legislativa. (Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928). [O. 242/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui, così come interpretato nel “diritto vivente”, esclude che il condannato per il delitto di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, commesso e giudicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 43 del 2015, possa fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui impone ai condannati per il medesimo delitto il divieto di fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente – l’imprescindibilità della collaborazione con la giustizia per l’ottenimento del permesso premio – risulta profondamente modificato dalla sopravvenuta sentenza n. 253 del 2019, che ha

dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione censurata proprio per quel che attiene all'assolutezza di tale presunzione, così consentendo la concessione del permesso premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58-ter ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino degli stessi. Spetta pertanto al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. [O. 183/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia – presumendo che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, senza possibilità di prova contraria – prevede una presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. Infatti, l'assolutezza della presunzione – basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie – impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. Né l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono, alla stregua di un criterio già desumibile dalla disposizione censurata, ma soprattutto costituzionalmente necessario, che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere superata solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, 222 del 2018, n. 211 del 2018, n. 174 del 2018, n. 149 del 2018, n. 186 del 2017, n. 122 del 2017, n. 236 del 2016, n. 48 del 2015, n. 239 del 2014, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 231 del 2011, n. 164 del 2011, n. 265 del 2010, n. 177 del 2009, n. 257 del 2006, n. 135 del 2003, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 227 del 1995, n. 68 del 1995, n. 357 del 1994, n. 39 del 1994, n. 304 del 1993 e n. 271 del 1992, n. 188 del 1990; ordinanza n. 136 del 2017*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – in via consequenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953) – l’art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-*bis* cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-*ter* del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. L’intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di “contesto mafioso” deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4-*bis*, comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati. In caso contrario, si determinerebbe una paradossale disparità, a danno dei condannati per reati (non necessariamente associativi) rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione con la giustizia che la dimostrazione dell’assenza di legami con il sodalizio criminale di appartenenza, risultandone compromessa la stessa coerenza intrinseca della disciplina di risulta. (*Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016 e n. 239 del 2014*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

7.4. Segue: i reati ostativi

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, censurato nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, di cui all’art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2012. La previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta, per cui anche la concessione dell’attenuante considerata dal rimettente non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna; né, d’altra parte, il reato di sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, che nasce comprensivo dell’attenuante di lieve entità di cui all’art. 311 cod. pen., ed è “omologo” a quello di cui all’art. 630 cod. pen., ne ha impedito l’inserimento nell’elenco dei reati ostativi. Infine, neppure la pronuncia n. 253 del 2019, depositata successivamente all’ordinanza del rimettente – e che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non prevede che ai condannati per i delitti ivi ricompresi possano essere concessi permessi premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti – incide sulle questioni poste, per la totale diversità di strategia argomentativa del giudice *a quo* rispetto a quella che ha ispirato le questioni di legittimità costituzionale accolte. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 188 del 2019, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012*). [S. 52/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti “ostativi” alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. L’argomento secondo il quale se la fattispecie in esame è assistita dall’attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all’articolo censurato, sul presupposto che la suddetta attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali – risulta incongruo. La concessione dell’attenuante in parola è infatti rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre una tale concessione non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di considerare un determinato reato di particolare allarme sociale, ricollegandovi un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna. (*Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 179 del 2017, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012; ordinanza n. 3 del 2018*). [S. 188/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Sull’ampliamento del catalogo dei reati ostativi e il divieto di applicazione retroattiva, v. Capitolo 1, par. 4.2.

7.5. L’osservazione scientifica della personalità (casistica)

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 4-bis, comma 1-*quater*, della legge n. 354 del 1975, in base al quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Il rimettente omette di specificare a quale, o a quali, dei tre diversi reati per i quali l’istante nel procedimento *a quo* è stato condannato (sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate) era imputabile la frazione di pena residua che l’interessato doveva ancora scontare alla data dell’ordinanza di remissione. Di tali reati, infatti, uno solo – la violenza sessuale aggravata – è ostativo alla concessione dei benefici penitenziari ai sensi della norma censurata e le questioni sarebbero prive di rilievo ove la frazione di pena ancora da scontare fosse imputabile ai soli reati non ostativi. (*Precedenti: S. 361/1994 - mass. 20765; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 64/2019 - mass. 40630*). [S. 33/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

È dichiarata manifestamente infondata – per disomogeneità del *tertium comparationis* evocato – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-*quater*, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nella parte in cui, nello stabilire i casi in cui possono essere concessi i benefici penitenziari sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica per almeno un anno, non

equipara al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen.) quello di corruzione di minorenni (art. 609-*quinq*ues cod. pen.), ritenuto di minore gravità. La prospettata equiparazione tra reati è incongrua, in quanto il confronto avrebbe dovuto essere fatto tra il delitto di corruzione di minorenni e quello di violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter* cod. pen), per il quale non è esclusa la necessità dell'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno. [O. 3/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Capitolo 34. Il regime speciale di detenzione (art. 41-bis)

1. In generale

Il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. (*Precedenti*: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290). [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

In base all'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza; mentre non possono essere disposte misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a tali esigenze, poiché risulterebbero palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, assumendo una portata puramente afflittiva. (*Precedenti*: S. 18/2022 - mass. 44600 - 44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 351/1996 - mass. 23005). [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Le restrizioni che accompagnano l'applicazione del regime differenziato, considerate singolarmente e nel loro complesso, non devono essere tali da vanificare del tutto la necessaria finalità rieducativa della pena e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. (*Precedenti*: S. 186/2018 - mass. 40290; S. 149/2018; S. 376/1997 - mass. 23575; S. 351/1996 - mass. 23005; S. 349/1993). [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

L'interpretazione delle disposizioni restrittive tipiche del regime detentivo speciale deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento, quando ciò sia consentito dalla *littera legis*. (*Precedente*: S. 197/2021 - mass. 44220). [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Le limitazioni dei diritti fondamentali imposte ai detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit. – assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati “comuni” – sono costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un *surplus* di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; e, dall'altro, non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (*Precedenti*: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290). [S. 18/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Conserva pieno significato [anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009] la giurisprudenza costituzionale che ha interpretato la disciplina dell'art. 41-bis ordin. penit. bilanciando le esigenze di prevenzione speciale, che essa persegue, con l'indispensabile finalizzazione rieducativa delle pene e delle stesse misure di sicurezza. Secondo criteri di proporzionalità e congruità, il legislatore, l'autorità amministrativa e la stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, devono quindi verificare se, in ogni caso concreto, le restrizioni imposte siano legittimate da una duplice e determinante condizione: da un lato, la necessità effettiva ed attuale d'un regime differenziale per l'interessato; dall'altro, la miglior scelta possibile, quanto alle modalità esecutive, al fine di favorire l'attuazione di un efficace programma individuale di recupero. (*Precedenti*: S. 376/1997 - *mass.* 23575; S. 351/1996 - *mass.* 23005; S. 410/1993 - *mass.* 20030; S. 349/1993 - *mass.* 19977 - 19978 - 19979). [S. 197/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. condizionano la stessa previsione in astratto di misure restrittive "obbligatorie" per il soggetto raggiunto da un decreto ministeriale *ex art.* 41-bis, comma 2, ordin. penit., in quanto tali misure devono perseguire gli obiettivi di ordine pubblico stabiliti dal legislatore, ma al tempo stesso il trattamento restrittivo – si tratti di esecuzione della pena o di internamento per misura di sicurezza – deve conservare una concreta efficacia rieducativa. Ciò vuol dire che, in assenza delle condizioni indicate, può essere posta in dubbio ed eventualmente negata la compatibilità costituzionale di singole prescrizioni, ma anche che l'interpretazione da operarsi su tali prescrizioni deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento. (*Precedenti*: S. 97/2020 - *mass.* 42965; S. 186/2018 - *mass.* 40290). [S. 197/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

2. Le restrizioni (casistica)

2.1. Il divieto di scambiare oggetti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. f), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta proporzionato – in quanto applicato a prescindere dalle esigenze del caso concreto –, né funzionale o congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In queste condizioni, la proibizione in parola non giustifica la deroga alla regola valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore (*ex art.* 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), e finisce per assumere un significato meramente afflittivo, anche vista la possibilità che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità hanno di comunicare qualsiasi messaggio, senza poter essere ascoltati, nelle due ore giornaliere d'aria, nelle comunicazioni da cella a cella e nelle "salette" per l'attività in comune di tipo culturale, ricreativo

e sportivo. Sebbene non esista un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime differenziato a scambiare oggetti, nemmeno con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, tuttavia scambiare oggetti – come cuocere cibi – sono facoltà dell'individuo posto in detenzione che fanno parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso. Pertanto, la compressione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, potrebbe giustificarsi solo se esista la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini, e la motivata esigenza di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, ovvero ad altre ad essa alleate. Anche dopo la sentenza di accoglimento, resterà consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi in esame, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, dovendo comunque risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente e sindacabili, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza. (*Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1998 e n. 351 del 1996; ordinanze n. 417 del 2004, n. 192 del 1998 e n. 349 del 1993*). [S. 97/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

2.2. Il divieto di cuocere cibi

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole "e cuocere cibi". Il divieto di cuocere cibi, imposto dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ai soli detenuti in regime differenziato, pone una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario, perché dotata di valenza meramente e ulteriormente afflittiva, incongrua e inutile rispetto alle esigenze che giustificano il regime previsto dall'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. – che sono quelle di contenere la pericolosità dei singoli detenuti, impedendo in particolare i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà– dovendosi riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 122 del 2017, n. 20 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1997, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 56 del 2011, n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998*). [S. 186/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

2.3. Il divieto di ricevere e spedire libri e riviste a stampa

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto – in riferimento agli artt. 21, 33 e 34 Cost. – nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-*ter* ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. L'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti

in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente dell'istituto penitenziario, onde evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo. Né gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla "burocratizzazione" del canale di acquisizione delle pubblicazioni compromettono in misura costituzionalmente apprezzabile i diritti in questione, trovando in ogni caso ragionevole giustificazione alla luce delle esigenze poste a base del regime speciale. Fermo restando che l'anzidetta misura, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto (attraverso lungaggini e "barriere di fatto", su cui il magistrato di sorveglianza potrà esercitare la sua funzione di controllo), l'eventuale *vulnus* dei diritti del detenuto comunque non deriverebbe dalla norma, ma dalla sua non corretta applicazione, estranea al sindacato di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2013, n. 376 del 1997, n. 112 del 1993, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998*). [S. 122/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto – in riferimento all'art. 15 Cost. – nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e sui presupposti di cui all'art. 18-*ter* ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. Anche ammettendo, a fronte dell'ampia formula dell'art. 15 Cost., che le comunicazioni siano da esso protette a prescindere dal mezzo materiale impiegato per la trasmissione del pensiero (e, dunque, anche se effettuate "in forma reale", ossia tramite lo scambio di oggetti "significanti", quali sarebbero, secondo il rimettente, le pubblicazioni a stampa, ma potrebbe essere qualsivoglia altro oggetto), la libertà di corrispondenza del detenuto è riconosciuta dall'ordinamento penitenziario – in coerenza con la condizione di legittima restrizione della libertà personale in cui egli versa – in quanto sia esplicita attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione (in particolare, la corrispondenza epistolare, pur con le modalità e i controlli per essa previsti), e non anche nella forma anomala dello scambio diretto o per posta di oggetti aventi un significato convenzionale o estemporaneamente vicari dell'usuale supporto cartaceo. A tale prospettiva – correlata alle limitazioni imposte ai colloqui diretti con persone esterne all'ambiente carcerario e alla possibilità di ricevere e scambiare oggetti – resta palesemente estraneo il concorrente riconoscimento, ad opera degli artt. 18 e 18-*ter* ordin. penit., del diritto dei detenuti di ricevere (anche a mezzo posta) e di tenere con sé la stampa in libera vendita all'esterno, in quanto strumento per l'esercizio dei distinti diritti di informazione e di studio e non in quanto forma di corrispondenza nei sensi ipotizzati dal rimettente. (*Precedente citato: sentenza n. 20 del 2017*). [S. 122/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto – in riferimento all'art. 117, primo comma,

Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU – nella parte in cui, secondo il “diritto vivente”, consente all’amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all’autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all’art. 18-ter ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa. In presenza di una immutata libertà di corrispondenza epistolare e di scelta dei testi con cui informarsi e istruirsi, la predetta misura non determina livelli di sofferenza e di svilimento della persona tali da integrare violazione del divieto dei trattamenti inumani o degradanti sancito dall’art. 3 CEDU, il cui carattere assoluto renderebbe comunque incongruo – ai fini della legittimità convenzionale della misura in esame – l’auspicato intervento del giudice. Quanto all’evocato art. 8 CEDU, la limitazione dei canali di ricezione della stampa e il divieto di trasmetterla all’esterno non solo non incidono affatto sulla segretezza della corrispondenza del detenuto (diversamente dal visto di controllo), ma neppure violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché non comprimono la libertà di corrispondere a mezzo posta riconosciuta ai detenuti tramite l’ordinaria corrispondenza epistolare, utilizzando la quale essi possono continuare ad intrattenere relazioni affettive con i familiari. Né a diversa conclusione condurrebbe il ritenere che, nella prospettiva della CEDU, la misura in esame configuri un’ingerenza sul diritto al rispetto della vita familiare del detenuto, atteso che il potere dell’amministrazione penitenziaria di adottarla ha una base legale (identificata dal “diritto vivente” nell’art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. *a*) e *c*), ordin. penit.); che la durata della misura si modella su quella propria del regime speciale cui accede; che le sue finalità rientrano nel novero degli scopi legittimi previsti dal par. 2 dell’art. 8 CEDU; e che sussiste il requisito della proporzionalità rispetto allo scopo, già ravvisato dalla Corte di Strasburgo rispetto a restrizioni, anch’esse legate al regime detentivo speciale, ben più incisive, come quelle inerenti ai colloqui personali con i familiari. [S. 122/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

2.4. Il visto di censura della corrispondenza

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. *e*), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. La misura, nel limitare vistosamente il diritto di difesa, si appalesa inidonea a impedire che il detenuto o l’internato possano continuare a intrattenere rapporti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Essa appare anche eccessiva rispetto allo scopo perseguito, in quanto sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il difensore, in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite di quest’ultimo, finendo per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso. (*Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157*). [S. 18/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

2.5. Il regime dei colloqui (rinvio)

Per quanto concerne i colloqui visivi con familiari minori di età, si rinvia al Capitolo 37, par. 4.

3. Regime speciale e detenuti in esecuzione di una misura di sicurezza (casistica)

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU – dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-*quater*, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. *f*), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate al comma 2-*quater* del citato art. 41-bis, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In conformità a un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale si riferisce, ove si versi in ipotesi di internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e quest'ultimo, a sua volta, deve adattarsi alle limitazioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura, attraverso l'individuazione di attività professionali compatibili e modulando opportunamente l'applicazione della «limitazione della permanenza all'aperto». Le modalità esecutive della misura di sicurezza devono quindi differenziarsi rispetto al trattamento dei condannati nel medesimo regime, in modo che sia garantita agli internati la possibilità effettiva di lavorare, in vista dell'obiettivo della risocializzazione, pur senza vanificare le cautele imposte dall'elevata pericolosità degli interessati. Il dovere e il potere dell'amministrazione di dare concreta attuazione all'attività che caratterizza la misura in esame esclude, inoltre, in radice la presunta “spirale” tra diniego dell'offerta risocializzante e proroga *ad libitum* della misura, che è alla base della denunciata violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale. [S. 197/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

PARTE QUARTA

DIRITTO PENALE E MINORI

Capitolo 35. Il processo penale e i minori

1. Il Tribunale per i minorenni: finalità, poteri e composizione

La competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale disciplina del processo minorile sono dirette alla tutela del minore, direttamente riconducibili al dettato dell'art. 31 Cost. (*Precedente: S. 17/1981*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il Tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù. (*Precedente: S. 222/1983 - mass. 11416*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il giudice minorile è dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalità ancora in formazione per cui sono previste misure che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. Il processo minorile è sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minore e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi. (*Precedenti: S. 272/2000; S. 135/1995 - mass. 21349*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È necessaria, per l'imputato minore, una valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato, in quanto la sua composizione rispecchia la peculiare funzione del processo minorile, in cui le logiche retributive e special-preventive del processo penale debbono temperarsi con il principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative. (*Precedente: S. 1/2015 - mass. 38213*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nella prospettiva dell'adeguata protezione della gioventù di cui all'art. 31, secondo comma, Cost., la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trova una fondamentale rispondenza nella particolare composizione "mista" del giudice specializzato, arricchita dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: è, infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede l'adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro completo recupero, ponendosi, quest'ultimo, quale obiettivo primario, cui tende l'intero sistema penale minorile. Invero, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti

laici. Esigendo che i componenti onorari siano un uomo e una donna, l'art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941, garantisce che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza. (*Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Dal complesso delle pertinenti norme costituzionali, come interpretate dalla Corte costituzionale e dalle fonti internazionali sulle speciali tutele dovute ai minori che vengono a contatto con la giustizia penale (quali le c.d. Regole di Pechino, la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore", la direttiva 2016/800/UE) – produttive o meno che siano di obblighi internazionali vincolanti ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., ma tutte certamente rilevanti ai fini dell'interpretazione delle garanzie costituzionali – si evince il principio secondo cui il minore autore di reato deve essere giudicato da una giurisdizione specializzata, i cui operatori siano selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che operi secondo finalità e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria. Di talché la scelta, compiuta dal legislatore italiano, di attribuire a tale giurisdizione specializzata la competenza per i reati compiuti da minorenni deve ritenersi costituzionalmente vincolata. (*Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 109/1997 - mass. 23276; S. 168/1994 - mass. 20541; S. 222/1983 - mass. 11416*). [S. 2/22. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

2. L'istituto della messa alla prova (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non prevede che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari. Il differente trattamento riservato dal legislatore al minore rispetto all'adulto non appare irragionevole in ragione dell'eterogeneità delle fattispecie in comparazione. L'anticipazione procedimentale delle relative valutazioni, coerente con la natura "negoziale" della messa alla prova dell'adulto e con l'oggettiva delimitazione edittale dei reati compatibili, non sarebbe, infatti, altrettanto per la messa alla prova del minore, poiché quest'ultima, rientrando nell'esclusiva discrezionalità del giudice e potendo riguardare anche reati di elevata gravità, presuppone quantomeno una definizione approssimativa dei fatti, sintomatici delle reali necessità rieducative del minore indagato. Inoltre, lungi dall'ostacolare il finalismo rieducativo e la protezione della gioventù, l'assegnazione della messa alla prova del minore al giudice dell'udienza preliminare e non anche al giudice per le indagini preliminari appare invece conforme a tali parametri, poiché assicura che le valutazioni personalistiche implicate dall'istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante. (*Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 68 del 2019, n. 1 del 2015, n. 310 del 2008, n. 272 del 2000, n. 311 del 1997, n. 135 del 1995 e n. 125 del 1995; ordinanze n. 330 del 2003 e n. 172 del 2001*). [S. 139/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost. – dell’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell’art. 657-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenni, il giudice determina la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante il periodo di sottoposizione alla misura, analogamente a quanto, invece, previsto per gli imputati maggiorenni dall’art. 657-*bis* cod. proc. pen., o dalla disciplina della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, comma 10, della legge n. 354 del 1975, come risultante dalla sentenza n. 343 del 1987. La messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall’omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova, entrambi caratterizzati da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato. Per converso, alla messa alla prova per i minorenni non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, essendo concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato ed esclusivamente orientata a stimolare un percorso rieducativo del minore. (*Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 125 del 1995 e n. 343 del 1987*). [S. 68/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sulla differenza con l’omologo istituto previsto per gli adulti, v. anche S. 75/20, nel Capitolo 26, par. 5.

3. La tutela del minore nel processo penale ordinario

3.1. L’acquisizione della testimonianza del minore in sede di incidente probatorio

Con riguardo alla tutela del minore la cui testimonianza sia necessaria nel processo penale occorre necessariamente procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da un lato, la tutela della personalità del minore, obiettivo di sicuro rilievo costituzionale; dall’altro, i valori coinvolti dal processo penale, quali quelli espressi dai principi, anch’essi di rilievo costituzionale, del contraddittorio e del diritto di difesa – in forza dei quali l’accusato deve essere posto in grado di confrontarsi in modo diretto con il materiale probatorio e, in specie, con le prove dichiarative – nonché dalle regole sulla competenza territoriale. (*Precedente citato: sentenza n. 262 del 1998*). [S. 92/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. – dell’art. 392, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l’assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenni che non sia anche persona offesa dal reato. La presunzione di un’analogia condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti è conforme a dati di esperienza generalizzati – riassumibili nella formula dell’*id quod plerumque accidit* – e la conseguente scelta di equipararli, quanto all’anticipazione dell’assunzione testimoniale, non

trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale. Inoltre, l'eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del soggetto vulnerabile sono disciplinate da plurime disposizioni codicistiche in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. (*Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 137 del 2020, n. 253 del 2019, n. 132 del 2019, n. 92 del 2018, n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 268 del 2016, n. 216 del 2016, n. 63 del 2005, n. 529 del 2002, n. 114 del 2001 e n. 262 del 1998; ordinanze n. 318 del 2008, n. 358 del 2004, n. 108 del 2003, n. 431 del 2001, n. 399 del 2001 e n. 583 del 2000*). [S. 14/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo – degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio sia dovuta a «situazioni di disagio che ne compromettono il benessere», alle quali sia possibile «ovviare» esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua dimora, il giudice competente, anziché disporre l'accompagnamento coattivo, possa ritenere giustificata la mancata comparizione e delegare l'incidente probatorio al GIP nel cui circondario il minore risiede. Il sistema processuale vigente offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l'asserita necessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato dal rimettente. Peraltro, la pretesa di delegare l'incombenza al GIP del luogo di residenza del minore si rivela affatto eccentrica rispetto alle norme convenzionali evocate, cui risulta del tutto indifferente presso quale giudice la testimonianza venga assunta. [S. 92/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Capitolo 36. L'esecuzione penale minorile

1. Finalità

L'esecuzione penale minorile deve essere calibrata sulla personalità in evoluzione del minore e sulla preminente finalità educativa. (*Precedenti*: S. 263/2019 - mass. 42719; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/1992 - mass. 18210 - 18211). [S. 231/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Va riconosciuta, con riferimento all'ordinamento penale minorile, l'accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. La parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può infatti confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenni e questa situazione contrasta con le esigenze del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell'esecuzione della pena. (*Precedenti citati*: sentenze n. 90 del 2017, n. 436 del 1999, n. 450 del 1998, n. 16 del 1998, n. 403 del 1997, n. 109 del 1997, n. 143 del 1996, n. 125 del 1995, n. 168 del 1994, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978). [S. 263/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

La sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ha una funzione determinante nei confronti dei minori, poiché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e permette loro di richiedere e (sussistendone le condizioni) ottenere una misura alternativa alla detenzione. [S. 90/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Va riaffermata l'esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato, tra l'altro, dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi particolarmente individualizzate, in funzione del recupero del minore deviante, questo essendo l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.: vale a dire, l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutivezza della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono. (*Precedenti citati*: sentenze n. 143 del 1996, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 78 del 1989, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978). [S. 90/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

2. Il divieto di automatismi

Il divieto generalizzato e automatico di un determinato beneficio nei confronti dei minorenni condannati contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. (*Precedente citato*: sentenza n. 436 del 1999). [S. 90/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

2.1. *Casi concreti*

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, ove prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno ai detenuti minorenni e giovani adulti, si applica l'art. 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nel restringere la possibilità di accedere alle misure extramurarie, si pone in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 103 del 2017, soprattutto con l'art. 1, comma 85, lett. p), n. 5) e 6), che imponeva di ampliare i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e di eliminare qualsiasi automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti minorenni. L'automatismo legislativo si pone inoltre in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché con la preminente funzione rieducativa della pena, sottesi all'intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile, poiché si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla magistratura di sorveglianza una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all'esecuzione penale minorile. Dal superamento del meccanismo censurato non deriva tuttavia in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, poiché al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell'idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. (*Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019*). [S. 263/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., in collegamento con l'art. 27, terzo comma, Cost. – l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La norma censurata dalla Corte d'appello di Milano, sez. per i minorenni, ponendo l'indiscriminato divieto di sospendere l'esecuzione della pena detentiva breve in relazione a determinati reati, introduce in sede di esecuzione nei confronti dei minori un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosità legata al titolo del reato commesso, che esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze del minore. Tale automatismo è incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena e viola il principio della protezione della gioventù, al quale non può ritenersi conforme un regime che – imponendo l'ingresso in carcere del minore utilmente assoggettabile a una misura alternativa ed interrompendo così il percorso rieducativo eventualmente già intrapreso – collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore. (*Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2016 e n. 16 del 1998*). [S. 90/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3. Le misure penali di comunità (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 Cost. – degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018, che per la concessione ai minorenni dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare prevedono la pena massima non superiore rispettivamente a quattro e a tre anni. La disciplina censurata non viola il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. p), n. 5), della legge delega n. 103 del 2017, a cui ha dato invece specifica attuazione, innalzando i limiti di pena per i quali è possibile l'applicazione delle misure in esame e ampliando così per i minorenni le possibilità di accesso all'esecuzione extramuraria; né realizza un "automatismo" in contrasto con il criterio posto dal successivo n. 6), dal momento che i limiti massimi sono correlati alla durata della pena residua ancora da espiare e non sono disgiunti da una valutazione giudiziale del percorso rieducativo compiuto dal minore. Inoltre, la scelta di inibire (temporaneamente) la concessione delle due misure penali di comunità per coloro che devono espiare pene particolarmente elevate è frutto di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù. Nondimeno, ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale risulterebbero particolarmente appropriati e auspicabili. [S. 231/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Capitolo 37. Il rilievo dell'interesse del minore nelle misure riguardanti i genitori

1. Tutela dei minori ed esigenze di difesa sociale

Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori è affermato da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea. Sul piano costituzionale, tale diritto costituisce una specifica declinazione del più generale principio dell'interesse "preminente" del minore, espressione che traduce il principio radicato tanto nell'art. 30, quanto nell'art. 31 Cost., secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" (o dell'"interesse superiore") del minore. Tuttavia, se il principio impone una considerazione particolarmente attenta degli interessi del minore in ogni decisione – giudiziaria, amministrativa e legislativa – che lo riguarda, non ne assicura l'automatica prevalenza su ogni altro interesse, individuale o collettivo. In particolare, a proposito della relazione tra genitori condannati a pena detentiva e figli minori, l'interesse del minore non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. Peraltro, la speciale importanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore esige che i pur rilevanti interessi sottesi all'esecuzione della pena debbano, di regola, cedere di fronte all'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. (*Precedenti*: S. 183/2023 - mass. 45798; S.105/2023 - mass. 45660; S. 102/2020 - mass. 43097; S. 187/2019 - mass. 41429; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 215/1990). [S. 219/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

L'interesse del minore non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. (*Precedenti*: S. 174/2018 - mass. 40169; S. 30/2022 - mass. 44649). [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

L'incentivazione alla collaborazione con la giustizia, quale strategia di contrasto con la criminalità organizzata, può perseguirsi impedendo la fruizione di benefici penitenziari, ma solo a condizione che non finisca per incidere anche su terzi, e in particolare su soggetti, come i minori in tenera età, ai quali la Costituzione esige siano garantite le condizioni per il migliore e più equilibrato sviluppo psico-fisico. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014*). [S. 174/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

L'interesse del minore a beneficiare in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, pur non essendo irragionevolmente recessivo rispetto a esse; occorre quindi che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto, e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014*). [S. 174/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che la sussistenza e la consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. Non si è quindi in presenza di un bilanciamento tra principi – e di una ragionevole regola legale – se il legislatore, impedendo al giudice di verificare in concreto, nelle singole situazioni, la sussistenza e consistenza delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, introduce un automatismo basato su presunzioni insuperabili, il quale comporta il totale sacrificio dell'interesse del minore. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014*). [S. 76/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Non è giustificato da finalità di prevenzione generale o di difesa sociale che – per una sorta di esemplarità della sanzione – la madre condannata per uno dei delitti elencati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario debba inevitabilmente espiare in carcere la prima frazione di pena detentiva necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale. Infatti, le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l'assoluto sacrificio della condizione della madre e del suo rapporto con la prole. (*Precedente citato: sentenza n. 313 del 1990*). [S. 76/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

I criteri oggettivi calibrati sull'età del minore – indicati da tutte le misure che i codici penale e di procedura penale e l'ordinamento penitenziario prevedono a tutela dei minori estranei al processo e non coinvolti nelle valutazioni sulla pericolosità del genitore imputato – costituiscono anche un efficace usbergo della serenità del giudice, chiamato a delicate decisioni, in special modo nei casi relativi a gravi delitti di criminalità organizzata. [S. 17/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2. Limiti alla custodia cautelare in carcere per gravi reati

Le disposizioni in materia cautelare finalizzate alla tutela dell'interesse dei minori figli di genitori imputati non costituiscono idonei *tertia comparationis* rispetto a quelle analoghe dettate dall'ordinamento penitenziario per i genitori ristretti a seguito di condanna. Né sono assimilabili, ai fini di uno scrutinio di eguaglianza, *status* fra loro eterogenei, come quello dell'imputato sottoposto ad una misura cautelare personale, da una parte, e quello del condannato in fase di esecuzione della pena, dall'altra. (*Precedente citato: ordinanza n. 260 del 2009*). [S. 17/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Lungi dal giovare alla continuità del rapporto tra madri imputate e figli minori, una pronuncia [...] che affermi, nei casi di assenza del padre (in specie, esso pure ristretto in custodia carceraria), il divieto di disporre o mantenere la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre, pur oltre il limite del sesto anno di età del minore (previsto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.), risulterebbe ispirata al principio dell'indispensabile presenza di uno dei due genitori, giustificando persino la custodia in carcere della madre se il padre è presente, secondo una *ratio* del tutto eccentrica rispetto al contesto normativo desumibile dalle disposizioni del codice di procedura penale e dell'ordinamento

penitenziario, attualmente orientate nel senso di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre. [S. 17/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma – in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. – nella parte in cui, prevedendo “che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni”, imporrebbe automaticamente l'applicazione della misura cautelare carceraria al compimento del sesto anno d'età del minore, senza permettere al giudice di valutare le particolarità del caso concreto, con asserita lesione dell'effettività dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale. Il limite legislativo dei sei anni di età del minore – cui è condizionata l'operatività del divieto di custodia carceraria nei confronti della madre imputata per gravi delitti (in specie, di tipo mafioso) – non può essere accostato alle presunzioni legali assolute che comportano l'applicazione di determinate misure o pene sulla base di un titolo di reato, poiché il divieto di applicazione della custodia carceraria, previsto (salve esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) dalla disposizione censurata, prescinde dal titolo di reato, riferendosi in generale ad alcune categorie di imputati (tra i quali la madre di figli minori infraseienni con lei conviventi). L'automatismo denunciato dal rimettente è, semmai, quello contenuto nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce una presunzione – considerata non irragionevole dalla Corte costituzionale – di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria per gli imputati di alcuni gravi reati, tra i quali quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al contrario, il censurato comma 4 dello stesso art. 275 comporta una deroga (sia pur soggetta a condizioni e limiti) ai criteri di scelta delle misure cautelari dettati dai precedenti commi dello stesso articolo, e, quindi, anche alla suddetta presunzione legale. (*Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n. 265 del 2010; ordinanza n. 450 del 1995*). [S. 17/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma – in riferimento agli artt. 3 e 31, [secondo comma], Cost. (quest'ultimo anche alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo) – nella parte in cui, prevedendo “che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni”, sacrificerebbe irragionevolmente alle esigenze cautelari l'interesse del minore a fruire oltre tale età dell'assistenza e delle cure genitoriali. La disposizione censurata è frutto di un non irragionevole bilanciamento, compiuto necessariamente in astratto dal legislatore, tra le esigenze di difesa sociale, sottese a quelle cautelari, e l'interesse, anch'esso di rilievo costituzionale, alla protezione dell'infanzia, garantita dall'art. 31 Cost., poiché non preclude in assoluto alla madre imputata per gravi reati di accedere alla misura cautelare più idonea a garantire il suo rapporto col figlio minore in tenera età, ma stabilisce che tale accesso trova un limite laddove il minore abbia compiuto l'età di sei anni, la quale coincide (in base a dati di esperienza tenuti in conto nei lavori preparatori della legge n. 62 del 2011) con l'assunzione, da parte del minore, dei primi obblighi di scolarizzazione e, dunque, con l'inizio di

un processo di relativa autonomizzazione rispetto alla madre. Non può quindi accogliersi la richiesta di una pronuncia additiva che – cancellando il bilanciamento non manifestamente irragionevole operato dal legislatore – attribuisca prevalenza assoluta all'interesse del minore, indipendentemente dalla sua età, a mantenere un rapporto continuativo con la madre; né minori incongruità produrrebbe una soluzione che affidasse alla discrezionalità del giudice penale l'apprezzamento, caso per caso, della particolare condizione del minore di qualsiasi età, derivando da essa l'incoerente condizione di un giudice penale chiamato ad applicare una misura nei confronti di un imputato, sulla base di valutazioni relative non già a quest'ultimo, ma a un soggetto terzo – il minore – estraneo al processo. (*Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 145 del 2009*). [S. 17/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma – in riferimento all'art. 3 Cost. – nella parte in cui, prevedendo “che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni”, tutelerebbe il preminente interesse dei minori, figli di genitori imputati, solo fino al sesto anno d'età, anziché fino al decimo, come previsto da varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario per i minori figli di soggetti già condannati in via definitiva. Se è vero che l'interesse del minore non muta a seconda del titolo (cautelare o esecutivo) che legittima la restrizione della libertà personale del genitore, le esigenze di difesa sociale sono di natura profondamente diversa a seconda del titolo di detenzione, essendo le misure cautelari, a differenza della pena, volte a presidiare i *pericula libertatis*, cioè ad evitare la fuga, l'inquinamento delle prove e la commissione di reati. Ne consegue che il principio da porre in bilanciamento con l'interesse del minore è, nei due casi, differente. E non raggiunge, pertanto, il livello della irragionevolezza manifesta la circostanza che il bilanciamento tra tali distinte esigenze e l'interesse del minore fornisca esiti non coincidenti. (*Precedenti citati: sentenza n. 25 del 1979; ordinanze n. 145 del 2009 e n. 532 del 2002*). [S. 17/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3. Misure alternative e benefici penitenziari per la cura dei figli

3.1. La detenzione domiciliare ordinaria e speciale

Le misure della detenzione domiciliare ordinaria e speciale, oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre. (*Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 350 del 2003*). [S. 18/20. Pres. CARTABIA; Red. CARTABIA]

Alla base dell'intera giurisprudenza costituzionale, relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare “ordinaria” per esigenza di cura dei minori e, dall'altro, alla detenzione domiciliare speciale, sta il principio per cui, affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014*). [S. 187/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

L'istituto della detenzione domiciliare speciale, pur partecipando della finalità di reinserimento sociale del condannato, è primariamente indirizzato a consentire l'instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto più possibile "normale". In tal senso, si tratta di un istituto in cui assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore. (*Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 350 del 2003*). [S. 76/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., dell'art. 47-ter, comma 1, lett. b), ordin. penit., nella parte in cui prevede che i padri detenuti possono accedere alla detenzione domiciliare ordinaria soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. La disposizione censurata – sulla base dell'unica prospettiva sollevata dal rimettente, relativa agli interessi del minore a una relazione continuativa con entrambe le figure genitoriali – conferma la scelta di fondo del legislatore di considerare la speciale importanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore, così da assicurare in via primaria – non solo nell'ordinamento penitenziario, ma anche nel cod. proc. pen. – il rapporto del minore con la madre, anche in consonanza con gli strumenti internazionali. L'estensione delle medesime regole vigenti oggi per le detenute madri – che, se detenute, possono essere senz'altro ammesse all'indicata misura alternativa allorché debbano scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni – anche ai detenuti padri potrebbe certamente essere valutata dal legislatore, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti; ma non può essere allo stato ritenuta costituzionalmente necessaria dal punto di vista della tutela degli interessi del bambino, la quale richiede soltanto che – di regola – gli sia assicurato un rapporto continuativo con almeno uno dei due genitori, ciò che la disciplina censurata indubitabilmente assicura. [S. 219/23. Pres. BARBERA; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31 Cost., l'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. La detenzione domiciliare speciale – disciplinata dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Siena – di natura "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), ordin. penit., nonostante la diversità delle fattispecie regolate persegue la stessa finalità, quella di evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore. La mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce invece il vaglio di quell'interesse in

comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale. Tale esito viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore, considerato che la quota di espiazione preliminare intramuraria rappresenta l'essenziale aspetto distintivo tra le due specie di detenzione domiciliare e che, dunque, la fisiologica sommarietà della valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione "osservata". (*Precedenti*: S. 187/2019 - *mass.* 41428; S. 76/2017 - *mass.* 39545; S. 239/2014 - *mass.* 38138). [S. 30/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost. – l'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ritualmente accertato in base alla medesima legge. Il limite di età dei dieci anni previsto dalla disposizione censurata dalla Corte di cassazione per l'accesso alla detenzione domiciliare speciale della condannata madre contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, unitamente a quello di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino. Analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 350 del 2003, infatti, la detenzione domiciliare speciale – finalizzata principalmente, come quella ordinaria, a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto – deve estendersi al figlio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Fermi restando gli altri requisiti richiesti (assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti ovvero, nei casi previsti dal comma 1-*bis*, di ulteriori delitti o di fuga), il tribunale di sorveglianza, in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della misura e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, sarà chiamato a contemperare le esigenze di cura del disabile con quelle parimenti imprescindibili di difesa sociale e di contrasto alla criminalità. (*Precedenti citati*: sentenze n. 187 del 2019, n. 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 350 del 2003). [S. 18/20. Pres. CARTABIA; Red. CARTABIA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato, l'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-*quinquies* della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-*quater*. L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrificata a priori – e per l'arco temporale di un intero triennio, periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino – l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con

almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. Il venir meno dell'automatismo censurato non esclude, d'altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura, che può anche essere subordinata alle prescrizioni indicate dall'art. 47-*quinquies* ordin. penit. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 388 del 1999). [S. 187/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-*ter*, comma 1, lett. a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, deve essere estesa anche alla detenzione domiciliare "ordinaria", atteso che quest'ultima, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. Tale estensione deve, peraltro, essere abbinata all'esplicita previsione della prognosi – alla cui sussistenza è condizionata la detenzione domiciliare speciale – che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009). [S. 187/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 3 Cost. – l'art. 47-*ter*, commi 1, lett. b), e 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La norma censurata dalla Corte d'appello di Firenze, stabilendo, con riferimento a tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., era già stata giudicata illegittima – limitatamente alla sua lett. a), riferita alla madre – con sentenza n. 177 del 2009, costituendo un *tertium comparationis* omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale, dal momento che, in entrambi i casi, il legislatore persegue l'identica finalità, pur sulla base di diversi presupposti, di consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età. Il medesimo ragionamento va esteso al raffronto del trattamento penale degli

allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, poiché non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre, tenuto conto delle stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che risentono, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori. Non sussistono ragioni per non ribadire la necessità di abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione, già prevista per le madri, della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. (*Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 211 del 2009*). [S. 211/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. – l'art. 47-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*,”. La disposizione censurata dal Tribunale di Sorveglianza di Bari – che, nel significato reso palese dalla sua formulazione letterale, impedisce in assoluto alle predette condannate, anche laddove si sia verificata la condizione della collaborazione con la giustizia, di espriare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità agevolate ivi previste (presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza) – introduce un automatismo preclusivo dell'accesso a un istituto, come la detenzione domiciliare speciale, primariamente volto alla salvaguardia del rapporto della madre condannata con il minore in tenera età. Lungi dal costituire bilanciamento di contrapposti interessi di rilievo costituzionale, tale preclusione assoluta – non consentendo al giudice di verificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria espiazione della pena detentiva da parte delle madri di minori infradecenni condannate per uno dei reati inclusi nell'elenco (complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità) dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario – pretermette e sacrifica totalmente l'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre, nonché la stessa finalità di reinserimento sociale della condannata (non estranea alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa alla detenzione). (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2016 e n. 239 del 2014*). [S. 76/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.2. L'assistenza all'esterno dei figli minori (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., l'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, dell'ordin. penit., non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della medesima legge. La disposizione censurata dal magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi, interpretata in base a quanto disposto dagli artt. 4-*bis* e 58-*ter* indicati, comporta che l'accesso al beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli minori sia soggetto a requisiti differenziati, a seconda che il detenuto sia stato condannato per uno dei delitti elencati all'art. 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* o 1-*quater* (delitti c.d. di prima, seconda e terza fascia), nonché a seconda della condizione in cui si trovi in punto di

collaborazione con la giustizia. Mentre per le detenute per uno dei delitti c.d. di seconda e terza fascia l'accesso al beneficio è subordinato, alternativamente, allo sconto di pena previsto o alla collaborazione attiva con la giustizia, per quelle di prima fascia tale ultimo requisito è imprescindibile (salvo che sia inesigibile, impossibile, o irrilevante), cosicché, in sua assenza, la condannata non potrà accedere al beneficio quand'anche abbia scontato una parte della pena. Tramite il ricorso a presunzioni assolute insuperabili, la norma censurata impedisce all'amministrazione penitenziaria prima, e al giudice poi, di valutare la concreta sussistenza di esigenze di difesa sociale, da bilanciare con il migliore interesse del minore in tenera età ad un rapporto quanto più possibile normale con il genitore. La pronuncia di accoglimento non pregiudica le esigenze di difesa sociale sottese alla previsione di limiti all'accesso al beneficio di cui all'art. 21-*bis* ordin. penit. per i condannati per taluno dei reati elencati all'art. 4-*bis* della medesima legge, la cui concessione resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza, chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall'amministrazione penitenziaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 504 del 1995*). [S. 174/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

4. Regime speciale e colloqui con figli minorenni

Una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilito dall'art. 27 Cost. anche per i detenuti in regime speciale, e con i parametri costituzionali e internazionali che tutelano il preminente interesse del minore. [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

4.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all'art. 8 CEDU – dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. b), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nel prevedere che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, imporrebbe l'uso del vetro divisorio a tutta altezza, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di quattordici anni. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione censurata può essere interpretata in modo da garantire un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, nel senso che il regime previsto dall'art. 41-*bis* non impone sempre l'impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età. Nel richiedere che i locali siano «attrezzati» in maniera da impedire il passaggio di oggetti, il legislatore indica solo l'obiettivo da raggiungere, senza specificare le possibili soluzioni tecniche, che vanno invece necessariamente adeguate alla situazione concreta, al fine di garantire il risultato indicato dalla legge e al contempo evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l'interesse del minore. A sua volta la circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro nel caso di figli o nipoti minori di dodici anni, contiene una direttiva che è solo orientativa e per ciò stesso derogabile: l'amministrazione penitenziaria ben potrà quindi disporre

un colloquio senza vetro anche con minori ultradodicenni quando sia possibile escludere che questi siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive e, al contrario, potrà rifiutarlo anche nel caso di minore infradodicenne ove risultino elementi specifici, che rendano oggettivamente prevalente l'esigenza di contenimento del rischio di contatti con l'ambiente esterno. Così interpretata la disciplina risulta immune dai vizi denunciati, fermo restando che il legislatore è libero di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo. (*Precedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 143/2013 - mass. 37157*). [S. 105/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza derivante dal difetto di competenza del giudice *a quo*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU – dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020, (adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) nella parte in cui, nell'interpretazione del rimettente, non consente che si svolgano tramite collegamento audiovisivo a distanza i colloqui con i figli minorenni cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, ordin. penit., e dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. b), terzo periodo, ordin. penit., nella parte in cui non prevede, a regime, che i colloqui sostitutivi di quelli visivi con i figli minorenni, cui in base ad esso hanno diritto i detenuti in regime speciale, possano essere svolti – in alternativa alla corrispondenza telefonica – con modalità audiovisive a distanza. A prescindere da ogni altro possibile rilievo – anche quanto alle premesse ermeneutiche che fondano i dubbi di costituzionalità – il rimettente appare palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti, che spetta esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. [S. 57/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

INDICE DEI REPERTORI

VOLUME 1	Il processo costituzionale
VOLUME 2	Le fonti del diritto. I diritti fondamentali
VOLUME 3	L'ordinamento della Repubblica
VOLUME 4	L'amministrazione pubblica
VOLUME 5	I rapporti tra Stato e Regioni TOMO I. Il Titolo V: principi generali. L'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e il governo del territorio TOMO II. Le "altre" materie dell'articolo 117 della Costituzione
VOLUME 6	I rapporti economici e finanziari (bilancio pubblico, tributi)
VOLUME 7	Il diritto privato, il <i>welfare</i> e il processo civile
VOLUME 8	Il sistema penale della giustizia
VOLUME 9	Indici

INDICE DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOLI

- abolitio criminis*28; 36; 71; 81; 162
- abuso
 d'ufficio 18; 71; 136
 di informazioni privilegiate..... 84; 92; 104
- affidamento in prova al servizio sociale34; 240;
 263; 268; 284; 285; 286; 287; 307; 311
- aiuto al suicidio 138; 139
- allarme sociale54; 60; 67; 122; 126; 127; 134; 135;
 147; 177; 261
- alterazione di stato..... 54
- analogia
in malam partem (divieto)..... 28; 248
- animali
 imbalsamati o impagliati 23
- applicazione della pena su richiesta..... *Vedi*
 patteggiamento
- armi
 armaiolo (obblighi) 16
 confisca 170; 171
 improprie..... 41; 169
 porto d'armi 169
- assimilazione (principio di) 13
- assistenza
 all'esterno dei figli minori..... 319
 familiare (delitti contro la) 91; 137; 260
- associazione
 con finalità di terrorismo..... 220
 di tipo mafioso 136; 219; 220
 finalizzata al traffico di stupefacenti 112
- atti
 contrari alla pubblica decenza..... 98
 osceni 98
 persecutori..... 135
- autodeterminazione (libertà di)...26; 36; 138; 148
- autoriciclaggio 112
- avvertimenti, in sede di interrogatorio.... 185; 186
- azione penale
 obbligatorietà 180; 200; 249; 251
 rapporti con l'azione civile123; 183; 189; 212;
 213; 254
- bancarotta 62; 65; 115; 116
- base legale 12; 14; 70; 95; 158; 159; 301
- bene giuridico16; 43; 44; 52; 55; 60; 65; 76; 79;
 109; 120; 136; 164; 280; 281
- bis in idem* (divieto di)69; 258; 259; 260; 261;
 262; 266
- calunnia 130; 190
- casa di lavoro (o colonia agricola).. 152; 155; 302
- casellario giudiziale 132; 269
- CDFUE
 art. 17 99
 art. 4 54
 art. 48 253
 art. 49 12; 50; 54; 76; 99; 130; 171
 art. 50 260
 art. 53 12
 art. 7 275
 artt. 17 e 48 170
- artt. 3, 4 e 35 274
- CEDU
 art. 13 252
 art. 3 50; 54; 280; 281; 285; 301
 art. 5, par. 4, 222
 art. 6 216; 252
 art. 6, par. 1, 195; 201; 208; 222
 art. 6, par. 2 253
 art. 711; 12; 31; 32; 36; 84; 86; 87; 89; 90; 95;
 103; 104; 130; 234; 292; 302
 art. 8 138; 218; 301
 Protocollo addizionale 98; 99; 160; 170; 252
 Protocollo n. 4 159; 161
 Protocollo n. 7 258; 259; 260; 261; 262
- certezza del diritto (principio di) 12
- certezza e stabilità dei rapporti giuridici .. 94; 257
- circolazione
 assicurazione obbligatoria..... 214; 215
 libertà di 175
 stradale..... 97; 134
- clausole generali..... 27; 28; 159
- cod. ambiente (d.lgs. 152/2006) 23; 81; 132
- cod. antimafia (d.lgs. 159/2011)..... 167; 168
- cod. strada (d.lgs. 285/1992)64; 91; 93; 242; 243;
 269
- Codice Rosso 109
- collaborazione con la giustizia288; 291; 292; 293;
 294; 312; 319; 320
- collegamento audiovisivo a distanza..... 321
- colloqui dei detenuti 300; 301; 320; 321
- condono edilizio 20; 21; 22; 24
- confisca
 di prevenzione..... 158; 160; 162; 163
ex art. 12-sexies, d.l. 306/1992.... 157; 162; 252
ex art. 240 c.p...... 155
 in materia di armi..... 170; 171
 in materia di circolazione stradale 64; 243
 in materia finanziaria 84; 99; 104; 105
 natura 170
 per equivalente..... 84; 99; 104
 tutela dei terzi 163; 252
 urbanistica..... 85
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri... 60; 264
- contraddittorio (principio del)158; 193; 197; 248;
 253; 254; 255; 268; 307; 308
- contumacia 229
- conversazioni e comunicazioni *Vedi* intercettazioni
- corrispondenza
 del detenuto..... 279; 300; 301
e-mail e messaggistica istantanea 181
 libertà e segretezza della 179; 279
 postale..... 179; 180; 181; 279
- corruzione 296
- Corte di giustizia
 Taricco, C-105/14 12; 13; 14
- Corte EDU
 A e B contro Norvegia 258; 262
 Belpietro contro Italia 53

- de Tommaso contro Italia 159; 160; 161
 Del Rio Prada contro Spagna 33
 Mihail-Alin Podoleanu contro Italia 232
 Petrella contro Italia 195
 Scoppola contro Italia 36
 COVID-19 18; 129; 130; 175; 184; 216; 286
 criminalità organizzata 44; 52; 60; 157; 166; 286;
 290; 291; 292; 293; 294; 312; 313
 criteri Engel 83; 84; 85; 86; 87; 95; 100; 104
 criterio di ragguglio 17; 63; 64; 103; 236
 decreto penale 63; 204; 208; 236; 269
 delitti matrice 157
 depenalizzazione 15; 17; 102; 104; 105
 c.d. cieca 17
 trasformazione in illecito civile 139
 detenzione domiciliare 34; 175; 284; 285; 311;
 313; 315; 316; 317; 318; 319
 determinatezza (principio di) 11; 13; 15; 26; 27;
 28; 89; 90; 91; 136; 148; 149; 240
 difesa
 autodifesa 163; 164; 183; 211
 difesa tecnica 183
 diritto di 163; 164; 183; 184; 185; 186; 187; 193;
 199; 201; 216; 232; 236; 242; 244; 245; 246;
 247; 248; 251; 255; 267; 268; 280; 283; 301;
 307; 308
 diffamazione a mezzo stampa .. 43; 139; 140; 141
 dignità
 del paziente 138
 sociale 176
 umana o della persona 39; 61; 149; 150; 153;
 167; 179; 228
 diritti
 fondamentali 43; 51; 61; 62; 70; 72; 75; 77; 101;
 102; 107; 148; 149; 152; 153; 158; 161; 170;
 176; 183; 189; 199; 219; 226; 228; 232; 258;
 273; 279; 282; 297; 299; 301
inalienabili 14; 183; 185
 inviolabili 11; 148; 179; 184; 191; 229; 273
 diritto
 al silenzio 100; 184; 185; 186
 d'autore 259
 diritto vivente 30; 32; 33; 94; 121; 140; 162; 218;
 244; 248; 253; 254; 258; 266; 291; 292; 299;
 300; 301
 disabilità (tutela della) 317
 disastro innominato 128
 discorsi d'odio 141
 divieti probatori 192; 218
 divieto di retroattività 13; 32; 90; 103
 divisione dei poteri (principio della) 12; 13; 26
 DNA (ricerca del) 226
 doping 16
 doppia conformità 24
 doppio binario (sistema del) 25; 258; 259; 260
 doppio grado di giurisdizione 251
 ergastolo 32; 46; 110; 113; 157; 231; 232; 233;
 234; 282; 288; 289; 290
 esigenze cautelari 177; 219; 220; 221; 314
 fungibilità della pena 265
 furto 80; 109; 120; 141; 169; 178; 264
 gioco d'azzardo 98
 giudicato (intangibilità del) 81; 94; 95; 132; 162;
 169; 176; 235; 245; 253; 255; 256; 257; 258;
 292; 306
 giudice di pace 121; 201; 266; 272
 giudice naturale 200
 giudizio abbreviato 32; 187; 204; 223; 227; 231;
 232; 233; 234; 246; 247; 248; 253
 giudizio direttissimo 178; 235
 giudizio immediato 235; 236
 giustizia riparativa 195
 giusto processo 192; 196; 198; 199; 201; 205; 209;
 222; 232; 268
 gruppi di socialità 298
 guida
 in stato di ebbrezza 134; 147; 243
 patente di (revoca, sospensione, ritiro) 42; 64;
 85; 93; 97; 243
 senza patente 17; 42; 103
 ignoranza della legge penale 37
 imputato
 assenza 217; 228; 229
 capacità di partecipare al processo 211; 212
 incauto acquisto (reato di) 53
 incidente probatorio 227; 231; 307; 308
 ingiuria 72; 139; 145
 integrità fisica (diritto alla) 107
 intercettazioni 179; 180; 181
 internati 153; 154; 155; 280; 281; 286; 290; 297;
 301; 302; 321
 interrogatorio 216; 245
 inutilizzabilità della prova 218
 irretroattività (principio di) 26; 36; 37; 69; 89; 90;
 102; 126; 129; 130; 151
 ispezioni 175; 226
 IVA, frodi 12
 lavoro all'esterno 31; 34; 288; 289
 lavoro di pubblica utilità 240; 241; 269
 legalità (principio di) 11; 14; 15; 28; 29; 33; 66; 73;
 76; 88; 91; 94; 125; 126; 127; 129; 130; 151;
 158; 162; 200; 249; 257
 legge n. 87 del 1953
 art. 30, quarto comma, 81; 93; 94
 art. 30, terzo comma, 81
 lesione personale 272
 lesioni personali stradali 58; 97; 134; 135; 147
lex mitior 36; 37; 83; 92; 93; 94; 95; 104
 liberazione anticipata 287; 288; 290
 liberazione condizionale 33; 46; 156; 157; 288;
 289; 290
 libertà personale 30; 31; 32; 33; 51; 59; 63; 64; 70;
 77; 95; 96; 102; 140; 151; 152; 154; 155; 158;
 161; 163; 176; 177; 178; 219; 226; 240; 263;
 279; 280; 281; 285; 300; 314; 315
 libertà vigilata 154; 155; 156; 157; 291
 maltrattamenti in famiglia (reato di) 31
 mandato d'arresto europeo 273; 274; 275
 manifestazione del pensiero (libertà di) 43; 140;
 279; 299
 manipolazione del mercato 92
 medicina difensiva 134

- messa alla prova dell'imputato 45; 132; 149; 150; 207; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 245; 246; 247; 249; 269; 306; 307
- minimo sacrificio necessario (principio del) . 152; 219
- Ministro della giustizia 153; 154
- misure di prevenzione 4; 42; 158; 159; 160; 163; 164; 166; 167; 223
- misure di sicurezza 87; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 164; 170; 223; 281; 298
- misure penali di comunità 311
- molestia (reato di) 135
- norme penali di favore 70; 73; 74; 75
- norme penali in bianco 19
- notificazioni
a mezzo PEC 216
all'imputato 216
- nullità 218; 225; 236; 254; 257
- obiezione di coscienza 139
- oblazione 20; 21; 24; 81; 131; 170; 171; 186; 187; 248
- oblio
diritto a 126; 127
resistenza a 128
- offensività (principio di) 39; 40; 41; 42; 43; 116; 143; 148
- oltraggio a pubblico ufficiale (reato di) 52; 80; 81
- omessa denuncia di cose provenienti da delitti. 53
- omicidio stradale 97; 147; 239
- ordinamento della comunicazione 22
- ordinamento penale
competenza legislativa in materia 20; 21; 22; 24; 138; 309
- ordine di esecuzione
sospensione 31; 32; 33; 34; 262; 263; 265
- parte civile 123; 194; 195; 213; 214; 252; 253
- patrimonio
reati 22; 80; 112; 115; 117; 143
- patrocinio a spese dello Stato 187; 188; 189; 190; 191
- patrocinio legale 21
- patteggiamento 85; 93; 131; 147; 157; 187; 204; 235; 236; 238; 239; 242; 246; 247; 248; 269; 270
- pena pecuniaria 17; 49; 59; 60; 61; 63; 64; 90; 236; 240; 242; 266; 267
fissa 60
proporzionale 59; 60
- pena, dosimetria della 65; 66; 67; 75; 77; 78; 80; 120
- pene accessorie 61; 62; 77
inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale 62
sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale 62
- pene sostitutive 63
- pericolosità sociale 111; 115; 151; 152; 154; 155; 164; 284; 292; 293
- perizia 227; 231
- permesso in sanatoria 24
- permesso premio 30; 31; 34; 283; 288; 289; 291; 292; 293; 294; 310
- perquisizioni 175; 218; 225; 226
- persona offesa 134; 135; 140; 144; 194; 195; 213; 307
- personale sanitario 139
- personalità dello Stato
delitti contro la 110
- pesca (divieti di) 91
- polizia giudiziaria 133; 210; 216; 226
- polizia tributaria 44; 164
- prescrizione 12; 13; 14; 29; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 155; 253; 254; 261
- presunzione di non colpevolezza 45
- presunzioni assolute 219; 282; 320
- principio personalista 151
- principio supremo 11; 12; 13; 14; 183; 280
- procedibilità, regime di 121; 126; 134; 135
- proporzionalità (principio di) 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 59; 61; 76; 78; 80; 96; 114; 116; 120; 122; 125; 126; 128; 129; 130; 143; 146; 147; 153; 155; 158; 179; 201; 280; 282; 298; 301; 307; 310
- prostituzione 43; 61; 148; 149
- pubblica amministrazione (delitti contro) 33; 136
- pubblica sicurezza, autorità di 158; 175; 176
- pubblicità delle udienze 187; 198; 199; 222; 223; 232
- ragionevole durata 127; 129; 130; 193; 194; 195; 196; 201; 237; 241; 244; 251; 255; 267; 268
- rapina 142; 264
- reati
ambientali 81; 132
edilizi 20; 24
militari 145; 146
tributari 12; 124
- reati ostativi (4-bis ord. penit.) 290; 291; 292; 295
- reato
complesso 141; 142; 143
di pericolo 40; 41; 42
presupposto 112
- recidiva 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 123; 185; 241; 250; 282; 284; 285
- reputazione (tutela della) 43
- residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) 152; 153; 154
- resistenza a pubblico ufficiale, reato di 81; 120
- responsabile civile 213; 215
assicurazione obbligatoria 214; 215
- responsabilità penale (personalità della) 47; 57
- revisione
fatto nuovo 255; 256
- ricettazione (reato di) . 53; 65; 120; 121; 122; 157
- ricorso abusivo al credito (reato di) 62
- rimedi risarcitori 280
- rinvio a norme penali 19
- rinvio pregiudiziale 13; 14; 100; 101; 274
- riserva di codice 14
- riserva di giurisdizione 158; 179
- riserva di legge 13; 14; 15; 19; 28; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 73; 74; 88; 151; 152; 153; 158; 176; 179; 287
- ritaglio, tecnica del 65

- salute (tutela della) 16; 129; 130; 135; 149; 151; 153; 154; 274; 286
- sanzioni amministrative 2; 17; 22; 25; 26; 46; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 125; 259; 260; 261
- segreto investigativo 210; 211
- semilibertà 34; 286; 288; 289
- sequestro
di prevenzione 158; 159; 160; 163
di prevenzione 162
probatorio 180; 181; 218
- sequestro di persona
a scopo di estorsione 79; 113; 288; 289
a scopo di terrorismo o di eversione 289
- sicurezza
collettiva 290
dei confini 61
giuridica 28; 29
pubblica 60; 137; 144; 160; 169; 286
sociale 144; 214
stradale 43; 147; 243
- silenzio assenso 24
- sorveglianza speciale 158; 159; 160; 161; 162
- sospensione condizionale della pena 131; 140; 266
- sospensione dalle cariche elettive 84
- sottrazione e mantenimento di minore all'estero (delitto di) 61
- stranieri
ingresso abusivo nello Stato (favoreggiamento) 32; 52; 61; 292
reati in materia di immigrazione, bene giuridico 144
- stupefacenti
cessione di 189
droghe leggere/pesanti 54; 60
illecito amministrativo 100
perquisizione 226
- reati in materia di 54; 85
traffico di 53; 54; 111
- successione di leggi penali 37; 104
- sussidiarietà (principio di) 85; 86
- tabulati telefonici 181; 182
- tassatività (principio di) 26; 27; 148; 149; 177; 218; 240; 257
- tempus regit actum* (principio del) 30; 32; 33; 34; 125
- termine a difesa 235
- testimone assistito 245
- testimonianza 244; 307
- TFUE
art. 267 274; 275
art. 325 12; 13; 14
- tortura 150; 228
- tradizioni costituzionali comuni 12
- trattamenti sanitari 138
di sostegno vitale 138
obbligatori 153
- tribunale
composizione 202; 203
- Tribunale per i minorenni 62; 257; 305; 306; 310; 311
- ubriachezza
abituale 118
- udienza da remoto 184
- vacatio legis* 37; 38
- variazioni patrimoniali (comunicazione di) 44; 164
- visto di censura *Vedi* Corrispondenza del detenuto
- vita (diritto alla) 107; 138
- vita privata e familiare (diritto al rispetto della) 301
- vizio di mente 107; 108; 111; 114; 115; 116; 151; 154
- volto costituzionale (del sistema penale) 51; 57; 61
- zone d'ombra 28; 29
- zone franche 74; 77

